SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 29 gennaio 2018 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Commissione nazionale per le società e la borsa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Banca d'Italia

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5

Autorità garante della concorrenza e del mercato
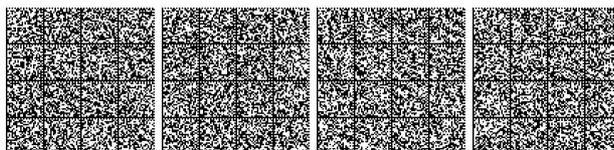
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2017, n. **229**.

Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto il regolamento n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen);

Visto il regolamento n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n. 339/93;

Visto il regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione);

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modificazioni, recante approvazione del codice civile;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della navigazione;

Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di mediatore marittimo;

Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, e successive modificazioni, recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 26 luglio 1984, n. 413, e successive modificazioni, recante riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'articolo 3 che attribuisce al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l'esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, e successive modificazioni, recante interventi nel settore dei trasporti;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, e successive modificazioni, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile e, in particolare, l'articolo 5 che prevede l'adozione di un decreto del Ministero della sanità concernente i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità delle attività sportive, per la parte relativa all'attività agonistica;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante attuazione della direttiva 2014/89 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
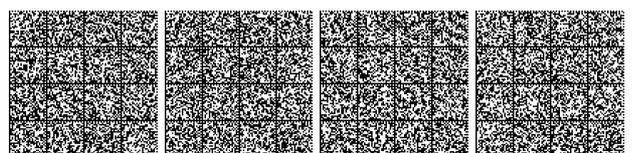
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, e successive modificazioni, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e successive modificazioni, concernente regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea 20 febbraio 2014, n. 86, recante strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e recante il codice della nautica da diporto;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982, e successive modificazioni, recante norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1982;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, e successive modificazioni, recante regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, e successive modificazioni, recante modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478, in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 13 gennaio 2012;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2013, recante definizione delle modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2013;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 febbraio 2016, recante determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 2016;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, recante requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, recante adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2017;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2017, recante aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 2017;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 19 ottobre 2017;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 26 ottobre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 12 ottobre 2017;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 7 ottobre 2015, n. 167;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 novembre 2017;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economi-

co, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo, della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
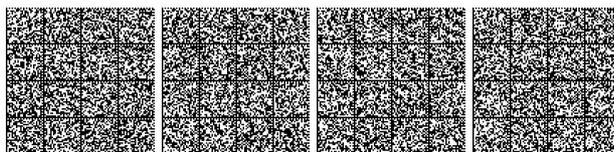
EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all'articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui all'articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Unità da diporto utilizzata a fini commerciali»;

b) al comma 1, dopo la lettera *c)*, sono aggiunte le seguenti:

«c-*bis*) è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;

c-*ter*) è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui all'articolo 3.»;

c) al comma 2, le parole: «nei relativi registri di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;

d) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.»;

e) al comma 3, dopo le parole: «siano svolte», sono inserite le seguenti: «stabilmente in Italia» e le parole: «all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)» e le parole: «timbrata e vistata dalla predetta autorità» sono sostituite dalle seguenti: «validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED)».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2005, n. 171

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Definizioni

1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b) unità utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unità di cui all'articolo 2 del presente codice, nonché le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;

d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera *e)*;

e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967;

f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;

g) natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera *c)*, con esclusione delle moto d'acqua;

h) moto d'acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto di cui all'articolo 3, diverse dal-

le navi da diporto e dalle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.».
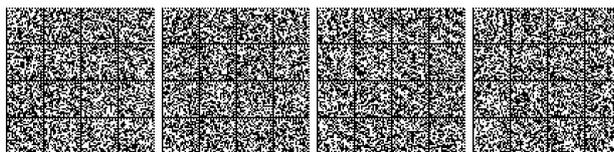
Art. 5.

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Iscrizione»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).»;

c) al comma 2, dopo le parole: «Il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o»;

d) al comma 3, le parole: «nei registri delle imbarcazioni da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)» e le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta può essere presentata in caso di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilità dell'unità da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l'intestatario dell'unità da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell'unità può richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unità da diporto.».

Art. 6.

Iscrizioni di navi da diporto

1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-*bis*.

Iscrizione di navi da diporto

1. Il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, chiede l'iscrizione, anche provvisoria, nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e il certificato di stazza.

2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza, può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.

3. La presentazione di un certificato dell'autorità competente estera, con validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le generalità del proprietario e i dati identificativi dell'unità, non è necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.

5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria presenta allo Sportello telematico del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli estremi dell'impresa individuale o della società esercente le attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione.

6. È fatta salva la facoltà per il proprietario o per l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della nave da diporto in nave da diporto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini commerciali in nave da diporto.
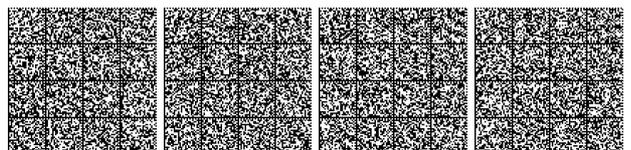
Art. 15-*ter*.

Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche

1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

2. Le modalità di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente codice.

3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:

a) la licenza di navigazione di cui all'articolo 22, che abilita la nave alla navigazione marittima internazionale;

b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;

c) il libro unico di bordo.

4. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera *c)*, è disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice.

5. È fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la licenza di navigazione con l'atto di nazionalità di cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice.».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «sul registro di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.

1-*ter*. Nel caso di perdita della disponibilità dell'unità da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso di cui all'articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sessanta giorni» sono inserite le seguenti: «o, se l'interessato è residente all'estero, entro centoventi giorni» e le parole: «nei rispettivi registri di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;

b) al comma 2, le parole: «dall'ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista (STED)»;

c) al comma 3, le parole: «all'ufficio di iscrizione dell'unità che, previa presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED)» e le parole: «l'ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON)»;

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nei registri di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 19 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Iscrizione di imbarcazioni da diporto»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con

sottoscrizione autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità UE, rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unità da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.»;

c) al comma 2, le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome o per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato individuato con modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprietà, è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorità competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unità.»;

e) al comma 4, le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;

f) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle imprese individuali o società esercenti le attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione. È fatta salva la facoltà per il proprietario o dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, può chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda è allegata:

a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;

b) dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste;

c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo;

d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 2.»;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio.»;

d) al comma 3, le parole: «all'ufficio che li ha rilasciati» sono sostituite dalle seguenti: «a uno Sportello telematico del diportista (STED)».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;

b) il primo comma è abrogato;

c) al comma 2, le parole: «dai registri di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)» e all'alinea dopo le parole: «può avvenire» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice:»;
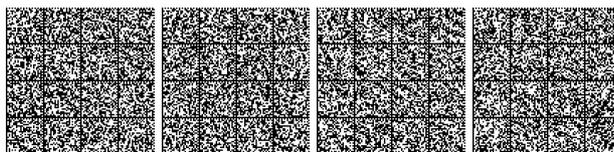
d) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso.

2-*ter*. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unità da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

2-*quater*. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2-*ter*, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato.».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «licenza di navigazione,» sono inserite le seguenti: «anche provvisoria,»;

b) al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: «licenza di navigazione» sono inserite le seguenti: «, anche provvisoria,» e le parole: «rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «UE, rilasciata, ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;

c) ai commi 1 e 2, le parole: «dall'ufficio che detiene il relativo registro» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista (STED)».

Art. 14.

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «unità da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali,»;

b) al comma 2, dopo le parole: «e la sigla di iscrizione» sono inserite le seguenti: «ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unità da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,» e le parole: «il nome del proprietario» sono sostituite dalle seguenti: «il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario» e le parole: «l'ufficio di iscrizione e» sono soppresse;

c) al comma 5, le parole: «al competente ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»;

d) al comma 6, le parole: «dai rispettivi uffici di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista (STED)».

Art. 15.

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero» sono soppresse e dopo le parole: «dello scafo» sono inserite le seguenti: «, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5» e dopo le parole: «dell'apparato motore», sono inserite le seguenti: «, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, del medesimo decreto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti.».

Art. 16.

Dichiarazione di armatore

1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«Art. 24-*bis*.

Dichiarazione di armatore

1. Chi assume l'esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del codice della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore.
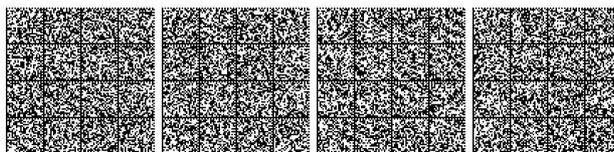
2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice.

3. Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.

4. La dichiarazione di armatore deve contenere:

a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell'armatore;

b) gli elementi di individuazione dell'unità.

5. Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al comma 4, deve contenere:

a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del proprietario;

b) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.

6. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e annotata sulla licenza di navigazione.

7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).

8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unità da diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore dell'unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria.

9. L'armatore è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unità da diporto. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore di una unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate può limitare il debito complessivo a una somma pari al valore dell'unità e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale è limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e a esclusione di ogni altro creditore.

10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si applicano le disposizioni del titolo III, capo I e II, del codice della navigazione e le relative norme attuative.».

Art. 17.

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, la parola: «sigle» è sostituita dalla seguente: «numeri» e dopo la parola: «individuazione» sono aggiunte le seguenti: «dell'unità»;

b) al comma 1, le parole: «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)» e le parole: «dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici»; al secondo periodo la parola: «iscrizione» è sostituita con la seguente: «individuazione»;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione.»;

d) al comma 2, le parole: «delle sigle» sono sostituite dalle seguenti: «dei numeri»;

e) al comma 3, la parola: «anche» è soppressa e le parole: «nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l'identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume.»;

f) il comma 4 è abrogato.

Art. 18.

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: «sicurezza», sono inserite le seguenti: «e certificato di idoneità al noleggio»;

b) al comma 1, le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalla seguenti: «dal regolamento di attuazione del presente codice»;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Il certificato di idoneità al noleggio attesta lo stato di idoneità dell'unità al noleggio ed è rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.».

Art. 19.

Controlli di sicurezza della navigazione da diporto

1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 è inserito il seguente:

«Art. 26-*bis*.

Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolar riguardo alla stagione balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica annualmente l'attuazione delle predette direttive.

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di cui al comma 1, è istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità da diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.

3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.

4. I controlli alle unità da diporto sono svolti anche tramite l'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all'articolo 39-*bis* del presente codice, all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1º aprile 1981, n. 121, da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti dall'articolo 8-*bis*, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Art. 20.

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «lettera *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *f)*» e le parole: «nei registri di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;

b) al comma 2, le parole: «nei registri delle imbarcazioni da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;

c) al comma 3, lettera *b)*, le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104» e, alla lettera *c)*, le parole: «tavole a vela» sono sostituite dalle seguenti: «tavole autopropulse o non autopropulse» e dopo le parole: «metri quadrati,» sono inserite le seguenti: «canoe, kajak»;

d) al comma 4, le parole: «allegato II» sono sostituite dalle seguenti: «allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa»;

e) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unità, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.»;

f) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-*bis*. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all'articolo 2, è obbligato a:

a) essere in possesso di patente nautica;

b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante è abilitato a trasportare;

c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;

d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice.

6-*ter*. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-*bis*, lettera *a)* ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5.».

Art. 21.

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 2, le parole: «il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *v)*, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5».

Art. 22.

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: «apparati ricetrasmittenti di bordo» sono aggiunte le seguenti: «e dotazioni di sicurezza»;
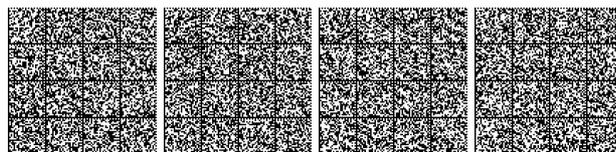
b) al comma 4, le parole: «all'ufficio di iscrizione dell'unità» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»;

c) ai commi 6 e 10, le parole: «Ministero delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;

d) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun esame.»;

e) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti: «11-*bis*. Il conduttore dell'unità da diporto è responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.

11-*ter*. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unità da diporto, incluse le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica.».

Art. 23.

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, comma 1, le parole: «nei registri di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)».

Art. 24.

Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, le parole: «imbarcazioni o navi» sono sostituite dalla seguente: «unità» e alla lettera *c)*, le parole: «imbarcazioni o navi» sono sostituite dalla seguente: «unità» e le parole: «saloni nautici internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero.»;

b) al comma 2, le parole: «Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia» e dopo le parole: «motori marini» sono inserite le seguenti: «, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto»;

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attività commerciali di cui al comma 1.»;

e) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.»;

f) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-*bis*. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato "First Aid" ovvero di quello "Medical care", a seconda che l'unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.».

Art. 25.

Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo la parola «rilasciata» sono inserite le seguenti: «, anche in lingua inglese se richiesto,» e, alla lettera *b)*, le parole: «, dal quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto» sono sostituite dalle seguenti: «o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all'articolo 31, comma 2, del presente codice»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 26.

Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. L'articolo 33 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 è abrogato.

Art. 27.

Titoli professionali del diporto

1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«Art. 36-*bis*.

Titoli professionali del diporto

1. È istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe.

2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, al fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e di assicurare piena compatibilità dei titoli professionali del diporto con le innovazioni introdotte dal presente articolo.».

Art. 28.

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «da diporto» sono inserite le seguenti: «e da diporto utilizzate a fini commerciali» e dopo le parole: «richiesto dal proprietario» sono inserite le seguenti: «o dall'armatore»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto di contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predette unità senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorità marittima competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unità.».

Art. 29.

Modifiche e integrazioni al capo IV del titolo II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. Alla rubrica del capo IV del titolo II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: «Obbligo di patente» sono sostituite dalle seguenti: «Patenti nautiche».

2. All'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie:

a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;

b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;

c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;

d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto.»;

c) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-*bis*. Le patenti nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della propria validità, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della validità, anche conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonché all'utilizzo di specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.

6-*ter*. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da:

a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente;

b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;

c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi.

6-*quater*. La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice.

6-*quinquies*. La facoltà di cui ai commi 6-*ter* e 6-*quater* è esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.».

Art. 30.

Anagrafe nazionale delle patenti nautiche

1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 è inserito il seguente:

«Art. 39-*bis*.

Anagrafe nazionale delle patenti nautiche

1. Ai fini della sicurezza della navigazione e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e dei relativi mutamenti, è istituita, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che include le violazioni di norme.

2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:

a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica;

b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca;

c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice o di altre norme applicabili in materia, che comportano l'applicazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente nautica, anche per effetto di reiterazioni;

d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, nonché i dati relativi a eventuali sanzioni irrogate.

3. L'anagrafe di cui al comma 1 è completamente informatizzata ed è popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera *b)* e *c)*, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche è consentito:

a) alle autorità pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalità dallo stesso disciplinate;

b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge;

c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.

5. Con il regolamento di attuazione del presente decreto è stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, nonché l'accesso alla stessa e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.».

Art. 31.

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: «della legge 24 dicembre 1969, n. 990» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

b) al comma 3, le parole: «L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.».

Art. 32.

*Modifiche all'articolo 49-*bis *del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171*

1. All'articolo 49-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «titolare» è sostituita dalla seguente: «proprietario» e dopo le parole: «articolo 3, comma 1,» sono inserite le seguenti: «iscritte nei registri nazionali,»;

b) al comma 3, dopo le parole: «mediante modalità telematiche», sono inserite le seguenti: «e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.».
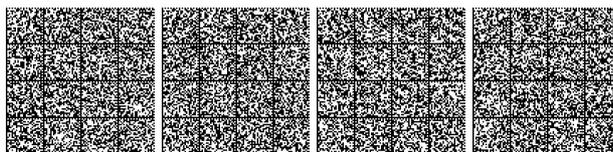
Art. 33.

Figure professionali per le unità da diporto

1. Dopo il Capo II del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«*Capo II*-bis.

FIGURE PROFESSIONALI PER LE UNITÀ DA DIPORTO

Art. 49-*ter*.

Mediatore del diporto

1. È istituita la figura professionale del mediatore del diporto.

2. È mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto.

3. Il mediatore del diporto può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 2 nonché, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attività connesse o strumentali e svolge la propria attività professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

4. Il mediatore del diporto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.

5. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto può ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 49-*quater* del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile.

Art. 49-*quater*.

Attività del mediatore del diporto

1. L'attività di cui all'articolo 49-*ter* è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, assegnando ad essi la relativa qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.

3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza dell'Unione europea;

b) età minima di 18 anni;

c) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;

d) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;

f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge;

g) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. Il corso di cui al comma 3, lettera *e)*, è organizzato annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del corso.

5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il mediatore del diporto di cui all'articolo 49-*ter*, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la condotta:

a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;

b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;

c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;

d) inibizione perpetua dell'attività, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attività professionale. L'inibizione perpetua è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'incolpato.

7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera *c)*, è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.

8. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:

a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 4, lettera *f)*;

b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;

c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 13, lettera *b)*;

e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;

f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del codice penale.

9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un mediatore del diporto la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alle sentenze che definiscono il grado di giudizio.

10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare di cui al comma 9 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 7.

11. L'inibizione perpetua dell'attività può essere pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:

a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;

b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;

c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.

13. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di cui al comma 3, lettera *e)*, nonché nel rispetto del principio del contraddittorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Art. 49-*quinquies*.

Istruttore di vela

1. È istituita la figura professionale dell'istruttore di vela.

2. È istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne.

3. L'esercizio professionale dell'istruttore di vela è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione del predetto elenco.

5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 3.

7. L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.

Art. 49-*sexies*.

Elenco dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione

1. L'iscrizione va fatta nell'elenco nazionale dell'istruttore di vela di cui all'articolo 49-*quinquies*, comma 3. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.
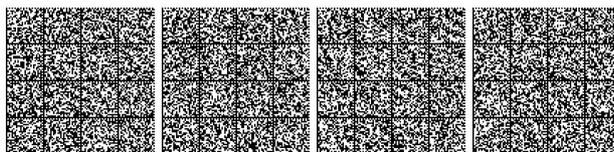
2. Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco nazionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza dell'Unione europea;

b) età minima di 18 anni;

c) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Repubblica;

f) essere in possesso almeno di brevetto che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework dell'Unione europea;

g) essere in possesso del certificato di idoneità psicofisica, sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

h) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge.

3. L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per sei anni ed è rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell'idoneità psico-fisica di cui al comma 2, lettera *g)*, e a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana. L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto per la gestione del citato corso. L'ammontare del diritto stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti di cui al primo periodo del presente comma.

4. L'istruttore di vela di cui all'articolo 49-*quinquies*, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la condotta:

a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;

b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;

c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;

d) radiazione, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attività professionale. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'incolpato.

5. La sospensione, di cui al comma 4, lettera *c)*, è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.

6. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:

a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 2, lettera *h)*;

b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;

c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera *b)*;

e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;

f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3), del codice penale.

7. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un istruttore di vela il Capo del compartimento marittimo ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui al comma 7 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5.

9. La radiazione può essere pronunciata a carico dell'istruttore di vela che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:

a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;

b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;

c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della professione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge com-

mini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
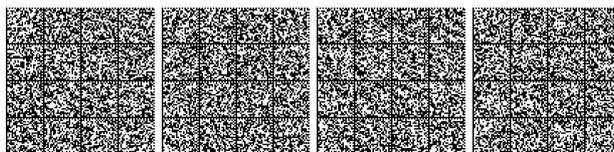
10. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all'elenco nazionale dell'istruttore di vela, i programmi del corso, nonché, nel rispetto del principio del contraddittorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la violazione.».

Art. 34.

Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica

1. Dopo il Capo II-*bis* del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«*Capo II*-ter.

SCUOLE NAUTICHE E CENTRI DI ISTRUZIONE PER LA NAUTICA

Art. 49-*septies*.

Scuole nautiche

1. Le scuole per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.

2. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province o delle città metropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in cui hanno la sede principale.

3. I compiti delle province o delle città metropolitane o alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società ed enti possono presentare l'apposita segnalazione certificata di inizio attività per la gestione di una scuola nautica alla Provincia o Città metropolitana o alla Province autonome di Trento e di Bolzano. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell'autorità competente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 6, ad eccezione della capacità finanziaria.

5. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che emana apposite direttive nelle materie di cui ai commi 4 e 14 ed effettua le verifiche di cui al comma 10.

6. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 4 può essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto gli anni ventuno e siano in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attività di insegnamento di cui al comma 7 con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

7. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano del diporto di cui all'articolo 36-*bis*, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore di vela di cui all'articolo 49-*quinquies*. Gli insegnanti non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

8. La segnalazione di cui al comma 4 non può essere presentata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
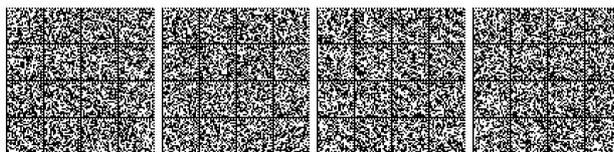
9. La scuola nautica deve svolgere l'attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più categorie previste, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui al comma 7, nonché di una adeguata unità da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

10. Le province o le città metropolitane o le Province autonome di Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche con cadenza almeno triennale.

11. L'attività di scuola nautica è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività della scuola nautica non si svolge regolarmente;

b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono più in possesso dei requisiti di cui al comma 7;

c) il titolare non ottempera alle disposizioni date dalle province o dalle città metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento della scuola nautica.

12. L'attività della scuola nautica è inibita quando:

a) sono venuti meno i requisiti morali del titolare e la capacità finanziaria;

b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell'adeguata unità da diporto di cui al comma 9;

c) sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

13. Nel caso in cui una scuola nautica è gestita senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti, è prevista la chiusura della stessa e la cessazione della relativa attività, ordinate dalle province o dalle città metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in caso di esercizio abusivo dell'attività, costituisce esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica l'istruzione o la formazione per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei requisiti previsti. Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente l'attività di scuola nautica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 10; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.

15. Le scuole nautiche nonché i centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-*octies* presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.

16. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.

17. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità per la segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 10.

Art. 49-*octies*.

Centri di istruzione per la nautica

1. Le associazioni nautiche e gli enti a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non è richiesta la segnalazione certificata in materia di inizio attività di cui all'articolo 49-*septies*, comma 4.

2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle associazioni nautiche e sugli enti di cui al comma 1 provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. I centri di istruzione per la nautica devono svolgere l'attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di qualsiasi categoria, possedere una adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui all'articolo 49-*septies*, comma 7, nonché di una adeguata unità da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

4. L'attività delle articolazioni dei centri di istruzione per la nautica è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) non si svolge regolarmente;

b) il rappresentante legale non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49-*septies*, comma 7;

c) il rappresentante legale non ottempera alle disposizioni date dal Direttore generale della Direzione Generale territoriale dei trasporti e dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competenti ai fini del regolare funzionamento del centro di istruzione.

5. L'esercizio delle articolazioni del centro di istruzione per la nautica è revocato quando:

a) sono venuti meno i requisiti morali del rappresentante legale e la capacità finanziaria;

b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell'adeguata unità da diporto di cui al comma 3;

c) sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
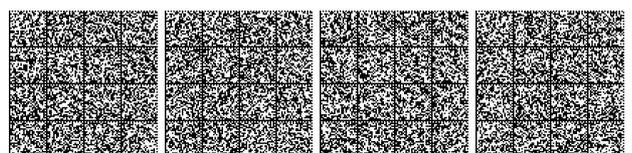
d) l'istruzione e la formazione dei canditati per il conseguimento delle patenti nautiche è impartita a fine di lucro o al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo.

6. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del rappresentante legale, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato può conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca oppure a seguito di intervenuta riabilitazione.

7. Nel caso in cui l'articolazione del centro di istruzione della nautica è gestita senza i requisiti prescritti è prevista la chiusura dello stesso e la cessazione della relativa attività, ordinata dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competente.

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgimento delle verifiche da parte dei compartimenti marittimi; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.

9. Ai centri di istruzione per la nautica, si applica l'articolo 49-*septies*, comma 16.».

Art. 35.

Strutture dedicate alla nautica da diporto

1. Dopo il Capo II-*ter* del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«*Capo II*-quater.

STRUTTURE DEDICATE ALLA NAUTICA DA DIPORTO

Art. 49-*nonies*.

Disciplina del transito delle unità da diporto

1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.

2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

a) fino a 50 posti barca: due;

b) fino a 100 posti barca: tre;

c) fino a 150 posti barca: cinque;

d) fino a 250 posti barca: dieci;

e) da 251 a 500 posti barca: quindici;

f) da 501 a 750 posti barca: venti;

g) oltre 750 posti barca: venticinque.

3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

a) fino a 80 posti barca: uno;

b) fino a 150 posti barca: due;

c) fino a 300 posti barca: tre;

d) da 300 a 400 posti barca: quattro;

e) da 400 a 700 posti barca: sei;

f) oltre 700 posti barca: otto.

4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.

5. La persona con disabilità che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione è fatta all'autorità marittima competente.

6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.

7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.
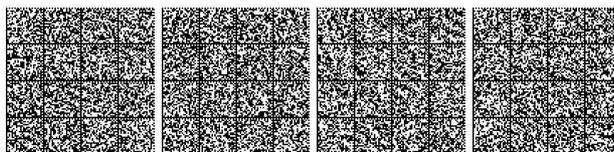
8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorità marittima territorialmente competente.

9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.

10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente è disciplinata la riserva per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unità da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri.

11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilità delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.

12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorità o l'ente competente, con proprio atto determina le modalità attuative e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonché dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda fruizione da parte delle persone con disabilità. Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.

13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.

Art. 49-*decies*.

Campi di ormeggio attrezzati

1. Gli enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone *B)* o di riserva parziale (zone *C)* per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al parere vincolante dell'ufficio circondariale marittimo competente per territorio. Nell'ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al quindici per cento degli ormeggi è riservata alle unità a vela.

2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 è vietato l'ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:

a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unità da diporto;

b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina;

c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.

3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e di ormeggio di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la protezione ambientale dell'area marina protetta.

5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle unità per le quali viene effettuato l'ormeggio.

6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.

7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni del competente Comando Zona Fari e la posizione e le caratteristiche degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori all'Ufficio circondariale marittimo competente per il successivo inoltro all'Istituto idrografico della Marina militare.

Art. 49-*undecies*.

Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti

1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all'articolo 28 del codice della navigazione che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell'autorità competente, è regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformità con i pertinenti strumenti di pianificazione.
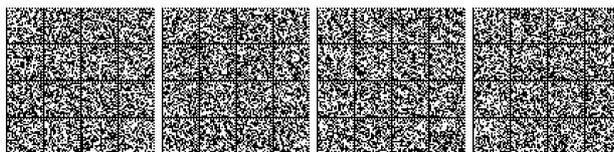
Art. 49-*duodecies*.

Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e di prevenire l'inquinamento in mare, è istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto.

2. Il servizio di cui al comma 1 è svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi derivante dall'attività e comunicazione alla Capitaneria di porto competente per le attività di cui all'articolo 68 del codice della navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24.

3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per l'incolumità delle persone a bordo, o vi è la presenza o la possibilità di un inquinamento, è fatto obbligo anche all'operatore chiamato per l'assistenza di contattare immediatamente l'autorità marittima.

4. Le attività comprese nell'ambito del servizio di assistenza sono le seguenti:

a) riparazioni meccaniche, idrauliche ed elettriche, nonché all'attrezzatura velica;

b) consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo in genere;

c) interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio, scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle batterie;

d) le altre attività che consentono di risolvere sul posto i problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale navigazione.

5. È consentito il traino fino alla struttura per la nautica da diporto più idonea tecnicamente ad accogliere l'unità nel caso di impossibilità di risolvere il problema sul posto, laddove tale attività non comporta alcun pericolo per la sicurezza della navigazione. È fatto obbligo agli operatori di cui al comma 2 di comunicare tempestivamente, al rientro presso la struttura per la nautica da diporto individuata, le attività di cui al comma 4 e al primo periodo del presente comma all'autorità marittima territorialmente competente.

6. Le spese sostenute per le attività di cui al comma 4, sono interamente a carico dei soggetti richiedenti.

7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento del servizio, i requisiti tecnico-professionali degli operatori che svolgono il servizio e i requisiti dell'imbarcazione utilizzata per il servizio.».

Art. 36.

Modifiche e integrazioni al titolo IV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. Il titolo IV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituto dal seguente:

«TITOLO IV

EDUCAZIONE MARINARESCA

Art. 52.

Giornata del mare e cultura marina

1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale "Giornata del mare" presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare.

4. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri degli esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano, impartisce le opportune direttive.

5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare, in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale nonché al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità italiana, anche all'estero, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, nonché iniziative finalizzate alla costruzione nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza del mare.

6. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative costituzionali delle regioni, può essere inserito nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara. L'insegnamento è impartito dai docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non è possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di istituto.

7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite specifici progetti formativi con il Corpo delle Capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionali di categoria, nonché attraverso gli istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica.
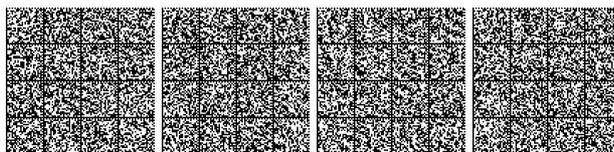
8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 37.

Modifiche all'articolo 53 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. L'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 53.

Violazioni commesse con unità da diporto

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché non conseguita o revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto con la prescritta abilitazione scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. L'organo accertatore provvede al ritiro della patente nautica scaduta.

3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto che non è in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1033 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene la condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto, per i quali per potenza del motore installato e ambito di navigazione non è richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di età di cui all'articolo 39 del presente codice è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

6. Chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto supera i limiti di velocità previsti per la navigazione negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nei corridoi destinati al lancio o all'atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2066 euro. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono utilizzate apparecchiature debitamente omologate, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice.

7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non osserva una disposizione del presente codice o del regolamento di attuazione dello stesso o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.

9. La patente nautica è sospesa, da uno a tre mesi, per:

a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6;

b) chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto si mantiene a una distanza inferiore ai cento metri dal segnale di posizionamento del subacqueo;

c) chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo non ha a bordo i previsti mezzi di salvataggio o le dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione, la patente nautica è revocata.».

Art. 38.

Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza di alcool

1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«Art. 53-*bis*.

Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da tre a sei mesi;

b) con la sanzione amministrativa da 3500 euro a 12500 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da sei mesi a un anno;

c) con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito, nel caso in cui chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza provoca un sinistro marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro marittimo la patente nautica è sempre revocata nel caso in cui è stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3, l'unità, qualora non possa essere condotta da altra persona idonea, può essere fatta trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina struttura dedicata per la nautica da diporto e lasciata in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il traino sono interamente a carico del trasgressore.

5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell'unità da diporto si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Qualora non sia possibile effettuare l'accertamento di cui al comma 7 o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per l'accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di soccorso. In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, nonché rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione e del referto sanitario in caso di cure mediche deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito positivo, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica può essere ritirata anche nel caso in cui l'esito degli accertamenti di cui al comma 8 non è immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

10. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell'unità da diporto è punito con la sanzione di cui al comma 2, lettera *c)*, primo periodo.

12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera *c)*, consegue in ogni caso il sequestro dell'unità, salvo che la stessa appartenga a persona estranea alla violazione. Con provvedimento dell'autorità competente che ha disposto la sospensione della patente nautica è ordinato che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 13.

13. Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.».
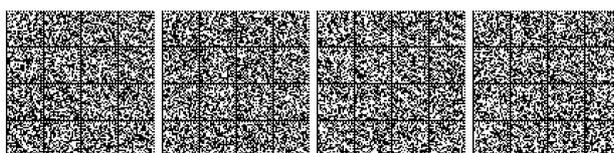
Art. 39.

Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza di alcool per soggetti di età inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali

1. Dopo l'articolo 53-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«Art. 53-*ter*.

Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool per soggetti di età inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali

1. È vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i soggetti di età inferiore ad anni ventuno;

b) coloro che utilizzano l'unità da diporto a fini commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice.

2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono o ritengono il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provocano un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti di cui all'articolo 53-*bis*, comma 2, lettera *a)*, le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 53-*bis*, comma 2, lettere *b)* e *c)*, le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. La patente nautica è sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 1, ovvero in caso di reiterazione nel biennio per i soggetti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53-*bis*, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8 dell'articolo 53-*bis*, il conduttore dell'unità da diporto è soggetto alle sanzioni previste dal comma 2, lettera *c)*, del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.».

Art. 40.

Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Dopo l'articolo 53-*ter* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«Art. 53-*quater*.

Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 53-*ter*, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La patente nautica è sempre revocata quando la violazione è commessa da uno dei conduttori di cui alla lettera *b)* del citato comma 1 dell'articolo 53-*ter*, ovvero in caso di reiterazione nel biennio.

2. Se il conduttore di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il sequestro dell'unità, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito.

3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conduttore dell'unità da diporto si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, può essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consi-

glio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.
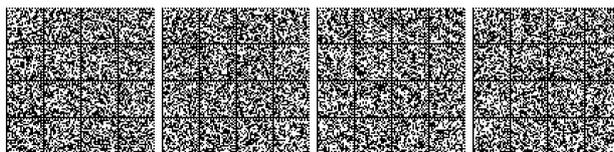
6. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle amministrazioni ovvero qualora il conduttore rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di soccorso.

7. Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, ai fini indicati al comma 6. Gli accertamenti possono riguardare anche il tasso alcolemico così come previsto negli articoli 53-*bis* e 53-*ter* del presente codice.

8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

9. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 4 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica è ritirata ed è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

10. L'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta giorni e dispone la sospensione in via cautelare della patente nautica fino all'esito della visita medica.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell'unità da diporto è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 53-*bis*, comma 2, lettera *c)*. Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.».

Art. 41.

Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza

1. Dopo l'articolo 53-*quater* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«Art. 53-*quinquies*.

Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza

1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, si applica:

a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1;

b) per le violazioni di cui all'articolo 53-*bis*, comma 2;

c) per le violazioni di cui all'articolo 53-*ter*, comma 2;

d) per le violazioni di cui all'articolo 53-*quater*, comma 1;

e) per le violazioni di cui all'articolo 55, comma 3;

f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9, sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione.

2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 è riportato sulla licenza di navigazione.

3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni.

4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, è disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
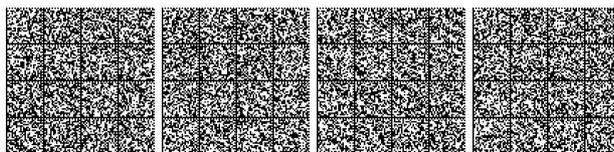
Art. 42.

Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. L'articolo 54 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 54.

Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea

1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro.».

Art. 43.

Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. L'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 55.

Esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto

1. Chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro.

2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica è sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione è reiterata nel biennio, la patente nautica è revocata.».

Art. 44.

Sanzioni per danno ambientale

1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«Art. 55-*bis*.

Sanzioni per danno ambientale

1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-*bis*, 53-*ter*, 53-*quater*, 54 e 55 sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni ivi previste è derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.

2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente è sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravità, è disposto il sequestro dell'unità da diporto.».

Art. 45.

*Modifiche all'articolo 57-*bis *del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171*

1. All'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.».

Art. 46.

Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta

1. Dopo l'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«Art. 57-*ter*.

Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una determinata violazione consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. La somma di cui al comma 2 è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti.

4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni del presente codice per cui è previsto il sequestro dell'unità da diporto o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente nautica, nonché quando il trasgressore si è rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve avere a bordo.».
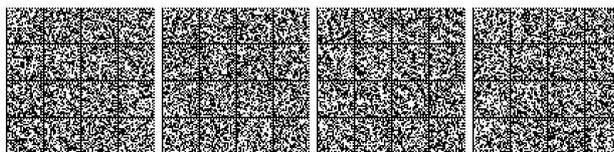
Art. 47.

Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.».

Art. 48.

Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. L'articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 59.

Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172

1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.

2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché a espletare le formalità di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.».

Art. 49.

Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 2, dopo la parola: «persone» sono inserite le seguenti: «o l'integrità ambientale».

Art. 50.

Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «previsti dal comma 1» sono inserite le seguenti: «e 1-*bis*»;

c) al comma 3 le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1-*bis* e 2»;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-*bis* affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).».

Art. 51.

Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* procedure relative alla cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;

c) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE);»;

d) la lettera *h)* è abrogata;

e) alla lettera *l)* le parole: «procedura di rilascio dell'autorizzazione alla» sono soppresse;

f) la lettera *m)* è sostituita dalla seguente: «*m)* disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione.».

Art. 52.

Modifiche all'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'allegato VIII, al punto 9), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: «all'articolo 6, paragrafo 4, lettere *b)* e *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 4, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5».

Art. 53.

Modifiche all'allegato XVI del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'allegato XVI, tabella A, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: «nei registri di imbarcazioni e navi» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)».

Art. 54.

Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente: «2-*ter*. Il piano regolatore di sistema portuale o il piano regolatore portuale individua le strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-*bis* da destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto».

Art. 55.

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, dopo le parole: «varo e rimessaggio» sono inserite le seguenti: «, anche a secco,».

Art. 56.

Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53

1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente: «*f)* interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente e immediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave, con esclusione delle operazioni e dei servizi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84;»;

b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «navi» sono inserite le seguenti: «e alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali».

Art. 57.

Modifiche alla legge 8 luglio 2003, n. 172

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: «e comunque di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate» sono soppresse.

Art. 58.

Modifiche al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5

1. Al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis*.

Compartimenti motori e motori alimentati con combustibili alternativi

1. La normativa tecnica regolante i sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato, è conforme alla regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa europea o, in mancanza di questa, della normativa internazionale di riferimento, individuata secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4.

2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli articoli 6 e 8 del presente decreto sono responsabili della conformità del sistema di alimentazione alternativo. Le imprese che costruiscono unità da diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono responsabili della loro sistemazione a bordo.

3. I certificati e le dichiarazioni previste per le operazioni periodiche di ispezione, sostituzione e controllo previsti dalla regola tecnica di cui al comma 1 sono documenti di bordo.

4. Con uno o più decreti da adottare in relazione alle specificità dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina:

a) l'individuazione dei criteri della regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa internazionale;

b) le procedure connesse all'applicazione delle regole tecniche di cui al comma 1 alle unità da diporto;

c) i requisiti che deve possedere l'impresa installatrice di cui al comma 2;

d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice di un sistema di qualità approvato da un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformità dei sistemi di qualità aziendali;

e) le modalità con cui l'organismo notificato di cui alla lettera *d)* effettua i controlli sul sistema di gestione della qualità dell'impresa installatrice;

f) procedure per l'immissione in commercio dei motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive delle norme di sicurezza in materia;
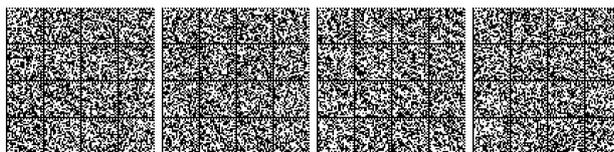
g) procedure per la conversione alle alimentazioni con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici o a doppia alimentazione delle unità da diporto e dei relativi motori di propulsione già immessi sul mercato;

h) le operazioni di controllo periodico sugli impianti di cui al comma 1, nonché l'istituzione di una apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a tali controlli;

i) le procedure per l'istituzione presso l'amministrazione competente di un elenco delle imprese installatrici;

l) l'obbligo per le imprese installatrici di informare l'amministrazione competente del possesso dei requisiti di cui alla lettera *c)*.»;

b) all'articolo 20, comma 1, le parole: «*d)* ed *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «*e)* ed *f)*»;

c) all'articolo 31, comma 5, il secondo periodo è soppresso;

d) all'articolo 39, comma 3, le parole: «, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente,» sono soppresse;

e) all'allegato II, il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) Componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai motori entrobordo ed entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina;».

Art. 59.

Disposizioni attuative e abrogative

1. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:

a) definizione delle procedure e delle modalità per l'iscrizione delle unità da diporto e delle unità da diporto utilizzate a fini commerciali, ivi compresa la disciplina relativa alla loro iscrizione provvisoria;

b) definizione delle modalità di presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unità da diporto;

c) individuazione delle procedure di trasferimento, di cancellazione dai registri, anche per passaggio alla categoria dei natanti, di dismissione di bandiera per trasferimento o vendita all'estero, nonché di cessione a favore di terzi del contratto di leasing e individuazione delle procedure per l'iscrizione delle imbarcazioni e delle navi nel registro navi in costruzione, anche per l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN);

d) definizione delle modalità del processo verbale di dichiarazione e revoca di armatore;

e) disciplina delle scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica nonché delle relative figure professionali dell'istruttore e dell'insegnante validi per l'intero territorio nazionale;

f) definizione delle procedure e delle modalità relative al rilascio, rinnovo e convalida del certificato di idoneità al noleggio;

g) sicurezza delle navigazione delle unità da diporto in mare e nelle acque interne e delle unità utilizzate a fini commerciali-commercial yacht;

h) per le unità da diporto e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio e l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica, ferma restando la validità delle licenze di esercizio degli apparati stessi, già rilasciati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

i) disciplina relativa ai requisiti psicofisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D, nonché i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale, prevedendo anche misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche presso le sedi delle scuole nautiche e dei centri di istruzione nautica;

l) definizione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, l'accesso alla stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all'articolo 39-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché le misure di sicurezza informatica ai sensi dell'articolo 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali;

m) individuazione dei criteri per l'indicazione dei limiti di navigazione e di distanza dalla costa, anche diversificati per aree geografiche, stabiliti dai capi di compartimento marittimo con ordinanza di polizia marittima;
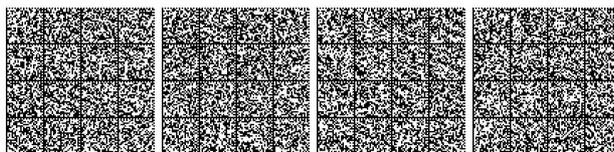
n) regime amministrativo dei documenti di navigazione, in particolare del libro unico di bordo di cui all'articolo 15-*ter*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

o) disciplina della segnalazione certificata di inizio attività relativa alle scuole nautiche;

p) disciplina del deposito della licenza di navigazione o dell'atto di nazionalità presso la competente autorità doganale, in relazione alle previsioni del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto applicabile;

q) applicazione della normativa sul controllo dello Stato di approdo alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana;

r) definizione delle procedure e delle modalità per l'accertamento del tasso alcolemico;

s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per il comando dei natanti da diporto che il locatore è tenuto a rilasciare per iscritto al conduttore dell'unità da diporto che non sia in possesso di patente nautica;

t) definizione dei criteri per l'individuazione della normativa tecnica europea e internazionale di riferimento per l'elaborazione della regola tecnica in materia di sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato;

u) modalità e criteri di iscrizione delle navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all'articolo 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

v) modalità e criteri di svolgimento del servizio di assistenza e traino e relativi requisiti tecnico-professionali degli operatori nonché i requisiti dell'imbarcazione utilizzata;

z) individuazione delle modalità di conseguimento della patente nautica senza esami;

aa) adozione del Passenger Yacht Code italiano, al fine di razionalizzare i requisiti e gli standard che devono essere soddisfatti dalle unità da diporto che trasportano più di dodici ma non più di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e che non trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali. Il Passenger Yacht Code è adottato, in particolare, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati rispetto alle convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw 78/95/10, Tonnage 1969, Marpol 73/78, Colreg 1972, Mlc 2006, Ballast Water Management Convention 2004, International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001;

2) i principi generali delle convenzioni, di cui al precedente punto 1), assicurando equivalenze ed esenzioni, laddove l'applicazione delle previsioni delle convenzioni alle unità da diporto non è ragionevole o tecnicamente non praticabile;

bb) caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocità.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) il decreto di cui all'articolo 36-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto;

b) il decreto di cui all'articolo 49-*quater*, comma 13, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 33 del presente decreto;

c) il decreto di cui all'articolo 49-*sexies*, comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 33 del presente decreto.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati:

a) il decreto di cui all'articolo 19-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come introdotto dall'articolo 58 del presente decreto;

b) il decreto di cui all'articolo 53-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 38 del presente decreto.

4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

5. A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli del regolamento di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:

a) articolo 32, commi 1, 2 e 3;

b) articolo 42;

c) articolo 43, commi 1 e 2;

d) articolo 44.

Art. 60.

Monitoraggio

1. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura con cadenza biennale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il monitoraggio del presente decreto, tenendo conto dei seguenti indicatori:

a) occupati nell'indotto nautico globalmente considerato;
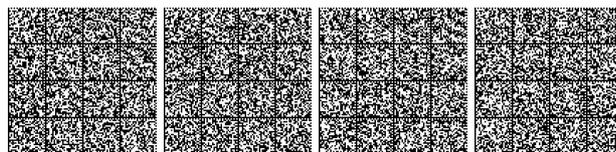
b) piccole e medie imprese nel settore della nautica da diporto;

c) contenzioso giurisdizionale e ricorsi amministrativi;

d) immatricolazioni di nuove unità da diporto;

e) violazioni accertate relative al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

f) ordinanze-ingiunzione relative al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

g) dati e statistiche inerenti l'andamento generale del settore del diporto nautico.

2. Ai fini del controllo e del monitoraggio di cui al comma 1, gli uffici marittimi di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, tramite il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, forniscono i dati in possesso relativi agli indicatori.

Art. 61.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla piena attuazione della disciplina applicativa del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 63, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:

a) le disposizioni del presente codice, riferite al Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), allo Sportello telematico del diportista (STED), all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) devono intendersi riferite agli organismi e procedure preesistenti all'entrata in funzione della predetta disciplina del Sistema telematico centrale della nautica da diporto;

b) la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per la pubblicità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

c) la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo della licenza di navigazione di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 59 del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Art. 62.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

FEDELI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

LORENZIN, *Ministro della salute*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
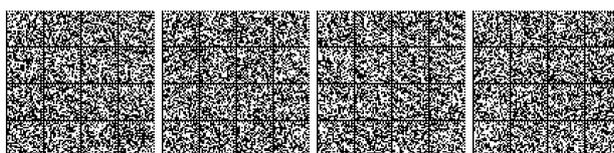
— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Il Regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/399 (Regolamento del Parlamento europeo che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione)) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 23 marzo 2016, n. L 77.

— Il Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. L 218.

— Il Regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952/2013 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 10 ottobre 2013, n. L 269.

— Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Approvazione del testo definitivo del Codice penale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl. Straord.

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del testo del codice civile) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 1942, n. 79, ediz. straord.

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.

— La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1949, n. 124.

— La legge 12 marzo 1968, n. 478 (Ordinamento della professione di mediatore marittimo) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1968, n. 108.

— La legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1977, n. 109.

— La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1978, n. 48, S.O.

— La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1980, n. 190, S.O.

— La legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1980, n. 292, S.O.

— La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100, S.O.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— La legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 1984, n. 212, S.O.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 1991, n. 195.

— La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, S.O. n. 83.

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, n. 7, S.O. n. 6.

— Si riporta l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale):

«Art. 3 *(Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie)*. — 1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, senza aumento di organico né di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.».

— La legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1999, n. 294, S.O. n. 220/L.

— La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2003, n. 161.

— La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. n. 244/L.

— La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2012, n. 302, S.O. n. 212/L.

— La legge 7 ottobre 2015, n. 167 (Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 ottobre 2015, n. 245.

— Si riporta l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33:

«Art. 5. — In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria è erogata, in condizioni di uniformità e di uguaglianza, nelle seguenti forme:

a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalità previste dalle convenzioni vigenti;

b) assistenza farmaceutica con le modalità e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;

c) assistenza ospedaliera nei presìdi pubblici e convenzionati;

d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;

e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonché dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.

È consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.

Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate all'erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino all'emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.

Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli artt. 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonché per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'art. 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa di cui al richiamato art. 37 le regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni.

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attività sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale.

Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'affettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresì assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma precedente.

L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità.».

— Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1997, n. 303, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1998, n. 49.

— Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186, S.O. n. 183/L.

— Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2010, n. 125, S.O. n. 114/L, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2010, n. 176, S.O. n. 174/L.

— Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2014, n. 212, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 2014, n. 262, S.O. n. 85/L.

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, S.O. n. 79.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O. n. 77/L.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112/L.

— Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261, S.O. n. 228/L.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n. 123/L.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93/L.

— Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2005, n. 202, S.O. n. 148/L.

— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. n. 163/L.

— Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2006, n. 37.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96/L.

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2008, n. 101, S.O. n. 108/L.

— Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2010, n. 94, S.O. n. 75/L.

— Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2011, n. 159.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214/L.

— Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 2016, n. 7.

— Il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 (Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 2016, n. 260.

— Il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 2017, n. 10, S.O. n. 3/L.
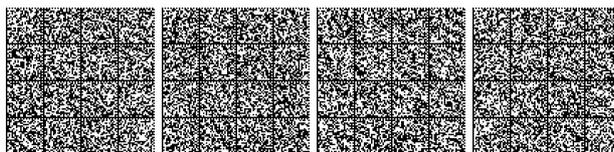
— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1952, n. 94, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 (Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 1982, n. 170.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1990, n. 255, S.O. n. 67.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 novembre 1994, n. 271.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 1994, n. 281.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 1996, n. 28, S.O. n. 17.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1998, n. 40.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 2000, n. 121.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo *A)* è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. n. 30/L.

— Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 2008, n. 222, S.O. n. 223/L.

— Il decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 1982, n. 63.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121 (Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 2005, n. 154.

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011 (Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 2012, n. 10.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2013 (Definizione delle modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 2013, n. 88.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 febbraio 2016 (Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2016, n. 99.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 (Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2016, n. 183.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017 (Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2017, n. 107.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2017 (Aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2017, n. 190.

— Si riporta l'art. 8 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. —1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 1 *(Finalità e ambito di applicazione)*. — *1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all'art. 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.*

1-bis. *Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui all'art. 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.*

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.

3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.».
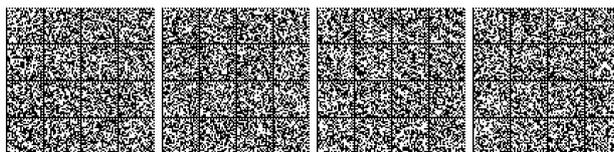
— Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come sostituito dall'art. 3 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), come modificato dall'art. 57 del presente decreto legislativo:

«Art. 3 *(Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche)*. — 1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:

a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;

b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.

4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.

5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al comma 2, lettera *c)*.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1997, n. 303, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1998, n. 49.

Note all'art. 2:

— Si riporta l'art. 2 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 2 (Unità da diporto utilizzata a fini commerciali). — 1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;

b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;

c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

c-bis*) è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all'art. 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;*

c-ter *) è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui all'art. 3.*

2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata *nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)*, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

2-bis. *Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.*

3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte *stabilmente in Italia* con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o extraeuropei, l'esercente presenta *allo Sportello telematico del diportista (STED)* una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, *validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED)*, deve essere mantenuta a bordo.

4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera *a)*, possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.».

Note all'art. 3:

— L'art. 3 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 3. Unità da diporto.».

— Per il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 2.

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, come modificato dall'art. 57 del presente decreto legislativo:

«Art. 3 *(Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche)*. — 1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:

a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;

b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.

4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.

5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al comma 2, lettera *c)*.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all'art. 4:

— Si riporta l'art. 14 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 14 *(Rinvio)*. — 1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.

*1-*bis. *Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto di cui all'art. 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.*».

Note all'art. 5:

— Si riporta l'art. 15 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 15 (Iscrizione). — *1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).*

2. Il proprietario *o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o* di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unità, presentando apposita domanda.

3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte *nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)*, purché munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi *del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.*

4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al Titolo XIII del codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta può essere presentata in caso di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilità dell'unità da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l'intestatario dell'unità da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell'unità può richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unità da diporto.».

— Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 2016, n. 7.

— Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2011, n. 159.

— Il Titolo XIII del codice penale, reca: «Dei delitti contro il patrimonio».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, come modificato dall'art. 57 del presente decreto legislativo, si veda nelle note all'art. 3.

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30:

«Art. 1 *(Istituzione del Registro internazionale)*. — 1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

1-*bis*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti interessati, anche per posta certificata, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 è diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera *a)*, dell'art. 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7;

b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera *b)*, dell'art. 143 del codice della navigazione;

c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o non comunitari, in regime di sospensione da un registro comunitario o non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.

4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.

5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato , se si osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*. Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine se osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, e comma 1-*bis* e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.».

— Per il testo dell'art. 22 e del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 13.

— Per il testo dell'art. 38 e del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 28.

— Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli 150 e 170 del codice della navigazione:

«Art. 150 *(Atto di nazionalità)*. — L'atto di nazionalità è rilasciato in nome del presidente della Repubblica dal direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore è immatricolata, e, nel caso di cui all'art. 148, dal console che ne ha ricevuto l'iscrizione.

L'atto di nazionalità enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del proprietario, l'ufficio di immatricolazione.».

«Art. 170 *(Contenuto del ruolo di equipaggio)*. — Il ruolo di equipaggio deve contenere:

1. il nome della nave;

2. il nome dell'armatore;

3. l'indicazione del rappresentante dell'armatore nominato a sensi dell'art. 267;

4. l'indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento;

5. l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonché del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso;

6. la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.».
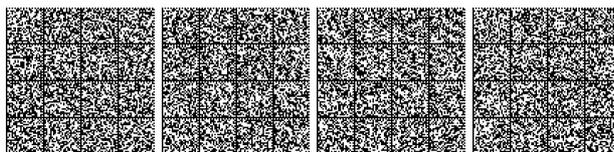
Note all'art. 7:

— Si riporta l'art. 16 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 16 *(Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria)*. — 1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione *nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)* e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.

1-bis. *In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.*

1-ter. *Nel caso di perdita della disponibilità dell'unità da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso di cui all'art. 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.*».

— Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 5.

Note all'art. 8:

— Si riporta l'art. 17 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 17 *(Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto)*. — 1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni *o, se l'interessato è residente all'estero, entro centoventi giorni* dalla data dell'atto, mediante trascrizione *nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)* ed annotazione sulla licenza di navigazione.

2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata *dallo Sportello telematico del diportista (STED)*, sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.

3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata notizia *all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED)* da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato *l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON)* dispone il ritiro della licenza di navigazione.

4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

4-bis. *Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.*».

Note all'art. 9:

— Si riporta l'art. 18 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 18 *(Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero)*. — 1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà *nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)*, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia.».

Note all'art. 10:

— Si riporta l'art. 19 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 19 *(Iscrizione di imbarcazioni da diporto)*. — *1. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità UE, rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'art. 14, comma 3, del medesimo decreto, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unità da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.*

2. Per le unità provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea, munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 è aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 è sostituita da una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi *del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104*.

3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome o per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato individuato con modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprietà, è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorità competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unità.

4. Per l'iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi *del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104*.

4-bis. *Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle imprese individuali o società esercenti le attività di cui all'art. 2 o, se*
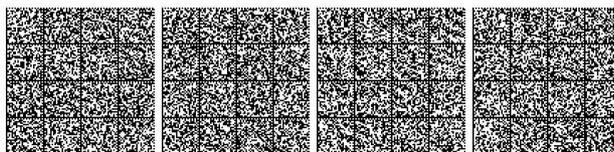
si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'art. 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione. È fatta salva la facoltà per il proprietario o dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto.».

Note all'art. 11:

— Si riporta l'art. 20 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 20 (Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto). — *1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, può chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda è allegata:*

a) *copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;*

b) *dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste;*

c) *dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo;*

d) *dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 2.*

1-bis. *In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio.*

2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.

3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti *a uno Sportello telematico del diportista (STED)* e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 19.».

Note all'art. 12:

— Si riporta l'art. 21 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 21 (Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)). — 1. (*Abrogato*).

2. La cancellazione delle unità da diporto *dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)* può avvenire, *secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice:*

a) per vendita o trasferimento all'estero;

b) per demolizione;

c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;

d) per passaggio ad altro registro;

e) per perdita effettiva o presunta.

2-bis. *Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso.*

2-ter. *Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unità da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l'art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.*

2-quater. *Ai fini dell'accertamento di cui all'art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2*-ter, *il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato*.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi):

«Art. 15 *(Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione)*. — Non può essere accordata dalle autorità marittime l'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli 156 e 160 del codice della navigazione, se non previo accertamento, presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette, assistiti dal privilegio di cui all'art. 552 del predetto codice, o dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi nella misura e con le modalità determinate dall'Istituto.».

Note all'art. 13:

— Si riporta l'art. 22 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 22 *(Documenti di navigazione e tipi di navigazione)*. — 1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati *dallo Sportello telematico del diportista (STED)* all'atto dell'iscrizione, sono:

a) la licenza di navigazione, *anche provvisoria*, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;

b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.

2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati *dallo Sportello telematico del diportista (STED)* all'atto dell'iscrizione, sono:

a) la licenza di navigazione, *anche provvisoria*, che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unità, indicate nella dichiarazione di conformità *UE, rilasciata, ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'art. 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104*;

b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.

3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:

a) imbarcazioni senza marcatura CE:

1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;

2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne;

b) imbarcazioni con marcatura CE:

1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II;

2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II;

3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II;

4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3, dell'art. 14, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE):

«Art. 14 *(Dichiarazione di conformità UE e dichiarazione conforme all'Allegato XV)*. — *Omissis*.

3. Redigendo la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante, l'importatore privato o la persona che adatta il motore di cui all'art. 5, comma 4, lettere *b)* e *c)*, si assume la responsabilità della conformità del prodotto.

Omissis.».
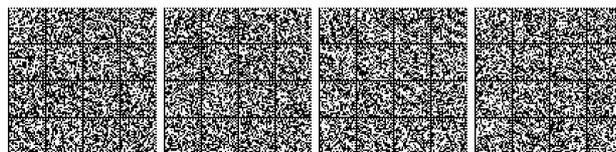
— Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2011, n. 159.

Note all'art. 14:

— Si riporta l'art. 23 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 23 (Licenza di navigazione). — 1. La licenza di navigazione per le *navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali*, è redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione *ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unità da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,* il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, *il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario*, il nome dell'unità se richiesto, il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale uso commerciale dell'unità stessa.

3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.

4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.

5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati *allo Sportello telematico del diportista (STED)* su supporto informatico o per via telematica.

6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione *dallo Sportello telematico del diportista (STED)* con licenza provvisoria la cui validità non può essere superiore a sei mesi.».

— Si riportano, per opportuna conoscenza, i commi 217 e seguenti, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013):

«Art. 1. — *Omissis*.

217. È istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto, l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, nonché lo sportello telematico del diportista.

218. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è titolare del sistema di cui al comma 217 e del relativo trattamento dei dati.

219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del Sistema di cui al comma 217, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unità iscritte, delle modalità per la pubblicità degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonché delle necessarie modifiche delle norme di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in materia di registri, uffici e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative, anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema.

220. Nell'ambito del Sistema di cui al comma 217, è parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento di cui al comma 219 disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalità di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione e alla attribuzione delle sigle di individuazione, nonché alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alle attività di servizio nei confronti dell'utenza da parte di associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto le quali forniscono anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema di cui al comma 217, nonché dei soggetti autorizzati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

221. Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma 219, continua ad applicarsi la normativa vigente.

222. Dall'attuazione dei commi da 217 a 221 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Omissis.».

Note all'art. 15:

— Si riporta l'art. 24 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 24 *(Rinnovo della licenza di navigazione)*. — 1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo*, come definite nell'art. 3, comma 1, lettera* h)*, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5* e dell'apparato motore*, come definite nell'art. 3, comma 1, lettera* g)*, del medesimo decreto* e del tipo di navigazione autorizzata.

2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3 del citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5:

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) unità da diporto: ogni costruzione destinata ad attività sportive o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto d'acqua;

b) imbarcazione da diporto: un'unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;

c) natante da diporto: un'unità da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d'acqua;

d) moto d'acqua: un'unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;

e) unità da diporto costruita per uso personale: un'unità da diporto costruita prevalentemente dal suo utente futuro per il proprio uso personale;

f) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o indirettamente a fini di propulsione;

g) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori limite di emissione stabiliti all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto, o che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;

h) trasformazione rilevante dell'unità da diporto: una trasformazione di un'unità da diporto che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l'unità da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente previsti dal presente decreto;

i) mezzo di propulsione: il metodo con cui è assicurata la propulsione dell'unità da diporto;

l) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal fabbricante, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili;

m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello scafo misurata conformemente alla norma armonizzata;

n) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

o) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione europea;

p) messa in servizio: il primo impiego nell'Unione europea di un prodotto oggetto del presente decreto da parte del suo utilizzatore finale;

q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio;

r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

s) importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea un prodotto originario di un Paese terzo;

t) importatore privato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che importa nell'Unione europea, nel quadro di un'attività non commerciale, un prodotto originario di un Paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio;

u) distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;

v) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale definita all'art. 2, punto 1, lettera *c)*, del regolamento (UE) n. 1025/2012;

aa) accreditamento: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;

bb) organismo nazionale di accreditamento: l'unico organismo autorizzato a svolgere attività di accreditamento;

cc) valutazione della conformità: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente decreto relative ad un prodotto siano state rispettate;

dd) organismo di valutazione della conformità: un organismo notificato che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;

gg) vigilanza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalla competente autorità per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell'interesse pubblico;

hh) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione;

ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.».

Note all'art. 16:

— Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli 279 e 282, del codice della navigazione:

«Art. 279 *(Pubblicità dell'atto di costituzione)*. — L'atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, nonché, per le navi maggiori, mediante annotazione sull'atto di nazionalità. Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della società.

La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Per l'annotazione sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto d'iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'art. 255.

Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità prevalgono le risultanze della matricola.».

«Art. 282 *(Pubblicità a cura del gerente)*. — Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma degli articoli precedenti, il gerente medesimo deve consegnare all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante copia in forma autentica dell'atto di nomina, perché gli estremi di questo, con l'indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel registro di iscrizione e, se trattasi di nave maggiore, annotati sull'atto di nazionalità.

In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicità dell'atto di costituzione, se questa non è stata richiesta a norma dell'art. 279.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 1, dell'art. 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

«Art. 7 *(Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati)*. — 1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

Omissis.».

— Il Titolo III, Capo I e II, del codice della navigazione, recano, rispettivamente: «Dell'impresa di navigazione», «Dell'armatore», «Della società di armamento tra comproprietari».

Note all'art. 17:

— Si riporta l'art. 25 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 25 *(Bandiera nazionale e* numeri *di individuazione* dell'unità*)*. — 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte *nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)* espongono la bandiera nazionale e sono *contraddistinte da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici.* Dopo il numero di *individuazione* è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.

1-bis. *Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione.*

2. Le caratteristiche *dei numeri* di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
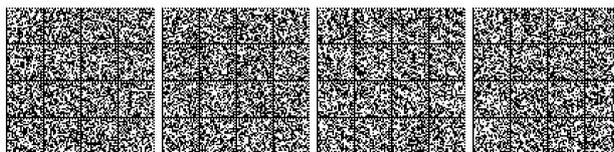
3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto con un *numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l'identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume*.

4. (*Abrogato*).».

Note all'art. 18:

— Si riporta l'art. 26 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 26 *(Certificato di sicurezza* e certificato di idoneità al noleggio*)*. — 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati *dal regolamento di attuazione del presente codice*.

1-bis. *Il certificato di idoneità al noleggio attesta lo stato di idoneità dell'unità al noleggio ed è rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.*».

Note all'art. 19:

— Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 39-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 30 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 1, dell'art. 9, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

«Art. 9 *(Accesso ai dati ed informazioni e loro uso)*. — L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art. 11.

Omissis.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 1, dell'art. 8-*bis*, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125:

«Art. 8-*bis (Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)*. — 1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale può essere, altresì, abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.

Omissis.».

Note all'art. 20:

— Si riporta l'art. 27 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 27 *(Natanti da diporto)*. — 1. I natanti di cui all'art. 3, comma 1, *lettera f)*, sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione *nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)*, della licenza di navigazione di cui all'art. 23 e del certificato di sicurezza di cui all'art. 26.

2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti *nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)* ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.

3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:

a) entro sei miglia dalla costa;

b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi *del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104*; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;

c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, *tavole autopropulse o non autopropulse* e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, *canoe, kajak* nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'*allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa*.

5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera *c)*, sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.

6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. *In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unità, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.*

6-bis. *L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all'art. 2, è obbligato a:*

a) essere in possesso di patente nautica;

b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante è abilitato a trasportare;

c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;

d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice.

6-ter. *Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6*-bis, *lettera* a) *ricorre nei soli casi previsti dall'art. 39, commi 1, 3, 4 e 5.*».

— Il citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 2016, n. 7.

— Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2011, n. 159.

— Per il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 29.

Note all'art. 21:

— Si riporta l'art. 28 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 28 *(Potenza dei motori)*. — 1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.

2. Per ogni singolo motore *il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'art. 3, comma 1, lettera* v)*, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5*, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE):

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) unità da diporto: ogni costruzione destinata ad attività sportive o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto d'acqua;

b) imbarcazione da diporto: un'unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;

c) natante da diporto: un'unità da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d'acqua;

d) moto d'acqua: un'unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;

e) unità da diporto costruita per uso personale: un'unità da diporto costruita prevalentemente dal suo utente futuro per il proprio uso personale;

f) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o indirettamente a fini di propulsione;

g) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori limite di emissione stabiliti all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, o che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;

h) trasformazione rilevante dell'unità da diporto: una trasformazione di un'unità da diporto che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l'unità da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente previsti dal presente decreto;

i) mezzo di propulsione: il metodo con cui è assicurata la propulsione dell'unità da diporto;

l) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal fabbricante, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili;

m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello scafo misurata conformemente alla norma armonizzata;

n) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

o) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione europea;

p) messa in servizio: il primo impiego nell'Unione europea di un prodotto oggetto del presente decreto da parte del suo utilizzatore finale;

q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio;

r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

s) importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea un prodotto originario di un Paese terzo;

t) importatore privato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che importa nell'Unione europea, nel quadro di un'attività non commerciale, un prodotto originario di un Paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio;

u) distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;

v) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale definita all'art. 2, punto 1, lettera *c)*, del regolamento (UE) n. 1025/2012;

aa) accreditamento: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;

bb) organismo nazionale di accreditamento: l'unico organismo autorizzato a svolgere attività di accreditamento;

cc) valutazione della conformità: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente decreto relative ad un prodotto siano state rispettate;

dd) organismo di valutazione della conformità: un organismo notificato che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;

gg) vigilanza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalla competente autorità per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell'interesse pubblico;

hh) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione;

ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.».

Note all'art. 22:

— Si riporta l'art. 29 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 29 *(Apparati ricetrasmittenti di bordo* e dotazioni di sicurezza*).* — 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.

4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata *allo Sportello telematico del diportista (STED)*, che provvede:

a) all'assegnazione del nominativo internazionale;

b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;

c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.

6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato territoriale del *Ministero dello sviluppo economico* avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. *Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun esame*.

7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
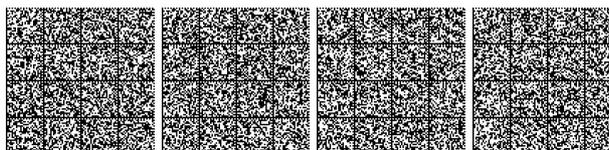
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10. Il *Ministero dello sviluppo economico*, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.

11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione.

11-bis. *Il conduttore dell'unità da diporto è responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.*

11-ter. *Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unità da diporto, incluse le navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica.*».

Note all'art. 23:

— Si riporta l'art. 30 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 30 *(Manifestazioni sportive)*. — 1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte *nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)*, ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera *c)*, dell'art. 27, per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.

3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1.».

Note all'art. 24:

— Si riporta l'art. 31 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 31 *(Navigazione temporanea)*. — 1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata allo scopo di:

a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;

b) presentare *unità* da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;

c) trasferire *unità* da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a *fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero.*

2. *Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto* e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.

3. La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unità da diporto. *L'atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.*

4-bis. *L'autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attività commerciali di cui al comma 1.*

5. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.

6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione. *In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'art. 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.*

6-bis. *In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato "First Aid" ovvero di quello "Medical care", a seconda che l'unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.*».

— Per il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 29.

Note all'art. 25:

— Si riporta l'art. 32 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 32 *(Autorizzazione alla navigazione temporanea)*. — 1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata*, anche in lingua inglese se richiesto*, previa presentazione dei seguenti documenti:

a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;

b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente *o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all'art. 31, comma 2, del presente codice*.

2. (*Abrogato*).».

— Per il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 24.

Note all'art. 26:

— L'art. 33 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, abrogato dal presente decreto legislativo, recitava: «Art. 33. Condizioni per la navigazione temporanea.».

Note all'art. 27:

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — *Omissis*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Omissis.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3, dell'art. 2, della citata legge 8 luglio 2003, n. 172:

«Art. 2 *(Unità da diporto impiegate in attività di noleggio)*. — *Omissis*.
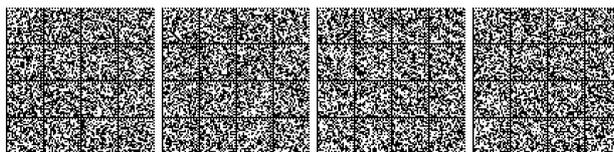
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:

a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;

b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto;

d) l'attuazione delle disposizioni dell'art. 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.

Omissis.».

Note all'art. 28:

— Si riporta l'art. 38 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 38 *(Ruolino di equipaggio)*. — 1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto e *da diporto utilizzate a fini commerciali*, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario *o dall'armatore* all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.

1-bis. *Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto di contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predette unità senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorità marittima competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unità.*».

Note all'art. 29:

— Si riporta la rubrica del Capo IV del Titolo II «Regime amministrativo delle unità da diporto», del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come sostituita dal presente decreto legislativo:

«*Patenti nautiche*».

— Si riporta l'art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 39 *(Patente nautica)*. — 1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:

a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;

b) *per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.*

2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.

3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera *b)*, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:

a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;

b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;

c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.

4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.

5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto.

6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie:

a) *Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;*

b) *Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;*

c) *Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;*

d) *Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto.*

6-bis. *Le patenti nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della propria validità, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della validità, anche conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonché all'utilizzo di specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.*

6-ter. *Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da:*

a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente;

b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;

c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi.

6-quater. *La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice.*

6-quinquies. *La facoltà di cui ai commi* 6-ter *e* 6-quater *è esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.*».

Note all'art. 30:

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):

«Art. 71 *(Regole tecniche)*. — 1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'AgID, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
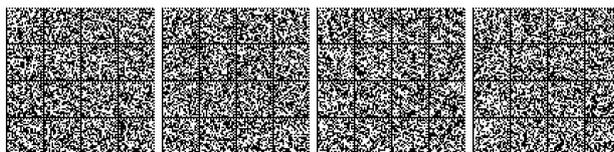
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecniche per l'attuazione del presente Codice.

1-*bis*.

1-*ter*. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.».

— Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione):

«Art. 1. — 1. Le pubbliche amministrazioni e le persone fisiche e giuridiche private possono essere ammesse ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

2. Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono usufruire gratuitamente delle informazioni necessarie per gli specifici compiti d'istituto.»

«Art. 3. — 1. L'utenza del servizio è concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilità di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categoria:

a) categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali; università ed istituti pubblici di istruzione e di ricerca; società a prevalente partecipazione statale; società concessionarie di pubblici servizi;

b) categoria B: persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti non compresi nella categoria A.».

— Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli 8 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

«Art. 8 *(Istituzione del Centro elaborazione dati)*. — È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera *a)*, e all'art. 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.».

«Art.16 *(Forze di polizia)*. — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.».

Note all'art. 31:

— Si riporta l'art. 41 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 41 *(Assicurazione obbligatoria)*. — 1. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'art. 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

2. Le disposizioni *del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.

3. *L'art. 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.

*3-*bis. *Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'art. 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate*.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 125, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private):

«Art. 125 *(Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri)*. — 1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori amovibili di cui all'art. 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.

2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto:

a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, ovvero

b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano.

3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione:

a) è assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'art. 126, comma 2, lettera *a)*, concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;

b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;

c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.

4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera *c)*, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera *b)*, ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.

5-*bis*. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.

7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera *b)*, ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico.».
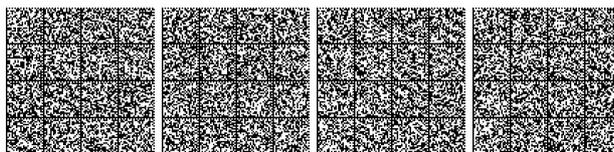
— Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le note all'art. 2.

Note all'art. 32:

— Si riporta l'art. 49-*bis* del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 49-*bis (Noleggio occasionale)*. — 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il *proprietario* persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, *iscritte nei registri nazionali* può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.

2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'art. 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art. 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche *e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti*, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

*3-*bis. *Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.*

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.».

Note all'art. 33:

— La legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1977, n. 109.

— La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 1991, n. 195.

— Si riportano, per opportuna conoscenza gli articoli da 1754 a 1765 del codice civile:

«Art. 1754 *(Mediatore)*. — È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.»

«Art. 1755 *(Provvigione)*. — Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.».

«Art. 1756 *(Rimborso delle spese)*. — Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.».

«Art. 1757 *(Provvigione nei contratti condizionali o invalidi)*. — Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.

Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.».

«Art. 1758 *(Pluralità di mediatori)*. — Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.».

«Art. 1759 *(Responsabilità del mediatore)*. — Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.».

«Art. 1760 *(Obblighi del mediatore professionale)*.— Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:

1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce;

2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;

3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.».

«Art. 1761 *(Rappresentanza del mediatore)*. — Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.».

«Art. 1762 (Contraente non nominato). — Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.».

«Art. 1763 *(Fideiussione del mediatore)*. — Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.».

«Art. 1764 *(Sanzioni)*. — Il mediatore che non adempie agli obblighi imposti dall'art. 1760 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5 a euro 516.

Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.

Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.».

«Art. 1765 *(Leggi speciali)*. — Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 19 *(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)*. — 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclu-

sivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-*bis*, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-*bis*, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-*nonies*.

4-*bis*. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-*bis*. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-*ter*. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura):

«Art. 8 *(Registro delle imprese)*. — 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la relativa vigilanza.

3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente articolo, sotto la vigilanza di uno o più giudici delegati scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate in materia di impresa, e nominati dal presidente del Tribunale competente per territorio e presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, su indicazione del presidente della medesima sezione.

4. Gli uffici delle Camere di commercio della circoscrizione territoriale su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5 dell'art. 20. Il conservatore può delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato sul sito istituzionale di tutte le camere di commercio interessate e del Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito dalla camere di commercio di appartenenza.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

6-*bis*. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia e con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.

6-*ter*. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6-*bis* continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni.".

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile):

«Art. 9 *(Repertorio delle notizie economiche e amministrative)*. — 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera *d)*, della legge n. 580 del 1993 , presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

2. Sono obbligati alla denuncia al REA:

a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;

b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29 , dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.

4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro.».

— La legge 12 marzo 1968, n. 478 (Ordinamento della professione di mediatore marittimo) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1968, n. 108.

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 622, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):

«Art. 1. — *Omissis*.

622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.

Omissis.».

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214/L.

— Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 384 del codice di procedura penale:

«Art. 384 *(Fermo di indiziato di delitto)*. — 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.

2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.

3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 285 del codice di procedura penale:

«Art. 285 *(Custodia cautelare in carcere)*. — 1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.

2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.

3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'art. 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'art. 11 del codice penale.".

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 219 del codice penale:

«Art. 219 *(Assegnazione a una casa di cura e di custodia)*. — Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena di morte o la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non

inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.".

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 215, terzo comma, del codice penale:

«Art. 215 *(Specie)*. — *Omissis*.

Sono misure di sicurezza non detentive:

1. la libertà vigilata;

2. il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;

3. il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

4. l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Omissis.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 222, secondo comma, del codice penale:

«Art. 222 *(Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario)*. — *Omissis*.

La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Omissis.».

— Il capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), reca: «Accesso ai documenti amministrativi».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — *Omissis*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Omissis.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33:

«Art. 5. — In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria è erogata, in condizioni di uniformità e di uguaglianza, nelle seguenti forme:

a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalità previste dalle convenzioni vigenti;

b) assistenza farmaceutica con le modalità e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;

c) assistenza ospedaliera nei presìdi pubblici e convenzionati;

d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;

e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonché dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.

È consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.

Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate all'erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino all'emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.

Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli artt. 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonché per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'art. 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa di cui al richiamato art. 37 le regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni.

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attività sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale.

Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'affettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresì assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma precedente.

L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 4, dell'art. 154, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

«Art. 154 *(Compiti)*. — *Omissis*.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.

Omissis.».
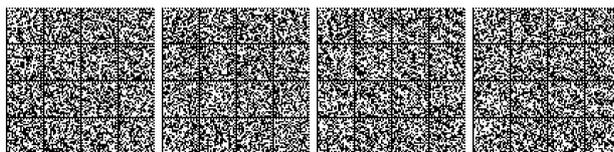
Note all'art. 34:

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«Art. 508 *(Incompatibilità)*. — 1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.

3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.

4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.

5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.

7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.

8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.

9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.

10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.

12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.

13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.

14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.».

— Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 36-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 27 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Note all'art. 35:

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall'art. 55 del presente decreto legislativo:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Sono strutture dedicate alla nautica da diporto:

a) il "porto turistico", ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

b) l'"approdo turistico", ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

c) i "punti d'ormeggio", ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

2. La concessione demaniale marittima per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è rilasciata:

a) con atto approvato dal direttore marittimo, nel caso di concessioni di durata non superiore a quindici anni;

b) con atto approvato dal dirigente generale preposto alla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso di concessioni di durata superiore a quindici anni.

3. Qualora la concessione ricada nella circoscrizione territoriale di una autorità portuale, è rilasciata dal presidente ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera *h)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e l'attività istruttoria di competenza dell'autorità marittima è curata dal segretario generale.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 28, del codice della navigazione:

«Art. 28 *(Beni del demanio marittimo)*. — Fanno parte del demanio marittimo:

a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade;

b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;

c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 14, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale):

«Art. 14 *(Competenze dell'autorità marittima)*. — 1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorità portuali e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione, nonché nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alle aziende speciali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, spettano all'autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.

1-*bis*. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. L'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici è stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessità e di urgenza, l'autorità marittima, sentita l'autorità portuale ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.

1-*ter*. Nei porti sede di autorità di sistema portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1-*bis* sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'Autorità portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
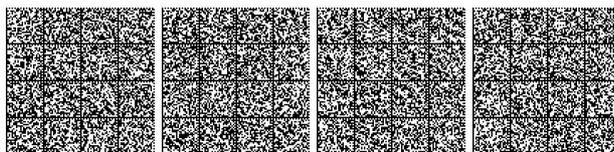
1-*quater*. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-*bis*, per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 68, del codice della navigazione:

«Art. 68 *(Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti)*. — Coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto.

Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette.».

Note all'art. 36:

— Il Titolo IV del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recitava: «Titolo IV - Educazione marinara».

— La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1949, n. 124.

Note all'art. 37:

— L'art. 53 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: "Art. 53. Violazioni commesse con unità da diporto.".

— Per il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 8.

— Per il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 29.

Note all'art. 38:

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 4 dell'art. 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

«Art. 154 *(Compiti)*. — *Omissis*.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.

Omissis.».

Note all'art. 39:

— Per il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 2.

— Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 53-*bis* del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 38 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

Note all'art. 40:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 154, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note all'art. 38.

— Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 53-*bis* del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 38 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

Note all'art. 41:

— Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 53 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (, sostituito dall'art. 37 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 53-*quater* del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 40 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 55 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come sostituito dall'art. 43 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 13, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):

«Art. 13 *(Atti di accertamento)*. — Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.».

Note all'art. 42:

— L'art. 54 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 54. Abusivo utilizzo dell'autorizzazione alla navigazione temporanea.».

— Per il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 24.

Note all'art. 43:

— L'art. 55 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava:

«Art. 55. — Esercizio abusivo delle attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto.

— Per il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 2.

— Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli da 396 a 418, del codice della navigazione:

«Art. 396 *(Forma del contratto)*. —Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per iscritto, tranne che si tratti di trasporto su navi minori di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.

Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso.».

«Art. 397 *(Indicazioni del biglietto di passaggio)*. — Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la durata di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore.».

«Art. 398 *(Cessione del diritto al trasporto)*. — Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza espresso consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.».

«Art. 399 *(Imbarco senza biglietto)*. — Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al commissario di bordo. In difetto, è tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui è diretto o in cui è sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.».
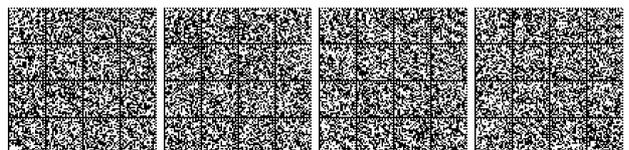
«Art. 400 *(Impedimento del passeggero)*. — Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto, ed è dovuto il quarto del prezzo di passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel prezzo.

Se l'evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, può ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve essere data notizia dell'impedimento prima della partenza; in mancanza è dovuto l'intero prezzo di passaggio netto.».

«Art. 401 *(Mancata partenza del passeggero)*. — Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto.

Tuttavia il prezzo non è dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto al trasporto è ceduto ad altri in seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.».

«Art. 402 *(Impedimento della nave)*. — Se la partenza della nave è impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto è risolto ed il vettore deve restituire il prezzo versatogli.».

«Art. 403 *(Soppressione della partenza o mutamento d'itinerario)*. — Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non può essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, la quale parta successivamente, il contratto è risolto.

Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero ha facoltà di compiere il viaggio su una di dette navi, ove ciò sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. Parimenti il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, se il vettore muta l'itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui interessi.

Nei casi indicati dai due comma precedenti il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.».

«Art. 404 *(Ritardo della partenza)*. — Se la partenza è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all'alloggio e al vitto, quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio.

Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle ventiquattro ore, dopo dodici ore di ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi di viaggi superiori alle ventiquattro ore, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto dopo ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o dopo quarantotto ore nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori d'Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non si avvale di tale facoltà, il passeggero, dallo scadere dei termini suindicati, non ha diritto a ricevere l'alloggio e il vitto a spese del vettore.

Se il ritardo nella partenza è dovuto a causa imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.».

«Art. 405 *(Interruzione del viaggio della nave)*. — Se il viaggio della nave è interrotto per causa di forza maggiore il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.

Tuttavia il vettore ha diritto all'intero prezzo, se, in tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli nell'intervallo l'alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio.».

«Art. 406 *(Interruzione del viaggio del passeggero)*. — Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.

Se il viaggio è interrotto per fatto del passeggero, questi deve altresì, per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio netto.».

«Art. 407 *(Operazioni di imbarco e di sbarco)*. — Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero, se il loro ammontare non è compreso nel prezzo di passaggio.».

«Art. 408 *(Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo)*. — Il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile.».

«Art. 409 *(Responsabilità del vettore per danni alle persone)*. — Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile.».

«Art. 410 *(Trasporto del bagaglio non registrato)*. — Nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso.

Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.».

«Art. 411 *(Trasporto del bagaglio registrato)*. — Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall'articolo precedente il vettore, su richiesta del passeggero, è tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l'indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell'eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto.

Un esemplare del bollettino firmato dal vettore è consegnato al passeggero.».

«Art. 412 *(Responsabilità del vettore pel bagaglio)*. — Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di euro 6,20 per chilogrammo o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.

La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.

Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore.».

«Art. 413 *(Responsabilità del vettore nel trasporto gratuito)*. — Le disposizioni degli articoli precedenti che regolano la responsabilità del vettore e i limiti del risarcimento da questo dovuto si applicano anche al contratto di trasporto gratuito.».

«Art. 414 *(Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole)*. — Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.».

«Art. 415 *(Derogabilità delle norme)*. — Non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; 412 a 414.».

«Art. 416 *(Pegno legale sui bagagli)*. — Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore è tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.».

«Art. 417 *(Bagaglio non ritirato)*. — Il vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.».

«Art. 418 *(Prescrizione)*. — I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi dall'arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare.

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati.

Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei comma precedenti si compie col decorso di un anno.».

Note all'art. 45:

— Si riporta l'art. 57-*bis* del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 57-*bis (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico)*. — 1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande.

2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico.
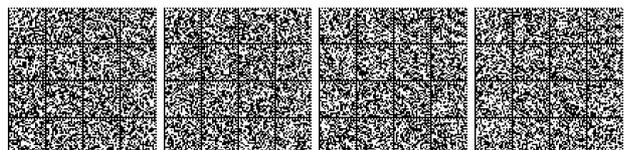
2-bis. *Il Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.*».

Note all'art. 46:

— Le sezioni I e II del capo I («Le sanzioni amministrative») della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), recano, rispettivamente: «Principi generali», «Applicazione».

Note all'art. 47:

— Si riporta l'art. 58 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 58 *(Durata dei procedimenti)*. — 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.

1-bis. *Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.*

2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'art. 2-*bis* del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.».

Note all'art. 48:

— L'art. 59 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 59 (Arrivi e partenze delle unità da diporto».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3 della citata legge 8 luglio 2003, n. 172, come modificato dall'art. 57 del presente decreto legislativo:

«Art. 3 *(Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche)*. — 1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:

a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;

b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.

4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.

5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al comma 2, lettera *c)*.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all'art. 49:

— Si riporta l'art. 60 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 60 *(Denuncia di evento straordinario)*. — 1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone *o l'integrità ambientale*, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.

3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.».

Note all'art. 50:

— Si riporta l'art. 63 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 63 *(Tariffe per prestazioni e servizi)*. — 1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle unità da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

1-bis. *Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze*.

2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1 *e 1-bis*, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, nonché dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui *ai commi 1*-bis *e 2* sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.

3-bis. *Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1*-bis *affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE)*.

4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Note all'art. 51:

— Si riporta l'art. 65 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 65 *(Regolamento di attuazione)*. — 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interes-

sate, adotta, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
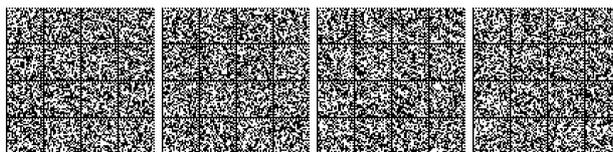
a) modalità di iscrizione *nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)* delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;

b) *procedure relative alla cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)*;

c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto;

d) *procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE)*;

e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;

f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;

g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

h) (*Abrogata*).;

i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;

l) disciplina relativa alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;

m) *disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione.*

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.».

Note all'art. 53:

— Si riporta l'Allegato XVI al citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Allegato XVI

Tabella *A*

Diritti e compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto

Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza: 351,30 euro.

Visite periodiche ed occasionali navi da diporto: 87,83 euro.

Stazzatura o ristazzatura di navi da diporto e rilascio certificazioni: 29,28 euro.

Rilascio licenze di navigazione: 29,28 euro.

Aggiornamento licenze di navigazione: 17,58 euro.

Rilascio certificato d'uso motore: 23,42 euro.

Aggiornamento certificato d'uso motore: 11,70 euro.

Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C: 29,28 euro.

Esami per il conseguimento della patente nautica per navi da diporto: 117,10 euro.

Iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN): 35,13 euro.

Rinnovo licenze: 29,28 euro.

Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto dai registri: 23,42 euro.

Copia di un documento: 11,70 euro.

Rilascio di un duplicato: 29,28 euro.

Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione: 23,42 euro».

Note all'art. 54:

— Si riporta l'art. 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 5 *(Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano regolatore portuale).* — 1. Nei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali di cui all'art. 6, comma 1, l'ambito e l'assetto complessivo dei porti costituenti il sistema, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore di sistema portuale, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro il 30 novembre 2016, predispone apposite linee guida per la redazione dei piani regolatori di sistema portuale, delle varianti stralcio e degli adeguamenti tecnico funzionali.

1-*bis*. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera *e)*, l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.

2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.

2-*bis*. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, è valutata con priorità la finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.

2-ter. *Il piano regolatore di sistema portuale o il piano regolatore portuale individua le strutture o ambiti portuali di cui al comma 2*-bis *da destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto.*

3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l'autorità di sistema portuale, il piano regolatore di sistema portuale, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, è adottato dal comitato di gestione di cui all'art. 9, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Tale piano è, quindi, inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. Il piano, esaurita la procedura di cui al presente comma e a quella di cui al comma 4, è approvato dalla regione interessata entro trenta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora non si raggiunga l'intesa si applica la procedura di cui all'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3-*bis*. Nei porti di cui al comma 1-*bis*, nei quali non è istituita l'AdSP, il piano regolatore è adottato e approvato dalla Regione di pertinenza o, ove istituita, dall'autorità di sistema portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse regionali.

3-*ter*. Il Piano Regolatore di Sistema Portuale delle AdSP di cui al comma 1, la cui circoscrizione territoriale è ricompresa in più Regioni, è approvato con atto della Regione ove ha sede la stessa AdSP, previa intesa con le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla stessa AdSP e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. I piani di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS.

5. Al piano regolatore portuale dei porti di cui ai commi 1 e 1-*bis* aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126, del 31 maggio 1991. Le varianti al Piano regolatore di Sistema Portuale seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione del Piano
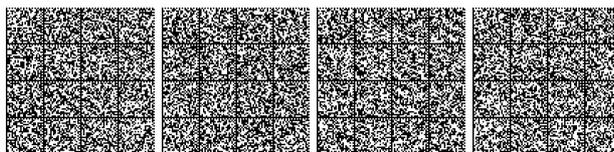
Regolatore di Sistema Portuale. Il Presidente del comitato di gestione dell'autorità del sistema portuale, autonomamente o su richiesta della regione o del Comune interessati, può promuovere al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio concernenti la qualificazione funzionale del singolo scalo marittimo. Le varianti-stralcio al piano regolatore di sistema portuale, relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore di sistema portuale, fermo restando che in luogo della previa intesa con il comune o i comuni interessati è prevista l'acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte dei medesimi comuni e che in luogo della procedura di VAS si svolge la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le varianti-stralcio di porti ricompresi in una AdSP la cui circoscrizione territoriale ricade in più Regioni, è approvato con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima AdSP, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore di sistema portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore di sistema portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati. È successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico funzionale. L'adeguamento tecnico funzionale è approvato con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo.

5-*bis*. L'esecuzione delle opere nei porti da parte della Autorità di Sistema Portuale è autorizzata ai sensi della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5-*bis*, nonché dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere nei porti da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dalla autorità marittima, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, a cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti.

6. All'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il n. 1) è sostituito dal seguente:

"1) le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonché per la difesa delle coste".

7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III.

8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'autorità di sistema portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le autorità di sistema portuale, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.

9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle autorità di sistema portuale, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera *a)*, individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente art., da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.

11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana direttive di coordinamento.

11-*bis*.

11-*ter*.

11-*quater*.

11-*quinquies*.

11-*sexies*.».

Note all'art. 55:

— Si riporta l'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Sono strutture dedicate alla nautica da diporto:

a) il "porto turistico", ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

b) l'"approdo turistico", ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

c) i "punti d'ormeggio", ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio*, anche a secco,* di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

2. La concessione demaniale marittima per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è rilasciata:

a) con atto approvato dal direttore marittimo, nel caso di concessioni di durata non superiore a quindici anni;

b) con atto approvato dal dirigente generale preposto alla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso di concessioni di durata superiore a quindici anni.

3. Qualora la concessione ricada nella circoscrizione territoriale di una autorità portuale, è rilasciata dal presidente ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera *h)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e l'attività istruttoria di competenza dell'autorità marittima è curata dal segretario generale.».

Note all'art. 56:

— Si riportano gli articoli 2 e 3, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 (Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri), come modificati dal presente decreto legislativo:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) convenzioni: quelle di seguito indicate, unitamente ai relativi protocolli ed emendamenti, nonché ai connessi codici, nella loro versione aggiornata:

1) convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, LL66, firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;

2) convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313;

3) convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi, MARPOL 73/78, firmata a Londra il 2 novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;

4) convenzione internazionale sugli standard per l'addestramento, la certificazione ed il servizio di guardia dei marittimi, STCW 78, firmata a Londra il 5 luglio 1978, di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739;

5) convenzione sul regolamento per prevenire gli abbordi in mare, COLREG 1972, firmata a Londra il 20 ottobre 1972, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
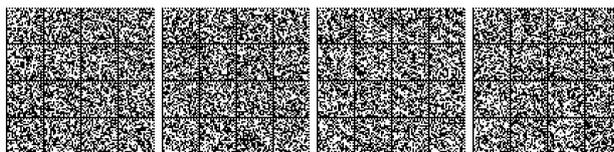
6) convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi mercantili, ITC 69, firmata a Londra il 23 giugno 1969, di cui alla legge 22 ottobre 1973, n. 958;

7) convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM 2006) di cui alla legge 23 settembre 2013 n. 113;

8) convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, CLC 92, firmata a Londra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177;

8-*bis*) convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi del 2001 (AFS 2001) di cui alla legge 31 agosto 2012, n. 163;

8-*ter*) convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi, del 2001 (convenzione "Bunker Oil" 2001) di cui alla legge 1° febbraio 2010, n. 19;

b) Memorandum d'intesa di Parigi (Paris *MOU)*: il memorandum d'intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, nella sua versione aggiornata;

c) audit IMO: sistema di verifica e consulenza cui si sottopongono volontariamente gli Stati membri dell'IMO secondo le procedure fissate dalla risoluzione dell'assemblea dell'IMO A.974(24);

d) regione del Memorandum d'intesa di Parigi: la zona geografica in cui i firmatari del MOU di Parigi effettuano ispezioni secondo le procedure concordate;

e) nave: qualsiasi nave mercantile adibita al trasporto marittimo, battente bandiera diversa da quella nazionale, rientrante nel campo di applicazione di una o più delle convenzioni;

f) *interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente e immediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave, con esclusione delle operazioni e dei servizi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84*;

g) nave ancorata: una nave, in porto o alla fonda in rada, che staziona in una zona ricadente nell'ambito portuale ma non ormeggiata, interessata da attività proprie dell'interfaccia nave/porto;

h) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I, del presente decreto, debitamente autorizzato e formalmente incaricato dall'autorità competente centrale, a conclusione del prescritto *iter* formativo, a svolgere le ispezioni dello Stato di approdo;

i) autorità competente centrale: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e, per quanto attiene alle attività di prevenzione dell'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, per tali fini, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

l) autorità competente locale: gli uffici marittimi periferici retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto fino a livello di Ufficio circondariale marittimo;

m) autorità portuale: gli enti di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

n) periodo notturno: l'arco temporale che va dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo;

o) ispezione iniziale: la visita a bordo di una nave svolta da un ispettore, per verificare la conformità alle pertinenti convenzioni e regolamenti, che include almeno i controlli previsti all'art. 16, comma 1;

p) ispezione dettagliata: l'ispezione durante la quale la nave, le dotazioni di bordo e l'equipaggio sono sottoposti, interamente o parzialmente, ad un esame accurato nei casi specificati all'art. 16, comma 3, degli aspetti concernenti la costruzione, le dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro ed il rispetto delle procedure operative di bordo;

q) ispezione estesa: un'ispezione che riguarda le voci elencate all'allegato VII e che può comprendere un'ispezione dettagliata quando sussistano i fondati motivi di cui all'art. 16, comma 3;

r) esposto: un'informazione o rapporto originato da soggetto, associazione o organizzazione, portatore di una qualificata posizione soggettiva, di un interesse diffuso o legittimo comunque legato alla sicurezza della nave, inclusi la sicurezza o la salute dell'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro a bordo e la prevenzione dell'inquinamento;

s) fermo: il formale divieto posto ad una nave di prendere il mare a causa delle deficienze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura;

t) provvedimento di rifiuto di accesso: la decisione comunicata al comandante di una nave, alla compagnia che ne è responsabile ed allo Stato di bandiera, con la quale si notifica che alla nave sarà rifiutato l'accesso a tutti i porti ed ancoraggi della Comunità;

u) sospensione di un'operazione: il formale divieto posto ad una nave di continuare una qualunque attività operativa tecnica o commerciale a causa delle deficienze individuate che, da sole o nel complesso, renderebbero il proseguimento della predetta attività pericoloso per la sicurezza della navigazione, delle persone a bordo o per l'ambiente;

v) compagnia: il proprietario della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, incluso l'armatore o il noleggiatore a scafo nudo, che assume la responsabilità dell'esercizio della nave dal proprietario della stessa e che si fa carico dei doveri e delle responsabilità posti dal codice internazionale di gestione della sicurezza, ISM;

z) organismo riconosciuto: una società di classificazione o altro organismo privato che svolge funzioni amministrative per conto dell'amministrazione dello Stato di bandiera;

aa) certificato obbligatorio: il certificato rilasciato direttamente o a nome di uno Stato di bandiera in conformità alle convenzioni;

bb) certificato di classe: il documento che conferma la conformità alla SOLAS 74, capitolo II-1, parte A-1, regola 3-1;

cc) banca dati delle ispezioni: il sistema informatico che contribuisce all'attuazione del sistema di controllo da parte dello Stato di approdo all'interno della Comunità e che riguarda i dati relativi alle ispezioni effettuate nella Comunità e nella regione del MOU di Parigi;

cc-*bis*) certificato di lavoro marittimo: il certificato di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006;

cc-*ter*) dichiarazione di conformità del lavoro marittimo: la dichiarazione di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006.

1-*bis*. Tutti i riferimenti fatti nel presente decreto a convenzioni, codici e risoluzioni internazionali, inclusi quelli per i certificati e altri documenti, sono intesi come riferimenti a tali convenzioni, codici e risoluzioni internazionali nella loro versione aggiornata.».

«Art. 3 *(Campo di applicazione)*. — 1. Il presente decreto si applica alle navi *e alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali* di bandiera non italiana ed ai relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un porto nazionale per effettuare attività proprie dell'interfaccia nave/porto. L'ispezione di una nave eseguita in acque soggette alla giurisdizione nazionale è considerata, ai fini del presente decreto, equivalente a quella svolta nell'ambito di un porto.

2. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 GT (gross tonnage), si applicano i requisiti previsti dalle convenzioni applicabili. Qualora nessuna convenzione sia applicabile, si adottano le procedure di cui all'allegato I del MOU di Parigi, per garantire che le navi non presentino evidenti pericoli per la sicurezza della navigazione, la salute o l'ambiente.

3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non ha sottoscritto una delle convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 2, l'Autorità competente locale accerta che la nave e il relativo equipaggio non godano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale convenzione. Tale nave è sottoposta a un'ispezione più dettagliata secondo le procedure istituite dal MOU di Parigi.

4. Il presente articolo non pregiudica i diritti di intervento che uno Stato membro può far valere in forza delle pertinenti convenzioni.

5. Il presente decreto non si applica alle navi da pesca, alle navi da guerra, alle navi ausiliarie, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali ed alle unità da diporto non adibite a traffici commerciali.

5-*bis*. Le misure adottate per applicare il presente decreto non comportano una riduzione del livello generale di protezione dei marittimi previsto dal diritto sociale dell'Unione nei settori cui si applica il presente decreto, in confronto alla situazione già esistente in ciascuno Stato membro. Nell'attuare tali misure, se l'autorità competente locale viene a conoscenza di una chiara violazione del diritto dell'Unione a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, essa informa immediatamente, conformemente al diritto e alla pratica nazionali, qualsiasi altra autorità competente interessata, al fine di intraprendere, se del caso, ulteriori azioni.».
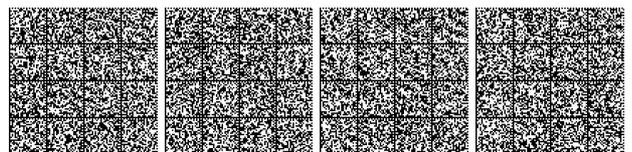
Note all'art. 57:

— Si riporta l'art. 3, della citata legge 8 luglio 2003, n. 172, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 3 *(Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche)*. — 1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:

a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;

b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.

4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.

5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al comma 2, lettera *c)*.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all'art. 58:

— Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE):

«Art. 6 *(Obblighi dei fabbricanti)*. — 1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica conformemente all'art. 24 ed eseguono, o fanno eseguire, la procedura di valutazione della conformità applicabile conformemente agli articoli da 18 a 21 e all'art. 23. Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione ai sensi dell'art. 14 e attribuiscono e appongono la marcatura CE secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di cui all'art. 14 per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonché delle modifiche delle norme armonizzate in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

5. I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dei componenti non lo consentano, a che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.

7. I fabbricanti provvedono a che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.».

«Art. 8 *(Obblighi degli importatori)*. — 1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione europea solo prodotti conformi.

2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi si assicurano che il fabbricante abbia elaborato la documentazione tecnica, che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all'art. 15 e sia corredato dei documenti necessari conformemente all'art. 14 e all'allegato II, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'art. 6, commi 5 e 6. Qualora l'importatore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile nel caso di componenti, sull'imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati.

4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali.

5. Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.

6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.
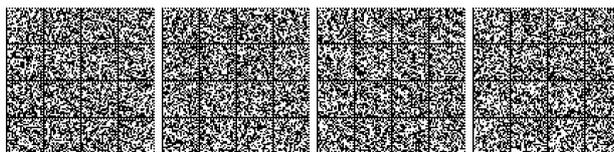
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, gli importatori tengono una copia della dichiarazione di cui all'art. 14 a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile, su richiesta, a dette autorità.

9. Gli importatori a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — *Omissis*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Omissis.».

— Si riporta l'art. 20, del citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 20 *(Emissioni di gas di scarico)*. — 1. Riguardo all'emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) *ed f)*, il fabbricante del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:

a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:

1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;

2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);

3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).

b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:

1) modulo B (esame UE per tipo) unitamente al modulo C1 di cui all'allegato XVII del presente decreto;

2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità).

2. Nella valutazione di conformità il fabbricante si attiene, altresì, a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.».

— Si riporta l'art. 31 del citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 31 *(Domanda di autorizzazione e notifica)*. — 1. L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di autorizzazione e notifica al Ministero dello sviluppo economico.

2. La domanda di cui al comma 1 è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del prodotto o dei prodotti per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché di tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all'art. 28.

3. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 32, per la presentazione delle prove documentali di cui al comma 2, e per gli obblighi di cui all'art. 37.

4. Qualora le Amministrazioni competenti decidano che la valutazione e il controllo di cui all'art. 26, comma 1, siano eseguiti dall'organismo unico di accreditamento, in sostituzione delle prove documentali di cui al comma 2, l'organismo allega alla domanda di cui al comma 1, un certificato di accreditamento rilasciato dallo stesso che attesti che l'organismo è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 28.

5. Gli oneri relativi alle attività di autorizzazione, rinnovo e vigilanza degli organismi di valutazione della conformità, eseguite dalle amministrazioni di vigilanza, sono a carico dei medesimi organismi.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5 si provvede mediante tariffe da determinarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.

7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 6, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006 recante "Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relative modalità di pagamento ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni".».

— Si riporta l'art. 39 del citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 39 *(Vigilanza del mercato, controllo e valutazione dei prodotti)*. — 1. L'art. 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento CE n. 765/2008 si applicano ai prodotti oggetto del presente decreto.

2. La vigilanza sul mercato e il controllo dei prodotti è demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si stabiliscono le modalità ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed il controllo sui prodotti.

3. Al fine di garantire che i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 2 hanno facoltà di disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.

4. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso l'operatore economico, i depositi sussidiari dell'operatore economico, gli importatori privati o presso gli utilizzatori. A tale fine è consentito:

a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;

b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;

c) qualora necessario e giustificato, il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione di esami e prove;

d) effettuare esami e prove presso strutture tecniche specializzate, pubbliche o private.

5. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica, i soggetti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 11, in funzione dei rispettivi obblighi, rendono disponibili agli organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato XVI del presente decreto.

6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 43, le amministrazioni vigilanti, quando, a seguito delle valutazioni di cui al comma 3, accertano la non conformità dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, alle disposizioni del presente decreto, dispongono agli operatori economici, in funzione dei rispettivi obblighi, di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la situazione di non conformità, fissando un termine proporzionato alla natura del rischio.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le amministrazioni vigilanti adottano le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a cura e spese del soggetto destinatario della disposizione.

8. Le autorità di vigilanza di cui comma 2, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, effettuano una valutazione del prodotto interessato che investa i requisiti pertinenti di cui al presente decreto. Gli operatori economici interessati o l'importatore privato cooperano, ove

necessario, con le autorità di vigilanza del mercato. Nel caso di un operatore economico se, attraverso tale valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, esse chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del rischio, da esse prescritto. Nel caso di un importatore privato, qualora nel corso di tale valutazione, le autorità di vigilanza del mercato accertano che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, l'importatore privato è informato tempestivamente delle opportune misure correttive da adottare al fine di rendere il prodotto conforme a detti requisiti, sospenderne la messa in servizio o sospenderne l'uso, in proporzione alla natura del rischio. Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente qualora intervenuto.

9. Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare all'operatore economico interessato.

10. L'operatore economico assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione europea. L'importatore privato assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti del prodotto che ha importato nell'Unione europea per uso proprio.

11. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 6, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione del prodotto, per ritirarlo o per richiamarlo dal mercato. Qualora l'importatore privato non adotti le misure correttive adeguate, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire la messa in servizio del prodotto o vietarne o limitarne l'uso nel territorio nazionale. Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

12. Le informazioni di cui al comma 11 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari per identificare il prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato o dall'importatore privato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:

a) alla mancata rispondenza del prodotto alle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone e alla tutela delle cose o dell'ambiente previste dal presente decreto, o

b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'art. 13 che conferiscono la presunzione di conformità.

13. Le amministrazioni vigilanti che ricevono comunicazione di procedure avviate ai sensi del presente articolo, informano la Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni informazione supplementare a loro disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.

14. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 11, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata dall'autorità di vigilanza del mercato, tale misura è ritenuta giustificata.

15. Le autorità di vigilanza adottano le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, quale il ritiro del prodotto dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.».

— Si riporta l'allegato II al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Allegato II - (articoli 2 e 17).

Componenti delle unità da diporto

1) Componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai motori entrobordo ed entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina;

2) Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata;

3) Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi;

4) Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante;

5) Boccaporti e oblò prefabbricati.».

Note all'art. 59:

— Si riporta il comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — *Omissis*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Omissis.».

— Per il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dall'art. 22 del presente decreto legislativo, e per i riferimenti normativi, si vedano le note al medesimo art. 22.

— Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 39-*bis* del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 30 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Si riporta l'art. 31, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

«Art. 31 *(Obblighi di sicurezza)*. — 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.».

— Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 15-*ter* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 6 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Il Regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952/2013 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 10 ottobre 2013, n. L 269.

— Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30:

«Art. 1 *(Istituzione del Registro internazionale)*. — 1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

1-*bis*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti interessati, anche per posta certificata, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 è diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera *a)*, dell'art. 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7;

b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera *b)*, dell'art. 143 del codice della navigazione;

c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o non comunitari, in regime di sospensione da un registro comunitario o non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.

4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.

5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato , se si osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*. Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine se osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, e comma 1-*bis* e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.".

— Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 36-*bis* del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 27 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 49-*quater* del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 33 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 49-*sexies* del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 33 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 19-*bis* del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 58 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 53-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 38 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Per il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dall'art. 51 del presente decreto legislativo, abrogato dall'art. 59 del presente decreto legislativo a decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, si vedano le note all'art. 51.

— Si riporta l'art. 11 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

«Art. 11 *(Procedure)*. — Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'art. 6, lettera *a)*, e all'art. 7, per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti dall'art. 9, nonché per la correzione o cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti.

Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi a fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 9.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 (Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 1982, n. 170.

— Si riporta l'art. 32, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 32 *(Conseguimento delle patenti senza esami)*. — 1. (*Abrogato*).

2. (*Abrogato*).

3. (*Abrogato*).

4. I requisiti per il personale indicati al comma 1 sono comprovati dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal possesso dell'abilitazione.

5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per la navigazione entro sei miglia dalla costa e le abilitazioni alla condotta dei mezzi nautici rilasciate dai comandi della Guardia di finanza abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa.».

— L'art. 42 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), abrogato dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 42 (Disciplina delle scuole nautiche).».

— Si riporta l'art. 43 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 43 *(Enti e associazioni nautiche a livello nazionale)*. — 1. (*Abrogato*).

2. (*Abrogato*).

3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la nautica, di cui al comma 1, un rappresentante dell'ente o dell'associazione fa parte della commissione d'esame, senza diritto di voto.

4. La Lega navale italiana è centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualità di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.».

— L'art. 44 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), abrogato dal presente decreto legislativo, recitava: «Art. 44 (Commissioni d'esame fuori sede).».

Note all'art. 60:

— Si riporta l'art. 17 del Codice della navigazione:

«Art. 17 *(Attribuzioni degli uffici locali)*. — Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorità.».

Note all'art. 61:

— Per i commi da 217 a 222 dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228 , si veda nelle note all'art. 14.

— Per il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dall'art. 50 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Per il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dall'art. 8 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.

— Per il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dall'art. 15 del presente decreto legislativo, e i riferimenti normativi, si vedano le note al medesimo articolo.

— Per i riferimenti normativi contenuti all'art. 59, si vedano le note al medesimo articolo.

18G00018
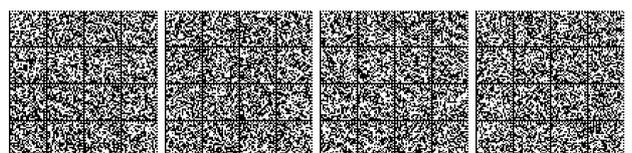
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 settembre 2017.

Istituzione dell'Ente geopaleontologico di Pietraroja.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 115, che nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare i siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici che hanno rilevante valenza di testimonianza scientifica, culturale ed ambientale connessi con l'attività di ricerca scientifica e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo socioeconomico in termini sostenibili, reca norme per l'istituzione e la gestione dell'Ente geopaleontologico di Pietraroja;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1407 del 12 aprile 2002 di istituzione del Parco regionale del Matese nel cui perimetro sono in parte compresi i siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici di Pietraroja;

Vista la nota della Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Benevento e Avellino prot. 951/167I del 19 febbraio 1983 con la quale l'area sita in località Civita del Comune di Pietraroja, distinta in catasto al Foglio 13 – particella n. 6, appartenente al Demanio Comunale, è stata dichiarata di interesse paleontologico e quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, oggi abrogata e sostituita dal sopra citato «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Pietraroja con nota prot. n. 2506 del 25 settembre 2002;

Vista la nota prot. DCN/4D/2002/24924 del 19 dicembre 2002 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha convocato il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Campania, la provincia di Benevento, il comune di Pietraroja, l'Università del Sannio e l'Università «Federico II» di Napoli, al fine di procedere alla definizione dell'intesa diretta all'istituzione dell'Ente geopaleontologico di Pietraroja, in attuazione dell'art. 115, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la nota prot. n. GP2536/2003 del 12 febbraio 2003 della Direzione Generale dei Beni Archeologici del Ministero per i beni e le attività culturali, Servizio III;

Vista la relazione scientifica del sito di Pietraroja elaborata di concerto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, dall'Università del Sannio di Benevento e dall'Università «Federico II» di Napoli, trasmessa con nota prot. n. 2186/43K del 14 febbraio 2003 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno;

Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Pietraroja con nota prot. n. 1184 del 2 aprile 2003;

Vista la nota prot. n. DPN/2007/3372 dell'8 febbraio 2007 con la quale viene trasmesso per l'espressione di parere lo schema del decreto di istituzione dell'Ente geopaleontologico di Pietraroja;

Vista la nota prot. 2140 del 22 febbraio 2007 con la quale la Provincia di Benevento ha espresso parere favorevole;

Vista la nota prot. 2593 del 25 marzo 2007 con la quale la direzione generale per i beni archeologici – area beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali, ha espresso parere favorevole;

Vista la nota prot. 3011 del 30 luglio 2007 con la quale il Comune di Pietraroja esprime parere favorevole;

Vista la nota prot. 4596 del 16 gennaio 2008 con la quale l'Università degli Studi «Federico II» di Napoli ha comunicato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico con delibera n. 29 del 19 dicembre 2007;

Vista la nota prot. 5857 del 25 maggio 2009 con la quale l'Università degli Studi del Sannio ha comunicato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 14 maggio 2009;

Vista la nota prot. 949489 del 14 dicembre 2012 con la quale la Regione Campania ha trasmesso il parere favorevole espresso con Delibera di Giunta n. 643 del 15 dicembre 2011 sullo schema di decreto allora predisposto;

Rilevato che, stante la necessità di aggiornare il testo e considerato che non è stata formalizzata l'intesa, si è provveduto con Conferenza di servizi decisoria svoltasi il 19 aprile 2016 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad acquisire i pareri degli Enti e delle Amministrazioni interessate ed in particolare: della Provincia di Benevento, del Comune di Pietraroja, dell'Università del Sannio di Benevento e dell'Università «Federico II» di Napoli;

Dato atto che nella riunione del 15 novembre 2016 con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si è raggiunta l'intesa tecnica sullo schema di decreto istitutivo dell'Ente Geopaleontologico di Pietraroja;
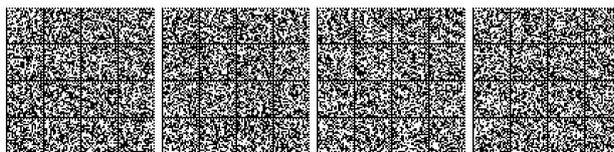
Vista la nota prot. 26672/PNM del 19 dicembre 2016 con la quale è stato trasmesso alla Regione Campania – Direzione generale per l'Ambiente e l'Ecosistema lo schema di decreto ai fini della condivisione del testo approvato in Conferenza di servizi e con l'intesa tecnica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Vista la nota prot. 2017.129324 del 22 febbraio 2017 con la quale la Regione Campania - Direzione generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ha condiviso in sede tecnica lo schema di decreto;

Vista la nota prot. 5718/GAB del 3 marzo 2017 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha sottoposto alla Regione Campania lo schema di decreto per l'acquisizione della prevista intesa;

Considerata l'intesa tecnica raggiunta con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella riunione del 15 novembre 2016;

Vista la nota prot. 2017-0020704/UDCP/GAB/CG del 1 agosto 2017 della Regione Campania di trasmissione della deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 12 luglio 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 56 del 17 luglio 2017, con la quale è stato espresso parere favorevole allo schema di decreto istitutivo dell'Ente Geopaleontologico di Pietraroja;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'istituzione dell'Ente Geopaleontologico di Pietraroja.

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'Ente

1. È istituito l'Ente geopaleontologico di Pietraroja, di seguito denominato Ente, in attuazione del disposto dell'art. 115 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

2. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e struttura associativa in conformità a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 115 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed al successivo art. 3 del presente decreto. Esso ha sede presso il Comune di Pietraroja e la sua denominazione ufficiale è Ente del geosito di Pietraroja.

3. I siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici che hanno rilevante valenza di testimonianza scientifica culturale ed ambientale connessi con l'attività di ricerca scientifica e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo socioeconomico in termini ecosostenibili, sono individuati nell'Allegato A al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

4. L'ubicazione dei siti di cui al precedente comma 3 è riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:25.000, Allegato B al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali ed in copia conforme presso la regione Campania e il consorzio gestore dell'Ente.

5. A seguito delle ricerche geopaleontologiche in corso e che si avvieranno nel territorio del Comune di Pietraroja, gli altri siti che risulteranno di rilevante interesse per le finalità dell'Ente saranno inseriti nell'Allegato A di cui al precedente comma 3, aggiornando l'allegato cartografico di cui al precedente comma 4. I suddetti siti sono sottoposti alle disposizioni di tutela delle rinvenute emergenze paleontologiche come previsto dal citato «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

Art. 2.

Finalità dell'Ente

L'Ente assicura il perseguimento delle finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico, paleontologico, naturalistico e paesaggistico e di sviluppo socio-economico in termini ecosostenibili dei siti individuati nell'Allegato A al presente decreto.

Art. 3.

Consorzio di gestione

La gestione dell'Ente, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, è affidata ad un Consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero per i beni e delle attività culturali e del turismo, dalla Regione Campania, dalla Provincia di Benevento, dal Comune di Pietraroja, dall'Università del Sannio, dall'Università «Federico II» di Napoli e dalle associazioni locali e ambientali interessate, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Il Consorzio ha sede presso il Comune di Pietraroja e potrà avvalersi di personale, beni e risorse finanziarie proprie e/o degli Enti consorziati, che ne consentano l'utilizzo in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

Attività del Consorzio di gestione

1. Il Consorzio di gestione dell'Ente assicura l'esercizio coordinato e coerente delle competenze ed azioni di spettanza dei soggetti ad esso partecipanti, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente decreto.

Il Consorzio, in particolare, promuove, cura, coordina e partecipa le attività e le funzioni:

a) di conservazione e valorizzazione, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e di sviluppo socio-economico in termini ecosostenibili dei siti individuati nell'Allegato A del presente decreto;

b) di protezione e conservazione degli habitat, del paesaggio culturale e dei valori antropici;

c) di conservazione e valorizzazione in strutture museali del patrimonio geologico, paleontologico, documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo del geosito;

d) di promozione e sviluppo delle attività educative, di formazione e di ricerca;

e) di promozione del turismo di carattere culturale ed ambientale;

f) di gestione dei siti individuati nell'Allegato A al presente decreto e dei relativi spazi museali.
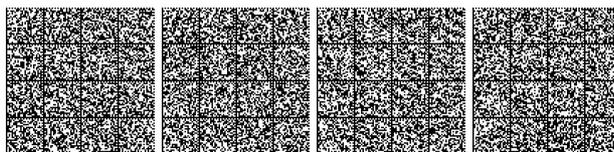
3. Per il raggiungimento delle finalità proprie dell'Ente, il Consorzio può stipulare convenzioni o accordi amministrativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e può partecipare o costituire consorzi o società con soggetti pubblici o privati, in particolare con il Parco Regionale del Matese per quanto riguarda i siti individuati nella cartografia di cui all'art. 1 comma 4 del presente decreto ricadenti all'interno della perimetrazione del detto Parco regionale.

4. Rimangono escluse dalla disciplina del presente decreto e dalle competenze del Consorzio tutte le azioni non direttamente riconducibili al perseguimento delle predette finalità e in ogni caso quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle collettività sociali, e agli interventi di difesa del suolo. Rimane ferma la titolarità e l'esercizio delle funzioni e dei compiti già attribuiti da norme statali o regionali, anche regolamentari, alla competenza dello Stato, della Regione e degli altri Enti locali.

Art. 5.

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) l'Assemblea dei consorziati;

d) il Collegio dei Revisori.

2. Il Presidente del Consorzio è scelto tra persone di comprovata capacità professionale ed ha la rappresentanza legale dell'Ente. La nomina e la durata del mandato sono stabilite dallo Statuto dell'Ente.

3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Consorziati, secondo le norme statutarie dell'Ente. Il Consiglio svolge funzioni relative alla predisposizione degli atti dell'Assemblea dei consorziati, adotta gli atti su delega dell'Assemblea e quelli ritenuti indifferibili ed urgenti, salva la successiva ratifica da parte dell'Assemblea.

4. L'Assemblea dei consorziati, cui è affidato il governo dell'Ente, svolge funzioni di programmazione delle attività di competenza dell'Ente, di adozione dello Statuto, del Regolamento e dei Regolamenti di amministrazione e contabilità del Consorzio, di approvazione dei bilanci e relative variazioni. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ogni ente ed associazione partecipante al consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 115, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La nomina dei rappresentanti avviene secondo le procedure stabilite dallo Statuto del Consorzio.

5. Il Collegio dei Revisori vigila ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali. La nomina dei rappresentanti e la durata del mandato sono stabilite dallo Statuto dell'Ente.

Art. 6.

Statuto e Regolamenti del Consorzio

1. Lo Statuto e i Regolamenti di amministrazione e di contabilità del Consorzio sono predisposti dal Comitato di gestione provvisoria di cui al successivo art. 9 e adottati dall'Assemblea dei consorziati entro sessanta giorni dalla sua nomina.

2. Lo Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consorzio di gestione nel rispetto delle vigenti norme di legge e stabilisce, in particolare:

a) le modalità di nomina, di composizione e di rinnovo degli organi consortili;

b) le competenze attribuite ai singoli organi del consorzio;

c) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;

d) i casi di scioglimento degli organi consortili e di commissariamento dei medesimi, per un termine non superiore a sei mesi, da parte dei Ministeri vigilanti di concerto tra loro, per gravi irregolarità nella gestione o nel perseguimento di finalità istituzionali o per impossibilità di funzionamento.

3. Lo Statuto adottato dall'Assemblea è trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, i quali, di concerto tra loro, esercitano l'attività di vigilanza.

4. I poteri di scioglimento degli organi consortili e di commissariamento dei medesimi di cui al comma 2 lettera *d)* del presente articolo, potranno essere esercitati dai Ministeri predetti, di concerto tra loro, previo parere della Regione Campania, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta formulata da parte anche di uno solo dei Ministeri predetti.

Art. 7.

Regolamento

1. Il Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di cui all'art. 4 comma 2 relative ai siti individuati nell'Allegato A al presente decreto ed è adottato con delibera dell'Assemblea dei consorziati.

2. Il Regolamento è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Campania.

Art. 8.

Entrate

1. Costituiscono entrate del Consorzio, oltre ai finanziamenti di cui all'art. 115 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

a) i contributi ordinari e straordinari della Unione europea, nonché di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della regione Campania, della provincia di Benevento, del comune di Pietraroja e di altri enti pubblici statali e locali;
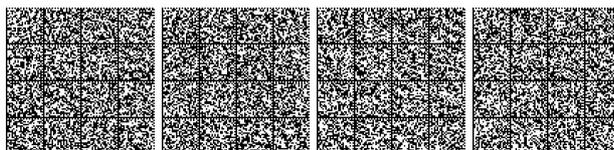
b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 512 e successive modifiche ed integrazioni;

c) i proventi dei diritti di ingresso e di privativa, delle attività commerciali e promozionali e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

d) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del Consorzio.

Art. 9.

Comitato di gestione provvisoria

1. Nelle more della nomina degli Organi del Consorzio di gestione, è costituito il Comitato di gestione provvisoria dell'Ente geopaleontologico di Pietraroja, di seguito denominato Comitato, composto dal Presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e da sette componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e designati secondo le seguenti modalità:

a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su designazione del Ministro;

b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali su designazione del Ministro;

c) un rappresentante della Regione Campania su designazione del Presidente della Regione medesima;

d) un rappresentante della Provincia di Benevento su designazione del Presidente della Provincia medesima;

e) un rappresentante del Comune di Pietraroja su designazione del Sindaco del Comune medesimo;

f) un rappresentante dell'Università del Sannio;

g) un rappresentante dell'Università «Federico II» di Napoli.

2. Il Comitato dura in carica fino alla nomina degli Organi del Consorzio di gestione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, trascorsi i quali si procede alla nomina di un commissario *ad acta* designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Il Comitato ed esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari per il funzionamento dell'Ente.

4. Il Comitato ha sede presso il Comune di Pietraroja, e si avvale di strutture e di mezzi dello stesso Comune.

5. Il Comitato provvede alla predisposizione dello Statuto e dei regolamenti di amministrazione e contabilità del Consorzio di gestione di cui al precedente art. 6.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2017

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 4624

ALLEGATO *A*

Aree dei Siti di interesse

Ambito 1

1a: Passo di S. Crocella;

1b: Monte Chiaroscuro;

1c: Fontana Petrosa;

1d: Pesco Rosito;

1e: Fonte Lagno di Ferro;

1f: Monte Tre Confini.

Ambito 2

2a: Monte Mutria;

2b: il Palombaro.

Ambito 3

3a: abitato di Pietraroja;

3b: Civita di Pietraroja, lato sud;

3c: Civita di Pietraroja;

3d: Le Cavere;

3e: Civita di Pietraroja, lato nord;

3f: Valle Canale.

Ambito 4

4a: Mastroamici;

4b: Monte Cepponeta;

4c: Monte La Defenza.

Allegato B

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Ente geopaleontologico di Pietraroja

UBICAZIONE DEI SITI DI INTERESSE

legenda

2b *geositi*

4 *ambito di interesse*

Parco Regionale del Matese

Comune di Pietraroja

scala 1 : 25.000

SITI DI INTERESSE

AMBITO 1
1a: Passo di S. Crocella
1b: Monte Chiaroscuro
1c: Fontana Petrosa
1d: Pesco Rosito
1e: Fonte Lagno di ferro
1f: Monte Tre Confini

AMBITO 2
2a: Monte Mutria
2b: il Palombaro

AMBITO 3
3a: abitato di Pietraroja
3b: Civita di Pietraroja, lato sud
3c: Civita di Pietraroja
3d: Le Cavere
3e: Civita di Pietraroja, lato nord
3f: Valle Canale

AMBITO 4
4a: Mastroamici
4b: Monte Cepponeta
4c: Monte La Defenza

18A00503
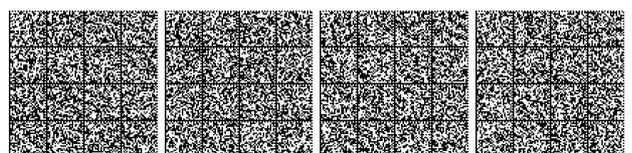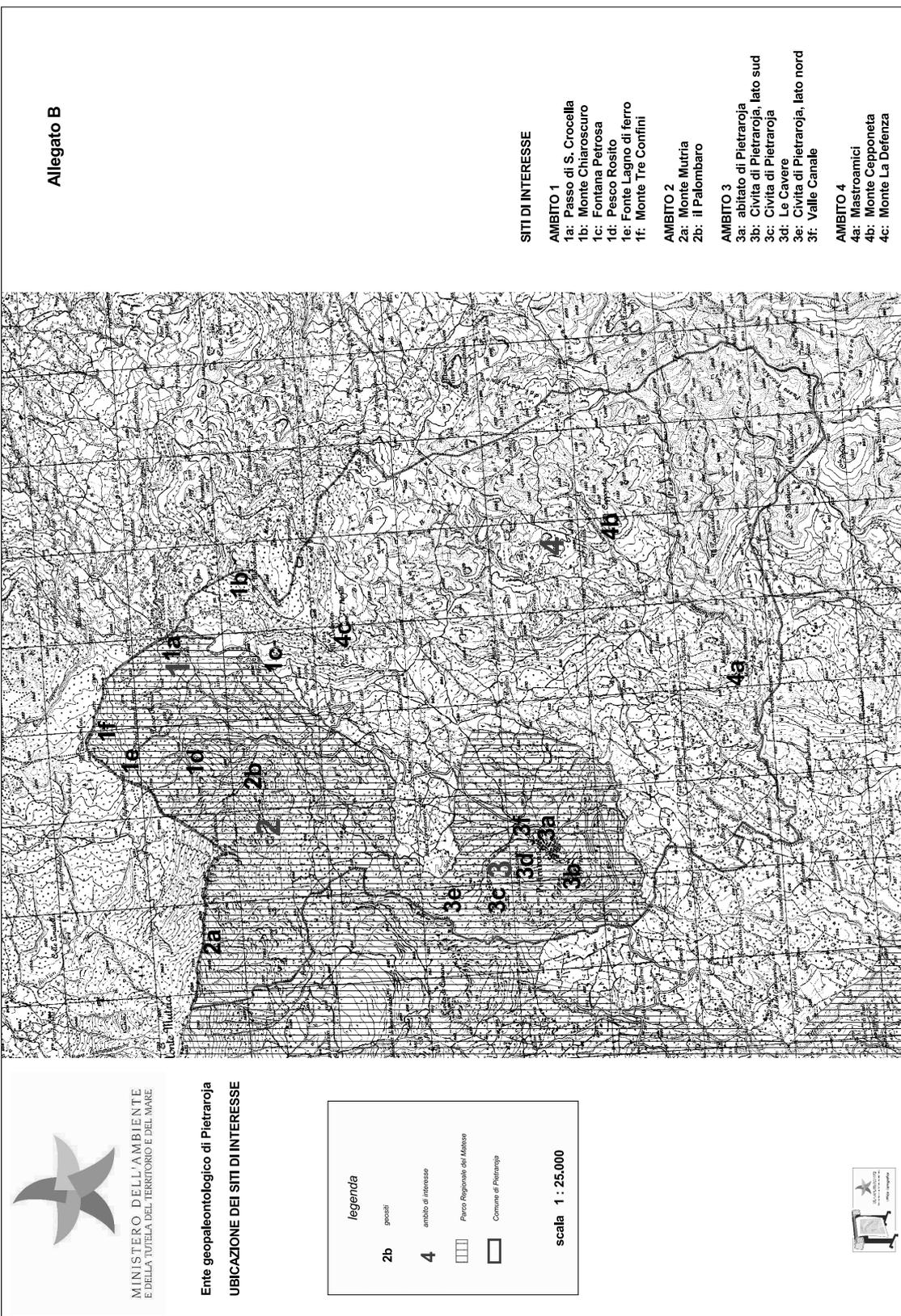
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 gennaio 2018.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 15.988 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 gennaio 2018 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centottantuno giorni con scadenza 31 luglio 2018, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni. La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sot-

toscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.
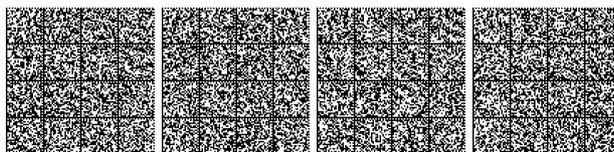
I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 gennaio 2018. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2018.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 gennaio 2018.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le

modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

18A00675

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 dicembre 2017.

Recepimento della direttiva di esecuzione 2016/2109/UE della Commissione, del 1° dicembre 2016, che modifica la direttiva del Consiglio 66/401/CEE per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie *Lolium x boucheanum Kunth*.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;

Vista la direttiva 2016/2109/UE della Commissione, del 1° dicembre 2016, che modifica la citata direttive per ciò che concerne l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie *Lolium x boucheanum* Kunth;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
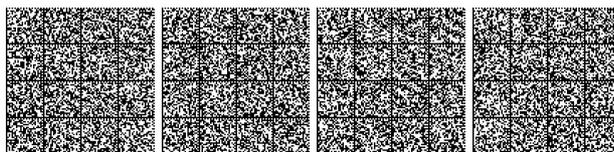
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e in particolare l'art. 35, comma 3;

Considerata la necessità di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2016/2109/UE e conseguentemente modificare gli allegati della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 per ciò che concerne l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie *Lolium x boucheanum* Kunth;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I, punto 2) Foraggere della legge 25 novembre 1971, n. 1096, rubricato «Sementi di generi e specie di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie «di base (elite)» o «certificate» e come tali ufficialmente controllate e certificate» è sostituito dall'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

1. L'allegato II, punto 1) Foraggere della legge 25 novembre 1971, n. 1096, rubricato «Sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria «commerciale» e come tali ufficialmente controllate e certificate» è sostituito dall'allegato II al presente decreto.

Art. 3.

1. Nell'allegato VI, 1 Colture erbacce da pieno campo, lettera *C)* Foraggere, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui debbono soddisfare le sementi» dopo il punto I Sementi certificate, al secondo trattino del numero 1 è aggiunto il seguente trattino:

«Per *Trifolium subterraneum*, *Medicago spp*, con l'eccezione di *M. lupolina*, *M. sativa*, *M. x varia* la purezza varietale deve essere:

per la produzione di sementi di base: 99,5%;

per la produzione di sementi certificate destinate alla moltiplicazione: 98%;

per la produzione di sementi certificate: 95%.».

Art. 4.

1. All'allegato VI, 1 Colture erbacce da pieno campo, lettera *C)* Foraggere, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui debbono soddisfare le sementi» dopo il punto I Sementi certificate, alla lettera (e) del punto B le parole «*Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa*» sono sostituite da «*Vicia spp*».

Art. 5.

1. All'allegato VI, 1 Colture erbacce da pieno campo, lettera *C)* Foraggere, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui debbono soddisfare le sementi» la tabella del punto I sementi certificate è sostituita da quella riportata all'allegato III al presente decreto.

Art. 6.

2. All'allegato VI, 1 Colture erbacce da pieno campo, lettera *C)* Foraggere, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui debbono soddisfare le sementi» la tabella del punto II sementi di base è sostituita da quella riportata all'allegato IV al presente decreto.

Art. 7.

1. All'allegato VI, 1 Colture erbacce da pieno campo, lettera *C)* Foraggere, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui debbono soddisfare le sementi» dopo il punto III Sementi commerciali, al numero (10), dopo il termine *Vicia villosa* è aggiunto il termine *Vicia benghalensis*.

Art. 8.

1. All'allegato VI, 1 Colture erbacce da pieno campo, lettera *C)* Foraggere, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui debbono soddisfare le sementi» dopo il punto III Sementi commerciali, al numero (12), dopo il termine *Vicia villosa* è aggiunto il termine *Vicia benghalensis*.

Art. 9.

1. All'allegato VI, 1 Colture erbacce da pieno campo, lettera *C)* Foraggere, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui debbono soddisfare le sementi» al punto III Sementi commerciali, dopo il numero (12), è aggiunto il seguente numero 13):

«in *Lathyrus cicera* la purezza minima analitica deve essere del 90% in peso. Un tenore massimo totale pari al 5% in peso di specie affini coltivate in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurità».

Art. 10.

1. All'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 la tabella della voce *B)* Foraggere è sostituita da quella riportata all'allegato V al presente decreto.

Art. 11.

1. Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Roma, 15 dicembre 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 14

ALLEGATO *I*
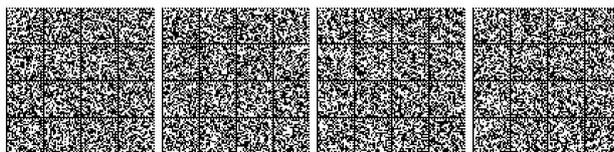
1) Foraggere

Agrostis canina L.	Agrostide canina
Agrostis gigantea Roth	Agrostide bianca
Agrostis stolonifera L.	Agrostide stolonifera
Agrostis capillaris L.	Agrostide tenue
Alopecurus pratensis L.	Coda di volpe
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl	Avena altissima
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rehb.	Navone
Brassica oleracea L. con var. *acephala* (DC) Alef. var.*medullosa* Thell.+ var. *viridis* L	Cavolo da foraggio
Bromus catharticus Vahl	Bromo catartico
Bromus sitchensis Trin.	Bromo dell'Alaska
Dactylis glomerata L.	Erba mazzolina (Dattile)
Festuca arundinacea Schreber	Festuca arundinacea
Festuca filiformis Pourr	Festuca a foglie capillari
Festuca ovina L.	Festuca ovina
Festuca pratensis Huds.	Festuca dei prati
Festuca rubra L.	Festuca rossa
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina	Festuca indurita
xFestulolium Asch. & Graebn	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere *Festuca* e una specie del genere *Lolium*
Lolium multiflorum Lam	Loglio d'Italia compreso il loglio westervoldico
Lolium perenne L.	Loglio perenne o loietto inglese
Lolium x *hybridum* Hausskn	Loglio ibrido
Biserrula pelecinus L.	Biserrula
Galega orientalis Lam.	Galega
Lathyrus cicera L.	Cicerchia/moco
Lotus corniculatus L.	Ginestrino
Lupinus albus L.	Lupino bianco
Lupinus angustifolius L.	Lupino selvatico
Lupinus luteus L.	Lupino giallo
Medicago doliata Carmign.	Erba medica aculeata
Medicago italica (Mill.) Fiori	Erba medica attorcigliata
Medicago littoralis Rode ex Loislel	Erba medica litorale
Medicago sativa L.	Erba medica
Medicago x *varia* T. Martyn Sand	Erba medica ibrida
Medicago lupolina L.	Lupolina
Medicago murex Willd.	Erba medica pungente
Medicago polymorpha L.	Erba medica polimorfa
Medicago rugosa Desr.	Erba medica rugosa
Medicago scutellata (L.) Miller	Erba medica scudata
Medicago truncatula Gaertn.	Erba medica troncata

Phacelia tanacetifolia Benth	Facelia
Plantago lanceolata L.	Piantaggine lanciuola
Phleum nodosum L.	Codolina comune
Phleum pratense L.	Fleolo (coda di topo)
Ornithopus compressus L.	Uccellina comune
Ornithopus sativus Brot.	Serradella
Pisum sativum (partim)	Pisello da foraggio
Poa nemoralis L.	Poa dei boschi
Poa palustris L.	Fienarola delle paludi
Poa pratensis L.	Fienarola dei prati
Poa trivialis L.	Poa comune
Raphanus sativus L. var. *oleiformis* Pers.	Rafano oleifero
Trifolium alexandrinum L.	Trifoglio alessandrino
Trifolium fragiferum L.	Trifoglio fragola
Trifolium glanduliferum Boiss.	Trifoglio glandulifero
Trifolium hirtum L.	Trifoglio irto
Trifolium hybridum L.	Trifoglio ibrido
Trifolium incarnatum L.	Trifoglio incarnato
*Trifolium isthmocarpum*Brot.	Trifoglio a frutti strozzati
Trifolium michelianum Savi	Trifoglio di Micheli
Trifolium repens L.	Trifoglio bianco, olandese o ladino
Trifolium pratense L.	Trifoglio pratense
Trifolium resupinatum L.	Trifoglio persico
Trifolium squarrosum L.	Trifoglio squarroso
Trifolium subterraneum L.	Trifoglio sotterraneo
Trifolium vesicolosum Savi	Trifoglio vescicoloso
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.	Avena bionda
Vicia banghalensis L.	Veccia del Bengala
Vicia faba L. (partim)	Favino, favetta
Vicia sativa L.	Veccia comune
Vicia villosa Roth	Veccia vellutata e di Narbonne

ALLEGATO *II*

1) Foraggere

a. *Poaceae* (*Gramineae*)

Cynodon dactylon (L.) Pers	Erba capriola
Phalaris aquatica L.	Erba di Harding
Poa annua L.	Poa annua

b. *Fabaceae* (*Leguminosae*)

Biserrula pelecinus L.	Biserrula
Hedisarum coronarium L.	Sulla
Lathyrus cicera L.	Cicerchia/moco
Medicago doliata Carmign.	Erba medica aculeata
Medicago italica (Mill.) Fiori	Erba medica attorcigliata
Medicago littoralis Rode ex Loislel	Erba medica litorale
Medicago murex Willd.	Erba medica pungente
Medicago polymorpha L.	Erba medica polimorfa
Medicago rugosa Desr.	Erba medica rugosa
Medicago scutellata (L.) Miller	Erba medica scudata
Medicago truncatula Gaertn.	Erba medica troncata
Onobrychis viciifolia Scop.	Lupinella
Ornithopus compressus L.	Uccellina comune
Ornithopus sativus Brot.	Serradella
Trifolium fragiferum L.	Trifoglio fragola
Trifolium glanduliferum Boiss.	Trifoglio glandulifero
Trifolium hirtum L.	Trifoglio irto
*Trifolium isthmocarpum*Brot.	Trifoglio a frutti strozzati
Trifolium michelianum Savi	Trifoglio di Micheli
Trifolium squarrosum L.	Trifoglio squarroso
Trifolium subterraneum L.	Trifoglio sotterraneo
Trifolium vesicolosum Savi	Trifoglio vescicoloso
Trigonella foenum-graecum L.	Fieno greco
Vicia banghalensis L.	Veccia del Bengala
Vicia pannonica Crantz.	Veccia pannonica

c. *Altre specie*

Plantago lanceolata L.	Piantaggine lanciuola
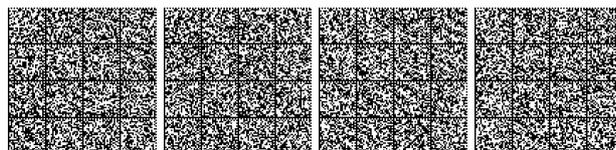
ALLEGATO *III*

Foraggere

A –Tavola

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica								Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all’allegato II)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)										
				Totale	Una specie singola	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	*Raphanus raphanistrum*	*Sinapis arvensis*	*Avena fatua Avena sterilis*	*Cuscuta* spp.	*Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosellae Rumex maritimus*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Poaceae (Graminae):														
Agrostis canina	75 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Agrostis capillaris	75(a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Agrostis gigantea	80 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Agrostis stolonifera	75 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Alopecurus pratensis	70 (a)	-	75	2,5	1,0 (f)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Arrhenatherum elatius	75 (a)	-	90	3,0	1,0 (f)	0,5	0,3	-	-	-	0 (g)	0(j)(k)	5 (n)	-
Bromus catharticus	75 (a)	-	97	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0 (g)	0(j)(k)	10 (n)	-
Bromus sitchensis	75 (a)	-	97	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0 (g)	0(j)(k)	10 (n)	-
Cynodon dactylon	70 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2	-
Dactylis glomerata	80 (a)	-	90	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca arundinacea	80 (a)	-	95	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca filiformis	75 (a)	-	85	2,0	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca ovina	75 (a)	-	85	2,0	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca pratensis	80 (a)	-	95	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca rubra	75 (a)	-	90	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca trachyphylla	75 (a)	-	85	2,0	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
xFestulolium	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Lolium multiflorum	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Lolium perenne	80 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Lolium x hybridum	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Phalaris acquatica	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5	-
Phleum nodosum	80 (a)	-	96	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(k)	5	-
Phleum pratense	80 (a)	-	96	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(k)	5	-
Poa annua	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Poa nemoralis	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Poa palustris	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Poa pratensis	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Poa trivialis	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Trisetum flavescens	70 (a)	-	75	3,0	1,0 (f)	0,3	0,3	-	-	-	0 (h)	0(j)(k)	2 (n)	-

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica								Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato II)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)										
				Totale	Una specie singola	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	*Raphanus raphanistrum*	*Sinapis arvensis*	*Avena fatua Avena sterilis*	*Cuscuta* spp.	*Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosellae Rumex maritimus*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
***Fabaceae (Leguminosae)*:**														
Biserrula pelecinus	70 (b)	-	98	0,5	-	-	-	-	-	-	0(i)	0(j)(k)	10	-
Galega orientalis	60 (a)(b)	40	97	2,0	1,5	-	-	0,3	-	-	0	0 (l)(m)	10 (n)	-
Hedysarum coronarium	75 (a)(b)	30	95	2,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0 (k)	5	-
Lahyrus cicera	80	-	95	1	0,5	-	-	0,3	-	-	0(i)	0(j)(k)	20	-
Lotus corniculatus	75 (a)(b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Lupinus albus	80 (a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	-	-	0,3	-	-	0(i)	0(j)	5 (n)	(o)(p)
Lupinus angustifolius	75 (a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	-	-	0,3	-	-	0(i)	0(j)	5 (n)	(o)(p)
Lupinus luteus	80 (a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	-	-	0,3	-	-	0(i)	0(j)	5 (n)	(o)(p)
Medicago doliata	70	-	98	2	-	-	-	-	-	-	0(i)	0(j)(k)	10	-
Medicago italica	70 (b)	20	98	2	-	-	-	-	-	-	0(i)	0(j)(k)	10	-
Medicago littoralis	70	-	98	2	-	-	-	-	-	-	0(i)	0(j)(k)	10	-
Medicago lupulina	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Medicago sativa	80 (a)(b)	40	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Medicago murex	70 (b)	30	98	2	-	-	-	-	-	-	0(i)	0(j)(k)	10	-
Medicago polymorpha	70 (b)	30	98	2	-	-	-	-	-	-	0(i)	0(j)(k)	10	-
Medicago rugosa	70 (b)	20	98	2	-	-	-	-	-	-	0(i)	0(j)(k)	10	-
Medicago scutellata	70	-	98	2	-	-	-	-	-	-	0(i)	0(j)(k)	10	-
Medicago truncatula	70 (b)	20	98	2	-	-	-	-	-	-	0(i)	0(j)(k)	10	-
Medicago x varia	80 (a)(b)	40	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Onobrychis viciifolia	75 (a)(b)	20	95	2,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(j)	5	-
Ornithopus compressus	75 (b)	-	90	1	-	-	-	-	-	-	0(i)	0(j)(k)	10	-
Ornithopus sativus	75 (b)	-	90	1	-	-	-	-	-	-	0(i)	0(j)(k)	10	
Pisum sativum	80 (a)	-	98	0,5	0,3	-	-	0,3	-	-	0	0(j)	5 (n)	-
Trifolium alexandrinum	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium fragiferum	70	-	98	1	-	-	-	-	-	-	0(i)	0(j)(k)	10	-
Trifolium glanduliferum	70 (b)	30	98	1	-	-	-	-	-	-	0(i)	0(j)(k)	10	-
Trifolium hirtum	70	-	98	1	-	-	-	-	-	-	0(i)	0(j)(k)	10	-
Trifolium hybridum	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium incarnatum	75 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica								Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato II)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)										
				Totale	Una specie singola	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	*Raphanus raphanistrum*	*Sinapis arvensis*	*Avena fatua Avena sterilis*	*Cuscuta* spp.	*Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosellae Rumex maritimus*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Trifolium isthmocarpum	70 (b)	-	98	1	-	-	-	-	-	-	0(i)	0(j)(k)	10	-
Trifolium michelianum	75 (b)	30	98	1	-	-	-	-	-	-	0(i)	0(j)(k)	10	-
Trifolium pratense	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium repens	80 (a)(b)	40	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium resupinatum	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium squarrosum	75 (b)	20	97	1,5	-	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium subterraneum	80 (b)	40	97	0,5	-	-	-	-	-	-	0(i)	0(j)(k)	10	-
Trifolium vesicolosum	70 (b)	-	98	1	-	-	-	-	-	-	0(i)	0(j)(k)	10	-
Trigonella foenum graecum	80 (a)	-	95	1,0	0,5	-	-	0,3	-	-	0	0(j)	5	-
Vicia banghalensis	80 (b)	20	97(e)	1	-	-	-	-	-	-	0(i)	0(j)(k)	10	-
Vicia faba	80 (a)(b)	5	98	0,5	0,3	-	-	0,3	-	-	0	0(j)	5 (n)	-
Vicia pannonica	85 (a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0(j)	5 (n)	-
Vicia sativa	85 (a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0(j)	5 (n)	-
Vicia villosa	85 (a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0(j)	5 (n)	-
Altre specie														
Brassica napus var. *napobrassica*	80 (a)	-	98	1,0	0,5	-	-	-	0,3	0,3	0	0(j)(k)	5	-
Brassica oleracea convar. *acephala* (*acephala* var. *medullosa* + var. *viridis*)	75 (a)	-	98	1,0	0,5	-	-	-	0,3	0,3	0	0(j)(k)	10	-
Phacelia tanacetifolia	80 (a)	-	96	1,0	0,5	-	-	-	-	-	0	0(j)(k)	-	-
Plantago lanceolata	75	-	85	1,5	-	-	-	-	-	-	0(i)	0(j)(k)	10	-
Raphanus sativum var. *oleiformis*	80 (a)	-	97	1,0	0,5	-	-	-	0,3	0,3	0	0(j)	5	-

ALLEGATO *IV*

Foraggere A - Tavola

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato II (totale per colonna)					
		Una singola specie	*Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus*	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Fabaceae (Leguminosae):							
Biserrula pelecinus	0,3	20	5	-	-	-	-
Galega orientalis	0,3	20	2	-	-	0 (e)	(j)
Hedysarum coronarium	0,3	20	2	-	-	0 (e)	(j)
Lahyrus cicera	0,3	20	5	-	-	0 (d)	-
Lotus corniculatus	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(g)(j)
Lupinus albus	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)(k)
Lupinus angustifolius	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)(k)
Lupinus luteus	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)(k)
Medicago doliata	0,3	20	5	-	-	0 (e)	-
Medicago italica	0,3	20	5	-	-	0 (e)	-
Medicago littoralis	0,3	20	5	-	-	0 (e)	-
Medicago lupolina	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
Medicago sativa	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
Medicago murex	0,3	20	5	-	-	0 (e)	-
Medicago polymorpha	0,3	20	5	-	-	-	-
Medicago rugosa	0,3	20	5	-	-	-	-
Medicago scutellata	0,3	20	5	-	-	-	-
Medicago truncatula	0,3	20	5	-	-	-	-
Medicago x varia	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
Onobrychis viciifolia	0,3	20	2	-	-	0 (d)	-
Ornithopus compressus	0,3	20	5	-	-	-	-
Ornithopus sativus	0,3	20	5	-	-	-	-
Pisum sativum	0,3	20	2	-	-	0 (d)	-
Trifolium alexandrinum	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium fragiferum	0,3	20	5	-	-	-	-
Trifolium glanduliferum	0,3	20	5	-	-	-	-
Trifolium hirtum	0,3	20	5	-	-	-	-
Trifolium hybridum	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium incarnatum	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium isthmocarpum	0,3	20	5	-	-	-	(j)
Trifolium michelianum	0,3	20	5	-	-	-	-
Trifolium pratense	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium repens	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium resupinatum	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium squarrosum	0,3	20	5	-	-	-	-

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante							Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato II (totale per colonna)						
		Una singola specie	*Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus*	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.		
1	2	3	4	5	6	7		8
Trifolium subterraneum	0,3	20	5	-	-	-		(j)
Trifolium vesicolosum	0,3	20	5	-	-	-		(j)
Trigonella foenum graecum	0,3	20	2	-	-	0 (d)		-
Vicia banghalensis	0,3	20	5	-	-	0 (d)		-
Vicia faba	0,3	20	2	-	-	0 (d)		-
Vicia pannonica	0,3	20	2	-	-	0 (d)		(h)
Vicia sativa	0,3	20	2	-	-	0 (d)		(h)
Vicia villosa	0,3	20	2	-	-	0 (d)		(h)
Altre specie*:*								
Brassica napus var. *Napobrassica*	0,3	20	2	-	-	-		(j)
Brassica oleracea convar. *acephala* (*acephala* var. *medullosa* + var. *viridis*)	0,3	20	3	-	-	-		(j)
Phacelia tanacetifolia	0,3	20	-	-	-	-		-
Plantago lanceolata	0,3	20	3	-	-	-		-
Raphanus sativus var. *Oleiformis*	0,3	20	2	-	-	-		-
Poaceae (Gramineae):								
Agrostis canina	0,3	20	1	1	1	-		(j)
Agrostis capillaris	0,3	20	1	1	1	-		(j)
Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1	-		(j)
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1	-		(j)
Alopecurus pratensis	0,3	20 (a)	2	5	5	-		(j)
Arrhenatherum elatius	0,3	20 (a)	2	5	5	-		(i)(j)
Bromus catharthicus	0,4	20	5	5	5	-		(j)
Bromus sitchensis	0,4	20	5	5	5	-		(j)
Cynodon dactylon	0,3	20 (a)	1	1	1	-		(j)
Dactylis glomerata	0,3	20 (a)	2	5	5	-		(j)
Festuca arundinacea	0,3	20 (a)	2	5	5	-		(j)
Festuca filiformis	0,3	20 (a)	2	5	5	-		(j)
Festuca ovina	0,3	20 (a)	2	5	5	-		(j)
Festuca pratensis	0,3	20 (a)	2	5	5	-		(j)
Festuca rubra	0,3	20 (a)	2	5	5	-		(j)
Festuca trachyphylla	0,3	20 (a)	2	5	5	-		(j)
xFestulolium	0,3	20 (a)	2	5	5	-		(j)
Lolium multiflorum	0,3	20 (a)	2	5	5	-		(j)
Lolium perenne	0,3	20 (a)	2	5	5	-		(j)
Lolium x hybridum	0,3	20 (a)	2	5	5	-		(j)

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato II (totale per colonna)					
		Una singola specie	*Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus*	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Phalaris aquatica	0,3	20	2	5	5	-	(j)
Phleum nodosum	0,3	20	2	1	1	-	(j)
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1	-	(j)
Poa annua	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
Poa nemoralis	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
Poa palustris	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
Poa pratensis	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
Poa trivialis	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
Trisetum flavescens	0,3	20 (c)	1	1	1	-	(i)(j)

ALLEGATO *V*

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato VI (grammi)
1	2	3	4
B) Foraggere			
1. Poaceae (Gramineae)			
Agrostis canina	10	50	5
Agrostis capillaris	10	50	5
Agrostis gigantea	10	50	5
Agrostis stolonifera	10	50	5
Alopecurus pratensis	10	100	30
Arrhenatherum elatius	10	200	80
Bromus catharticus	10	200	200
Bromus sitchensis	10	200	200
Cynodon dactylon	10	50	5
Dactylis glomerata	10	100	30
Festuca arundinacea	10	100	50
Festuca filiformis	10	100	30
Festuca ovina	10	100	30

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato VI (grammi)
1	2	3	4
Festuca pratensis	10	100	50
Festuca rubra	10	100	30
Festuca trachyphylla	10	100	30
xFestulolium	10	200	60
Lolium multiflorum	10	200	60
Lolium perenne	10	200	60
Lolium x hybrydum	10	200	60
Phalaris aquatica	10	100	50
Phleum nodosum	10	50	10
Phleum pratense	10	50	10
Poa annua	10	50	10
Poa femorali	10	50	5
Poa palustris	10	50	5
Poa pratensis	10	50	5
Poa trivialis	10	50	5
Trisetum flavescens	10	50	5
2. Fabaceae (Leguminosae)			
Biserrula pelecinus	10	30	3
Galega ortientalis	10	250	200
Hedysarum coronarium L.			
- frutto	10	1.000	300
- seme	10	400	120

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato VI (grammi)
1	2	3	4
Lahyrus cicera	25	1.000	140
Lotus corniculatus	10	200	30
Lupinus albus	30	1.000	1.000
Lupinus angustifolius	30	1.000	1.000
Lupinus luteus	30	1.000	1.000
Medicago doliata	10	100	10
Medicago italica	10	100	10
Medicago littoralis	10	70	7
Medicago lupolina	10	300	50
Medicago sativa	10	300	50
Medicago murex	10	50	5
Medicago polymorpha	10	70	7
Medicago rugosa	10	180	18
Medicago scutellata	10	400	40
Medicago truncatula	10	100	10
Medicago x varia	10	300	50
Onobrychis vicifolia			
- frutto	10	600	600
- seme	10	400	400
Ornithopus compressus	10	120	12
Ornithopus sativus	10	90	9
Pisum sativum	30	1.000	1.000
Trifolium alexandrinum	10	400	60
Trifolium fragiferum	10	40	4
Trifolium glanduliferum	10	20	2
Trifolium hirtum	10	70	7
Trifolium hybridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium isthmocarpum	10	100	3
Trifolium michelianum	10	25	2
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Trifolium resupinatum	10	200	20
Trifolium squarrosum	10	150	15
Trifolium subterraneum	10	250	25
Trifolium vesicolosum	10	100	3
Trigonella foenum graecum	10	500	450
Vicia banghalensis	20	1.000	120
Vicia faba	30	1.000	1.000
Vicia narbonensis	30	1.000	1.000
Vicia pannonica	30	1.000	1.000
Vicia sativa	30	1.000	1.000
Vicia villosa	30	1.000	1.000

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato VI (grammi)
1	2	3	4
3. Altre specie			
Brassica napus var. *napobrassica*	10	200	100
Brassica oleracea convar. *acephala*	10	200	100
Phacelia tanacetifolia	10	300	40
Plantago lanceolata	5	20	2
Raphanus sativus var. *oleiformis*	10	300	300
Altre specie con sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento.	20	1.000	500
Altre specie con sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento	10	500	300

18A00607

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Trasporti Italia società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il d.d. del 25 novembre 2016 n. 38/SGC/2016 con il quale la «Trasporti Italia società cooperativa» con sede in Roma è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile l'avv. Agostino Mazzeo ne è stato nominato Commissario governativo;

Vista l'istanza con la quale il Commissario governativo richiede la liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla relazione informativa pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 9 marzo 2017 con cui il Commissario governativo, evidenziate le difficioltà riscontrate nel prendere in consegna la gestione dell'ente a causa dell'irreperibilità dell'amministratore revocato e dell'incompletezza della documentazione contabile, ha comunicato la situazione patrimoniale dell'ente medesimo dalla quale si evince uno stato di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo pari a € 1.403.047,00, costituito per lo più da crediti ritenuti dalla stesso non esigibili, si rilevano debiti pari ad € 792.102,06 di natura fiscale e previdenziale nei confronti del concessionario della riscossione Equitalia Servizi e dell'I.N.P.S.;

Considerato che in data 11 settembre 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Trasporti Italia società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale 11816931007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Agostito Mazzeo, nato a Pisa il 5 giugno 1980 (codice fiscale MZZGTN80H05G702U) e residente in Roma via Antonio Gramsci n. 7, già Commissario governativo.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
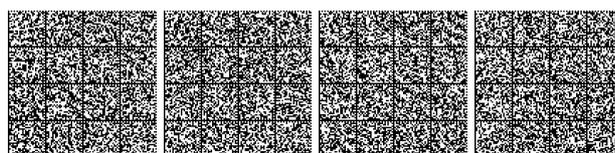
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 dicembre 2017

Il Ministro: CALENDA

18A00534

DECRETO 21 dicembre 2017.

Scioglimento della «FIT 3 società cooperativa», in San Benedetto del Tronto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che, la successiva raccomandata è tornata indietro con la dicitura «destinatario irreperibile», ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «FIT 3 società cooperativa» con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) (codice fiscale 02022400440), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Paola Piccioni (codice fiscale PCCPLA60P50A462V), nata ad Ascoli Piceno il 10 settembre 1960, ivi domiciliata, via Lucania n. 1.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00531
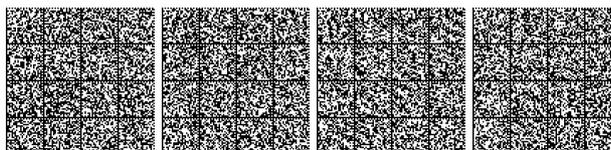
DECRETO 21 dicembre 2017.

Scioglimento della «Campus società cooperativa», in Micigliano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dall'Associazione unione italiana cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, assolve l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto mantenere il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo svuoterebbe l'istituto di cui all'art. 2545-*septiesdecies* codice civile di ogni intento sanzionatorio e di efficacia deterrente;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Campus società cooperativa» con sede in Micigliano (Rieti), (codice fiscale 00924320575), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Maugeri, nato a Napoli il 7 aprile 1966 (codice fiscale MGRMCL66D07F839X), domiciliato in Roma, via Nairobi n. 40.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00532

DECRETO 21 dicembre 2017.

Scioglimento della società cooperativa «Atlantide», in Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione redatto dal revisore incaricato dalla Confcooperative Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, assolve l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto mantenere il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo svuoterebbe l'istituto di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di ogni intento sanzionatorio e di efficacia deterrente;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Atlantide» con sede in Latina (codice fiscale 03566580167), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Ferruccio Maria Sbarbaro, nato a Roma il 4 dicembre 1980 (codice fiscale SBRFRC80T04H501U), domiciliato in Roma, via Eleonora Duse n. 37.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00538

DECRETO 21 dicembre 2017.

Scioglimento della «Arte e Fantasy società cooperativa sociale», in Matera e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento con nomina per atto d'autorità, con contestuale nomina del commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo svuoterebbe l'istituto di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di ogni intento sanzionatorio e di efficacia deterrente;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arte e Fantasy società cooperativa sociale» con sede in Matera (codice fiscale 01185390778), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.
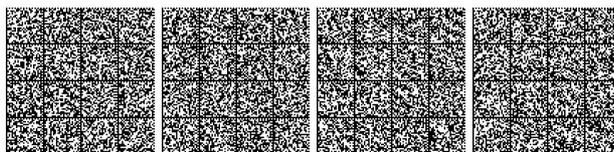
Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Andrea D'Onofrio (codice fiscale DNFNDR63E31D547H), nato a Ferrandina (Matera) il 31 maggio 1963, domiciliato in Potenza, via del Seminario Maggiore n. 115.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00539

DECRETO 8 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Love Bebè società cooperativa in liquidazione», in Chieti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la UECOOP ha chiesto che la società «Love Bebe' società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della UECOOP dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 197.206,00 si riscontra una massa debitoria di € 537.647,00 ed un patrimonio netto negativo di € -340.475,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Love Bebe' società cooperativa in liquidazione», con sede in Chieti (codice fiscale 02274970694) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Lucia Marchetti (codice fiscale MRCLCU78T61H501L) nata a Roma il 21 dicembre 1978, ivi domiciliata, via Caffaro n. 71.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00528
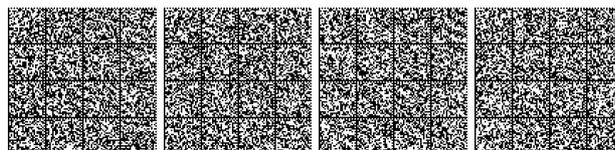
DECRETO 8 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Valdarno Superiore società cooperativa agricola», in San Giovanni Valdarno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la UECOOP ha chiesto che la società «Valdarno Superiore società cooperativa agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della UECOOP dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 30 giugno 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 6.503.595,00 si riscontra una massa debitoria di € 6.995.687,00 ed un patrimonio netto negativo di € -1.376.949,00;

Considerato che in data 19 dicembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Valdarno Superiore società cooperativa agricola», con sede in San Giovanni Valdarno (AR) (codice fiscale 00103000519) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Paolo Carotti (codice fiscale CRTGPL66L01D612B) nato a Firenze il 1° luglio 1966, ivi domiciliato, p.zza Pietro Leopoldo n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00529

DECRETO 8 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Agroittica Maremmana società cooperativa in sigla Coop.A.I.M. società cooperativa», in Orbetello e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Cooperativa Agroittica Maremmana società cooperativa in sigla Coop.A.I.M. società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 372.531,00 si riscontra una massa debitoria di € 2.341.819,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 2.275.081,00;

Considerato che in data 10 ottobre 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Agroittica Maremmana società cooperativa in sigla Coop.A.I.M. società cooperativa», con sede in Orbetello (GR) (codice fiscale 00232460535) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Toniazzi (codice fiscale TNZFBA64P25E202C) nato a Grosseto il 25 settembre 1964, ivi domiciliato, via Giordania n. 181 c/o C.I.S.A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00530

DECRETO 8 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edificatrice Pian di Mezzana», in Signa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Società cooperativa edificatrice Pian di Mezzana» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 maggio 2017, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 3.867.489,57 si riscontra una massa debitoria pari ad € 4.503.645,78 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 5.770.474,17;

Considerato che in data 1° settembre 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edificatrice Pian di Mezzana», con sede in Signa (Firenze) (codice fiscale 01605900487) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Rossi (codice fiscale RSSRRT74P23A390C) nato ad Arezzo il 23 settembre 1974, ivi domiciliato, via Calamandrei n. 133.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00533
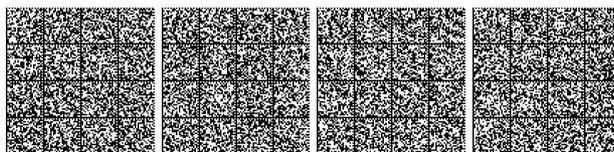
DECRETO 8 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Bibi società cooperativa sociale onlus», in Campi Bisenzio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Bibi società cooperativa sociale onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2015, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 18.546,00 si riscontra una massa debitoria pari ad € 40.660,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 29.642,00;

Considerato che in data 11 settembre 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Bibi società cooperativa sociale onlus», con sede in Campi Bisenzio (Firenze) (codice fiscale 05841300485) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Frosali (codice fiscale FRSLSN68M30D612R) nato a Firenze il 30 agosto 1968, ivi domiciliato, via Palestro n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00535

DECRETO 8 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooplogistic società cooperativa», in Brescia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione Generale Cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooplogistic Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota con la quale la A.G.C.I. ha segnalato l'urgenza del suddetto provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 23 agosto 2017, acquisita in sede di revi-

sione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 3.643.844,00, si riscontra una massa debitoria di € 15.963.135,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 12.319.291,00;
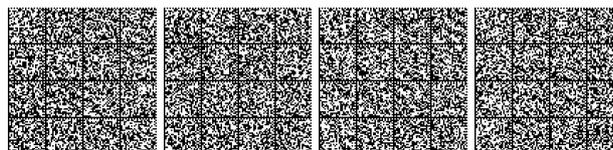
Considerato che in data 7 dicembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooplogistic Società Cooperativa», con sede in Brescia (codice fiscale n. 01974190348) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculm vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Pisano, (codice fiscale PSNGNN64L30D086E) nato a Cosenza (CS) il 30 luglio 1964, e domiciliato in Milano (MI), via Pasquale Sottocorno n. 33.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00536

DECRETO 8 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Joblab società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza AGCI concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale nei confronti della società cooperativa «Joblab Società Cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del Codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 128.862,00, si riscontra una massa debitoria di € 148.805,00 ed un patrimonio netto negativo di € -23.513,00;

Considerato che in data 9 novembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, avvenuta tramite raccomandata, in quanto l'ente è sprovvisto di posta elettronica certificata, è tornata indietro con la dicitura «trasferito» e che pertanto può ritenersi assolto il suddetto obbligo, essendo onere di ogni iscritto comunicare alla Camera di commercio eventuali cambi di sede;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
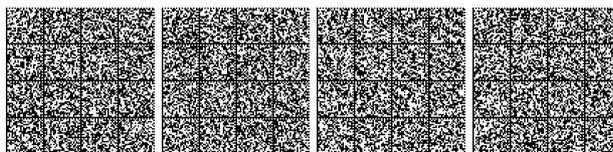
Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Joblab Società Cooperativa», con sede in Milano (MI) (codice fiscale n. 06346850966) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Colombo, (codice fiscale CLMMRC70B04B300N) nato a Busto Arsizio (VA) il 4 febbraio 1970, e domiciliato in Rescaldina (MI), via Ignazio Bossi, n. 46.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00537

DECRETO 8 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Multipla 2000 società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane (U.N.C.I.) ha chiesto che «La Multipla 2000 società cooperativa a r.l. in liquidazione» con sede in Roma sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'U.N.C.I. dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di €. 335.355,00, si riscontra una massa debitoria di €. 419.010,00 ed un patrimonio netto negativo di €. -148.177,00;

Considerato che in data 14 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

«La Multipla 2000 società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 05977031003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pasqualino Felice Ambrosio, nato a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) il 17 dicembre 1958 (codice fiscale MBRPQL58T17H931N), e domiciliato in Roma, via Stefano Jacini n. 68.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00540

DECRETO 8 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Socialtur cooperativa sociale in liquidazione», in Bomba e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale nei confronti della società cooperativa «Socialtur cooperativa sociale in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 636.380,00 si riscontra una massa debitoria di € 865.248,00 ed un patrimonio netto negativo di € -518.338,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Socialtur cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Bomba (Chieti) (codice fiscale 01661490696) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Di Paolo Mattia (codice fiscale DPLMTT80P20A485W) nato ad Atessa (Chieti) il 20 settembre 1980, e dorniciliato in L'Aquila, via F. Paolo Tosti n. 15/f.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00541

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 gennaio 2018.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017. (Ordinanza n. 496).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 agosto 2017, con il quale è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni comuni dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017;
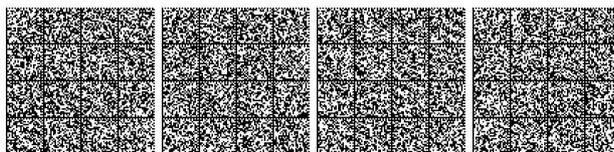
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 480 dell'8 settembre 2017 e n. 483 del 25 settembre 2017 recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2017, la quale ha disposto l'integrazione, nella misura di euro 16.076.958,50, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, dello stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017, al fine di garantire la prosecuzione dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli predetti eventi sismici;

Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate a contrastare il contesto di criticità in rassegna;

Acquisita l'intesa della Regione Campania;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Integrazione del Piano degli interventi

1. Al fine di contrastare l'emergenza di cui in premessa, il Commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, è autorizzato ad integrare e/o rimodulare il piano degli interventi ivi previsto, anche per stralci, nei limiti delle risorse finanziare, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2017, che confluiscono nella contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017.

Art. 2.

Attuazione dell'art. 16, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, la Regione Campania, nel rispetto del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, provvede al trasferimento della somma di euro 2.500.000,00, allocata sul capitolo di spesa n. 3156 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017, sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A00553

ORDINANZA 19 gennaio 2018.

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Rimini. (Ordinanza n. 497).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 luglio 2017, n. 468 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017 che disposto l'estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2017, al territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Forlì-Cesena, di Modena,

di Ravenna, di Reggio Emilia e di Rimini, stanziando la somma di euro 4.800.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare l'esecuzione dei primi interventi urgenti;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento idropotabile anche nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Rimini;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Estensione dei poteri del Commissario delegato

1. Al fine di contrastare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Rimini, il Commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 468 del 21 luglio 2017, è autorizzato a provvedere con i poteri e le modalità di cui alla medesima ordinanza, integrando il piano degli interventi ivi previsto, anche per stralci, nei limiti delle risorse finanziare di cui all'art. 3 del presente provvedimento.

Art. 2.

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile

1. Il commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 15 settembre 2017 al 30 settembre 2017. Il medesimo commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore procapite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.

2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 1° ottobre 2017 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 25 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 20 ore mensili procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 15 settembre 2017 al 30 settembre 2017, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 1° ottobre 2017 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 10 unità, può essere autorizzata la corresponsione della predetta indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 468 del 21 luglio 2017, come integrato ai sensi dell'art. 1 del presente provvedimento, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, sono definite le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui all'art. 1 del presente provvedimento, si provvede a valere sulle risorse finanziarie, stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017 citata in premessa, che confluiscono nella contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 468 del 21 luglio 2017.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A00554
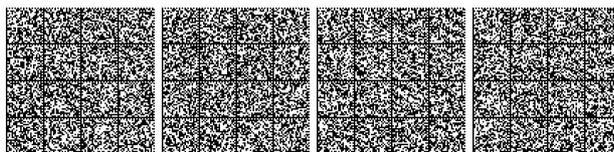
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2018.

Circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari competente per il territorio del Comune di Alluvioni Piovera.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto 29 aprile 1972, emanato dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e il Ministro per il tesoro, recante approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse, ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 64, recante ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;

Vista la legge della Regione Piemonte 6 dicembre 2017, n. 22, che istituisce, dalla data del 1° gennaio 2018, il Comune di Alluvioni Piovera mediante fusione dei Comuni di Alluvioni Cambiò e di Piovera, in Provincia di Alessandria, e dispone in particolare, all'art. 1, comma 2, che il territorio del nuovo Comune di Alluvioni Piovera è costituito dai territori già appartenenti ai menzionati Comuni alla data di entrata in vigore della medesima legge;

Considerato che il territorio dell'originario Comune di Alluvioni Cambiò appartiene alla circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari di Alessandria e quello dell'originario Comune di Piovera appartiene a quella di Tortona;

Considerata l'esigenza di individuare la conservatoria nella cui circoscrizione territoriale ricade il territorio del neoistituito Comune di Alluvioni Piovera;

Dispongono:

Art. 1.

Circoscrizione di appartenenza

1. Il territorio del Comune di Alluvioni Piovera, istituito con legge della Regione Piemonte 6 dicembre 2017, n. 22, ricade, a decorrere dal 1° febbraio 2018, nell'ambito della circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari di Alessandria.

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, dal 1° febbraio 2018 tutte le formalità di trascrizione e iscrizione concernenti immobili ubicati nel territorio del nuovo Comune di Alluvioni Piovera sono eseguite presso i Servizi di pubblicità immobiliare di Alessandria.

3. Per le annotazioni e per le cancellazioni di cui all'art. 40-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, resta ferma la competenza della conservatoria nei cui registri è stata eseguita la formalità a cui le medesime si riferiscono.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2018

Il direttore
dell'Agenzia delle entrate
RUFFINI

Il Capo Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
PICCIRILLO

18A00674
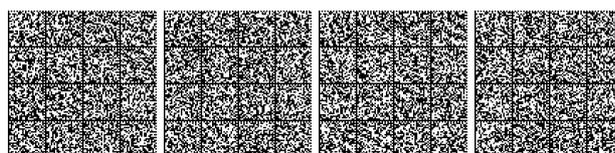
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 20 dicembre 2017.

Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2018. (Delibera n. 20232).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 19826 e n. 19827 del 21 dicembre 2016 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2017 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2018, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2018, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie di cui all'art. 199, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, autorizzate, alla data del 3 gennaio 2018, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)*, c-*bis*), *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo n. 58/1998;

b) le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le imprese di investimento extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 3 gennaio 2018, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)*, c-*bis*), *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo n. 58/1998;

c) le banche italiane, la Società Poste Italiane - Divisione servizi di BancoPosta di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 3 gennaio 2018, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)*, c-*bis*), *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo n. 58/1998;

d) le società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo n. 58/1998, le società di gestione UE con succursale in Italia di cui all'art. 1, lettera o-*bis*), del decreto legislativo n. 58/1998, i gestori di fondi di investimento alternativo UE (FIA *UE)* con succursale in Italia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo n. 58/1998, autorizzati alla data del 3 gennaio 2018 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, del decreto legislativo n. 58/1998;

e) gli intermediari finanziari iscritti nell'Albo previsto dall'art. 106, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993, autorizzati, alla data del 3 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e c-*bis*), del decreto legislativo n. 58/1998;

f) gli agenti di cambio iscritti, alla data del 3 gennaio 2018, nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998;

g) le società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 3 gennaio 2018, nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le Società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso iscritte, alla stessa data del 3 gennaio 2018, negli albi di cui all'art. 35-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, gli organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 3 gennaio 2018, all'applicazione degli artt. 42, 43 e 44 del decreto legislativo n. 58/1998;

h) le imprese di assicurazione italiane ed estere operanti nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione dei servizi, che offrono prodotti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lett. w-*bis*) del decreto legislativo n. 58/1998;

i) i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti, alla data del 3 gennaio 2018, nell'apposita sezione dell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

j) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli stati esteri e dagli organismi internazionali a carattere pubblico - appresso indicati:

j1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 3 gennaio 2018, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani;

j2) gli emittenti che, alla data del 3 gennaio 2018, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) aventi l'Italia come Stato membro d'origine;

k) gli emittenti che hanno chiesto o hanno autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da banche, sim o da gestori dei mercati regolamentati italiani, vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014;

l) gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all'art. 116 del decreto legislativo n. 58/1998 che, alla data del 3 gennaio 2018 risultano in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108, comma 5, del regolamento Consob n. 11971/1999;

m) i soggetti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere *g)* e *h)*, che:

*m*1) a seguito dell'inoltro della comunicazione di cui agli artt. 94, comma 1 ovvero 102, comma 1, ovvero 113, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, il relativo procedimento amministrativo concernente il prospetto - unico o tripartito - ovvero il prospetto di base ovvero il documento d'offerta, si sia estinto, nel periodo compreso

tra il 2 gennaio 2017 ed il 1° gennaio 2018, prima dell'ottenimento del relativo provvedimento di approvazione;

*m*2) a seguito della comunicazione di cui all'art. 94, comma 1 ovvero di cui all'art. 102, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, hanno ottenuto l'approvazione del prospetto - unico o tripartito - ovvero del prospetto di base ovvero del documento di offerta, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 ed il 1° gennaio 2018, la relativa offerta;

*m*3) avendo concluso un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita ovvero un'offerta al pubblico di acquisto o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 ed il 1° gennaio 2018, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;

*m*4) hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di ammissione a quotazione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 113, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 ed il 1° gennaio 2018;

*m*5) avendo ottenuto l'ammissione a negoziazione di strumenti finanziari a seguito di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni) per le quali è stato rilasciato un giudizio di equivalenza al prospetto di un documento già disponibile ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. *d)*, del regolamento Consob n. 11971/1999 (attuativo della direttiva comunitaria n. 2003/71/CE) nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 ed il 1° gennaio 2018, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 114, comma 5 e 115 del decreto legislativo n. 58/1998;

n) i soggetti iscritti, alla data del 3 gennaio 2018, al registro di cui al decreto legislativo n. 39/2010, che alla stessa data risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci degli Enti di interesse pubblico conferiti secondo la normativa previgente;

o) la Borsa Italiana S.p.a.;

p) la MTS S.p.a.;

q) la Monte Titoli S.p.a.;

r) la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.a.;

s) le società di intermediazione mobiliare, le banche e le società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 3 gennaio 2018, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e di sistemi organizzati di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)* e g-*bis*), del decreto legislativo n. 58/1998;

t) gli internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16191/2007, in corso di validità alla data del 3 gennaio 2018;

u) i gestori di mercati regolamentati esteri richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 70, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;

v) i gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali iscritti, alla data del 3 gennaio 2018, nel registro di cui all'art. 50-*quinquies*, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;

w) i gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate ed i gestori dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzati ai sensi dell'art. 113-*ter*, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, iscritti alla data del 3 gennaio 2018, negli appositi Elenchi di cui all'art. 116-*septies*, comma 3 e all'art. 116-*undecies*, comma 3, del regolamento Consob n. 11971/1999;

x) i fornitori di servizi di comunicazione dati iscritti, alla data del 3 gennaio 2018, al registro di cui all'art. 79-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

y) l'organismo dei Consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 dicembre 2017

Il Presidente vicario: GENOVESE

18A00597

DELIBERA 20 dicembre 2017.

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2018. (Delibera n. 20233).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotti criteri di parametrazione che tengano conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Viste le proprie delibere n. 19826 e n. 19827 del 21 dicembre 2016 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2017 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Vista la propria delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2018, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2018, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017;

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2018, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è determinato nelle seguenti misure:
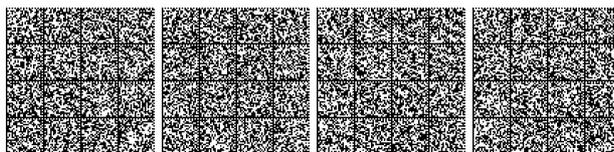
Riferimento normativo (delibera n. 20232/2017)	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 1, lett. *a)*	Sim iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie) autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento	Come da successivo comma 2
Art. 1, lett. *b)*	Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia ed imprese di investimento extracomunitarie, con o senza succursale in Italia, autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento	Come da successivo comma 3
Art. 1, lett. *c)*	Banche italiane e Poste Italiane Divisione Servizi BancoPosta, Banche comunitarie con succursale in Italia, Banche extracomunitarie, con o senza succursale in Italia, autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento	Come da successivo comma 4
Art. 1, lett. *d)*	Società di gestione del risparmio autorizzate a prestare il servizio di gestione di portafogli e/o il servizio di consulenza in materia di investimenti e/o il servizio di ricezione e trasmissione ordini	Come da successivo comma 5
	Società di gestione UE con succursale in Italia, gestori di FIA UE con succursale in Italia, autorizzati a prestare il servizio di gestione di portafogli e/o il servizio di consulenza in materia di investimenti e/o il servizio di ricezione e trasmissione ordini	Come da successivo comma 3
Art. 1, lett. *e)*	Intermediari finanziari di cui all'art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993	Come da successivo comma 3
Art. 1, lett. *f)*	Agenti di cambio iscritti alla data del 3.1.2018 nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998	€ 100,00 *pro-capite*

Art. 1, lett. *g)*	Società di gestione del risparmio, Sicav, Sicaf, Organismi di investimento collettivo	Come da successivo comma 6,
Art. 1, lett. *h)*	Imprese di assicurazione italiane ed estere operanti nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione, che offrono prodotti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lett. *w-bis* del d.lgs. n. 58/1998	€ 11.295,00 *pro-capite*
Art. 1, lett. *i)*	Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti nell'apposita sezione dell'Albo alla data del 3.1.2018	€ 100,00 *pro-capite*
Art. 1, lett. *j*), *punto j1*)	Emittenti italiani con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani	Come da successivo comma 7
Art. 1, lett. *j), punto j2*)	Emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani)	Come da successivo comma 7
Art. 1, lett. *j), punto j1)*	Emittenti esteri con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani	Come da successivo comma 7
Art. 1. lett. *k)*	Emittenti che hanno chiesto o hanno autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da Banche, Sim o da Gestori dei mercati regolamentati italiani, vigilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014;	Come da successivo comma 8

Art. 1, lett. *l)*	Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all'art. 116 del d.lgs. n. 58/1998 che, alla data del 3.1.2018, risultano in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108, comma 5, del regolamento Consob n. 11971/1999	€ 16.460,00 *pro-capite*
Art. 1, lett. *m)*	Soggetti che effettuano offerte al pubblico, diversi da quelli indicati nell'art. 1, lett. *g)* e *h*)	Come da successivi commi 9 e 10
Art. 1, lett. *n)*	Società di revisione e revisori legali	Come da successivo comma 11
Art. 1, lett. *o)*	Borsa Italiana s.p.a.	€ 4.652.720,00
Art. 1, lett. *p)*	MTS s.p.a.	€ 480.520,00
Art. 1, lett. *q)*	Monte Titoli s.p.a.	€ 822.015,00
Art. 1, lett. *r)*	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	€ 563.670,00
Art. 1, lett. *s)*	Sim, Banche e Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 3.1.2018, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e di sistemi organizzati di negoziazione	Come da successivo comma 12
Art. 1, lett. *t)*	Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco Consob	Come da successivo comma 13
Art. 1, lett. *u)*	Gestori di mercati regolamentati esteri richiedenti il riconoscimento ex art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998	€ 26.845,00 *pro-capite*

Art. 1, lett. *v)*	Gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese iscritti alla data del 3.1.2018 nella sezione ordinaria e nella sezione speciale del registro di cui all'art. 50-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998	Quota fissa pari a € 2.150,00 maggiorata di € 2.700,00 per i soggetti che alla data del 3.1.2018 risultino aver avviato l'attività
Art.1, lett. *w*)	Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate e gestori di meccanismi di stoccaggio	Come da successivo comma 14
Art.1, lett. *x*)	Fornitori di servizi di comunicazione dati iscritti alla data del 3.1.2018 al registro di cui all'art. 79-*bis*, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998	€ 5.000,00 *pro-capite*
Art. 1, lett. *y)*	Organismo Consulenti finanziari	€ 516.400,00

2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art.1, lettere *a)*, della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è computato in misura pari ad € 4.165,00 maggiorato dello 0,49% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31 dicembre 2016 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2017, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 148 del 2 luglio 1991. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 43962. La misura massima della contribuzione, è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione:

per ricavi fino a 50.000.000, € 120.000,00;

per ricavi oltre 50.000.000 e fino a 100.000.000, € 140.000,00;

per ricavi oltre 100.000.000, € 160.000,00.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui alle lettere *b)*, *d)* [escluse le Società di gestione del risparmio aventi sede legale in Italia] ed *e)*, è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 3 gennaio 2018 [escluse la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e la gestione di sistemi organizzati di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lettere *g)* e g-*bis*) del decreto legislativo n. 58/1998], nelle seguenti misure:

a) un servizio/attività di investimento: € 4.165,00;

b) due servizi/attività di investimento: € 14.735,00;

c) tre servizi/attività di investimento: € 26.700,00;

d) quattro servizi/attività di investimento: € 36.110,00;

e) cinque servizi/attività di investimento: € 45.515,00;

f) sei servizi/attività di investimento: € 59.640,00.

4. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *c)*, della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è computato in misura pari ad € 4.165,00 maggiorato del 3,39% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31 dicembre 2016 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2017, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 40924. La misura massima della contribuzione, è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione:

per ricavi fino a 10.000.000, € 120.000,00;

per ricavi oltre 10.000.000 e fino a 20.000.000, € 140.000,00;

per ricavi oltre 20.000.000 e fino a 50.000.000, € 160.000,00;

per ricavi oltre 50.000.000 e fino a 100.000.000, € 180.000,00;

per ricavi oltre 100.000.000 e fino a 500.000.000, € 200.000,00;

per ricavi oltre 500.000.000, € 220.000,00.

5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui alla lettera *d)* della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017, limitatamente alle Società di gestione del risparmio aventi sede legale in Italia, è computato in misura pari ad € 4.165,00 maggiorato, dello 0,49% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31 dicembre 2016 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2017, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 189 del 21 ottobre 1993. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci delle voci matrice 50984 e 50988. La misura massima della contribuzione è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione:

per i ricavi fino a 50.000.000, € 120.000,00;
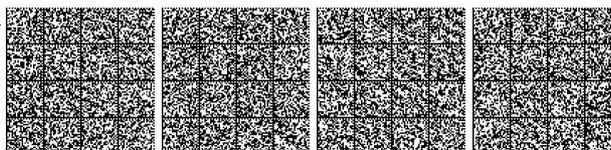
per i ricavi oltre 50.000.000 e fino a 100.000.000, € 140.000,00;

per i ricavi oltre 100.000.000, € 160.000,00.

6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *g)*, della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è computato, come segue:

Quota fissa pari a € 4.800,00, per i soggetti autorizzati alla gestione collettiva maggiorata:

a) per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo di un importo di € 2.400,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali alla data del 3 gennaio 2018 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi *retail*). Sono esclusi dal computo della maggiorazione due fondi/comparti. Sono esclusi parimenti dal computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate;

b) per i soggetti per i quali l'offerta sia stata chiusa negli anni precedenti e risultino sottoscrittori residenti in Italia alla data del 3 gennaio 2018 (fondi c.d. «a finestra») di € 1.692,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto;

c) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 58/1998 di € 2.184,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito (fondi FIA riservati);

d) per i gestori iscritti nella sezione dell'Albo di cui agli artt. 35, 35-*ter* e nell'elenco allegato di cui agli artt. 41-*bis* e 41-*ter* del decreto legislativo n. 58/1998 (OICVM e *FIA)*, che commercializzano al pubblico *retail* quote e/o azioni di OICR propri o di terzi, secondo tariffe correlate al volume commercializzato in Italia eccedente € 100.000, come segue:

oltre 100.000 e fino a 1.000.000, € 4.000,00;

oltre 1.000.000 e fino a 10.000.000, € 12.000,00;

oltre 10.000.000 e fino a 100.000.000, € 20.000,00;

oltre 100.000.000 e fino a 1.000.000.000, € 28.000,00;

oltre 1.000.000.000 e fino a 3.000.000.000, € 36.000,00;

oltre 3.000.000.000, € 42.000,00.

7. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *j)*, punti *j*1) e *j*2) della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 3 gennaio 2018.

A decorrere dall'anno 2014 sono esentate le azioni di società ammesse a quotazione sui mercati regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel periodo intercorrente tra l'avvio delle negoziazioni e l'ultimo giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello di riferimento sia risultata inferiore ai 500 milioni di euro. L'esenzione si applica per i primi tre anni decorrenti dall'anno di ammissione a quotazione.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 680.400,00.

8. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *k)*, della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è computato con riferimento agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione alla data del 3 gennaio 2018, come segue:

8.1. per le azioni ed i titoli di capitale, è pari ad una quota fissa di € 3.500,00 per ogni strumento negoziato;

8.2. per gli altri strumenti diversi dalle azioni e dai titoli di capitale, è pari ad una quota fissa di € 450,00 per ogni strumento negoziato.

La misura massima della contribuzione da parte di ciascun Emittente è pari ad € 140.000,00.

9. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *m)*, della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è computato come segue:

9.1. comunicazioni di cui all'art. 1, lett. *m)*, punto *m*1), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017, per le quali il relativo procedimento amministrativo concernente il prospetto - unico o tripartito - o il prospetto base o il documento d'offerta, sia estinto nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 ed il 1° gennaio 2018, è pari ad una quota fissa di € 9.570,00;

9.2. comunicazioni di cui all'art. 1, lett. *m)*, punto *m*2), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 per le quali, a seguito dell'approvazione del prospetto - unico o tripartito - ovvero del prospetto di base ovvero del documento di offerta, il soggetto proponente non abbia concluso l'offerta al pubblico, è pari ad una quota fissa di € 19.140,00;

9.3. offerte di cui all'art.1, lett. *m)*, punto *m*3) della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017:

a) offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita aventi ad oggetto prodotti finanziari che comportino un regolamento a pronti determinato con riferimento ad uno o più attività finanziarie sottostanti quali *covered warrant* o *certificates*, è pari ad una quota fissa di € 22.600,00 per ciascun prospetto - unico o tripartito - o prospetto base approvato, maggiorata di € 1.950,00 per ogni offerta al pubblico conclusa avente ad oggetto ciascun prodotto distintamente individuato (offerta di una singola *tranche* per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito) emesso a seguito di un prospetto approvato ovvero di condizioni definitive riferite ad un prospetto base approvato;

b) offerte al pubblico aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari (*warrant*) è pari, per ciascuna offerta, ad una quota fissa di € 22.600,00 maggiorata nel caso di offerta avente controvalore superiore ad € 500.000, dello 4,61683% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari ad € 6.000.000,00 per ciascuna offerta;

c) offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di cui all'art. 34-*ter*, comma 4, del regolamento Consob n. 11971/1999, è pari ad una quota fissa di € 3.550,00 per ciascuna offerta conclusa;

d) offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari, per le altre offerte pubbliche di acquisto e/o scambio, per le offerte finalizzate alla quotazione di titoli di capitale, è pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una quota fissa di € 22.600,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,16880% del controvalore eccedente tale importo, per la quota parte offerta al pubblico retail e dello 0,10997% del controvalore eccedente, per la quota parte collocata presso
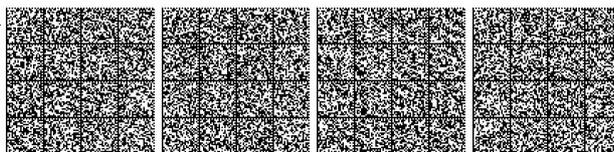
gli investitori istituzionali. La misura massima della contribuzione è pari a € 6.000.000,00 per ciascuna offerta;

9.4. offerte di cui all'art. 1, lett. *m)*, punto *m*4), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017: ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari comunitari, precedute dalla pubblicazione di un prospetto (o prospetto base) di quotazione è pari, per ciascuna operazione di ammissione non abbinata ad una precedente o contestuale offerta al pubblico, ad una quota fissa di € 22.600,00 per singolo prospetto di quotazione ovvero per singola condizione definitiva di quotazione;

9.5. offerte di cui all'art.1, lett. *m)*, punto *m*5), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017: ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni), precedute dal rilascio di un giudizio di equivalenza, è pari, per ciascuna operazione di ammissione ad una quota fissa di € 14.850,00.

10. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al punto 9.3., lettera *d)*, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta rivolta al pubblico *retail* ed agli investitori istituzionali, finalizzato all'ammissione a quotazione dei titoli di capitale. Il controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta del prodotto finanziario ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le offerte aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale le operazioni di offerta finalizzate all'ammissione a quotazione sui mercati regolamentati nazionali di cui ai precedenti commi per le quali ricorrano le seguenti condizioni: fatturato, anteriore all'ammissione a negoziazione di proprie azioni inferiore a 300 milioni di euro in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio fiscale rappresentato nel prospetto, ovvero dalla documentazione contabile rilevante ai fini dell'attribuzione della qualifica di PMI; offerta al pubblico di sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato.

11. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *n)*, della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è determinato nella misura del 12,20% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato degli stessi Enti di interesse pubblico, nonché sui bilanci delle società controllate incluse nell'area di consolidamento degli Enti stessi.

12. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *s)*, della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:

a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 32.220,00;

b) da n. 101 a n. 1.000 strumenti finanziari trattati: € 78.580,00;

c) da n. 1.001 a n. 3.000 strumenti finanziari trattati: € 118.510,00;

d) da n. 3.001 a n. 5.000 strumenti finanziari trattati: € 159.140,00;

e) da n. 5001 a n. 10.000 strumenti finanziari trattati: € 209.040,00;

f) oltre n. 10.001 strumenti finanziari trattati: € 271.750,00.

13. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *t)*, della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:

a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 13.365,00;

b) da n. 101 a n. 200 strumenti finanziari trattati: € 22.815,00;

c) da n. 201 a n. 400 strumenti finanziari trattati: € 31.320,00;

d) da n. 401 fino a n. 800 strumenti finanziari trattati: € 40.230,00;

e) oltre n. 801 strumenti finanziari trattati: € 48.735,00.

14. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *w)*, della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è pari ad una quota fissa di € 2.360,00 a carico di tutti i soggetti iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla Consob, maggiorata di un importo variabile correlato al numero di emittenti che abbiano aderito a ciascun servizio di diffusione o stoccaggio alla data del 3 gennaio 2018 nelle seguenti misure:

a) da n. 1 a n. 100 emittenti aderenti al servizio: € 7.260,00;

b) da n. 101 a n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 9.680,00;

c) oltre n. 201 emittenti aderenti al servizio: € 12.100,00.

15. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *x)*, della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 iscritti alla data del 3 gennaio 2018 è pari a € 5.000,00 per ciascun servizio autorizzato.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 dicembre 2017

Il Presidente vicario: GENOVESE

18A00598

DELIBERA 20 dicembre 2017.

Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2018. (Delibera n. 20234).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni e integrazioni, in cui è pre-

visto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;
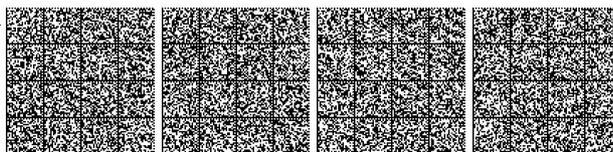
Viste le proprie delibere n. 20232 e n. 20233 del 20 dicembre 2017 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2018 e della misura della contribuzione dovuta per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2018, le modalità ed i termini di versamento della contribuzione dovuta ai sensi delle citate delibere n. 20232 e n. 20233 del 20 dicembre 2017;

Delibera:

Art. 1.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* [escluse le società di gestione UE ed i GEFIA UE - esteri] *e)*, *f)*, *g)* [esclusi gli Oic UE, Sicav, Sicaf, FIA UE - esteri], *h)*, *i)*, j)[esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali], *k)*, *l)*, m) [esclusi gli offerenti esteri], *s)*, *t)*, *v)*, *w)*, *x)* della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 deve essere effettuato entro il 15 aprile 2018. Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito bollettino precompilato (M.Av.) che verrà spedito all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei venti giorni antecedenti la scadenza.

2. Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione del bollettino precompilato (M.Av.) verranno pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

3. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *o)*, *p)*, *q)*, *r)* e *y)* della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2018.

4. Il versamento di cui al comma 3 deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60006X08 intestato a «Consob, via G. B. Martini n. 3, 00198, Roma», presso Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A./Agenzia n. 25, viale Parioli n. 39/b, 00197 Roma - cod. ABI 05696 - Cab. 03225 - Codice Swift (BIC) POSOIT22 - Iban: IT 44 Z 05696 03225 000060006X08.

5. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento e la descrizione della causale del versamento.

6. La descrizione delle causali di versamento da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, è riportata nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

7. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *n)*, della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi da 4 a 6, entro:

a) il 28 febbraio 2018, qualora il bilancio chiuso nel 2017 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2017, negli altri casi;

c) il 30 settembre 2018, per tutti gli altri soggetti iscritti nel registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di Enti di interesse pubblico.

Nel termine di versamento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 7, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 5 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, è trasmessa alla Consob.

8. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti esteri di cui all'art. 1, lettere *d)*, [società di gestione UE, GEFIA UE], *g)* [Oic UE, Sicav, Sicaf, FIA UE], *j)* [soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali], ed *m)* [offerenti esteri], della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 deve essere effettuato, entro il 15 aprile 2018, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito nei venti giorni antecedenti la scadenza all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

9. L'avviso di pagamento di cui al comma 8 conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario. Il bonifico bancario dovrà essere effettuato sul conto corrente indicato nel precedente comma 4.

10. Il versamento del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *u)*, della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nel precedente comma 4. La disposizione di pagamento deve essere allegata all'istanza di riconoscimento presentata ai sensi dell'art. 70, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998.

Art. 2.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, oltre che, delle maggiori somme previste dalla normativa vigente.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica.

Roma, 20 dicembre 2017

Il Presidente vicario: GENOVESE
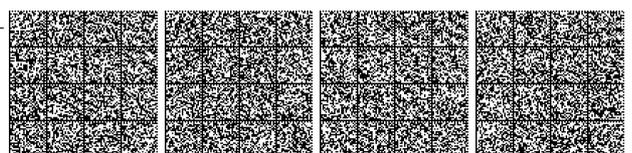
TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

Descrizione causale	**Soggetti tenuti alla corresponsione**	**Misura del contributo**	**Termine di versamento**
art. 1, lett. *a)*, delibera n. 20232/2017	**Sim iscritte nell'Albo (incluse le fiduciarie) autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento**	**come da art. 1, comma 2, delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *b)*, delibera n. 20232/2017	**Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia ed imprese di investimento extracomunitarie, con o senza succursale in Italia, autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento**	**come da art. 1, comma 3, delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *c)*, delibera n. 20232/2017	**Banche italiane autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento** **Poste Italiane Divisione Servizi BancoPosta - autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento** **Banche comunitarie con succursale in Italia e Banche extracomunitarie, con o senza succursale in Italia, autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento**	**come da art. 1, comma 4, delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**

art. 1, lett. *d)*, delibera n. 20232/2017	**Società di gestione del risparmio, autorizzate a prestare il servizio di gestione di portafogli e/o il servizio di consulenza in materia di investimenti e/o il servizio di ricezione e trasmissione ordini**	**come da art. 1, comma 5, delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *d)*, delibera n. 20232/2017	**società di gestione UE con succursale in Italia, gestori di FIA UE con succursale in Italia, autorizzati a prestare il servizio di gestione di portafogli e/o il servizio di consulenza in materia di investimenti e/o il servizio di ricezione e trasmissione ordini**	**come da art. 1, comma 3, delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *e)*, delibera n. 20232/2017	**Intermediari finanziari di cui all'art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993**	**come da art. 1, comma 3, delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *f)*, delibera n. 20232/2017	**Agenti di cambio iscritti, alla data del 3.1.2018, nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998**	**€ 100,00 *pro-capite***	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *g)*, delibera n. 20232/2017	**Società di gestione del risparmio italiane, Sicav, Sicaf, Organismi di investimento collettivo** **Organismi di investimento collettivo ex artt. 42, 43 e 44 del d.lgs. n. 58/1998** **Gestori che commercializzano presso il pubblico *retail* quote e/o azioni di OICR propri o di terzi ex artt. 41-bis, 41-ter del d.lgs. n. 58/1998**	**come da art. 1, comma 6, delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**

art. 1, lett. *h)*, delibera n. 20232/2017	**Imprese di assicurazione italiane ed estere operanti nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione dei servizi, che offrono prodotti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lett. *w-bis* del d.lgs. n. 58/1998**	**€ 11.295,00 *pro-capite***	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *i)*, delibera n. 20232/2017	**Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti nell'apposita sezione dell'Albo alla data del 3.1.2018**	**€ 100,00 *pro-capite***	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *j)*, punto *j1*), delibera n. 20232/2017	**Emittenti italiani con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali**	**come da art. 1, comma 7, delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *j)*, punto *j2*), delibera n. 20232/2017	**Emittenti, aventi l'Italia come Stato membro d'origine, con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati comunitari**	**come da art. 1, comma 7, delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *j)*, punto *j1*), delibera n. 20232/2017	**Emittenti esteri con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali**	**come da art. 1, comma 7, delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**

art. 1, lett. *k)*, delibera n. 20232/2017	**Emittenti che hanno chiesto o autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da Banche, Sim o da Gestori dei mercati regolamentati italiani, vigilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014**	**come da art. 1, comma 8, punti 8/1 e 8/2, delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *l)*, delibera n. 20232/2017	**Emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante**	**€ 16.460,00 *pro-capite***	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *m)*, punto m1), delibera n. 20232/2017	**Preventive comunicazioni di offerte al pubblico ex artt. 94, 102 e 113 del d.lgs. n. 58/1998 per le quali il relativo procedimento amministrativo si sia estinto prima dell'approvazione**	**come da art. 1, comma 9, punto 9/1, delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *m)*, punto *m2*) delibera n. 20232/2017	**Soggetti che a seguito dell'approvazione del prospetto di offerta non hanno concluso tra il 2 gennaio 2017 ed il 1 gennaio 2018 le relative offerte**	**come da art. 1, comma 9, punto *9/2*, delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *m)*, punto *m3*) delibera n. 20232/2017	**Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2017 ed il 1 gennaio 2018 offerte di prodotti finanziari che danno diritto al pagamento di un differenziale (*covered warrant/certificates*)**	**come da art. 1, comma 9, punto 9/3, lettera a), delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**

art. 1, lett. *m)*, punto *m3*), delibera n. 20232/2017	**Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2017 ed il 1 gennaio 2018 sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto e/o sottoscrizione di prodotti finanziari** **(*warrant*)**	**come da art. 1, comma 9, punto 9/3, lettera b), delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *m)*, punto *m3*), delibera n. 20232/2017	**Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2017 ed il 1 gennaio 2018, offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche ex art. 34-*ter*, comma 4, del Regolamento Consob n. 11.971/1999** **(*Prospetti semplificati*)**	**come da art. 1, comma 9, punto *9/3*, lettera c), delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *m)*, punto *m3)*, delibera n. 20232/2017	**Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2017 ed il 1 gennaio 2018, altre offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita, altre offerte pubbliche di acquisto e/o scambio, offerte finalizzate alla quotazione di titoli di capitale, offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da banche (*Opa, Opsc, Opasc, Opv, Ops, Opvs, prospetti ordinari aventi ad oggetto bond, Obbligo/Diritto d'Acquisto, altre offerte al pubblico*)**	**come da art. 1, comma 9, punto 9/3, lettera d), delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *m)*, punto *m4)*, delibera n. 20232/2017	**Soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di quotazione ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 58/1998, tra il 2 gennaio 2017 ed il 1 gennaio 2018**	**come da art. 1, comma 9, punto *9/4*, delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**

art. 1, lett. *m)*, punto *m5)*, delibera n. 20232/2017	**Soggetti che hanno ottenuto il giudizio di equivalenza al prospetto ex art. 57, comma 1, lett. *d)*, del Regolamento Consob n. 11.971/1999, tra il 2 gennaio 2017 ed il 1 gennaio 2018 a fronte di operazioni di integrazione aziendale (fusioni/scissioni)**	**come da art. 1, comma 9, punto *9/*5, delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *n)*, delibera n. 20232/2017	**Società di revisione e Revisori legali**	**12,20 % dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale, come da art.1, comma 11, delibera n. 20233/2017**	**come da art. 1, comma 7, lettere *a), b)* o *c)*, della presente delibera**
art. 1, lett. *o)*, delibera n. 20232/2017	**Borsa Italiana**	**€ 4.652.720,00**	**28 febbraio 2018**
art. 1, lett. *p)*, delibera n. 20232/2017	**MTS**	**€ 480.520,00**	**28 febbraio 2018**
art. 1, lett. *q)*, delibera n. 20232/2017	**Monte Titoli**	**€ 822.015,00**	**28 febbraio 2018**
art. 1, lett. *r)*, delibera n. 20232/2017	**Cassa di Compensazione e Garanzia**	**€ 563.670,00**	**28 febbraio 2018**

art. 1, lett. *s*), delibera n. 20232/2017	**Sim, banche e società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 3.1.2018, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e di sistemi organizzati di negoziazione**	**come da art. 1, comma 12, delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *t*), delibera n. 20232/2017	**Internalizzatori sistematici iscritti nell'Elenco Consob**	**come da art. 1, comma 13, delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *u*), delibera n. 20232/2017	**Gestori di mercati regolamentati esteri richiedenti il riconoscimento ex art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998**	**€ 26.845,00 *pro-capite***	**bonifico bancario allegato all'istanza di riconoscimento**
art. 1, lett. *v*), delibera n. 20232/2017	**Gestori di portali per la raccolta di capitali per le PMI**	**Quota fissa pari a € 2.150,00 maggiorata di € 2.700,00 per i soggetti che alla data del 3.1.2018 risultino aver avviato l'attività**	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *w*), delibera n. 20232/2017	**Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate e gestori di meccanismi di stoccaggio**	**come da art. 1, comma 14, delibera n. 20233/2017**	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *x*), delibera n. 20232/2017	**Soggetti iscritti al 3.1.2018 al registro di cui all'art. 79-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998**	**€ 5.000,00 *pro-capite***	**15 aprile 2018**
art. 1, lett. *y*), delibera n. 20232/2017	**Organismo Consulenti Finanziari**	**€ 516.400,00**	**28 febbraio 2018**

18A00599

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Nomina del liquidatore del Fondo immobiliare riservato chiuso «Bramante», gestito da Castello SGR S.p.a., in Milano.

Con provvedimento del 9 gennaio 2018, la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 57, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni, la nomina del dott. Luca Belleggi a liquidatore del Fondo immobiliare riservato chiuso «Bramante», gestito da Castello SGR, con sede in Milano, posto in liquidazione con sentenza del Tribunale di Milano n. 1000/2017, pubblicata il 22 dicembre 2017.

18A00504

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del «Movimento politico Pensiero Azione» iscritto nel registro dei partiti politici il 18 dicembre 2017

STATUTO DEL «MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE»

Art. 1.
Definizione

È costituita, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione e dell'art. 36 e ss. del codice civile, un'associazione denominata «Movimento Politico Pensiero Azione» d'ora innanzi denominata «Movimento o partito». Essa ha il fine di attuare un programma politico ispirato ai principi cristiani, di uguaglianza e delle pari opportunità, assicurando a tutti i livelli la presenza di entrambi i generi e il rispetto delle minoranze. Garantisce, la tutela della minoranze, ove presenti, almeno una rappresentanza negli organi collegiali non esecutivi.

Il suo simbolo è così costituito:

Cerchio di colore blu racchiudente scritta lineare in stampatello maiuscolo «PPA» di colore bianco, nella parte superiore lineare in stampatello maiuscolo «PENSIERO AZIONE» di colore bianco, nella parte inferiore lineare in stampatello maiuscolo «LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE». Il tutto circoscritto da una corona circolare azzurro sfumato interna al cerchio blu che racchiude nella parte superiore la scritta «PARTITO DELLA GENTE PER LA GENTE» in blu e interrotta nella parte sottostante da una fascia di colore verde recante la scritta «PIAZZA PULITA» in nero a caratteri maiuscoli. La parte interna alla fascia azzurra sfumato, avente funzione di fondale del simbolo è di colore blu sfumato».

Il simbolo del Movimento, sopra descritto, è allegato in forma grafica al presente Statuto.

Il Movimento che persegue l'unità nazionale ha spiccato carattere regionalista, federativo ed europeo.

Art. 2.
S e d e

ll Movimento ha sede in Torino - Corso Cosenza n. 33 - e può costituire sedi secondarie in ogni regione e/o comune del territorio italiano ed anche all'estero.

Art. 3.
Requisiti

Possono essere soci tutti i cittadini italiani e stranieri che possiedono un'età maggiore di anni 16:

Le domande di iscrizione devono essere presentate ai comitati regionali e/o alle sedi provinciali qualora costituite; esse saranno esaminate dagli organi regionali e provinciali. Con l'iscrizione al Movimento i soci aderiscono al programma ed alle finalità ideologiche e politiche ed accettano lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

Art. 4.
Doveri dei soci

Ogni socio è tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla realizzazione dell'oggetto e delle finalità del Movimento ed in particolare ogni socio è tenuto a:

- partecipare attivamente alla vita del Movimento;
- svolgere con diligenza gli incarichi affidatogli;
- tenere una irreprensibile condotta morale e politica;
- concorrere con i propri mezzi a sostenere l'attività del Movimento;
- tenere nei confronti degli altri soci un comportamento leale e corretto con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun socio.

Art. 5.
Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di partecipare all'attività del Movimento contribuendo alla determinazione della linea politica, concorrendo all'elezione degli organi statutari e partecipando come candidati alle competizioni elettorali. Possono assumere cariche sociali i soci che risultino iscritti da almeno 3 mesi.

Art. 6.
Organi sociali

Sono organi del Movimento: l'Assemblea nazionale; - il Consiglio nazionale; - la Direzione nazionale; - il segretario politico; - il Presidente del Consiglio Nazionale; - l'ufficio politico; - il segretario amministrativo; - i comitati regionali; - i comitati provinciali; - il Collegio dei revisori dei conti; - il Collegio dei probiviri.

Art. 7.
Assemblea

In Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci personalmente, con esclusione di delega, purché in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea viene convocata, su proposta del segretario politico, dal Consiglio nazionale, che stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno ed i necessari regolamenti. Le delibere dell'Assemblea devono essere approvate dalla maggioranza dei votanti. Essa viene convocata ogni 3 anni.

Può essere altresì convocata in ogni momento su richiesta di almeno 2/3 dei soci. L'Assemblea elegge il Presidente del Consiglio nazionale, il segretario politico, i membri elettivi del Consiglio nazionale. L'Assemblea, altresì, esprime ed indica le linee guida del programma politico a cui dovranno conformarsi gli organi del Movimento.

Art. 8.
Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale è l'organo a cui è affidato il compito di predisporre il programma politico del Movimento secondo le linee guida indicate dall'Assemblea. Esso è composto dai membri che saranno eletti dall'Assemblea, dal Presidente del Consiglio nazionale, dal segretario politico, dai segretari regionali, dai parlamentari nazionali ed europei in carica, dai consiglieri regionali in carica, dagli ex parlamentari nazionali ed europei iscritti al Movimento, dai segretari nazionali dei movimenti giovanili e femminile, da 5 rappresentanti del movimenti giovanile e 5 del movimento femminile indicati dalla direzione nazionale degli stessi, dai responsabili delle sezioni estere del Movimento, dai residenti di provincia iscritti al Movimento e dai sindaci dei comuni capoluogo iscritti al Movimento, fanno altresì parte del Consiglio nazionale i capigruppo del Movimento PPA nei consigli comunali dei comuni superiori ai 250.000 abitanti e i capigruppo del Movimento PPA nei consigli
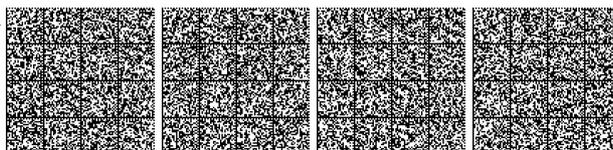
provinciali delle province superiori ai 500.000 abitanti, tutti con voto deliberativo. I membri saranno in numero minimo di 10 con un massimo stabilito dalla Direzione sulla base della rappresentanza territoriale e di genere e tutela delle minoranze. Resteranno in carica 4 anni.

L'assenza, ingiustificata, a tre consigli nazionali consecutivi comporta l'automatica decadenza dall'incarico di consigliere nazionale. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale per vigilare sulla osservanza dello Statuto, della legge e per relazionare sul bilancio consuntivo e preventivo del Movimento. Il Presidente del Consiglio nazionale presiede i lavori. Le delibere del Consiglio nazionale sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio nazionale o su richiesta del Segretario politico o della maggioranza dei consiglieri. Al Consiglio nazionale competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Movimento ed ha facoltà di delegare a ciascuno dei membri le proprie attribuzioni.

In particolare il Consiglio nazionale: delibera sul programma politico del Movimento; elegge il segretario amministrativo su proposta del segretario nazionale; approva il bilancio preventivo e consuntivo del Movimento; elegge un minimo di 20 membri della Direzione con un massimo stabilito dalla Direzione medesima sulla base della rappresentanza territoriale e di genere e tutela delle minoranze. I membri elettivi dureranno in carica 4 anni; approva su delega dell'Assemblea le modifiche statutarie; convoca l'Assemblea approvandone il regolamento; nomina il Presidente dei revisori dei conti, due revisori effettivi e due supplenti iscritti al Registro dei revisori dei conti; approva il bilancio preventivo del Movimento entro il 31 gennaio di ogni anno e quello consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'anno di attività del Movimento; può istituire strutture territoriali emanando i relativi regolamenti purché compatibili con il presente Statuto; può costituire fondazioni, anche ai sensi della legge sul finanziamento dei partiti, semprechè conformi al presente Statuto.

Art. 9.
La Direzione

È l'organo collegiale cui compete la conduzione politica del Movimento secondo la linea decisa dall'Assemblea nazionale e definita dal Consiglio nazionale. Ne fanno parte, con voto deliberativo:

a) il segretario politico, che la convoca e la presiede;

b) il Presidente del Consiglio nazionale;

c) i componenti eletti dal Consiglio nazionale;

d) i vice presidenti nazionali ed i vicesegretari nazionali;

e) i parlamentari nazionali ed europei iscritti al Movimento PPA;

f) il segretario amministrativo;

g) i segretari regionali;

h) i segretari nazionali dei movimenti giovanile e femminile;

i) il Presidente dei revisori dei conti che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della direzione per vigilare sulla osservanza delle delibere congressuali del Consiglio nazionale e dello Statuto del Movimento.

La Direzione:

a) sovrintende all'attività del Movimento;

b) approva l'operato della delegazione per la soluzione delle crisi di Governo;

c) approva gli Statuti dei comitati regionali;

d) emana le norme per il tesseramento;

e) sceglie i candidati da presentare alle competizioni elettorali;

f) delibera il numero di componenti elettivi della Direzione medesima dal Consiglio nazionale a tutela della rappresentatività territoriale, della salvaguardia dei principi ispiratori dei soci firmatari, della parità di genere e della rappresentatività delle minoranze. In questo caso sarà necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Direzione;

g) delibera il numero di componenti del Consiglio nazionale eleggibili dall'Assemblea in relazione alla crescita del partito e della rappresentatività territoriale, della salvaguardia dei principi ispiratori dei soci firmatari, della parità di genere e della rappresentatività delle minoranze. In questo caso sarà necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione;

h) delibera le modalità e le procedure per l'apertura, lo scioglimento, la chiusura, la sospensione ed il commissariamento di eventuali articolazioni territoriali del Partito;

i) delibera le modalità e le risorse da destinare alle eventuali articolazioni territoriali;

l) delibera ponendo in atto azioni interne al Partito volte ad assicurare il rispetto della vita privata e la corretta protezione dei dati personali degli associati.

Art. 10.
Il segretario politico

Il segretario politico, eletto dall'Assemblea nazionale, ha la rappresentanza politica del Movimento; il segretario è il rappresentante legale. Attua la linea politica decisa dall'Assemblea nazionale, nel rispetto dei deliberati di competenza del Consiglio nazionale e della direzione. In particolare il segretario politico:

a) convoca e presiede la Direzione;

b) dirige e coordina l'attività del Movimento, nomina due o più vicesegretari, i dirigenti degli uffici e, nel rispetto dei deliberati dei competenti organi, interviene sull'organizzazione della struttura periferica;

c) guida la delegazione del Movimento nelle consultazioni del Capo dello Stato e nei rapporti con le altre forze politiche;

d) gestisce la denominazione ed il simbolo del Movimento ed autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni elettorali. Il segretario politico potrà per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo, al contrassegno e/o alla denominazione del partito, le modifiche ritenute più opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. Tutti i simboli usati nel tempo dal Partito, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, saranno di proprietà del partito.

Eventuali modifiche della sede legale sono deliberate dal segretario politico e approvate dal vice segretario. Le modifiche saranno poi riportate sul sito internet del Partito.

Art. 11.
Il Presidente del Consiglio nazionale

Il Presidente del Consiglio nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale. Egli presiede Consiglio nazionale. Il Presidente del Consiglio nazionale d'intesa con il segretario convoca il Consiglio nazionale e ne definisce l'ordine del giorno.

Art. 12.
L'ufficio politico

È costituito dal segretario politico, che lo convoca e lo presiede, dal Presidente del Consiglio nazionale, dai vicesegretari, dai vicepresidenti, dai capigruppo parlamentari, dai rappresentanti nel Governo e da altri 6 membri designati dal segretario politico. L'ufficio coadiuva il segretario ed è consultato sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo. L'ufficio può essere integrato, per particolari problemi, da persone indicate ed invitate dal segretario politico.

Questo Movimento politico, nella scelta dei candidati per gli organismi collegiali e le cariche elettive in attuazione dell'art 51 della Costituzione, garantisce:

a) l'uguaglianza di tutti gli aderenti;

b) il rispetto della parità dei generi;

c) la pari dignità di tutte le condizioni personali, come l'età, il credo religioso, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, le disabilità;

d) il rispetto delle minoranze e i diritti degli aderenti.

Per la scelta delle candidature alle assemblee elettive ad ogni livello, aderisce al codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare antimafia, con deliberazione del 23 settembre 2014.

Art. 13.
La giunta esecutiva

La giunta è preposta al coordinamento organizzativo delle attività degli uffici della struttura nazionale del Movimento. È composta: dal segretario politico, che la convoca e la presiede, dal Presidente del Consiglio nazionale, dal segretario amministrativo, dai vicesegretari, dal segretario organizzativo e dai dirigenti degli uffici nazionali.

Art. 14.
Il segretario amministrativo

1. Il segretario amministrativo è eletto dal Consiglio nazionale. È responsabile della gestione patrimoniale e finanziaria facente capo al livello centrale dell'organizzazione del Movimento, in attuazione dei programmi approvati dai competenti organi.
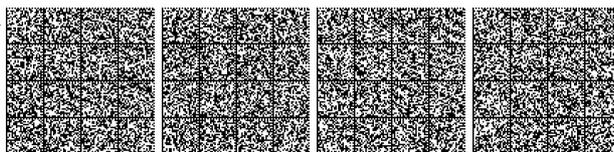
2. Il segretario amministrativo ha il potere di compiere, sulla base delle deliberazioni degli organi nazionali competenti, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. È altresì abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge nonché a compiere tutti gli atti a tal fine necessari, quali l'apertura di conti correnti bancari, la richiesta di affidamento e di garanzie fideiussorie per gli importi dei contributi da riscuotere.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il segretario amministrativo è coadiuvato da un comitato di garanti, composto da tre membri non parlamentari eletti dal Consiglio nazionale nonché da un deputato e da un senatore, designati dai rispettivi gruppi. Il comitato dei garanti, che elegge al suo interno il Presidente, assiste il segretario amministrativo:

a) per la redazione del bilancio preventivo annuale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale entro il mese di gennaio di ogni anno;

b) per la verifica della corrispondenza delle spese al preventivo approvato ed per eventuale aggiornamento delle previsioni di spesa, da effettuare trimestralmente ed in presenza di eventi straordinari;

c) per la redazione della relazione al Consiglio nazionale, da allegare al bilancio consuntivo annuale;

d) per ogni questione di natura finanziaria concernente il rapporto tra gli organi centrali e gli organi regionali e provinciali.

Art. 15.
Comitato regionale

Il Comitato regionale ha la titolarità e la responsabilità della linea politica del Movimento nella regione che gestisce autonomamente nel quadro delle norme statuarie e degli indirizzi generali definiti a livello nazionale. Il Comitato regionale è autonomo nella organizzazione e nella gestione organizzativa ed amministrativa nell'ambito regionale. Il Comitato regionale sottopone all'approvazione della Direzione nazionale il proprio statuto. Nello statuto del Comitato regionale dovranno comunque essere previsti quantomeno un Presidente, un segretario politico ed un segretario amministrativo. Nello statuto del Comitato regionale dovrà essere specificata l'organizzazione del Movimento ai livelli provinciali e locali.

Art. 16.
Comitato provinciale

Il Comitato provinciale ha la titolarità e la responsabilità della linea politica del Movimento nella provincia nel rispetto delle norme dello Statuto regionale e degli indirizzi definiti dal Comitato regionale. L'organizzazione e la gestione amministrativa del Comitato provinciale è disciplinata dallo Statuto regionale; dovranno quanto meno essere previsti un Presidente, un segretario politico ed un segretario amministrativo. Nell'ambito del Comitato provinciale sono costituiti comitati locali nei quali sono previste le funzioni di Presidente, segretario politico e segretario amministrativo. La rappresentanza politica del Movimento è in ogni caso affidata al segretario politico.

Art. 17.
Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel Registro dei revisori dei conti;

1. I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Il Collegio dei revisori deve controllare l'amministrazione del Movimento e vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle leggi.

3. Il Collegio si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni quattro mesi, per il controllo dell'attività amministrativa e della contabilità del Movimento. Le riunioni vengono verbalizzate in apposito libro.

4. Il Collegio dei revisori deve esaminare il bilancio consuntivo esprimendo il proprio parere in merito e relazionando alla Direzione. Il Collegio dei revisori, qualora rilevi fatti censurabili, li denuncia alla Direzione, perché quest'ultima possa adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 18.
Il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri nominati dal Consiglio nazionale di cui uno con funzioni di Presidente. Il Collegio dei probiviri ha la competenza esclusiva sulle controversie che eventualmente dovessero insorgere tra i soci o tra i soci ed il Movimento. Ha altresì, potere disciplinare su fatti e vicende segnalate al Collegio dagli organi del Movimento. Gli iscritti possono proporre ricorso per violazione dello Statuto e dei regolamenti.

ll ricorso va inoltrato secondo le disposizioni regolamentari al Collegio dei probiviri. La decisione del Collegio è vincolante.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività dell'atto impugnato, salvo diversa decisione del Collegio dei probiviri.

Il segretario politico può sospendere dal Movimento deferendoli al Collegio dei probiviri i soci che arrechino danni gravi all'immagine del Movimento con atti lesivi delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti interni. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Il Collegio dei probiviri dura in carica 4 anni.

Art. 19.
Bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il Segretario amministrativo nazionale è tenuto a sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, con opportuno anticipo sulle scadenze di legge, il bilancio consuntivo annuale delle attività del Movimento.

Art. 20.
Proventi

Le entrate del Movimento sono:

- le quote di iscrizioni dei soci;
- i contributi volontari di persone fisiche e giuridiche;
- i proventi delle feste e delle manifestazioni del Movimento;
- i contributi di legge;
- ogni altro provento ordinario e straordinario proveniente da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili.

Art. 21.
Sezioni estere

Negli Stati esteri possono essere costituite sezioni distaccate del Movimento. Il Consiglio nazionale provvederà di volta in volta ad inserire organicamente tali sezioni distaccate nella struttura del Movimento in base ad apposito regolamento.

Art. 22.
Adesioni ad altre associazioni

ll Consiglio nazionale su proposta del segretario politico può deliberare l'adesione e/o federazione del Movimento ad altre associazioni o organizzazioni nazionali o internazionali che si ispirano ad ideali pienamente conformi a quelli del Movimento.

Art. 23.
Modifiche statutarie

Le modifiche dello statuto richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del direttivo nazionale. Ogni modifica andrà firmata e sottoscritta dal segretario politico e da almeno uno dei vice segretari.

Art. 24.
Riservatezza e protezione dati personali

Gli organi direttivi favoriscono la costante partecipazione attiva dei singoli componenti all'attività di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico, nel rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia e delle direttive del Garante per la protezione dei dati personali fatte salve le eventuali future modifiche della disciplina dettata dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali. Il segretario politico è responsabile di tutte le deleghe e delle operazioni di trattamento dei dati personali.
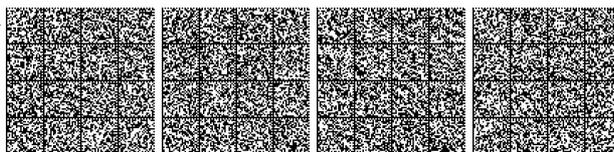
Art. 25.
Economia

L'Associazione non persegue fini di lucro.

Per tutte le cariche ricoperte all'interno del Partito da parte dei soci e per le prestazioni fornite dagli associati non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto del Partito nell'espletamento dell'incarico se autorizzate dalla Direzione, documentate o forfettizzate in base ad un criterio di ragionevolezza.

Tutto quanto è nella libera disponibilità e possesso del Partito costituisce il suo patrimonio che è unico ed indivisibile.

Le modalità di utilizzo del patrimonio vengono stabilite dalla Direzione.

Le risorse alle articolazioni territoriali sono destinate secondo delibera della Direzione in base alla disponibilità patrimoniale, proporzionalmente al numero di soci in regola sul territorio e sulla base delle esigenze e dei progetti territoriali.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26.
Rendiconto e trasparenza

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile finanziaria, nei casi previsti dalla legge, la Direzione nazionale nominerà, una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi di legge vigenti in materia.

La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

A garanzia e trasparenza il rendiconto anche in forma abbreviata e la relazione della società di revisione, verranno resi pubblici nei modi e nelle forme e stabilite dalla Direzione nazionale e in ottemperanza alle norme di legge.

Il Partito assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci (, compresi i rendiconti), anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.

Art. 27.
Candidature e selezione

Il partito prevede che nelle candidature per il Senato, Camera, Parlamento europeo, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40%, Il Partito inoltre si impegnerà a destinare il 10% delle risorse eventualmente spettanti in base all'art 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 13 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

La candidatura degli associati per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali ed infine per le cariche di sindaco e di Presidente di regione e di provincia autonoma; e per ogni altra competizione elettorale potrà essere accettata solo se alla data del deposito delle relative liste elettorali gli interessati saranno soci nell'Associazione da almeno un anno, salvo diversa deliberazione della Direzione.

La Direzione, sente il parere del Consiglio nazionale e del segretario regionale e seleziona le candidature sulla base del prestigio di cui godono, dell'impegno profuso all'interno del Partito, delle qualità morali del candidato e della parità tra i generi e delibera i candidati dopo votazioni a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 28.

Tutte le cariche del partito sia nazionale, sia regionale, sia provinciale o città metropolitane avranno durata di 4 anni, se non diversamente specificato.

Art. 29.

Il Direttivo nazionale adeguerà norme e regolamenti interni sulla base di eventuali disposizioni di legge.

Art. 30.
Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata. Per deliberare lo scioglimento del Partito e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In tal caso sarà possibile esercitare il diritto di voto per delega e telematico.

L'Assemblea demanda alla Direzione nazionale gli adempimenti necessari a devolvere le risorse finanziarie a disposizione del Partito ad altra organizzazione senza scopo di lucro con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,) e in ogni caso in osservanza della normativa al momento vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31.
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in esso citati, si osservano le norme del codice civile e, se compatibili, le norme del regolamento della Camera dei deputati nazionale ed europea.

18A00514
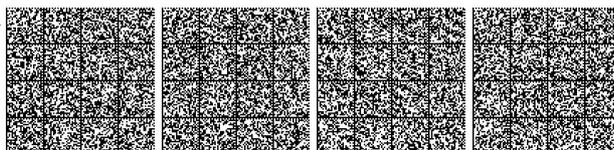
Statuto del partito «Südtiroler Volkspartei»
iscritto nel registro dei partiti politici il 5 ottobre 2015

Statut der Südtiroler Volkspartei

I. GRUNDSÄTZE

§ 1
Wesen der Südtiroler Volkspartei

Die Südtiroler Volkspartei (SVP) ist die Sammelpartei der deutsch- und ladinischsprachigen Südtiroler/innen aller sozialen Schichten.
Sie ist die verbindende Kraft und das geistig-politische Dach der Südtiroler/innen und sorgt für den Ausgleich der Interessen.
Sie hat den Zweck, die allgemeinen und besonderen Interessen der Südtiroler/innen mit allen gesetzlichen Mitteln und auf jedweder Ebene zu vertreten.
Sie gestaltet Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes. Die Grundwerte Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit bilden das unverrückbare Fundament ihres politischen Einsatzes. Ihr Handeln orientiert sich am Geiste der europäischen Idee, des Föderalismus und an den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft.
Die Südtiroler Volkspartei schützt die ethnischen Minderheiten sowohl auf innerstaatlicher als auch auf internationaler Ebene, und strebt den kontinuierlichen Ausbau der Autonomie Südtirols an und bekräftigt die Unverzichtbarkeit des Selbstbestimmungsrechtes der Südtiroler.
In rechtlicher Hinsicht ist sie eine Partei im Sinne des Art. 49 der Verfassung.
Der Sitz ist in 39100 Bozen, Brennerstraße 7/A.
Die Partei hat folgendes Listenzeichen: „Weißes Edelweiß auf schwarzem Grunde, mit den drei Buchstaben „S" „V" „P" innerhalb des unteren Kreisrandes: S (schwarz) V (weiß mit einer schwarzen „Outline" und einem roten „Schatten") P (schwarz)".

§ 2
Ladiner/innen

Die Südtiroler Volkspartei erlässt zum Schutz und zur Förderung der ladinischen Volksgruppe besondere Bestimmungen. Die Ladiner/innen in der Südtiroler Volkspartei entscheiden über die sprachlichen, kulturellen Belange der ladinischen Volksgruppe autonom.
Die Ladiner/innen haben das Recht, in allen Parteiorganisationen und -gremien auf Landesebene vertreten zu sein.

II. MITGLIEDSCHAFT

§ 3
Erwerb der Mitgliedschaft

1. Jede/r Südtiroler/in hat mit Eintritt in das 15. Lebensjahr das Recht, Mitglied zu werden und soll zum Beitritt aufgefordert werden, sofern er/sie die Grundsätze und das Programm der Südtiroler Volkspartei teilt.
2. Die Mitgliedschaft wird mit der Ausstellung des Mitgliedsausweises durch den/die Beauftragte/n des Ortsausschusses erworben.
3. In Zweifelsfällen entscheidet die Bezirksleitung nach Anhörung des betroffenen Ortsausschusses über die Aufnahme von Mitgliedern.
4. Es besteht auch die Möglichkeit einer Mitgliedschaft, die nicht ortsgebunden ist. Entsprechende Anträge werden direkt vom Landessekretariat bearbeitet. Diese Mitglieder werden keiner Ortsgruppe zugeordnet und haben kein Wahlrecht auf Orts- und Bezirksebene.
5. Die Mitgliedschaft muss jährlich durch die Beitragsleistung erneuert werden.
6. Die Jahresbeitragskarte gilt als Ausweis und berechtigt, alle Rechte eines Parteimitgliedes in Anspruch zu nehmen.
7. Bis zum Eintritt in das 25. Lebensjahr ist die Mitgliedschaft kostenlos.
8. Die örtliche Zugehörigkeit eines Mitgliedes wird nach den Kriterien des § 34, Punkt 3 bestimmt.
9. Die persönlichen Daten der Mitglieder werden gemäß Dekret Nr. 196/03 (Datenschutzkodex) und dessen Abänderungen, das den Schutz der Personen und anderer Rechtsträger vorsieht, verarbeitet. Die Verarbeitung erfolgt nach den Grundsätzen der Korrektheit, Zulässigkeit, Transparenz und Wahrung der Vertraulichkeit.
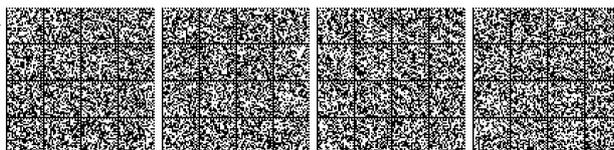
§ 4
Verlust der Mitgliedschaft

Mitglieder, die für andere Parteien oder Listen, welche in Konkurrenz zur Südtiroler Volkspartei bei Wahlen antreten, kandidieren oder Mitglied in einer anderen Partei sind, verlieren automatisch die Mitgliedschaft sowie alle Parteiämter und Funktionen.
Ein Antrag auf Wiederaufnahme kann erst nach Ablauf von fünf Jahren gestellt werden. Über Ausnahmen entscheidet die Parteileitung nach Anhörung des betroffenen Ortsausschusses.

§ 5
Rechte der Mitglieder

Jedes Mitglied hat ab dem 15. Tage nach Erwerb der Mitgliedschaft:
a) aktives und passives Wahlrecht in der Ortsgruppe, mit Ausnahme jener Mitglieder, die keiner Ortsgruppe zugeordnet sind;
b) passives Wahlrecht, um in übergeordnete Parteiorgane entsandt zu werden;
c) das Recht, an der Parteiwillensbildung durch Stellung von Anträgen mitzuwirken und den verschiedenen Parteiorganen Anregungen zu geben.

Ausnahmen von vorgenanntem Mindestzeitraum von 15 Tagen sind bei Vorwahlen laut § 128 möglich. Hierfür legt der Parteiausschuss laut § 90 Buchstabe g) Richtlinien fest.

§ 6
Pflichten der Mitglieder

Die Pflichten der Mitglieder sind:
a) Selbstloser Dienst an der Heimat und für das Wohl des Südtiroler Volkes;
b) Eintreten für die Ziele der Partei und Solidarität gegenüber der Partei;
c) Bereitschaft zur Mitarbeit;
d) Werbung von Mitgliedern;
e) Fristgerechte Zahlung der vorgeschriebenen Beiträge;
f) Einhaltung des Parteistatuts;
g) der Partei weder durch Wort noch Tat zu schaden oder sie in schlechten Ruf zu bringen.

§ 7
Fördermitglieder

1. Fördermitglieder unterstützen die Partei.
2. Es können Personen sein, welche außerhalb Südtirols ansässig sind oder Südtiroler/innen, welche die Partei in besonderer Weise unterstützen.
3. Fördermitglieder werden zu Veranstaltungen eingeladen und haben kein Stimmrecht.

§ 8
Mandatare/innen und Parteiämter

1. Als Mandatare/innen im Landtag, im Parlament, im Europäischen Parlament sowie für Parteiämter können nur Mitglieder vorgeschlagen, gewählt oder bestellt werden.
2. Dies gilt auch für die Mandatar/innen in den Gemeinden, wo jedoch Ausnahmen zulässig sind. Hierfür legt der Parteiausschuss laut § 90 Buchstabe g) Richtlinien fest.

III. ALLGEMEINE RICHTLINIEN

§ 9
Amtsdauer

1. Jedes Parteiorgan oder –gremium hat eine Amtsdauer von fünf (5) Jahren ab Wahltermin.
2. Eine Ausnahme bilden nur die Gremien der Jungen Generation (JG). Diese haben eine Amtsdauer von zweieinhalb (2,5) Jahren. Alle weiteren Bestimmungen bleiben aufrecht.
3. Die Wahltermine sind einheitlich und werden von der Parteileitung rechtzeitig festgelegt.
4. Für Ausnahmefälle legt laut § 97 Buchstabe g) die Parteileitung eine Detailregelung vor.

§ 10
Einberufung auf Antrag

Falls das Statut keine andere Regelung vorsieht, muss jedes Parteiorgan oder -gremium von dem/der jeweiligen Vorsitzenden innerhalb von 30 Tagen einberufen werden, wenn dies von einem Drittel der Mitglieder unter Bekanntgabe der Begründung verlangt wird.

§ 11
Einberufung von Sitzungen und Dringlichkeitssitzungen

1. Die Einladung zu den Sitzungen erfolgt schriftlich per Brief, E-Mail oder SMS und mindestens fünf Tage vor der betreffenden Sitzung. Bei begründeter Dringlichkeit kann die Einladung in Absprache mit dem/der Vorsitzenden des nächst höheren Gremiums auch mündlich erfolgen, wobei eine Vorankündigung von mindestens 24 Stunden einzuhalten ist.
2. Bei Wahlen sind keine Dringlichkeitssitzungen möglich.
3. Soweit möglich sollen Veranstaltungen durch Online-Beteiligungselemente (Fragen z.B. per E-Mail oder Livestream, o. ä.) oder auf andere ortsübliche Weise ergänzt werden.

§ 12
Anwesenheitspflicht

Bei drei aufeinander folgenden unentschuldigten Abwesenheiten bzw. bei unentschuldigter Abwesenheit bei mehr als der Hälfte der Sitzungen eines Jahres kann das jeweilige Gremium nach vorheriger Information des/der Betroffenen den Verfall der Mitgliedschaft im jeweiligen Parteiorgan oder Parteigremium für die Dauer des Mandats, das zur Mitgliedschaft berechtigt, erklären.

§ 13
Beschlussfähigkeit

Jedes Parteigremium ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder bzw. die Mehrheit der Stimmrechte anwesend sind.

§ 14
Vorsitzende/r

Die Funktion eines/r Vorsitzenden auf Orts-, Gemeinde-, Bezirks- und Landesebene ist mit der Funktion eines/r Vorsitzenden der Organisationen, Sozialpartnergremien und beratenden Ausschüsse auf derselben Ebene unvereinbar.

§ 15
Stellvertreter/innen

1. Die Vorsitzenden sämtlicher Parteiorgane oder Parteigremien müssen bei Verhinderung in allen Parteiorganen oder -gremien ihren/ihre Stellvertreter/in darüber informieren und sich durch ihn/sie vertreten lassen.
2. Der/die Stellvertreter/in sorgt für die Neuwahl, falls das Amt des/der Vorsitzenden vakant wird.

§ 16
Rechtsmitglieder

a) In den Parteigremien:
   In den Ortsausschuss gewählte Rechtsmitglieder werden als solche nicht ersetzt.
   Kein Mitglied eines Gremiums kann aufgrund mehrfacher Funktionen, die zur Mitgliedschaft in einem Gremium berechtigen, in einer Funktion anwesend sein und sich in den anderen von einem/r Stellvertreter/in vertreten lassen.
b) In den Fraktionen:
   Zu den Sitzungen der Gemeinderats-, Landtags-, Regionalratsfraktion sowie zu den Sitzungen der Parlamentsfraktionen wird der/die Parteiobmann/-frau auf der entsprechenden Ebene mit Sitz und Stimme eingeladen.
   - In Gemeinden mit mehreren Ortsgruppen werden alle Ortsobleute zu den Sitzungen der Gemeinderatsfraktion ohne Stimmrecht eingeladen. Stimmrecht hat der/die Vorsitzende des Koordinierungsausschusses in der Gemeinderatsfraktion oder, falls es keinen Koordinierungsausschuss gibt, der/die Ortsobmann/-frau der mitgliederstärksten Ortsgruppe;
   - Zur Landtags- und Regionalratsfraktion sowie zu den Parlamentsfraktionen wird der/die ladinische Parteiobmann/-frau-Stellvertreter/in immer dann eingeladen, wenn ladinische Angelegenheiten auf der Tagesordnung stehen. Er/sie hat in diesen Fällen Sitz und Stimme.
c) Rechtsmitglieder müssen Parteimitglieder sein.
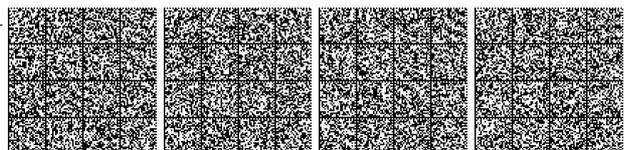
§ 17
Kooptierte Mitglieder

Die Zahl der kooptierten Mitglieder darf insgesamt ein Fünftel der gewählten Mitglieder nicht übersteigen.
Kooptierte Mitglieder haben dieselben Rechte und Pflichten wie gewählte Mitglieder, mit Ausnahme gemäß § 40, Punkt 3.

§ 18
Externe Berater/innen

1. Alle Organe und Gremien der Partei können Parteimitglieder, Sachverständige, interessierte Bürger/innen und Vertreter/innen von Verbänden für besondere Fragen ohne Stimmrecht zu den Sitzungen beiziehen oder Arbeitsgruppen einsetzen, die Projekte und Vorhaben über einen längeren Zeitraum begleiten.
2. Zur Mitarbeit in den beratenden Ausschüssen der Partei, in Fachausschüssen oder Projektgruppen können auch Personen herangezogen werden, die nicht Parteimitglieder sind. Sie dürfen aber nicht Mitglied in anderen Parteien oder Listen sein.

§ 19
Freiheit der Meinung und Kritik

1. Im Rahmen dieses Statuts und des Parteiprogramms stehen den Parteimitgliedern die Freiheit der Meinung und der Kritik zu.
2. Damit die Kritik fruchtbar wird, soll sie in erster Linie in den Parteigremien vorgebracht werden.
3. Die entscheidungsbefugten Parteigremien auf Orts-, Gemeinde-, Bezirks- und Landesebene holen zu relevanten Themen der Jugend, der Frauen, der Senioren, der Sozialpartnergremien sowie der beratenden Ausschüsse jeweils deren Stellungnahmen ein und lassen sie in die Entscheidungen einfließen.
4. Hat sich auf diese Weise ein Mehrheitswille gebildet, dann bindet dieser auch die Minderheit.

§ 20
Ausschreibung von Wahlen

Die Neuwahlen der Parteiorgane und –gremien werden mindestens 30 Tage vor dem Wahltermin vom jeweiligen Gremium ausgeschrieben:

- Wahlen auf Landes-, Bezirks- und Gebietsebene mittels Rundschreiben oder E-Mail an alle Mitglieder der Ortsausschüsse;
- Wahlen auf Ortsebene mittels Rundschreiben an alle Mitglieder oder durch Veröffentlichung im Gemeindeblatt oder in der Parteizeitung, mittels E-Mail oder in ortsüblicher Weise.

Der einheitliche Wahltermin für die Neuwahlen der Ortsausschüsse wird von der Parteileitung mindestens sechs Monate vorher festgelegt.

§ 21
Einbringung von Kandidatenvorschlägen

1. Kandidatenvorschläge können bis 18:00 Uhr des 15. Tages vor der entsprechenden Wahl beim/bei der jeweiligen Vorsitzenden oder Obmann/-frau, im Bezirksbüro oder im Landessekretariat hinterlegt werden.
2. Bis zum zehnten Tag vor der Wahl setzt das jeweilige Leitungsgremium die Kandidat/innen auf die Liste, vervollständigt diese bis zur vorgeschriebenen Mindestanzahl und nimmt die Reihung der Kandidat/innen vor.
3. Die in diesem Paragraphen genannten Fristen sind Ausschlussfristen.

§ 22
Kandidat/innenlisten

1. Sämtliche Kandidaten/innenlisten für Parteigremien müssen mindestens eineinhalbmal so viele Kandidat/innen aufweisen, als Mitglieder in ein Gremium zu wählen sind. Jede Kandidat/innenliste hat so viele freie Zeilen wie Vorzugsstimmen gegeben werden können.
2. Auf sämtlichen Kandidaten/innenlisten auf jedweder Ebene muss, bezogen auf die vom Statut vorgesehene Mindestanzahl von eineinhalb mal so vielen Kandidat/innen als zu Wählenden, mindestens ein Viertel des anderen Geschlechts aufgestellt werden.
   Institutionen und Organisationen, die berechtigt sind Vorschläge einzubringen, müssen auf jeder Ebene die Quote einhalten.
3. Bei jeder Wahl auf Bezirks- und Ortsebene müssen das Bezirksbüro und die Büros der Organisationen und Sozialpartnergremien 30 Tage vor der Wahl benachrichtigt werden.

§ 23
Wahlverfahren

Wahlen werden mittels folgender Verfahren durchgeführt:
a) mit einer vom zuständigen Leitungsgremium erstellten Kandidaten/innenliste;
b) ohne Kandidat/innenliste.

Beim Wahlverfahren gemäß Buchstabe a) können auch Kandidat/innen gewählt werden, die nicht auf dem Wahlzettel aufscheinen.

Wenn es nicht möglich ist, laut Buchstabe a) zu wählen, wird gemäß Buchstabe b) gewählt. In diesem Fall scheinen so viele freie Zeilen auf dem Wahlzettel auf wie Vorzugsstimmen gegeben werden können, d.h. ein Drittel der zu Wählenden. Mögliche Kandidaten/innen können auf ortsübliche Weise publik gemacht werden.

Ausschließlich auf Ortsebene gilt bei Wahlen ohne Kandidat/innenliste die Ergebnisquote von einem Viertel für das jeweils unterrepräsentierte Geschlecht.

§ 24
Durchführung von Wahlen

1. Wahlen erfolgen in der Regel mittels Urnen- oder Briefwahl.
2. Es können auch Internetwahlen („E-voting“) durchgeführt werden. Dabei muss die allgemeine Zugänglichkeit und Korrektheit garantiert und kontrollierbar sein. Für die Modalitäten legt der Parteiausschuss laut § 90 Buchstabe g) Richtlinien fest.

§ 25
Vorzugsstimmen – Drittel-System

1. Bei allen Wahlen von Personen auf jedweder Ebene der Partei, bei der Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten für politische Wahlen sowie bei Vorwahlen für politische Wahlen, kann jede/r Wähler/in an Vorzugsstimmen bis zu einem Drittel der zu Wählenden abgeben. Dabei werden Bruchteile ab 0,5 auf- und unter 0,5 abgerundet.
2. Davon ausgenommen sind die Aufstellung der Kandidaten/innen für den Landtag gemäß § 133, Punkt 5, sowie die Nominierungen der Mitglieder der Gemeindeverwaltungen und der Landes- und Regionalregierung.

   a) Gemeindeebene: Der/Die Bürgermeister/in macht in Absprache mit dem/der Ortsobmann/-frau, der/dem Vorsitzenden des Koordinierungsausschusses bzw. dem/der Ortsobmann/-frau der mitgliederstärksten Ortsgruppe dem jeweiligen Gremium einen Blockvorschlag, der in gemeinsamer Abstimmung des entsprechenden Parteigremiums mit den Gemeinderäten/innen mit Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten genehmigt werden muss. Sollte der Blockvorschlag zweimal keine Zwei-Drittel-Mehrheit finden, gilt Punkt 1. Für Gemeinden mit mehreren Ortsgruppen, wo kein Koordinierungsausschuss gebildet wurde, werden die Modalitäten der gemeinsamen Abstimmung mittels Wahlordnung vom Parteiausschuss festgelegt.

   b) Landes- und Regionalebene: Der/Die designierte Landeshauptmann/-frau macht in Absprache mit dem/der Parteiobmann/-frau dem Parteiausschuss einen Blockvorschlag, der mit Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten genehmigt werden muss. Sollte der Blockvorschlag zweimal keine Zwei-Drittel-Mehrheit finden, gilt Punkt 1.

§ 26
Abstimmungen und Wahlen

1. Abstimmungen über Personen erfolgen in geheimer Wahl.
2. Als gewählt gilt, wer am meisten Stimmen auf sich vereinigt.
3. Bei Stimmengleichheit mehrerer Kandidaten/innen gilt der/die jüngere Kandidat/in als gewählt.
4. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der Anwesenden gefasst, außer das Statut sieht andere Mehrheiten vor. In offenen Abstimmungen entscheidet bei Stimmengleichheit die Stimme des/der Vorsitzenden.
5. Kandidat/innen für sämtliche Parteiorgane und Parteigremien auf Orts-, Gemeinde-, Bezirks- und Landesebene sowie für Mandate auf jedweder Ebene (Gemeinde, Land, Region, Parlament, europäisches Parlament) sowie für von diesen abhängigen Körperschaften und Gesellschaften dürfen bei der entsprechenden Debatte nicht anwesend sein.
6. Personen, die bei der Debatte zur Wahl für Funktionen in Gremien nicht vorgeschlagen werden, können nicht gewählt werden.
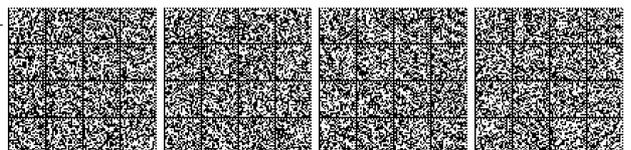
§ 27
Kleines Edelweiß

1. Wenn nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Bildung einer einzigen Edelweiß-Liste bei den Gemeinderatswahlen die Zulassung mehrerer SVP-Listen mit dem „Kleinen Edelweiß“ oder mit dem „Kleinen Edelweiß“ und dem „Traditionellen Edelweiß“ als einziger Ausweg erscheint, kann auch das „Kleine Edelweiß“ als Listenzeichen zugelassen werden.
2. Entsprechende Richtlinien werden vom Parteiausschuss gemäß § 90 Buchstabe g) erlassen.

§ 28
Vorzeitiges Ausscheiden

1. Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens eines gewählten Mitglieds eines Parteigremiums rückt das erste nicht gewählte Mitglied für den Rest der Amtsperiode nach.
2. Wenn ein/e Vorsitzende/r auf Orts- und Gemeindeebene aus seinem/ihrem Amte ausscheidet, übernimmt sein/ihr Stellvertreter/in die Funktion des/der Vorsitzenden.
   Die Wahl des/der neuen Vorsitzenden muss innerhalb von sechs Monaten vorgenommen werden.
3. Wenn ein/e Bezirksobmann/-frau vorzeitig aus seinem/ihrem Amte ausscheidet, übernimmt sein/e bzw. ihr/e Stellvertreter/in die Funktion des/der Vorsitzenden, der/die die Neuwahl für die gesamte Bezirksleitung innerhalb von sechs Monaten ausschreibt.
4. Wenn der/die Parteiobmann/-frau vorzeitig aus seinem/ihrem Amte ausscheidet, übernimmt der/die erste Stellvertreter/in die Funktion des/der Parteiobmannes/-frau, der/die die Neuwahl des/der Parteiobmannes/-frau und seiner/ihrer Stellvertreter/innen innerhalb von sechs Monaten ausschreibt.
5. Wenn mehr als die Hälfte der gewählten Mitglieder eines Gremiums vorzeitig ausscheiden, müssen innerhalb von sechs Monaten Neuwahlen vorgenommen werden.
6. Wenn ein/e Stellvertreter/in auf Bezirks- und Landesebene aus seinem/ihrem Amte ausscheidet, wird innerhalb von sechs Monaten diese/r neu gewählt und bleibt die restliche Amtszeit im Amt. Auf Landesebene findet diese Wahl auf der darauffolgenden Landesversammlung statt.
7. Wenn ein Gremium vor Ablauf seiner regulären Amtszeit neu gewählt werden muss, verkürzt sich die Amtszeit bis zum nächsten einheitlichen Wahltermin des betroffenen Gremiums gemäß § 9. Für Ausnahmefälle legt laut § 97 Buchstabe g) die Parteileitung eine Detailregelung vor.

§ 29
Auflösung von Parteigremien

1. Parteigremien, die ein Jahr untätig bleiben oder gemäß § 28, Punkt 5, nicht mehr beschlussfähig sind, gelten als aufgelöst. Für die Neueinsetzung wird eine kommissarische Leitung ernannt, die vom Vorsitzenden bzw. der Vorsitzenden der nächst höheren Ebene eingesetzt wird und die aus zwei bis fünf Mitgliedern besteht.
2. Die Neuwahlen des Gremiums erfolgen innerhalb von sechs Monaten ab Einsetzung der kommissarischen Leitung.
3. Aufgabe der kommissarischen Leitung ist es auch, Kandidat/innen und Mitglieder zu werben.

§ 30
Parteiämterbegrenzungen

Folgende Parteiämter können von ihren Inhabern/innen nicht mehr als 25 Jahre ohne Unterbrechung von mindestens einer Amtszeit in derselben Funktion bekleidet werden:

a) Parteiobmann/-obfrau;
b) Parteiobmann/-obfrau-Stellvertreter/in;
c) Landessekretär/in;
d) Bezirksobmann/-obfrau;
e) Bezirksobmann/-obfrau-Stellvertreter/in;
f) Landesvorsitzende/r und stellvertretende/r Vorsitzende/r der Organisationen und Sozialpartnergremien;
g) Bezirksvorsitzende/r und stellvertretende/r Vorsitzende/r der Organisationen und Sozialpartnergremien;
h) Ortsobmann/Ortsobfrau;
i) Obmann/Obfrau des Koordinierungsausschusses.

§ 31

Mandatsbegrenzungen

1. Im Landtag, im staatlichen Parlament und im europäischen Parlament wird die Mandatsdauer auf insgesamt 25 Jahre beschränkt.
2. Eine Wiederkandidatur ist vor dem Ablauf der 21 Jahre möglich.
3. Für den/die jeweils amtierende/n Landeshauptmann/-hauptfrau und die Landesräte/innen wird die Amtsdauer auf je drei volle Legislaturperioden in der entsprechenden Funktion beschränkt.
4. Für die Berechnung der Mandats- und Amtsdauer werden auch die vor Inkrafttreten dieses Statuts geleisteten Amtsperioden berücksichtigt.

§ 32

Funktionen in Gesellschaften und Körperschaften

Mandatare/innen auf Europaparlaments-, Parlaments- und Landesebene dürfen keine bezahlte Funktionen in Gesellschaften und Körperschaften, deren Besetzung der öffentlichen Verwaltung zusteht und die nicht direkt mit dem politischen Amt zusammenhängen, bekleiden.

§ 33

Politische Bildung

Die Südtiroler Volkspartei fördert die politische Bildung und Weiterbildung ihrer Mitglieder und Funktionäre/innen. Politische Grundkenntnisse sowie im Besonderen das Wissen um die Lage von Minderheiten, die Kenntnis der Tiroler Geschichte und der Südtirol-Autonomie sind für die Tätigkeit in der Partei von entscheidender Bedeutung.

IV. ORGANE – ORGANISATIONEN – BERATENDE ORGANE

A) Die Ortsgruppe

1. Allgemeines

§ 34

Wesen und Zusammensetzung

1. Die Ortsgruppe ist die kleinste selbständige Einheit der Partei und die tragende Basissäule der Südtiroler Volkspartei.
2. Sie bestimmt auf demokratische Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln die Politik vor Ort und trifft Entscheidungen, die für das politische Leben in den Gemeinden wesentlich sind.
3. Sie besteht aus Parteimitgliedern, die im Gebiet der Ortsgruppe wohnen oder dort ihre Haupttätigkeit ausüben. Der Ortsausschuss kann die Aufnahme von Mitgliedern, die im Gebiet der Ortsgruppe weder wohnen noch dort ihre Haupttätigkeit ausüben, ablehnen
4. Niemand kann in mehr als einer Ortsgruppe Mitglied sein.

§ 35

Gemeindefraktionen

In Gemeinden mit mehreren Fraktionen können mehrere Ortsgruppen gebildet werden.

§ 36

Gründung und Zusammenlegung von Ortsgruppen

1. Die Gründung einer neuen Ortsgruppe muss von der zuständigen Bezirksleitung genehmigt werden. Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende der nächst höheren Ebene ernennt eine kommissarische Leitung, die aus zwei bis fünf Mitgliedern besteht, und innerhalb von sechs Monaten Kandidaten/innen und Mitglieder wirbt sowie die Wahl des Ortsausschusses durchführt.
2. Die Zusammenlegung von bestehenden Ortsgruppen muss von der zuständigen Bezirksleitung genehmigt werden.

§ 37

Mitgliederversammlung

1. Die Ortsgruppe wird mindestens einmal jährlich vom Ortsobmann / von der Ortsobfrau zur Mitgliederversammlung oder Informationsveranstaltung einberufen.
2. Eine Mitgliederversammlung muss auch einberufen werden, wenn mindestens ein Drittel der Ortsausschussmitglieder unter Angabe der Tagesordnung und der entsprechenden Begründung dies verlangt.
3. Findet innerhalb von 18 Monaten keine Mitgliederversammlung oder Informationsveranstaltung statt, ruhen die Stimmrechte der Ortsgruppe bis zur Abhaltung der Versammlung.

§ 38
Aufgaben der Mitgliederversammlung

Der Mitgliederversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:
a) Entgegennahme des Tätigkeitsberichts des Ortsausschusses;
b) Erteilung allgemeiner Richtlinien an den Ortsausschuss.

§ 39
Organe der Ortsgruppe

Organe der Ortsgruppe sind:
a) der/die Ortsobmann/-frau;
b) der Ortsausschuss.

2. Der/die Ortsobmann/-frau

§ 40
Bestellung

1. Der/die Ortsobmann/-obfrau und sein/e /ihre Stellvertreter/in werden von den gewählten Mitgliedern und den Rechtsmitgliedern des Ortsausschusses in getrennten Wahlgängen mit einfacher Mehrheit der Anwesenden gewählt.
2. Die Wahl erfolgt in der ersten Sitzung des neu gewählten Ortsausschusses.
3. Rechtsmitglieder und kooptierte Mitglieder können nicht zum Ortsobmann/zur Ortsobfrau oder zu dessen/deren Stellvertreter/in gewählt werden.

§ 41
Aufgaben

1. Der/die Ortsobmann/-obfrau vertritt die Ortsgruppe nach außen und trägt die Verantwortung für die politische Tätigkeit und die Verwaltung der Ortsgruppe.
2. Er/sie sorgt dafür, dass sich das demokratische Kräftespiel in der Ortsgruppe frei entfalten kann.
3. Er/sie hat Sitz und Stimme in allen Parteigremien auf Ortsebene und sorgt für die Einhaltung des Statuts und für die Durchführung der Beschlüsse des Ortsausschusses.
4. Er/sie führt den Vorsitz im Ortsausschuss sowie bei den Mitgliederversammlungen oder bei den Informationsveranstaltungen.

3. Der Ortsausschuss

§ 42
Zusammensetzung

1. Der Ortsausschuss besteht aus:
   - Mitgliedern mit Stimmrecht
     a) gewählte Mitglieder;
     b) Rechtsmitglieder;
     c) kooptierte Mitglieder.
   - Mitgliedern ohne Stimmrecht:
     a) die Mitglieder der Bezirksleitung in ihrer Ortsgruppe.
2. Sämtliche Mitglieder müssen zugleich Mitglieder der Ortsgruppe sein.

§ 43
Gewählte Mitglieder

1. Die Zahl der gewählten Ausschussmitglieder geht je nach Größe der Ortsgruppe von 6 bis 15.
2. In besonderen Fällen kann die Zahl mit Zustimmung der Bezirksleitung erhöht oder bis auf vier Ausschussmitglieder herabgesetzt werden.
3. Der Ortsausschuss bestimmt die Zahl der zu Wählenden.
4. Der Wahltermin wird von der Parteileitung laut § 9 und § 20 festgelegt.

§ 44
Rechtsmitglieder

Rechtsmitglieder sind:
a) der/die Vorsitzende der Organisationen und Sozialpartnergremien auf Ortsebene im Ortsausschuss seiner/ihrer Herkunft;
b) das ranghöchste Mitglied der Gemeindeverwaltung aus dem jeweiligen Ort.

Das ranghöchste Mitglied der Gemeindeverwaltung ist immer, sofern es der jeweiligen Ortsgruppe angehört:
- der/die Bürgermeister/in oder
- der/die Vizebürgermeister/in oder
- der/die Gemeindereferent/in bzw. der/die Gemeinderat/rätin mit der höchsten Anzahl an Vorzugsstimmen im betreffenden Ort, außer ein/e Gemeindereferent/in bzw. Gemeinderat/rätin wurde bereits direkt in den Ortsausschuss gewählt;

c) ein/e von dem/der Ortsobmann/-obfrau evtl. ernannter/e Mitgliedsbeauftragter/e.

§ 45

Beauftragung Organisationen und Sozialpartnergremien auf Ortsebene

1. Die Organisationen und Sozialpartnergremien innerhalb der Partei auf Ortsebene werden laut ihrer jeweiligen Geschäftsordnung zeitgleich mit oder innerhalb von 60 Tagen nach der Wahl des Ortsausschusses gebildet.
2. Falls dies nicht zeitgerecht erfolgt, beauftragt der Ortsausschuss aus seinen Reihen geeignete Personen mit der Interessensvertretung oder mit der Bildung der Gremien der Organisationen und Sozialpartnergremien innerhalb der Partei auf Ortsebene. Diese können auch themenbezogen und zeitlich beschränkt mit Interessierten oder Fachleuten erweitert werden.
3. Die Gremien der Organisationen und die Sozialpartnergremien verfallen gleichzeitig mit dem Ortsausschuss.
4. Die Mitglieder des Gremiums wählen aus ihren Reihen den/die Vorsitzende/n, diese/r ist entsprechend § 44 Rechtsmitglied im Ortsausschuss.

§ 46

Wahl mit einer vom Ortsausschuss erstellten Kandidaten/innenliste

1. Bei der Aufstellung der Kandidat/innen sollen alle Bevölkerungsschichten angemessen berücksichtigt werden.
2. Der/die Ortsobmann/-obfrau muss auf Befragen von Mitgliedern mitteilen, welche Kandidat/innen auf der Liste des Ortsausschusses aufscheinen.

§ 47

Jugend und Senioren bei Ortsausschusswahlen

Falls kein Mitglied unter 30 Jahren in den Ortsausschuss gewählt ist, wird der/die erste nicht gewählte Jugendliche als Mitglied in den Ortsausschuss kooptiert. Falls kein Mitglied über 60 Jahren in den Ortsausschuss gewählt ist, wird der/die erste nicht gewählte Senior/in als Mitglied in den Ortsausschuss kooptiert. Für diese Fälle wird die Einschränkung, dass die Zahl der kooptierten Mitglieder insgesamt ein Fünftel der gewählten Mitglieder nicht übersteigen darf, aufgehoben.

§ 48

Geschlechterregelung bei Ortsausschusswahlen

Falls kein/e Frau/Mann direkt in den Ortsausschuss gewählt ist, wird die/der erste nicht gewählte Frau/Mann als Mitglied in den Ortsausschuss kooptiert. Für diesen Fall wird die Einschränkung, dass die Zahl der kooptierten Mitglieder insgesamt ein Fünftel der gewählten Mitglieder nicht übersteigen darf, aufgehoben.

§ 49

Allgemeine Aufgaben

1. Der Ortsausschuss ist jenes Organ der Südtiroler Volkspartei, das den direktesten Kontakt zu den einzelnen Parteimitgliedern pflegt. Dem entsprechend ist der Ortsausschuss dafür verantwortlich, die Sorgen und Anliegen der Bevölkerung zu spüren und eine aktive Schnittstelle zu bilden zwischen den Mitgliedern und den übrigen Parteigremien und Mandataren.
2. Im Besonderen hat der Ortsausschuss folgende Aufgaben:
   a) Die politischen, kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen, volkstumspolitischen und umweltbezogenen Anliegen der Bevölkerung des Ortes aufzugreifen;
   b) Diese Anliegen zu prüfen und in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen und/oder überörtlichen Mandataren im Sinne des Subsidiaritätsprinzips und der Eigenverantwortung möglichst einer Lösung zuzuführen;
   c) Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es einer direkten Verbindung zu den Mandataren. Die von Ortsausschüssen an die örtlichen und überörtlichen Mandatare vorgebrachten Anliegen werden von diesen behandelt;
   d) Der Ortsausschuss hat die Aufgabe, die Kommunikation mit den einzelnen Mitgliedern zu pflegen; er kann über partizipative Prozesse ihre Meinung zu relevanten Themen einholen. Dazu hat der Ortsausschuss die Möglichkeit, moderne Informationssysteme anzuwenden;

e) Der Ortsausschuss hat das Recht, auf direktem Weg einen Tagesordnungspunkt zu Themen, die den Mitgliedern wichtig sind, in einer der nächstmöglichen Sitzungen der Bezirksleitung zu beantragen. Der/Die Ortsobmann/obfrau kann das Anliegen in der Sitzung der Bezirksleitung vorbringen oder eines der Mitglieder des Ortsausschusses delegieren.

§ 50
Besondere Aufgaben

Der Ortsausschuss hat darüber hinaus noch folgende besondere Aufgaben:

a) die Wahl und die Abberufung des/der Ortsobmannes/-obfrau bzw. dessen/deren Stellvertreters/in;
b) die Kooptierung von Mitgliedern in den Ortsausschuss;
c) die Bestellung von Referent/innen für die verschiedenen Sachgebiete;
d) die Wahl der Delegierten zum Bezirksausschuss und zur Landesversammlung und die Ernennung der Delegierten zur Wahl des Parteiausschusses;
e) die rechtzeitige Information der Mitglieder der Ortsgruppe;
f) die Aufstellung der Kandidat/innenliste für die Gemeinderats- und Bürgermeister/innenwahlen gemäß den Richtlinien des Parteiausschusses;
g) Abstimmung über den Vorschlag zur Bildung der Gemeindeverwaltung sowie die evtl. Nachbesetzungen derselben gemäß § 25, Punkt 2, Buchstabe a);
h) Vorschläge für Kandidat/innen für Parteigremien und politische Wahlen auf jedweder Ebene;
i) Die Einbringung von Vorschlägen zur Besetzung politisch zu bestellender öffentlicher Verwaltungsstellen sowie politisch zu bestellender Verwaltungsstellen in von der öffentlichen Hand kontrollierten Gesellschaften in Zusammenarbeit und in gemeinsamer Abstimmung mit den Gemeinderäten/rätinnen der Südtiroler Volkspartei; die örtlich zuständigen Ortsausschüsse müssen über diese bevorstehende Besetzungen rechtzeitig informiert werden;
j) die Werbung von Mitgliedern und die Einhebung der Mitgliedsbeiträge, wobei ein/e Mitgliedsbeauftragter/e mit der Abwicklung betraut werden kann. Die Ortsausschussmitglieder haben das Recht auf Einsicht in die Mitgliederliste ihres Ortes;
k) die Ernennung der Vertreter/innen des Ortsausschusses im Koordinierungsausschuss.

§ 51
Gemeinsame Sitzungen

1. In der Regel findet vor jeder Sitzung des Gemeinderates und jedenfalls auf Antrag des Ortsausschusses bzw. der Ortsausschüsse eine gemeinsame Sitzung zwischen SVP-Gemeinderatsfraktion und Ortsausschuss bzw. Koordinierungsausschuss statt.
2. In den Fällen unter f), g) und i) des vorhergehenden Paragrafen und immer sonst, wenn es geboten erscheint, treten die Ortsausschüsse einer Gemeinde zu einer gemeinsamer Sitzung zusammen.
3. Im Falle unter i) des vorhergehenden Paragrafen und immer sonst, wenn es die Ortsausschüsse wünschen, werden auch die SVP-Gemeinderäte/innen zu den Sitzungen mit Stimmrecht beigezogen.
4. Auf Antrag des/der Ortsobmannes/-obfrau oder des/der SVP-Bürgermeisters/in, sollte in der betreffenden Gemeinde kein/e SVP-Bürgermeister/in sein, der/s SVP-Vizebürgermeisters/in oder der/s SVP-Fraktionssprechers/in muss eine gemeinsame Sitzung zwischen SVP-Gemeinderatsfraktion und Ortsausschuss bzw. Koordinierungsausschuss stattfinden.
5. Eine solche gemeinsame Sitzung hat jedenfalls dann stattzufinden, wenn in der Gemeinde politische Grundsatzfragen und sonstige wichtige Tagesordnungspunkte zur Behandlung anstehen, um über dieselben zu beraten und abzustimmen.
6. Die Ortsausschüsse stimmen im Rahmen von gemeinsamen Sitzungen mit ihren Stimmrechten ab, die SVP-Gemeinderäte/innen besitzen ein persönliches Stimmrecht.

§ 52
Einberufung der Sitzungen

1. Die erste Sitzung des Ortsausschusses ist innerhalb von 30 Tagen nach dessen Neuwahl vom amtierenden Obmann / von der amtierenden Obfrau oder, ersatzweise, vom Bezirksobmann / von der Bezirksobfrau einzuberufen.
2. Darüber hinaus beruft der/die Ortsobmann/-obfrau mindestens viermal im Jahr eine Ortsausschusssitzung ein.
3. Von allen Sitzungen und Veranstaltungen in der Ortsgruppe ist der/die Bezirksobmann/-obfrau rechtzeitig zu verständigen.

§ 53
Stimmrechte

Jede Ortsgruppe hat bei mindestens 26 und bis zu 50 zahlenden Mitgliedern ein Stimmrecht und für 50 oder einen Bruchteil über 25 weiteren Mitgliedern ein zusätzliches.

§ 54
Stimmrechteverteilung

1. Auf Antrag eines Ortsausschussmitgliedes sind die Stimmrechte angemessen auf die verschiedenen Richtungen, sofern sie bei er entsprechenden Sitzung des Ortsausschusses anwesend sind und die Stimmrechte beanspruchen, zu verteilen.
2. Bei der Aufteilung der Stimmrechte werden Bruchteile bei Stimmergebnissen auf- oder abgerundet, je nachdem, ob der Prozentsatz mehr oder weniger als 0,5 beträgt. Bruchteile, die genau 0,5 ausmachen, gehen zugunsten der zahlenmäßig schwächeren Gruppe.

§ 55
Delegierte

1. Der Ortsausschuss kann für jedes Stimmrecht eine/n Delegierte/n entsenden oder auch mehrere bzw. alle Stimmrechte auf eine Person vereinigen. Erste/r Delegierte/r ist immer der/die Ortsobmann/-obfrau, dem/der in jedem Falle das erste Stimmrecht zusteht, falls die Ortsgruppe über mindestens drei Stimmrechte verfügt.
2. Alle Delegierten müssen Ortsausschussmitglieder sein.
3. Die Ernennung der Delegierten für Abstimmungen, Wahlen und Vorwahlen muss innerhalb des zehnten Tages vor der entsprechenden Versammlung vorgenommen werden. Sollte dies nicht erfolgen und sollte ein Ortsausschussmitglied dagegen innerhalb der darauf folgenden fünf Tage im Bezirksbüro schriftliche Beschwerde an die Bezirksleitung einbringen, die auch dem/der Ortsobmann/-obfrau zur Kenntnis zu bringen ist, geht die Ortsgruppe ihrer Stimmrechte verlustig, wenn die Delegierung nicht nachweislich bis vor Beginn der entsprechenden Versammlung nachgeholt wird.

4. Der Koordinierungsausschuss

§ 56
Aufgaben

1. In Gemeinden mit drei und mehr Ortsgruppen soll zur Behandlung von Angelegenheiten gemeinsamen Interesses ein Koordinierungsausschuss, der alle Ortsgruppen einschließen muss, gebildet werden. In Gemeinden mit fünf und mehr Ortsgruppen genügen 4/5 der Stimmrechte, um einen Koordinierungsausschuss zu formieren.
2. Von der Bildung eines Koordinierungsausschusses ist die Bezirksleitung in Kenntnis zu setzen.
3. Der Koordinierungsausschuss trägt die politische Verantwortung auf Gemeindeebene. Er übernimmt im Besonderen die unter den Buchstaben f), g), h) und i) des § 50 und die im § 51 angeführten Aufgaben der Ortsausschüsse.
4. Der Koordinierungsausschuss verfällt bei Ablauf der Amtszeit der Ortsausschüsse. Im Falle des Austrittes einer Ortsgruppe bleibt der Koordinierungsausschuss bis zum Ablauf der Amtszeit im Amt.

§ 57
Zusammensetzung

Dem Koordinierungsausschuss gehören an:

a) die Ortsobmänner/-frauen;
b) ein/e Vertreter/in der Ortsausschüsse für je drei Stimmrechte oder Bruchteilen von mehr als einem Stimmrecht einer Ortsgruppe; wenn ein Ortsausschuss aufgrund seiner Stimmrechte drei oder mehrere Vertreter/innen in den Koordinierungsausschuss entsendet, muss mindestens ein/e Vertreter/in dem anderen Geschlecht angehören. Die Anzahl der Vertreter/innen richtet sich nach dem jährlichen Stand der Stimmrechte zum von der Parteileitung festgelegten Zeitpunkt laut § 154;
c) der/die ranghöchste SVP-Mandatar/in in der Gemeinde; in Bozen, Brixen, Bruneck, Meran und Leifers zusätzlich die jeweiligen Vertreter/innen dieser Städte im Parteiausschuss laut § 89, Punkt e;
d) der/die Vorsitzende der Organisationen und Sozialpartnergremien auf Gemeindeebene oder, wenn in einer Gemeinde mehrere Gremien bzw. Interessensvertreter laut § 45 vorhanden sind, ein/e von den genannten Vorsitzenden bzw. Interessenvertretern Delegierte/r;
e) der/die Vorsitzende der SVP-Fraktion im Gemeinderat;
f) nur in der Stadt Bozen auch alle weiteren Mitgliedern der SVP-Gemeinderatsfraktion.

§ 58
Vorsitz

In der ersten Sitzung des Koordinierungsausschusses bzw. in der ersten Sitzung nach Ablauf der Amtszeit des/der scheidenden Vorsitzenden wählen die Mitglieder aus ihrer Mitte den/die Vorsitzende/n sowie dessen/deren Stellvertreter/in.

Bei Ausscheiden des/der amtierenden Vorsitzenden gemäß § 59 wird diese Sitzung vom/von der Stellvertreter/in einberufen. Falls auch diese/r gemäß § 59 ausscheidet beruft der/die Ortsobmann/-frau der mitgliederstärksten Ortsgruppe die Sitzung ein.

§ 59
Ende der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft im Koordinierungsausschuss endet mit dem Verfall des Amtes, das zur Mitgliedschaft berechtigt.

B) Der Bezirk

1. Allgemeines

§ 60
Einteilung in Bezirke

1. Südtirol wird in folgende Bezirke eingeteilt:
   a) Bozen (Gemeinden: Andrian, Bozen, Deutschnofen, Eppan, Jenesien, Kaltern, Karneid, Kastelruth, Leifers, Mölten, Pfatten, Ritten, Sarntal, St.Christina, St.Ulrich, Terlan, Tiers, Völs, Welschnofen, Wolkenstein)
   b) Brixen (Gemeinden: Barbian, Brixen, Feldthurns, Klausen, Lajen, Lüsen, Mühlbach, Natz-Schabs, Rodeneck, Vahrn, Villanders, Villnöss, Vintl, Waidbruck)
   c) Burggrafenamt (Gemeinden: Algund, Burgstall, Gargazon, Hafling, Kuens, Lana, Laurein, Marling, Meran, Moos/Pass., Nals, Naturns, Partschins, Plaus, Proveis, Riffian, Schenna, St.Felix, St.Leonhard, St.Martin/Pass. St.Prankraz, Tirol, Tisens, Tscherms, Ulten, Vöran)
   d) Pustertal (Gemeinden: Abtei, Ahrntal, Bruneck, Corvara, Enneberg, Gais, Gsies, Innichen, Kiens, Mühlwald, Niederdorf, Olang, Percha, Pfalzen, Prags, Prettau, Rasen-Antholz, Sand in Taufers, Sexten, St.Lorenzen, St.Martin/Thurn, Terenten, Toblach, Welsberg, Wengen)
   e) Wipptal (Gemeinden Brenner, Franzensfeste, Freienfeld, Pfitsch, Ratschings, Sterzing)
   f) Unterland (Gemeinden: Aldein, Altrei, Auer, Branzoll, Kurtatsch, Kurtinig, Margreid, Montan, Neumarkt, Salurn, Tramin, Truden)
   g) Vinschgau (Gemeinde: Glurns, Graun, Kastelbell, Laas, Latsch, Mals, Martell, Prad, Schlanders, Schluderns, Schnals, Stilfs, Taufers/Münster)
2. Der Parteiausschuss kann im Einvernehmen mit den betroffenen Ortsausschüssen und den betroffenen Bezirken Anzahl und Einteilung der Bezirke ändern.

§ 61
Organe des Bezirkes

Die Organe des Bezirkes sind:
   a) der/die Bezirksobmann/-obfrau;
   b) der Bezirksausschuss;
   c) die Bezirksleitung.

2. Der/die Bezirksobmann/-obfrau

§ 62
Aufgaben

1. Der/die Bezirksobmann/-obfrau vertritt die Südtiroler Volkspartei im Bezirk nach außen hin und den Bezirk im Parteiausschuss und in der Parteileitung.
2. Er/sie trägt die Verantwortung für die Durchführung der Beschlüsse und für die Tätigkeit der Bezirksleitung und des Bezirksausschusses.
3. Er/sie beruft die Bezirksleitung und den Bezirksausschuss ein und führt den Vorsitz.

§ 63
Bestellung

1. Der/die Bezirksobmann/-obfrau und sein/e / ihr/e Stellvertreter/in werden nach Stimmrechten von den Ortsobmännern/-obfrauen und den Delegierten der Ortsausschüsse des Bezirkes in zwei getrennten Wahlgängen mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmrechte gewählt.
2. Der/die Bezirksobmann/-obfrau und sein/e / ihr/e Stellvertreter/in sollen Mitglieder eines Ortsausschusses des Bezirkes sein.

§ 64
Bezirksbüro

Dem/der Bezirksobmann/-obfrau steht das Personal der Südtiroler Volkspartei für Arbeiten zur Verfügung, soweit er/sie es für die autonome Tätigkeit des Bezirkes benötigt.

§ 65
Teilnahme- und Stimmrecht

1. Der/die Bezirksobmann/-obfrau hat das Recht, an allen Sitzungen der Parteiorgane auf Orts-, Gemeinde- und Bezirksebene teilzunehmen.
2. Er/sie hat Sitz und Stimme in allen Parteigremien auf Bezirksebene.

3. Der Bezirksausschuss

§ 66
Zusammensetzung

Der Bezirksausschuss besteht aus:
a) den Ortsobmännern/-obfrauen;
b) den Delegierten der Ortsgruppen des Bezirkes;
c) den Mitgliedern der Bezirksleitung;
d) den Bezirksvorsitzenden der Organisationen und Sozialpartnergremien;
e) den Bürgermeister/innen bzw. Vizebürgermeister/innen der Südtiroler Volkspartei des Bezirkes.

§ 67
Stimmrechte

Jedes Mitglied des Bezirksausschusses hat nur ein Stimmrecht, ausgenommen die Delegierten der Ortsausschüsse, die auch über mehrere Stimmrechte verfügen können.

§ 68
Sitzungen

1. Zu den Sitzungen sind jedenfalls auch die Ortsobmann/-obfraustellvertreter/innen schriftlich einzuladen.
2. Außerdem ist vor jeder Sitzung der/die Parteiobmann/-frau rechtzeitig zu verständigen.

§ 69
Personenentscheidungen

Bei Wahlen und Personenentscheidungen im Bezirksausschuss sind alle Ortsausschussmitglieder für die Erstellung der Vorschläge innerhalb der jeweils vorgeschriebenen Zeit vom/von der Ortsobmann/-obfrau in Kenntnis zu setzen.

§ 70
Allgemeine Aufgaben

1. Der Bezirksausschuss ist das Organ der politischen Willensbildung auf Bezirksebene.
2. Er hat folgende allgemeine Aufgaben:
a) unter Anwendung der Prinzipien der Solidarität und der Subsidiarität, die politischen, kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen und umweltbezogenen Probleme des Bezirkes aufzugreifen und, unter Wahrung des Zusammenhaltes, möglichst selber zu lösen oder, soweit dies seine eigenen Möglichkeiten übersteigt, die Hilfe der zuständigen Stellen zu erwirken;
b) das politische Geschehen auf Bezirksebene aktiv zu gestalten;
c) Erstellung von Gutachten bei großen, den Bezirk betreffenden Projekten.

§ 71
Besondere Aufgaben

Der Bezirksausschuss hat darüber hinaus noch folgende besondere Aufgaben:
a) die Wahl und die Abberufung des/der Bezirksobmannes/-obfrau bzw. dessen/deren Stellvertreters/in;
b) die Einbringung von Kandidat/innenvorschlägen bzw. die Aufstellung von Kandidat/innen für Parlament, europäisches Parlament und Landtag;
c) die Wahl der Mitglieder der Bezirksleitung;
d) die Wahl der Bezirksvertreter/innen für den Parteiausschuss;
e) dem Parteiausschuss Vorschläge für die Wahl des/der Parteiobmannes/-obfrau und deren Stellvertreter/innen zu unterbreiten.

4. Die Bezirksleitung

§ 72
Zusammensetzung

Die Bezirksleitung besteht aus:
a) dem/der Bezirksobmann/-obfrau und seinem/er / ihrem/er Stellvertreter/in;
b) fünf bis sieben Mitgliedern, die durch Wahl bestimmt werden;
c) den Bezirksvorsitzenden der Organisationen und Sozialpartnergremien;

d) dem/der höchsten SVP-Gemeindemandatar/in des Bezirkshauptortes;
e) den Präsident/innen der betroffenen Bezirksgemeinschaften, sofern sie der Südtiroler Volkspartei angehören;
f) den gewählten Mitgliedern und den Rechtsmitgliedern des Parteiausschusses des Bezirkes.

§ 73
Wahl der mittels Wahl bestimmten Mitglieder

1. Die fünf bis sieben mittels Wahl bestimmten Mitglieder der Bezirksleitung werden in der gleichen Sitzung wie der/die Bezirksobmann/-obfrau und dessen/deren Stellvertreter/in gewählt, aber in getrenntem Wahlgang.
2. Die Wahl wird von den Ortsobmännern/-obfrauen und/oder den Delegierten der Ortsausschüsse vorgenommen.

§ 74
Aufgaben

1. Die Bezirksleitung berät und beschließt über die laufenden politischen und organisatorischen Fragen des Bezirkes.
2. Sie bereitet die Sitzungen des Bezirksausschusses vor.
3. Die Bezirksleitung hat die Aufgabe, Kandidaten/innenvorschläge zur Besetzung öffentlicher Verwaltungsstellen auf Bezirksebene einzubringen.
4. Sie nimmt im Allgemeinen die ihr vom Statut eingeräumten Aufgaben wahr.

§ 75
Sitzungen

Zu den Sitzungen der Bezirksleitung lädt der/die Bezirksobmann/-obfrau auch die Mandatare/innen in Parlament und europäischen Parlament des Wahlsprengels ein.

5. Die Bezirksvertreter/innen für den Parteiausschuss

§ 76
Allgemeines

1. Die Bezirksvertreter/innen für den Parteiausschuss werden jeweils nach Verfall der Amtsdauer des Parteiausschusses gewählt.
2. Auf je 1.000 Parteimitglieder oder Bruchteile von mehr als 500 entfällt ein/e Bezirksvertreter/in.
   Die Anzahl der Delegierten richtet sich nach dem Mitgliederstand zu dem von der Parteileitung festgelegten Zeitpunkt laut § 154 und bleibt für die Dauer der Amtsperiode unverändert.
3. Die Wahl wird von den Ortsobmännern/-obfrauen und den Delegierten der Ortsgruppen vorgenommen.
4. Der Wahltermin wird von der Parteileitung gemäß § 9 festgelegt.

C) Organe auf Landesebene

1. Die Landesversammlung

§ 77
Zusammensetzung

1. Die Landesversammlung ist das höchste Organ politischer Willensbildung in der Partei.
2. Sie besteht aus:
   a) Mitgliedern mit Stimmrecht;
   b) Gästen.

§ 78
Mitglieder mit Stimmrecht

Mitglieder mit Stimmrecht sind:
a) die Ortsobmänner/-obfrauen und die Delegierten der Ortsgruppen;
b) die Parteiausschussmitglieder.

§ 79
Gäste

1. Zur Landesversammlung werden als Gäste eingeladen:
   a) die Ehrenmitglieder der Südtiroler Volkspartei,
   b) die Fördermitglieder und Ehrengäste;
   c) die Mitglieder der Bezirksleitungen;
   d) die Mitglieder der Landesgremien der Organisationen und Sozialpartnergremien;
   e) die Mitglieder der Beratenden Ausschüsse auf Landesebene;

f) die Präsident/innen der Bezirksgemeinschaften und die Bürgermeister/innen, sofern sie der Südtiroler Volkspartei angehören.

2. Als Gäste können auf Antrag von Ortsauschüssen auch andere interessierte Personen teilnehmen. Die entsprechende Genehmigung obliegt dem/der Parteiobmann/-obfrau.

§ 80
Aufgaben

Zu den Aufgaben der Landesversammlung gehören insbesondere:
a) die Genehmigung und Abänderung des Parteiprogramms;
b) die Genehmigung und Abänderung des Parteistatuts;
c) Grundsätzliche politische Entscheidungen;
d) Die Entlastung der Organe auf Landesebene;
e) die Wahl und Abberufung des/der Parteiobmannes/-obfrau und dessen/deren Stellvertreter/innen;
f) die Entscheidung über die Auflösung der Partei.

§ 81
Delegierung von Aufgaben

Die Landesversammlung kann bestimmte unter § 80 Buchstabe c) genannte Aufgaben an den Parteiausschuss delegieren.

§ 82
Einberufung zur ordentlichen Landesversammlung

1. Die ordentliche Landesversammlung wird in der Regel einmal jährlich einberufen, um von den Organen auf Landesebene Rechenschaft über ihre Tätigkeit im abgelaufenen Jahr zu verlangen und um Richtlinien zu erlassen.
2. Die Einberufung erfolgt durch den/die Parteiobmann/-obfrau oder, wenn diese/r verhindert ist, durch eine/n Parteiobmann/-frau-Stellvertreter/in.

§ 83
Einberufung zur außerordentlicher Landesversammlung

1. Der/die Parteiobmann/-obfrau kann, wenn er/sie es für notwendig erachtet, auch außerordentliche Landesversammlungen einberufen.
2. Die Landesversammlung muss auch einberufen werden, wenn die Hälfte der Mitglieder des Parteiausschusses unter Angabe der Tagesordnung und entsprechender Begründung dies verlangt.

§ 84
Versammlungsablauf und Beschlüsse

Die Landesversammlung wird nach der Geschäftsordnung abgewickelt, die von der Parteileitung vorgeschlagen und vom Parteiausschuss mit Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen wird.
Die Landesversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmrechte, außer für die Buchstaben a) und b) des § 80 und Punkt 2 des § 168, bei denen eine Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Stimmrechte erforderlich ist.

2. Die Ortsobleute-Konferenz

§ 85
Einberufung und Vorsitz

Der/die Parteiobmann/-frau beruft die Ortsobleute-Konferenz mindestens einmal im Jahr ein und führt deren Vorsitz.

§ 86
Zusammensetzung und Aufgaben

Die Ortsobleute-Konferenz besteht aus allen Ortsobleuten, dem/der Parteiobmann/-frau, den Parteiobmann/-frau-Stellvertreter/innen, den Bezirksobleuten und dem/der Landessekretär/in, der/die für die Führung des Protokolls verantwortlich ist.

Der Ortsobleute-Konferenz obliegen folgende Aufgaben:
a) Beratung in organisatorischen Fragen;
b) Beratung bei Sachthemen, die auf Vorschlag des/der Obmannes/-frau oder der Parteileitung der Konferenz vorgelegt werden;
c) Stellungnahmen zu relevanten politischen Themen, die in die Entscheidungen übergeordneter Gremien einfließen.

3. Die Konferenz der Bürgermeister/innen

§ 87
Einberufung und Vorsitz

Der/die Vorsitzende beruft die Konferenz der Bürgermeister/innen mindestens einmal im Jahr ein und führt deren Vorsitz.

§ 88
Zusammensetzung und Aufgaben

Die Konferenz der Bürgermeister/innen besteht aus allen SVP-Bürgermeistern/innen, dem/der Parteiobmann/-frau, den Parteiobmann/-frau-Stellvertreter/innen, den Bezirksobleuten und dem/der Landessekretär/in, der/die für die Führung des Protokolls verantwortlich ist. In den Gemeinden, in denen die Südtiroler Volkspartei nicht den/die Bürgermeister/in stellt, wird der/die höchste SVP-Gemeindemandatar/in eingeladen. Alle Mitglieder haben je ein Stimmrecht.
Der Konferenz der Bürgermeister/innen obliegen folgende Aufgaben:

a) Wahl des/der Vorsitzenden und dessen/deren Stellvertreter/in aus ihrer Reihe;
b) Beratung in organisatorischen Fragen;
c) Beratung bei Sachthemen, die auf Vorschlag des/der Vorsitzenden, des/der Obmannes/-frau oder der Parteileitung der Konferenz vorgelegt werden;
d) Stellungnahmen zu relevanten politischen Themen, die in die Entscheidungen übergeordneter Gremien einfließen.

4. Der Parteiausschuss

§ 89
Zusammensetzung

Der Parteiausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern mit beschließender Stimme:

a) den Mitgliedern der Parteileitung;
b) den Mandatar/innen in Landtag, Parlament, europäischem Parlament, die ab dem Tag ihrer Wahl Mitglieder im Parteiausschuss sind, sowie den Landesräten der Südtiroler Volkspartei;
c) den gewählten Delegierten der Bezirke;
d) den beiden Gebietsobmännern/-obfrauen der ladinischen Gebiete Gadertal und Gröden und je einem/einer Vertreter/in dieser Gebiete;
e) je einem/einer Vertreter/in der Städte Bozen, Brixen, Bruneck, Leifers und Meran, die vom entsprechenden Koordinierungsausschuss oder wenn keiner vorhanden ist, von den Ortsausschüssen nach Stimmrechten gewählt werden;
f) einem/einer zusätzlichen Vertreter/in des Bezirkes Unterland, der/die vom Bezirksausschuss gewählt wird;
g) den Landesfrauenreferentin-Stellvertreterinnen;
h) den Landesjugendreferent/in-Stellvertretern/innen;
i) den Bezirksfrauenreferentinnen;
j) den Bezirksjugendreferenten/innen;
k) den/der stellvertretenden Landes-Seniorenvorsitzenden;
l) den Bezirkssenioren-Vorsitzenden;
m) je zwei weiteren Vertretern/innen der Sozialpartnergremien;
n) des/der Vorsitzenden der Konferenz der Bürgermeister/innen.

§ 90
Aufgaben

Dem Parteiausschuss obliegen folgende Aufgaben:

a) Vorbereitung der Landesversammlung;
b) über alle auftretenden politischen Fragen zur Verwirklichung des Parteiprogramms, soweit sie nicht ausdrücklich der Landesversammlung vorbehalten sind, zu beschließen;
c) die Kandidat/innenliste für die Wahl des/der Parteiobmannes/-frau und seiner/ihrer Stellvertreter/innen zu erstellen;
d) über Vorschlag des/der Parteiobmannes/-obfrau, den/die Landessekretär/in zu wählen;
e) die endgültige Kandidat/innenliste für Parlament, europäischem Parlament und Landtag zu erstellen;
f) die Präzisierungen und Richtlinien und wenn nötig, eine eigene Wahlordnung für interne Wahlen jeglicher Ebene zu beschließen;
g) die Richtlinien und, wenn nötig, eine eigene Wahlordnung für politische Wahlen jeglicher Ebene zu beschließen;
h) die Kandidaten/innen für Funktionen auf Landes-, Regional-, Staat- und Europaebene namhaft zu machen;

i) das Ehrengericht zu bestellen;
j) seine eigene sowie die Geschäftsordnung der Landesversammlung, der Organisationen, der Sozialpartnergremien, der beratenden Ausschüsse und alle anderen internen Geschäftsordnungen der Partei zu beschließen;
k) die Ehrenordnung zu beschließen;
l) die Rechnungsprüfer/innen zu ernennen.

§ 91
Einberufung und Vorsitz

Der Parteiausschuss wird in möglichst regelmäßigen Zeitabständen mindestens zweimal jährlich vom Parteiobmann bzw. von der Parteiobfrau oder auf Antrag der Hälfte der Mitglieder der Parteileitung einberufen.

§ 92
Beschlüsse

Die Beschlüsse des Parteiausschusses werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst, mit Ausnahme der Genehmigung der Geschäftsordnungen für die Landesversammlung und für den Parteiausschuss, die mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Anwesenden genehmigt werden.

5. Die Bezirksobleutekonferenz

§ 93
Zusammensetzung

1. Die Bezirksobleutekonfrenz besteht aus allen Bezirksobmännern/-obfrauen.
2. Werden bei der Bezirksobleutekonferenz ladinische Angelegenheiten behandelt, wird der/die ladinische Parteiobmann/-frau-Stellvertreter/in dazu eingeladen.

§ 94
Aufgaben

Die Bezirksobleutekonferenz ist Beratungsorgan und hat folgende Aufgaben:
a) Beratung in statutarischen Fragen;
b) Beratung in organisatorischen Fragen;
c) Beratung des/der Parteiobmannes/-obfrau im Allgemeinen.

§ 95
Sprecher/in der Bezirksobmänner/-obfrauen

1. Die Bezirksobmänner/-frauen–Konferenz wählt alle fünf (5) Jahre aus ihrer Mitte den/die Sprecher/in und seinen/ihren Stellvertreter/in der Bezirksobmänner/-obfrauen.
2. Der/die Sprecher/in vertritt die Bezirksobmänner/-obfrauen im Parteipräsidium.

6. Die Parteileitung

§ 96
Zusammensetzung

Die Parteileitung besteht aus folgenden Mitgliedern;
a) dem Parteiobmann/-obfrau
b) den Obmann/-obfraustellvertretern/innen;
c) dem/der Ehrenobmann/-obfrau;
d) dem/der Landessekretär/in;
e) dem/der Landeshauptmann/-frau;
f) dem/der Vorsitzenden der Fraktion im römischen Abgeordnetenhaus;
g) dem/der Vorsitzenden der Fraktion im römischen Senat;
h) den Abgeordneten im Europäischen Parlament;
i) dem/der Vorsitzenden der Landtagsfraktion;
j) dem/der Vorsitzenden der Regionalratsfraktion;
k) dem/der Landtagspräsidenten/in bzw. Landtagsvizepräsidenten/in, sofern Mitglied der SVP-Fraktion;
l) den Bezirksobmännern/-obfrauen;
m)eine/m/r vom Verbindungsausschuss ernannte/r Vertreter/in der Ladiner/innen;
n) den Landesvorsitzenden der Organisationen und Sozialpartnergremien;
o) den Vorsitzenden der beratenden Ausschüsse auf Landesebene;
p) dem/der höchsten SVP-Gemeindemandatar/in in den Städten Bozen, Brixen, Bruneck, Leifers und Meran;
q) den SVP-Mitgliedern der Landesregierung;
r) des/der Vorsitzenden der Konferenz der Bürgermeister/innen.

§ 97
Aufgaben

Aufgaben der Parteileitung sind:
a) Beratung und Beschlussfassung über alle relevanten politischen Fragen, sofern diese nicht einem anderen Organ vorbehalten sind;
b) Auslegung des Parteiprogramms, des Parteistatuts und der Geschäftsordnungen in auftretenden Zweifelsfällen;
c) Entscheidung über evtl. Unvereinbarkeiten, wobei eine zeitweise Ruhelegung von Parteifunktionen beschlossen werden kann;
d) Vorbereitung der Sitzungen des Parteiausschusses;
e) Genehmigung des Haushaltsvoranschlages und der Jahresabschlussrechnung;
f) Verhängung der in § 159 und 160 vorgesehenen Sanktionen im Falle von Vorkommnissen, die das Ansehen der Partei beeinträchtigen können, wobei die Verteidigungsrechte und das rechtliche Gehör des/der Betroffenen gewahrt werden müssen; die Parteileitung kann auch vorläufige Maßnahmen wie die zeitweilige Suspendierung von Parteifunktionen oder von der Mitgliedschaft treffen, die bis zur Entscheidung in der Hauptsache in Kraft bleiben;
g) Detailregelungen bei Verkürzung oder Verlängerung der Amtsdauer von Parteigremien.

§ 98
Delegierung von Aufgaben

Die Parteileitung kann auch Aufgaben an das Parteipräsidium delegieren.

§ 99
Einberufung

1. Die Parteileitung ist vom/von der Parteiobmann/-obfrau je nach Bedarf, mindestens aber einmal im Monat einzuberufen.
2. Die Parteileitung trifft sich mindestens zweimal jährlich zu einer gemeinsamen Sitzung mit der Landtags- und Regionalratsfraktion.

7. Das Präsidium

§ 100
Zusammensetzung

Das Präsidium besteht aus folgenden Mitgliedern:
a) dem/der Parteiobmann/-obfrau;
b) den Parteiobmann/-obfraustellvertretern/innen;
c) dem/der Landessekretär/in;
d) dem/der Landeshauptmann/-frau;
e) dem/der Sprecher/in der Bezirksobmänner/-obfrauen;
f) dem/der Vorsitzenden der Landtagsfraktion;
g) dem/der Vorsitzenden der Regionalratsfraktion;
h) dem/der Landtagspräsidenten/in bzw. Landtagsvizepräsidenten/in, sofern Mitglied der SVP-Fraktion;
i) dem/der Vorsitzenden der Fraktion im römischen Abgeordnetenhaus;
j) dem/der Vorsitzenden der Fraktion im römischen Senat;
k) dem Abgeordneten im Europäischen Parlament.

§ 101
Aufgaben

Aufgaben des Präsidiums sind:
a) Behandlung und Beschlussfassung über die laufenden organisatorischen, politischen und verwaltungstechnischen Fragen;
b) Beschlussfassung über Angelegenheiten, die ihm von der Parteileitung übertragen werden.

§ 102
Einberufung

1. Die Einberufung der Sitzungen des Präsidiums erfolgt durch den/die Parteiobmann/-obfrau.
2. Das Präsidium ist bei Bedarf einzuberufen.

8. Der/die Parteiobmann/-obfrau und seine/ihre Stellvertreter/innen

§ 103
Aufgaben

Der/die Parteiobmann/-obfrau ist ausführendes Parteiorgan und hat folgende Aufgaben:

a) er/sie leitet die Partei und sorgt dafür, dass sich das demokratische Kräftespiel zwischen den verschiedenen Strömungen frei entfalten kann;
b) er/sie vertritt die Partei nach außen;
c) er/sie veranlasst die Einberufung der zentralen Parteiorgane, führt deren Vorsitz, leitet deren Tätigkeit und überwacht die Durchführung ihrer Beschlüsse;
d) er/sie legt der Landesversammlung einen Jahresbericht vor;
e) er/sie hat gemäß § 16 Buchstabe b) Sitz und Stimme in den Sitzungen der Landtags-, Regionalrats- und Parlamentsfraktion;
f) er/sie hat das Recht an allen Sitzungen der Parteiorgane auf Landes-, Bezirks-, Gemeinde- und Ortsebene teilzunehmen;
g) er/sie hat Sitz und Stimme in allen Parteigremien auf Landesebene.

§ 104
Verantwortung

Für seine/ihre gesamte Tätigkeit ist der/die Parteiobmann/-obfrau den kollegialen Parteiorganen auf Landesebene verantwortlich.

§ 105
Stellvertreter/innen

1. Dem/der Parteiobmann/-obfrau werden drei Parteiobmann/-frau-Stellvertreter/innen beigegeben, eine/r davon muss Ladiner/in sein.
2. Der/die ladinische Parteiobmann/-frau Stellvertreter/in ist erste/r Parteiobmann/-frau Stellvertreter/in, sofern der/die Parteiobmann/-frau nicht selbst Ladiner/in ist.
3. Diesen kann der/die Parteiobmann/-frau verschiedene Aufgaben und Sachbereiche übertragen.

§ 106
Bestellung des/der Parteiobmannes/-frau und seiner/ihrer Stellvertreter/innen

Der/die Parteiobmann/-frau und zwei Stellvertreter/innen werden von der ordentlichen Landesversammlung gewählt.
Der/die ladinische Parteiobmann/-frau Stellvertreter/in wird gemäß § 122 bestellt und von der Landesversammlung bestätigt.

§ 107
Wahlmodus

Die Wahl des/der Parteiobmannes/-obfrau und der Parteiobmann/-frau-Stellvertreter/innen findet in dieser Reihenfolge in zwei getrennten Wahlgängen statt.

§ 108
Aufstellung der Kandidat/innen

1. Die Kandidat/innen für den/die Parteiobmann/-obfrau und für den/die zu wählende/n Stellvertreter/in werden vom Parteiausschuss nach den entsprechenden Vorschlägen der Ortsausschüsse, der Bezirksausschüsse und der Organisationen auf Landesebene aufgestellt.
2. Innerhalb der Ausschlussfrist 18:00 Uhr des 15. Tag vor der Landesversammlung können von mindestens zwei Prozent der Mitglieder Kandidat/innen für den/die Parteiobmann/-frau bzw. von mindestens einem Prozent der Mitglieder für die Stellvertreter/innen vorgeschlagen werden, die auf die endgültige Kandidat/innenliste gesetzt werden müssen.
3. Die nicht gewählten Parteiobmann/-frau-Kandidat/innen können auch als Parteiobmann/-frau-Stellvertreter/innen kandidieren.

9. Der/die Landessekretär/in

§ 109
Aufgaben

Der/die Landessekretär/in ist ausführendes Organ und hat folgende Aufgaben:

a) er/sie sorgt im Einvernehmen mit dem/der Parteiobmann/-obfrau und der Parteileitung für die politische Organisation, für die Durchführung der Richtlinien und Beschlüsse der Parteiorgane und für die Einhaltung des Statuts;

b) er/sie hat im Besonderen die Aufgabe den Kontakt zwischen Wählern/innen, Parteiorganen und politischen Mandatar/innen zu koordinieren und vor allem die Ortsgruppen in ihrer Tätigkeit zu unterstützen;
c) er/sie bereitet im Einvernehmen mit dem/der Parteiobmann/-obfrau die Sitzungen der Organe auf Landesebene vor und führt darüber, je nach Beschluss, Niederschrift und Vermerke;
d) er/sie leitet das Landessekretariat;
e) ihm/ihr untersteht das Personal der Partei, das er/sie einvernehmlich mit den jeweiligen politischen Vorsitzenden der Partei und der Organisationen bzw. den jeweiligen Bezirksobmännern/-frauen aufnimmt und entlässt;
f) er/sie hat das Recht an allen Sitzungen der Parteiorgane auf Landes-, Bezirks-, Gemeinde- und Ortsebene teilzunehmen;
g) er/sie bereitet den Haushaltsvoranschlag und die Jahresabschlussrechnung für die Parteileitung vor und ist für die gesamte Verwaltung, Finanzgebarung und die interne Organisation im Einvernehmen mit dem/der Parteiobmann/-frau zuständig und verantwortlich.

§ 110
Bestellung und Amtsdauer

1. Der/die Landessekretär/in wird auf Vorschlag des/der Parteiobmannes/-obfrau vom Parteiausschuss gewählt und ggf. abberufen.
2. Seine/ihre Amtsdauer beträgt vorbehaltlich einer Abberufung oder des Rücktritts des/der Parteiobmannes/-obfrau fünf (5) Jahre.

D) ORGANISATIONEN

§ 111
Allgemeine Regelung für die Organisationen

1. Die Südtiroler Volkspartei unterstützt die Organisationen bei ihrer Tätigkeit und stellt ihnen dafür finanzielle Mittel zur Verfügung.
2. Die Organisationen geben sich eine eigene Geschäftsordnung, die nicht im Widerspruch zum Parteistatut stehen darf und diesem untergeordnet ist.

§ 112
Frauen

1. Die Südtiroler Volkspartei anerkennt die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann als unabdingbaren Grundwert der Gesellschaft.
2. Sie befürwortet die Partnerschaft in der Familie und verpflichtet sich, im Interesse der Gesellschaft und der Allgemeinheit für echte Chancengleichheit in Beruf, Gesellschaft und im öffentlichen Leben einzutreten.
3. Die Südtiroler Volkspartei fördert deshalb die Arbeit der SVP-Frauenbewegung.
4. Die Tätigkeit der Frauenbewegung wickelt sich nach der vom Parteiausschuss genehmigten Geschäftsordnung ab.

§ 113
Jugend

1. Alle Mitglieder gehören bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres der Jungen Generation an. Die Altersgrenze für Funktionär/innen hingegen wird von der Geschäftsordnung der Jungen Generation geregelt.
2. Als eine ihrer besonderen Aufgaben erachtet die Südtiroler Volkspartei die politische Betreuung der Jugend.
3. Die Südtiroler Volkspartei fördert deshalb die Bewegung „Junge Generation in der SVP (JG)“.
4. Sind in der SVP-Landtags- und in den SVP-Gemeinderatsfraktionen keine Mitglieder unter 35 Jahren vertreten, wird der/die JG-Vorsitzende der jeweiligen Ebene eingeladen, wenn Jugendthemen auf der Tagesordnung stehen.
5. Die Tätigkeit der Jungen Generation wickelt sich nach der vom Parteiausschuss genehmigten Geschäftsordnung ab.

§ 114
Senioren

1. Alle Mitglieder ab dem beginnenden 60. Lebensjahr gehören der SVP-Seniorenbewegung an. Die Altersgrenze für Funktionär/innen hingegen wird von der Geschäftsordnung der SVP-Seniorenbewegung geregelt.
2. Zu den Aufgaben der Südtiroler Volkspartei gehört es auch, nach politischen Lösungen für die Bewältigung der Probleme älterer Menschen zu suchen und die Solidargemeinschaft der Generationen zu fördern und zu festigen.

3. Die Südtiroler Volkspartei fördert deshalb die SVP-Seniorenbewegung.
4. Die Tätigkeit der SVP-Seniorenbewegung wickelt sich nach der vom Parteiausschuss genehmigten Geschäftsordnung ab.

E) Sozialpartnergremien

§ 115
Allgemeine Regelung für die Sozialpartnergremien

1. Die Südtiroler Volkspartei anerkennt und fördert die Sozialpartnerschaft und erlässt eigene Bestimmungen für die Sozialpartnergremien.
2. Die Südtiroler Volkspartei unterstützt die Tätigkeit der Sozialpartnergremien.
3. Die Sozialpartnergremien geben sich eine eigene Geschäftsordnung, die nicht im Widerspruch zum Parteistatut stehen darf und diesem untergeordnet ist.

§ 116
ArbeitnehmerInnen in der Südtiroler Volkspartei

1. Um Initiativen aus dem sozialpolitischen Bereich aufzugreifen, Vorschläge zur Lösung sozialpolitischer Probleme den zuständigen Organen der Partei zu unterbreiten, fördert die Südtiroler Volkspartei die Organisation der „ArbeitnehmerInnen in der SVP".
2. Die Tätigkeit dieser Ausschüsse wickelt sich nach der vom Parteiausschuss genehmigten Geschäftsordnung ab.

§ 117
Wirtschaftsausschüsse

1. Um Initiativen in Zusammenhang mit der Wirtschaft zu ergreifen und insbesondere durch entsprechende Anträge an die Organe der Südtiroler Volkspartei auf diese im Sinne der Wirtschaft einzuwirken, fördert die Südtiroler Volkspartei die „Wirtschaftsausschüsse in der SVP".
2. Die Tätigkeit dieser Ausschüsse wickelt sich nach der vom Parteiausschuss genehmigten Geschäftsordnung ab.

§ 118
Ausschüsse für Landwirtschaftspolitik

1. Um Initiativen im Bereich der Landwirtschaft zu ergreifen und um Vorschläge zur Lösung der Probleme der Landwirtschaft zu erarbeiten, fördert die Südtiroler Volkspartei die „Ausschüsse für Landwirtschaftspolitik in der SVP".
2. Die Tätigkeit dieser Ausschüsse wickelt sich nach der vom Parteiausschuss genehmigten Geschäftsordnung ab.

§ 119
Sozialpartnerforum

1. Die Vertreter/innen der drei vorgenannten Ausschüsse bilden zusammen das „Sozialpartnerforum".
2. Aufgabe dieses Forums ist es, die Tätigkeit der einzelnen Ausschüsse miteinander zu koordinieren und für bereichsübergreifende Probleme gemeinsame Lösungsvorschläge für die Parteileitung zu erarbeiten.
3. Die Tätigkeit des Sozialpartnerforums wickelt sich nach der vom Parteiausschuss genehmigten Geschäftsordnung ab.

F) Beratende Ausschüsse

§ 120
Beratende Ausschüsse

1. Die Südtiroler Volkspartei kann beratende Ausschüsse auf Landesebene einsetzen.
2. Die Tätigkeit der beratenden Ausschüsse wickelt sich nach der vom Parteiausschuss genehmigten Geschäftsordnung ab.

V. SONDERBESTIMMUNGEN FÜR DIE LADINER/INNEN

§ 121
Eigene Gebiete innerhalb der Bezirke Pustertal
und Bozen

1. Das Gadertal bildet innerhalb des Bezirkes Pustertal, Gröden innerhalb des Bezirkes Bozen, je ein eigenes Gebiet. Die Ortsausschüsse dieser Gebiete bilden den Gebietsausschuss und wählen aus ihrer Mitte, nach Stimmrechten der Ortsgruppen, den jeweiligen Gebietsobmann/-obfrau und dessen/deren Stellvertreter/in an ihre Spitze sowie je eine/n Vertreter/in dieser Gebiete in den Parteiausschuss.

2. Die Gebietsobmänner/-obfrauen haben Sitz und Stimme im Parteiausschuss.

§ 122
Ladinische/r Parteiobmann/-obfrau-
Stellvertreter/in

Der/die ladinische Parteiobmann/-frau-Stellvertreter/in wird von den ladinischen Ortsobmännern/-obfrauen und Delegierten der Ortsausschüsse in gemeinsamer Sitzung aufgrund der jeweiligen Stimmrechte vorgeschlagen und von der Landesversammlung bestätigt.

§ 123
Verbindungsausschuss

1. Zur Bearbeitung gemeinsamer Probleme und zur Beratung und Beschlussfassung von politisch relevanten Fragen bilden die beiden ladinischen Gebiete einen Verbindungsausschuss.
2. Dem Verbindungsausschuss gehören an:
   a) der/die ladinische Parteiobmann/-obfrau-Stellvertreter/in als Vorsitzende/r;
   b) je zwei Ortsobmänner/-obfrauen und je zwei SVP-Bürgermeister/innen der beiden Gebiete;
   c) die ladinischen Mitglieder des Parteiausschusses;
   d) die ladinischen Vertreter/innen in den Organisationen und Gremien der Südtiroler Volkspartei auf Landesebene.

§ 124
Eigene Kandidat/innen bei Wahlen

1. Bei Wahlen zu Landtag, Parlament und europäischem Parlament haben die Ladiner/innen das Recht, Kandidat/innen aus ihrer Mitte vorzuschlagen.
2. Die Vorschläge werden vom Verbindungsausschuss ausgearbeitet und in einer gemeinsamen Sitzung, aller ladinischen Ortsausschüsse, unter dem Vorsitz des/der ladinischen Parteiobmann/-obfrau-Stellvertreters/in, aufgrund der jeweiligen Stimmrechte erstellt.
3. Die so erstellten Vorschläge werden dann vom Verbindungsausschuss beim Parteiausschuss eingereicht.

§ 125
Ladinische/r Landesrat/-rätin

Die Kandidat/innen für den/die von außen berufene/n ladinische/n Landesrat/-rätin der Südtiroler Volkspartei werden von den Ortsobmännern/-obfrauen der beiden ladinischen Gebiete, aufgrund der Stimmrechte der entsprechenden Ortsgruppen und nach Absprache mit dem Landeshauptmann, gemäß § 25, Punkt 2, Buchstabe b) dem Parteiausschuss vorgeschlagen.

§ 126
Ladinische/r Vertreter/in in der Parteileitung

Zusätzlich zum/zur ladinischen Parteiobmann/-frau-Stellvertreter/in, und den ladinischen Abgeordneten im Landtag und in der Landesregierung hat ein/e vom Verbindungsausschuss ernannte/r Vertreter/in der Ladiner/innen Sitz und Stimme in der Parteileitung.

VI. MANDATARINNEN UND MANDATARE

1. Allgemeines

§ 127
Definition

Unter Mandataren/innen im Sinne dieses Statuts sind die Gemeinderäte/innen, Landtagsabgeordneten, die Parlamentarier/innen, die Europaparlamentarier/innen sowie die Regierungsmitglieder jedweder Ebene zu verstehen.

§ 128
Vorwahlen

1. Alle Kandidat/innen für politische Wahlen auf jedweder Ebene können mittels Vorwahlen ermittelt werden.
2. Für die Abhaltung von Vorwahlen legt der Parteiausschuss laut § 90 Buchstabe f) und g) Richtlinien fest.
3. Zur Stärkung der Basis und Förderung der Mitsprache von allen Mitgliedern werden grundsätzlich zur Nominierung des/der Spitzenkandidaten/in für die Europawahlen sowie für alle Kandidaturen für politische Mandate auf jedweder Ebene, die nicht mit Vorzugsstimmen bestimmt werden, Vorwahlen unter den Mitgliedern durchgeführt.

§ 129
Wahlwerbung

Jede/r Kandidat/in ist verpflichtet, seine/ihre Werbung nach den Richtlinien bzw. der Wahlordnung der Partei so zu gestalten, dass er/sie weder dem Ansehen der Partei noch dem seiner/ihrer Mitkandidat/innen schadet.

2. Aufstellung der Kandidat/innen für das Parlament und das Europa-Parlament

§ 130
Allgemeine Grundsätze

Der Parteiausschuss erstellt die endgültige Kandidat/innenliste und nimmt die entsprechende Reihung vor.

§ 131
Kandidaten/innenvorschläge

Die Aufstellung der Kandidatinnen für das Parlament und das Europäische Parlament wird mit einer eigenen Wahlordnung durchgeführt, welche der Parteiausschuss im Sinne von § 90, Buchstaben g) genehmigt.

3. Aufstellung der Kandidat/innen für den Landtag

§ 132
Allgemeine Grundsätze

1. Der Parteiausschuss genehmigt laut Aufstellungsverfahren im § 133 die endgültige Kandidat/innenliste samt der entsprechenden Reihung.
2. Für die Landtagswahl wird in der Regel die volle Zahl der gesetzlich zulässigen Kandidat/innen aufgestellt.
3. Auf der Kandidat/innenliste muss mindestens ein/e Ladiner/in aufscheinen.

§ 133
Aufstellungsverfahren

1. Jeder Bezirk bestimmt nach den Vorschlägen seiner Ortsausschüsse gemäß ihren Stimmrechten eine Anzahl von Kandidat/innen, die 2/3 der ihm aufgrund seiner SVP-Wähler/innenzahl im Verhältnis zu den gesamten SVP-Stimmen der letzten gleichartigen Wahlen zustehenden Kandidaten/innen entsprechen, wobei alle Bezirke einzeln gewährleisten müssen, dass ein Drittel ihrer Kandidaten/innen dem unterrepräsentierten Geschlecht angehört.
2. Die Kandidaten/innen des Bezirks können auch mittels Vorwahlen laut § 128 ermittelt werden.
3. Auch Verbände und Organisationen können Kandidat/innenvorschläge einbringen, die für den Parteiausschuss aber nicht bindend sind.
4. Für den Parteiausschuss bindend sind zwei Kandidat/innen, die unter den Mitgliedern der Jungen Generation ermittelt werden. Die entsprechende Wahlordnung wird auf Vorschlag der Landesjugendleitung vom Parteiausschuss im Sinne vom § 90, Buchstabe g) genehmigt.
5. Für die endgültige Liste der Kandidaten/innen, die nicht gemäß Punkt 1, 2 und 4 sowie gemäß § 137 bestimmt worden sind, unterbreitet der/die Parteiobmann/-obfrau in Absprache mit dem/der designierten Spitzenkandidaten/in und der Parteileitung dem Parteiausschuss einen Blockvorschlag einschließlich der entsprechenden Reihung, der mit Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten genehmigt werden muss. Sollte der Blockvorschlag nicht die erforderliche Mehrheit erhalten, werden die Kandidaten/innen unter Anwendung von § 25, Punkt 1 vom Parteiausschuss bestimmt.
6. Unabhängig von den oben angeführten Punkte kann der/die Parteiobmann/-obfrau in Absprache mit dem/der designierten Spitzenkandidaten/in und der Parteileitung aus schwerwiegenden Umständen, die begründet werden müssen, Kandidaten/innen vorab eine Kandidatur verwehren.

§ 134
Aufstellung der ladinischen Kandidaten/innen

1. Die ladinischen Kandidat/innen werden vom Verbindungsausschuss gemäß § 124, Punkte 2 und 3, vorgeschlagen.
2. Wird nur ein/e Kandidat/in auf der Landtagsliste vorgeschlagen, so ist diese/r für den Parteiausschuss bindend. Bei mehreren Vorschlägen ist jene/r Kandidat/in, der/die die meisten Stimmen erhalten hat, für den Parteiausschuss bindend.

§ 135
Wahlversammlungen

1. Die Einteilung der Kandidat/innen zu den Wahlversammlungen erfolgt durch eine von der Parteileitung eingesetzten Kommission, die dabei möglichst die Wünsche der Ortsausschüsse zu berücksichtigen hat.
2. Die Südtiroler Volkspartei ist auch Mitmach- und Onlinepartei. Soweit möglich sollen Veranstaltungen durch Online-Beteiligungselemente (Fragen z. B. per E-Mail, Facebook oder Twitter, Livestream) ergänzt werden.

3. Bei öffentlichen Parteiauftritten sowie bei der Besetzung von Diskussionsrunden ist darauf zu achten, dass beide Geschlechter angemessen vertreten sind.

4. Pflichten der Mandatare/innen in Land, Parlament und europäischem Parlament

§ 136
Allgemeine Grundsätze

1. Die Wahl zum/r Mandatar/in fordert von diesem/dieser Einsatz und höchstes Verantwortungsbewusstsein.
2. Die Mandatare/innen haben sich dem Mandat zu widmen und eine allfällige berufliche Tätigkeit, die nicht im Widerspruch zum Mandat stehen darf oder dieses behindert, auf ein Mindestmaß einzuschränken.

§ 137
Verpflichtungserklärung

Die Kandidat/innen unterzeichnen mit der Annahme der Kandidatur eine Erklärung, mit der sie sich zur Partei- und Fraktionsdisziplin und zur Einhaltung der Parteibeschlüsse verpflichten.

§ 138
Beiträge an die Partei

Durch die Kandidatur auf einer Liste der Südtiroler Volkspartei gehen Mandatare/innen die Verpflichtung ein, zur Finanzierung der Partei beizutragen. Die Form und das Ausmaß werden von der Parteileitung nach Anhörung der Landtagsfraktion, der Sprecher der Parlamentarier und des/der Vorsitzenden der Konferenz der Bürgermeister/innen festgesetzt.
Mandatare/innen, welche diesen Verpflichtungen nicht in vollem Umfang nachkommen, verlieren das Recht auf die Kandidatur für die Südtiroler Volkspartei und dürfen auch keine weitere Parteifunktion ausüben.

§ 139
Parteipolitische Verpflichtungen

Die Mandatare/innen haben sich der Partei zur Verfügung zu stellen für Versammlungen, Bürgerversammlungen, Sprechtage und Vertretungen und verpflichten sich, einen engen Kontakt zu den Ortsgruppen zu halten.
Die Mandatare/innen sind verpflichtet, die von den zuständigen Gremien der Partei auf allen Ebenen eingebrachten Gutachten in ihre Entscheidungsfindung einfließen zu lassen.

§ 140
Bezirkszugehörigkeit

Ein/e Mandatar/in kann nur einem Bezirk angehören, und zwar jenem, in dem er/sie Mitglied einer Ortsgruppe ist.

§ 141
Vorsitzende der Fraktionen im Landtag, Regionalrat und Parlament

1. Die Parlamentarier/innen wählen aus ihrer Mitte über Vorschlag der Kammerabgeordneten eine/n Vorsitzende/n der Fraktion im römischen Abgeordnetenhaus und über Vorschlag der Senatoren/innen eine/n Vorsitzende/n der Fraktion im römischen Senat.
2. Die Landtagsabgeordneten wählen aus ihrer Mitte eine/n Vorsitzenden der Landtags- und eine/n Vorsitzenden der Regionalratsfraktion.
3. Sie haben die Aufgabe, in den Organen der Partei über die Tätigkeit der Fraktionen im Landtag, Regionalrat und Parlament zu berichten.

§ 142
Von außen berufene/r Landesrat/-rätin

Die in diesem Abschnitt angeführten Pflichten gelten sinngemäß und soweit anwendbar auch für die von außen berufenen Landesrät/innen der Südtiroler Volkspartei.

5. Mandatare/innen in Gemeinden

§ 143
Aufstellung der Kandidat/innen auf Gemeindeebene

1. Die Erstellung der SVP-Liste bzw. mehrerer SVP-Listen, die Aufstellung der Kandidat/innen für das Bürgermeisteramt und für den Gemeinderat wird vom Ortsausschuss bzw. vom Koordinierungsausschuss nach den vom Parteiausschuss vorgegebenen Richtlinien gemäß § 50, Buchstabe f) vorgenommen.
2. Gegen die entsprechenden Beschlüsse ist Beschwerde an eine Kommission, bestehend aus dem/der

zuständigen Ortsobmann/-obfrau, dem/der zuständigen Obmann/Obfrau des Koordinierungsausschusses, dem/der zuständigen Bezirksobmann/-obfrau, dem/der Parteiobmann/-obfrau und dem/der Landessekretär/in, möglich. Der/die Parteiobmann/-obfrau lädt die Kommission ein und führt den Vorsitz.

3. Die Kommission entscheidet, nach Anhörung aller betroffenen Parteien, endgültig.

§ 144
Bürgermeister/innenwahl

1. Bei der Erstellung der Bürgermeister/innenliste in Gemeinden, in denen die Wahl eines/einer SVP-Bürgermeisters/in nicht gefährdet erscheint, ist die Aufstellung mehrerer Bürgermeister-Kandidat/innen anzustreben.
2. In den ethnisch sensiblen Gemeinden ist der Kandidat/innenpluralismus parteiintern vor der Erstellung der Liste zu gewährleisten, auch wenn dann nur ein/e Kandidat/in aufgestellt wird.

§ 145
Informations- und Anhörungspflicht

1. Die SVP-Mandatare/innen in der Gemeinde sind verpflichtet, regelmäßig den Ortsausschuss bzw. den Koordinierungsausschuss über die Gemeindepolitik zu informieren und diesen die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
2. Vor der Behandlung wichtiger Tagesordnungspunkte in der Gemeinde, wozu jedenfalls solche über Gemeindehaushalt und -bauleitplan zählen, sind diese in gemeinsamer Sitzung der SVP-Gemeinderatsgruppe und des Ortsausschusses bzw. des Koordinierungsausschusses zu beraten.

§ 146
Beiträge an die Partei

1. Die Mandatare/innen der Südtiroler Volkspartei in der Gemeinde leisten aus ihren Bezügen, davon ausgenommen die Sitzungsgelder, der Partei einen Beitrag.
2. Die Höhe dieser Abgabe wird von der Parteileitung nach Anhörung der Konferenz der Bürgermeister/innen festgesetzt.

§ 147
Weitere Pflichten der Mandatare/innen in der Gemeinde

Alle weiteren Pflichten der Mandatare/innen in der Gemeinde werden in den vom Parteiausschuss für Gemeindewahlen erlassenen Richtlinien und in der erlassenen Wahlordnung festgelegt.

VII. VERMÖGEN UND FINANZEN

§ 148
Allgemeine Grundsätze

1. Das Vermögen der Südtiroler Volkspartei ist unteilbar.
2. Die Südtiroler Volkspartei führt eine ordnungsgemäße Buchhaltung nach allgemein anerkannten zivilrechtlichen Standards. Die Buchhaltung erstreckt sich auf die gesamte Partei. Die Finanzgebarung der Ortsgruppen kann von der Buchhaltung der Partei ausgeklammert bleiben. In diesem Fall führt die Ortsgruppe über die von ihr verwalteten Finanzen geeignete Aufzeichnungen.
3. Bei der Auflösung von Ortsgruppen ist die Ortsgruppe selbst für Verluste verantwortlich.
4. Bei Auflösung von Bezirken fällt die Verwaltung allfälliger Vermögensgüter derselben nach Abdeckung der Verluste und Verbindlichkeiten an die Landesleitung der Südtiroler Volkspartei.

§ 149
Einnahmen

1. Die zur Erfüllung der Aufgaben der Partei erforderlichen Mittel werden aufgebracht durch:
   a) Mitgliedsbeiträge;
   b) Beiträge der Mandatare/innen auf Europa-, Staats-, Landes-, Gemeinde- und sonstiger Körperschaftsebene;
   c) Beiträge der ehemaligen Mandatare/innen auf Europa-, Staats-, Landes-, Gemeinde- und sonstiger Körperschaftsebene;
   d) Spenden und Schenkungen;
   e) Vermögenserträge;
   f) gesetzlich vorgesehene Zuwendungen.

§ 150
Finanzkommission

1. Für die laufende Prüfung der Parteifinanzen und für die Begutachtung des Haushaltsvoranschlages, der Finanzierung größerer Projekte und der außerordentliche Ausgaben setzt die Parteileitung eine eigene Finanzkommission ein.
2. Die Finanzkommission besteht aus drei Mitgliedern, die vom/von der Parteiobmann/-frau vorgeschlagen und von der Parteileitung gewählt werden.

§ 151
Jahresabschlussrechnung

1. Das Landessekretariat erstellt die Jahresabschlussrechnung innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen.
2. Diese wird von mindestens zwei vom Parteiausschuss ernannten Rechnungsprüfern/innen geprüft und der Parteileitung zur Genehmigung vorgelegt.

§ 152
Abrechnung der Bezirksbüros

Die Bezirksbüros rechnen monatlich mit dem Landessekretariat ab.

§ 153
Festsetzung des Mitglieds- und Fördermitgliedsbeitrages

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages und des Mindestbeitrags der Fördermitgliedschaft wird von der Parteileitung festgelegt.

§ 154
Einhebung der Mitgliedsbeiträge

1. Die Mitgliedsbeiträge werden jährlich von den Mitgliedern der Ortsausschüsse und von Funktionären/innen und Mandataren/innen sowie von den Beauftragten der Ortsausschüsse eingehoben. Der Mitgliedsausweis muss persönlich oder einem Familienmitglied ausgehändigt werden.
2. Der/die Ortsobmann/-obfrau führt die Beiträge an das zuständige Bezirksbüro ab.
3. Die Bestätigung über die Ablieferung ist die Grundlage für die Zuweisung der Stimmrechte. Der Stichtag für die Zuweisung wird von der Parteileitung festgelegt.

§ 155
Spesenbeiträge für die Ortsgruppe

1. Der Ortsausschuss kann von den eingehobenen Mitgliedsbeiträgen einen Beitrag für die Spesen der Ortsgruppe zurückbehalten.
2. Darüber hinaus erhält die Ortsgruppe zusätzlich einen Beitrag aus den Beiträgen der Mandatare/innen der Südtiroler Volkspartei in der Gemeinde.
3. Die Höhe der vorgenannten Beiträge wird einheitlich von der Parteileitung festgesetzt.

VIII. EHRENGERICHT

§ 156
Definition und Zusammensetzung

1. Das Ehrengericht ist ein internes Organ der Partei, das - neben Aufgaben laut § 158 - bei Fehlverhalten von Parteimitgliedern oder Parteifunktionären die Sanktionen laut § 159 verhängen kann.
2. Das Ehrengericht setzt sich zusammen aus drei ordentlichen und drei Ersatzmitgliedern.
3. Das ordentliche Mitglied wird im Verhinderungsfalle von einem Ersatzmitglied vertreten.
4. Alle Mitglieder des Ehrengerichts müssen der Partei angehören, dürfen in dieser aber keine andere Funktion bekleiden.
5. Alle Mitglieder müssen außerdem die notwendigen moralischen und menschlichen Voraussetzungen erfüllen, um unvoreingenommen und unbeeinflusst entscheiden zu können.

§ 157
Bestellung, Amtsdauer und Vorsitz

1. Das Ehrengericht wird vom Parteiausschuss auf Vorschlag der Parteileitung mittels Wahl bestellt.
2. Ebenso erfolgt die Zuteilung der Ersatzmitglieder mittels Wahl durch den Parteiausschuss.
3. Das Ehrengericht bleibt fünf (5) Jahre im Amt.
4. Die Mitglieder des Ehrengerichts wählen aus ihrer Mitte den/die Vorsitzende/n und dessen/deren Stellvertreter/in.

§ 158
Aufgaben

Das Ehrengericht entscheidet über:
a) Streitigkeiten betreffend die Auslegung, Anwendung und Einhaltung des Parteistatuts und der Geschäftsordnungen
b) Streitigkeiten betreffend das Verhalten von Mandataren/innen, Kandidat/innen bei Wahlen, Funktionär/innen sowie betreffend Vorkommnisse, die das Ansehen der Partei beeinträchtigen können;
c) Streitigkeiten betreffend die Aufnahme und das Verbleiben in der Partei;
d) Streitigkeiten unter Mitgliedern, soweit diese das Parteiinteresse berühren.

§ 159
Sanktionen

Das Ehrengericht kann unter anderem folgende Sanktionen verhängen:
a) interne Verwarnung und Zurechtweisung;
b) öffentliche Verwarnung und Zurechtweisung;
c) Enthebung von Parteifunktionen;
d) Ruhelegung der Mitgliedschaft;
e) Annullierung von parteiinternen Wahlen;
f) Verlusterklärung des Rechts auf Kandidatur für die SVP;
g) Verfallserklärung des Mandats auf der SVP-Liste;
h) Ausschluss aus der Partei.

§ 160
Dauer der Sanktionen

1. Die Sanktionen können zeitlich begrenzt oder zeitlich unbegrenzt ausgesprochen werden.
2. Bei zeitlich begrenzten Sanktionen bestimmt das Ehrengericht auch die entsprechende Dauer.

§ 161
Einstweilige Verfügungen

1. Das Ehrengericht kann im Rahmen seiner Entscheidungsbefugnisse auch einstweilige Verfügungen treffen, insbesondere die Aussetzung der mit der Mitgliedschaft verbundenen Rechte und/oder der Parteifunktionen und der Beschlüsse, die Gegenstand der Beanstandung sind.

§ 162
Antragsprinzip

1. Das Ehrengericht wird nur auf Antrag tätig.
2. Antragsberechtigt ist jedes Parteimitglied, Parteiorgan oder -gremium.

§ 163
Antrags- und Entscheidungsfristen

1. Die Anträge an das Ehrengericht sind schriftlich innerhalb einer Ausschlussfrist von 30 Tagen nach bekannt werden des Vorfalls am Parteisitz, auch mittels Fax oder E-Mail, einzubringen.
2. Das Ehrengericht hat seine Entscheidung innerhalb von 90 Tagen ab Einreichdatum des Antrags zu treffen. Falls eine Beweisaufnahme erforderlich ist, wird diese Frist um weitere 60 Tage verlängert.

§ 164
Verfahrensordnung

1. Das Verfahren vor dem Ehrengericht wickelt sich nach der vom Parteiausschuss genehmigten Geschäftsordnung ab; im Falle der Verhängung von Sanktionen muss gewährleistet sein, dass der/die Betroffene vorher davon in Kenntnis gesetzt wird und diesem/dieser eine angemessene Frist für das rechtliche Gehör eingeräumt wird.
2. Die Verhandlungen des Ehrengerichts sind nicht öffentlich.

§ 164-bis
Berufungs-Ehrengericht

1. Das Berufungs-Ehrengericht entscheidet über Anfechtungen der Entscheidungen des Ehrengerichts sowie über Anfechtungen gegen die von der Parteileitung laut § 97 Buchstabe f) verhängten Sanktionen.
2. Das Berufungs-Ehrengericht setzt sich zusammen aus drei ordentlichen und drei Ersatzmitgliedern. Das Berufungs-Ehrengericht wird vom Parteiausschuss auf Vorschlag der Parteileitung mittels Wahl bestellt. Das Berufungs-Ehrengericht bleibt fünf (5) Jahre im Amt. Die Mitglieder des Berufungs-Ehrengerichts wählen aus ihrer Mitte den/die Vorsitzende/n und dessen/deren Stellvertreter/in.

3. Die Funktion des Mitglieds im Ehrengericht ist unvereinbar mit jener im Berufungs-Ehrengericht
4. Für das Berufungs-Ehrengericht wenden sich die Bestimmungen laut § 156 – 164 an, sofern kompatibel.

IX. EHRENÄMTER UND EHRUNGEN

A) Ehrenämter

§ 165
Ehrenobmann/-frau

Auf Vorschlag des Parteiausschusses kann die Landesversammlung per Akklamation eine/n Ehrenobmann/-obfrau mit Sitz und Stimme in der Parteileitung und im Parteiausschuss ernennen.

B) Ehrungen

§ 166
Ehrenmitgliedschaft

Der Parteiausschuss kann verdienten Funktionären, Mitarbeiter/innen und Förderern/innen der Südtiroler Volkspartei im In- und Ausland die Ehrenmitgliedschaft verleihen.

§ 167
Ehrenordnung

Die Ehrenordnung wird vom Parteiausschuss erstellt.

X. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 168
Auflösung der Partei

1. Die Auflösung der Partei erfolgt durch Beschluss der Landesversammlung, die zugleich über das Vermögen zu verfügen hat.
2. Der Beschluss muss mit 2/3 Mehrheit der Stimmberechtigten erfolgen.
3. Im Falle der Auflösung von Amts wegen bestimmen über das Vermögen jene Personen, die zuletzt Mitglieder der Parteileitung waren.

§ 169
Genehmigung und Inkrafttreten des Statuts

1. Das vorliegende Statut wurde auf der ordentlichen Landesversammlung am 07.05.2016 genehmigt und tritt sofort in Kraft.
2. Die Landesversammlung beauftragt die Parteileitung mit der Koordinierung des Textes, einschließlich der notwendigen technischen Anpassungen der Satzung an die heute genehmigten Änderungen.
3. Das alte Statut ist mit Inkrafttreten des neuen Statuts außer Kraft gesetzt.
4. Für die Erstanwendung der neuen § 9 und § 20 legt die Parteileitung entsprechende Übergangsregelungen für Orts-, Bezirk- und Landesebene bis zu den Neuwahlen fest, auch in Abweichung der von diesem Statut festgelegten Termine.
5. Die Organisationen und Sozialpartnergremien legen innerhalb von 6 Monaten ihre angepasste Geschäftsordnung dem Parteiausschuss zur Genehmigung vor.
6. Die Erstanwendung des neuen § 3 erfolgt bei der Mitgliedersammlung 2017.
7. Für die Zwecke der Parteifinanzierung genehmigt die Landesversammlung eine italienische Übersetzung des Parteistatuts. Anwendungsvorrang hat die Fassung in deutscher Sprache.

§ 170
Übergangsbestimmung

1. Aufgrund der besonderen politischen Situation im Bezirk Wipptal kann der Bezirksausschuss in Abweichung vom Grundsatz der gleichzeitigen Wahl laut § 76 seine Vertreter im Parteiausschuss innerhalb 31.12.2017 nachnominieren und zwar auf der Basis der zum Zeitpunkt der 30 Tage vor der Wahl festgestellten Mitglieder des Bezirks. Die Amtszeit derzeitigen Vertreter des Wipptals im Parteiausschuss wird bis zur Neuwahl verlängert, keinesfalls aber über den 31.12.2017 hinaus.

f.to-Gez. Achammer Philipp

f.to-Gez. Elena Lanzi, notaio-Notar L.S
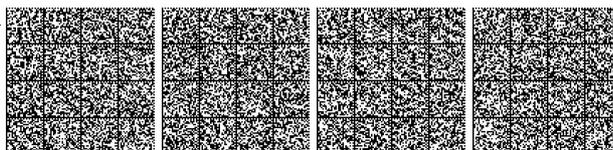
Statuto della Südtiroler Volkspartei (SVP)
Nella traduzione in lingua italiana tutti i riferimenti a persone si intendono validi per ambedue i sessi

I. PRINCIPI

§ 1

Natura della Südtiroler Volkspartei

La Südtiroler Volkspartei (SVP) è il partito di raccolta dei sudtirolesi tedeschi e ladini di tutti i ceti sociali.

Costituisce la forza che unisce e il tetto spirituale-politico che punta al contemperamento degli interessi.

Ha l'obiettivo di rappresentare gli interessi generali e particolari dei sudtirolesi con tutti i mezzi legittimi e a tutti i livelli.

Essa attua la politica sulla base della visione cristiana dell'essere umano. I valori fondamentali della libertà,della solidarietà e della giustizia costituiscono il fondamento immutabile del suo impegno politico. Il suo agire si orienta nello spirito dell'idea europea, del federalismo e dei principi dell'economia sociale di mercato.

La Südtiroler Volkspartei protegge le minoranze etniche sia a livello statale interno sia a livello internazionale e persegue l'ampliamento continuo dell'autonomia del Sudtirolo sottolineando l'irrinunciabilità del diritto all'autodeterminazione dei sudtirolesi.

In senso giuridico è un partito ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione.

Ha la propria sede a 39100 Bolzano, via Brennero 7/A.

Il Partito ha per simbolo: «Stella alpina in bianco su fondo nero, con le tre lettere «S» «V» «P» entro la circonferenza di sotto: S (nero), V (bianco con una «Outline» in nero e un'ombra in rosso), P (nero)».

§ 2

Ladini

La Südtiroler Volkspartei emana norme speciali per la tutela ed il sostegno del gruppo etnico ladino. I ladini nella Südtiroler Volkspartei decidono autonomamente sulle esigenze linguistiche, culturali del gruppo etnico ladino.

I ladini hanno il diritto di essere rappresentati in tutte le organizzazioni e organi di partito a livello provinciale.

II. TESSERAMENTO

§ 3

Acquisto della tessera

1. Ciascun sudtirolese, con il compimento del 15° anno di età, acquista il diritto di iscriversi al partito e viene esortato a farlo, a condizione che condivida i principi e il programma della Südtiroler Volkspartei.

2. La condizione di iscritto viene acquistata al momento del rilascio, da parte dell'incaricato dell'esecutivo di sezione, della tessera di appartenenza.

3. In caso di dubbio sull'iscrizione decide la direzione del circondario, sentito l'esecutivo della sezione locale interessata.

4. È data anche la possibilità di iscrizione non legata ad una sezione. Le relative richieste vengono trattate direttamente dalla Segreteria provinciale. Questi iscritti non vengono associati a nessuna sezione locale e quindi non dispongono di diritto di voto a livello di sezione locale e di sezione dei circondari.

5. La tessera deve essere rinnovata annualmente con il pagamento della quota associativa.

6. La tessera annua ha valore di documento di identificazione e autorizza il detentore a richiedere tutti i diritti dell'iscritto.

7. Sino all'inizio del 25° anno la tessera è gratuita.

8. L'appartenenza locale dell'iscritto viene decisa secondo i criteri del § 34, comma 3.

9. I dati personali degli iscritti sono trattati nell'osservanza del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche che prevedono la tutela della persona e di altri soggetti giuridici. Il trattamento avviene secondo i principi della correttezza, ammissibilità, trasparenza e salvaguardia della riservatezza.

§ 4

Perdita della tessera

Gli iscritti che si candidano per altri partiti o liste che si presentano alle elezioni in concorrenza con la Südtiroler Volkspartei o che sono iscritti ad altro partito, perdono automaticamente la tessera e tutte le cariche e funzioni connesse.

L'istanza di reiscrizione può essere inoltrata passati cinque anni. Su eventuali eccezioni la decisione spetta alla Direzione del partito, sentito l'esecutivo della sezione locale interessata.

§ 5

Diritti degli iscritti

Ciascun iscritto, 15 giorni dopo aver ricevuto la tessera, dispone del

a) diritto di voto attivo e passivo nella sezione locale, esclusi gli iscritti non legati a nessuna sezione;

b) diritto passivo di voto per essere inviato negli organi superiori del partito;

c) diritto di partecipare alle decisioni del partito mediante presentazione di istanze e di dare impulsi ai diversi organi di partito.

Alla durata minima predetta di 15 giorni può essere derogata in caso di elezioni primarie di cui al § 128. A tale proposito l'esecutivo del partito sulla base del § 90, lettera *g)* fissa delle direttive.

§ 6

Doveri degli iscritti

I doveri degli iscritti sono:

a) servizio altruista alla Heimat e per il bene del popolo sudtirolese;

b) impegno per gli obiettivi del partito e solidarietà nei confronti del partito;

c) disponibilità alla collaborazione;

d) reclutamento di iscritti;

e) pagamento delle quote associative prescritte entro i termini fissati;

f) rispetto dello statuto del partito;

g) non recare danno al partito né con le parole né con i fatti, e non danneggiarne il buon nome.

§ 7

Iscritti sostenitori

1. Gli iscritti sostenitori danno sostegno al partito.

2. Possono essere delle persone che risiedono fuori dal Sudtirolo oppure sudtirolesi che sostengono il partito in modo particolare.

3. Gli iscritti sostenitori vengono invitati a partecipare alle riunioni ma non hanno diritto di voto.
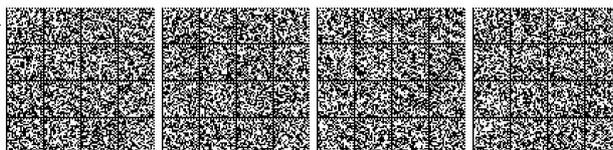
§ 8

Mandatari e cariche di partito

1. Solo gli iscritti al partito possono essere proposti, eletti o nominati come mandatari nel Consiglio provinciale, nel Parlamento, nel Parlamento europeo nonché per le cariche di partito.

2. Ciò vale anche per i mandatari nei Comuni, dove tuttavia sono ammesse delle eccezioni. A tale proposito l'esecutivo del partito fissa le direttive in base al § 90, lettera *g)*.

III. DIRETTIVE GENERALI

§ 9

Durata della carica

1. Ciascun organo/esecutivo del partito ha una durata di cinque anni dal momento dell'elezione.

2. Fanno eccezione solo gli organi della giovane generazione (JG). Essi hanno una durata di due anni e mezzo (2,5). Tutte le altre norme restano in vigore.

3. Le date delle elezioni sono unitarie e vengono fissate in tempo utile dalla Direzione del partito.

4. Per casi eccezionali la Direzione del partito, ai sensi del § 97, lettera *g)* fissa una normativa dettagliata.

§ 10

Istanza di convocazione

Se lo Statuto non dispone diversamente, ciascun organo/esecutivo di partito deve essere convocato dal rispettivo presidente entro 30 giorni, se ciò viene richiesto da un terzo degli iscritti con indicazione di causa.

§ 11

Convocazione di riunioni e riunioni urgenti

1. L'invito alle riunioni avviene di norma per iscritto, email o SMS almeno cinque giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza motivata l'invito può essere fatto anche oralmente, in accordo con il presidente dell'esecutivo di partito di livello immediatamente superiore; in questo caso deve essere rispettato il preavviso di almeno 24 ore.

2. Non sono ammessi riunioni urgenti in caso di elezioni.

3. Per quanto possibile, le manifestazioni vanno integrate con elementi di partecipazione online (p.es. domande per email o livestream, o.s.) o in altro modo eventualmente in uso.

§ 12

Dovere di presenza

In caso di tre assenze consecutive ingiustificate come anche nel caso di assenze in più della metà delle riunioni nel corso di un anno, l'organo competente previa informazione dell'interessato può dichiarare la decadenza dell'iscrizione nel rispettivo organo/esecutivo di partito per la durata del mandato.

§ 13

Numero legale

Ciascun organo di partito è in grado di deliberare se sono presenti più della metà dei membri oppure la maggioranza degli aventi diritto di voto.

§ 14

Presidente

La funzione di presidente a livello di sezione locale, comunale, circondariale e provinciale è incompatibile con la stessa funzione in organizzazioni, in organi delle parti sociali ed organi consultivi al medesimo livello.

§ 15

Sostituti

1. I presidenti di tutti gli organi o esecutivi di partito in caso di impedimento devono informare i propri sostituti per essere rappresentati da questi.

2. Se la carica di presidente è vacante, il sostituto deve provvedere alla rielezione.

§ 16

Membri di diritto

a) Negli organi di partito:

membri di diritto eletti nell'esecutivo di sezione non vengono sostituiti come tali. Nessun membro di un organo può essere presente in base a funzioni plurime che danno diritto alla presenza in un organo in una funzione, facendosi rappresentare in altre funzioni da un sostituto.

b) Nei gruppi:

alle riunioni dei gruppi nei consigli comunali, provinciale, regionale nonché alle riunioni dei gruppi parlamentari viene invitato il presidente del partito al corrispondente livello, con diritto di seggio e voto.

Nei Comuni con più sezioni locali tutti i presidenti di sezione vengono invitati alle riunioni del gruppo consiliare senza diritto di voto. Il diritto di voto compete invece al presidente dell'esecutivo di coordinazione nel gruppo consiliare o, se non esiste tale organo, il presidente della sezione locale con il maggiore numero di iscritti;

alle riunioni dei gruppi provinciale e regionale nonché dei gruppi parlamentari il vice-Presidente ladino viene sempre invitato allorquando l'ordine del giorno comprende temi riguardanti il gruppo ladino. In tal caso essi hanno diritto di seggio e di voto.

c) I membri di diritto debbono essere iscritti al partito.

§ 17

Membri cooptati

Il numero dei membri cooptati non deve superare un quinto del numero dei membri eletti. I membri cooptati hanno gli stessi diritti e doveri dei membri eletti, eccetto quanto disposto nel paragrafo 40, comma 3.

§ 18

Consulenti esterni

1. Tutti gli organi/esecutivi di partito possono invitare a prendere parte alle riunioni, senza diritto di voto, iscritti, esperti, cittadini interessati e rappresentanti di associazioni per questioni speciali oppure insediare gruppi di lavoro che seguono progetti e iniziative per un periodo più lungo.
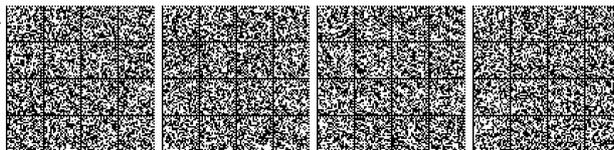
2. Possono essere chiamati a collaborare negli organi consultivi del partito, nelle commissioni di esperti o in gruppi di progetto anche persone che non sono iscritte al partito. Questi però non possono essere iscritti in altri partiti o liste elettorali.

§ 19

Libertà di opinione e di critica

1. Nell'ambito di questo statuto e del programma di partito gli iscritti hanno libertà di opinione e di critica.

2. Affinchè la critica diventi fruttuosa, va espressa in prima linea all'interno degli organi di partito.

3. Gli organi decisionali del partito a livello locale, comunale, circondariale e provinciale, sui temi di rilievo dei giovani, delle donne, dei seniores, degli organi delle parti sociali nonché degli organi consultivi e degli esecutivi consultivi, richiedono le rispettive prese di posizione inserendole tenendone conto nelle proprie decisioni.

4. Se in tal modo si raggiungono le decisioni a maggioranza, queste sono vincolanti anche per le minoranze.

§ 20

Indizione di elezioni

Il rinnovo degli organi/esecutivi di partito viene indetto, dall'organo in questione, almeno trenta giorni prima della data fissata:

- elezioni a livello provinciale, circondariale e comunale mediante circolare o e-mail indirizzata a tutti gli iscritti delle sezioni locali;

- elezioni a livello locale mediante circolare a tutti gli iscritti oppure mediante pubblicazione sul giornale comunale o nell'organo del partito, con posta elettronica o comunque secondo l'uso locale.

La data unitaria delle elezioni per il rinnovo degli esecutivi locali viene fissata, dalla Direzione del partito, almeno sei mesi prima.

§ 21

Presentazione delle candidature

1. Le proposte di candidature possono essere depositate comprovatamente entro le ore 18 del 15° giorno prima della data delle elezioni presso il presidente competente, la cancelleria circondariale o la segreteria provinciale.

2. Fino al decimo giorno prima delle elezioni l'organo dirigente di competenza mette in lista le candidature, completando la lista sino a raggiungere il numero minimo di candidati prescritto, e ne dispone l'ordine di inserimento.

3. I termini indicati nel presente paragrafo vanno rispettati a pena di nullità.

§ 22

Candidature

1. Tutte le liste dei candidati per gli organi di partito devono comprendere un numero di candidati che sia almeno una volta e mezzo il numero di candidati da eleggere nell'organo. Ciascuna lista di candidati deve offrire tante righe libere quanti sono i voti di preferenza da dare.

2. Su tutte le liste di candidati a ciascun livello, che devono comprendere almeno una volta e mezza il numero di candidati da eleggere, un quarto dei posti deve essere riservato all'altro sesso. Le istituzioni e le organizzazioni che hanno il diritto di presentare delle proposte, devono osservare tale quota a tutti i livelli.

3. Per ciascuna elezione a livello circondariale e locale le cancellerie circondariali e gli uffici delle organizzazioni e degli organi delle parti sociali devono essere informati 30 giorni prima della data delle elezioni.

§ 23

Procedura elettorale

Le elezioni devono svolgersi secondo le seguenti procedure:

a) con una lista delle candidature messa a punto dagli organi direttivi competenti;

b) senza liste delle candidature.

Nel procedimento elettorale secondo la lettera *a)* possono essere eletti anche dei candidati che non appaiono sulla scheda elettorale.

Se non è possibile votare secondo quanto sotto la lettera *a)*, si vota secondo la lettera *b)*. In tal caso sulla scheda ci sono tante righe vuote quanti possono essere i voti di preferenza da dare, e cioè un terzo delle persone da eleggere. Possibili candidature possono essere rese note, a livello locale, secondo le usanze in essere.

Solo a livello locale, per le elezioni senza lista di candidature, vale l'obbligo che il sesso in posizione di minoranza deve avere almeno un quarto dei seggi a disposizione.

§ 24

Svolgimento delle elezioni

1) Di norma le elezioni si svolgono mediante urna o voto per corrispondenza.

2) Possono essere effettuate elezioni anche mediante internet («E-voting»). In questo caso vanno garantite ed essere controllabili sia l'accessibilità generale che la correttezza. Per le modalità l'Esecutivo provinciale del partito fissa le direttive ai sensi del § 90, lettera *g)*.

§ 25

Voto di preferenza - Sistema dei terzi

1. Nelle elezioni di persone a tutti i livelli di partito, nella nomina dei candidati per le elezioni politiche nonché nelle primarie per le elezioni politiche, ciascun elettore può dare un numero di voti di preferenza non superiore ad un terzo delle persone da eleggere. Frazioni di voti dello 0,5 in su vengono arrotondate verso l'alto, sotto lo 0,5 vengono arrotondate verso il basso.

2. Sono escluse le nomine dei candidati per il Consiglio provinciale secondo il paragrafo 136, punto 6, nonché le nomine dei membri delle amministrazioni comunali e del governo provinciale e regionale.

a) Livello comunale: Il sindaco, d'accordo con il presidente della sezione locale, con il presidente dell'esecutivo di coordinamento rispett. con il presidente della sezione locale con il maggior numero di iscritti, presenta all'organo di riferimento una proposta globale che viene approvata con voto comune del competente organo di partito assieme ai consiglieri comunali secondo il sistema dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Se la proposta globale non dovesse ricevere la maggioranza dei due terzi in due votazioni, vale il punto 1. Per comuni con più sezioni locali che non hanno eletto un'esecutivo di coordinamento, le modalità della votazione comune vengono fissate con regolamento da parte dell'Esecutivo del partito.

b) Livello provinciale e regionale: il presidente designato, d'accordo con il presidente del partito, presenta una proposta globale all'esecutivo che deve essere votata con la maggioranza degli aventi diritto di voto presenti. Se la proposta globale non dovesse raggiungere in due votazioni consecutive la maggioranza richiesta dei due terzi, vale il punto 1.

§ 26

Votazioni ed elezioni

1. Votazioni di persone si effettuano con votazione segreta.

2. Risulta eletto chi raccoglie il maggior numero di voti.

3. In caso di parità di voti tra più candidati risulta eletto il candidato più giovane.
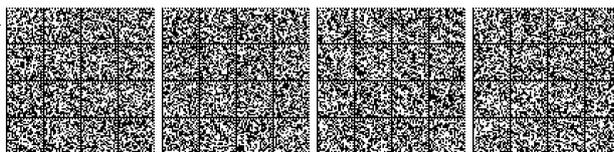
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, eccetto nei casi in cui lo statuto prevede maggioranze diverse. Negli scrutini aperti in caso di parità di voti decide il voto del Presidente.

5. I candidati per tutti gli organi/esecutivi di partito a livello locale, comunale, circondariale e provinciale e per mandati a tutti i livelli (Comune, Provincia, Regione, Parlamento, Parlamento europeo) nonché per enti e società da essi dipendenti, non possono essere presenti nelle discussioni loro riguardanti.

6. Persone che non vengono proposte nel dibattito sull'elezione per funzioni nei diversi organi, non possono essere eletti.

§ 27

Piccola Stella alpina

1. Se dopo aver esaurito tutte le possibilità per la formazione di un'unica lista della Stella alpina per le elezioni comunali, come ultima soluzione si offre solo l'ammissione di più liste SVP con la «Piccola Stella alpina» o con la «Piccola Stella alpina» assieme alla «Stella alpina tradizionale», può essere ammessa anche la lista della «Piccola Stella alpina».

2. Le direttive in merito vengono emanate dall'esecutivo del partito a norma del paragrafo 90, lettera *g)*.

§ 28

Dimissioni anticipate

1. Nel caso di dimissioni anticipate di un membro di organo di partito, subentra, per il resto del periodo, il primo dei non eletti.

2. Se il presidente a livello locale e comunale lascia la propria carica, la funzione di presidente viene assunta dal suo sostituto. L'elezione di un nuovo presidente deve aver luogo entro sei mesi.

3. Se un presidente circondariale lascia anticipatamente la carica, la funzione di presidente viene assunta dal vicepresidente che entro sei mesi deve indire la nuova elezione di tutta la direzione circondariale.

4. Se il presidente del partito lascia anticipatamente la carica, le sue funzioni vengono assunte dal primo vicepresidente che indice l'elezione del nuovo presidente e dei suoi vice entro sei mesi.

5. Se più della metà dei membri eletti di un organo lascia anticipatamente la carica, entro sei mesi devono essere effettuate le nuove elezioni.

6. Se un vicepresidente a livello circondariale e provinciale lascia anticipatamente la carica, entro sei mesi viene effettuata la nuova elezione, e l'eletto rimane in carica per il resto del periodo. A livello provinciale tale elezione si effettua in occasione del prossimo congresso.

7. Se un organo deve essere rinnovato prima della sua regolare scadenza, la durata della carica si riduce fino al prossimo termine unitario di elezione dell'organo in questione ai sensi del § 9. Per casi eccezionali La Direzione del partito fissa un regolamento al dettaglio ai sensi del § 97, lettera *g)*.

§ 29

Scioglimento degli organi di partito

1. Organi di partito che rimangono inattivi per un anno o non dispongono più del numero legale secondo il paragrafo 28, punto 5, si ritengono sciolti. Per la rielezione viene nominata una direzione commissariale, che viene insediata dal presidente dell' organo direttamente superiore ed è composta da due fino a cinque membri.

2. La rielezione dell'organo avviene entro sei mesi dall'insediamento della direzione commissariale.

3. È pure compito della direzione commissariale reclutare candidati e iscritti.

§ 30

Limitazioni della durata in carica per cariche di partito

Le cariche di partito in seguito elencate non possono essere rivestite - eccetto in presenza di un'interruzione di almeno un periodo di carica - dalle stesse persone per più di 25 anni nella medesima funzione:

a) presidente del partito;

b) vicepresidenti del partito;

c) segretario provinciale;

d) presidente di circondario;

e) vicepresidenti di circondario;

f) Presidente provinciale e Vicepresidente provinciale delle organizzazioni e degli organi delle parti sociale;

g) Presidente circondariale e Vicepresidente circondariale delle organizzazioni e degli organi delle parti sociali;

h) Presidente di sezione locale;

i) Presidente dell'esecutivo di coordinamento.

§ 31

Limitazioni dei mandati

1. In Consiglio provinciale, nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo la durata della carica viene limitata a 25 anni complessivamente.

2. È comunque possibile una ricandidatura prima della scadenza dei 21 anni.

3. Sia per il Presidente della Provincia in carica sia che per gli assessori provinciali la durata del mandato nella stessa funzione viene limitata a tre legislature complete.

4. Nel calcolo della durata in carica viene tenuto conto anche dei periodi in carica precedenti l'entrata in vigore del presente statuto.

§ 32

Funzioni in società ed enti

Mandatari a livello europeo, nazionale e provinciale non possono rivestire funzioni rimunerate in società ed enti la cui nomina spetta all'amministrazione pubblica e che non sono legati direttamente all'incarico politico.

§ 33

Formazione politica

La Südtiroler Volkspartei sostiene la formazione politica e l'aggiornamento dei suoi iscritti e funzionari. Nozioni politiche di base e in particolare la conoscenza delle posizioni di minoranze, la conoscenza della storia tirolese e dell'autonomia altoatesina sono di importanza decisiva per l'attività in seno al partito.

IV. ORGANI - ORGANIZZAZIONI - ORGANI CONSULTVI

A) LA SEZIONE LOCALE

1. Considerazioni generali

§ 34

Composizione

1. La sezione locale costituisce l'unità più piccola autonoma del partito e la colonna portante della Südtiroler Volkspartei.
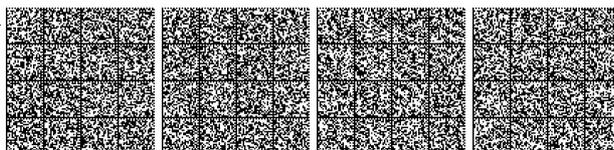
2. Essa decide, in modo democratico e in coerenza con le regole, la politica locale e prende le decisioni che sono essenziali per la vita politica nei Comuni.

3. È costituita dagli iscritti del partito che abitano nella zona della sezione che ivi svolgono la propria attività principale. L'esecutivo della sezione può rifiutare l'iscrizione di persone che non abitano nella zona della sezione e non vi svolgono l'attività principale.

4. Nessuna persona può essere iscritta in più sezioni.

§ 35

Frazioni di comuni

Nei comuni con più frazioni possono essere costituite più sezioni locali.

§ 36

Costituzione e fusione di sezioni locali

1. La costituzione di una nuova sezione locale deve essere autorizzata dalla Direzione circondariale di competenza. Il Presidente del livello direttamente superiore nomina una direzione commissariale che si compone da due fino a cinque membri, la quale entro sei mesi recluta candidati e iscritti e provvede all'elezione dell'esecutivo di sezione.

2. La fusione di sezioni esistenti deve essere autorizzata dalla Direzione circondariale di competenza.

§ 37

Assemblea degli iscritti

1. La sezione locale viene convocata almeno una volta all'anno dal presidente per l'assemblea oppure per una riunione di carattere informativo.

2. L'assemblea degli iscritti deve essere convocata inoltre se lo richiedono almeno un terzo dei membri dell'esecutivo locale con indicazione dell'ordine del giorno e della motivazione della richiesta di convocazione.

3. Se entro 18 mesi non viene effettuata l'assemblea degli iscritti oppure la riunione informativa, i diritti di voto della sezione sono sospesi fino alla prossima assemblea.

§ 38

Compiti dell'assemblea degli iscritti

All'assemblea degli iscritti sono riservati i seguenti compiti:

a) Accogliere la relazione sull'attività da parte dell'esecutivo della sezione;

b) Impartire direttive generali all'esecutivo della sezione.

§ 39

Organi della sezione locale

Gli organi della sezione locale sono:

a) il presidente

b) l'esecutivo

2. Il presidente della sezione locale

§ 40

Elezione

1. Il presidente di sezione e il suo sostituto vengono eletti dagli iscritti eletti e dai membri di diritto dell'esecutivo locale in votazioni distinte con maggioranza semplice dei presenti.

2. La votazione avviene nella prima riunione del nuovo eletto esecutivo locale.

3. I membri di diritto e quelli cooptati non possono essere eletti presidente o sostituto.

§ 41

Compiti

1. Il presidente rappresenta la sezione locale verso l'esterno e porta la responsabilità per l'attività politica e l'amministrazione della sezione.

2. È suo dovere garantire che i rapporti di forza all'interno della sezione possano svilupparsi liberamente.

3. Egli è membro con diritto di voto di tutti gli organi della sezione e cura il rispetto dello statuto e l'attuazione delle delibere dell'esecutivo.

4. Egli presiede l'esecutivo della sezione locale e le assemblee degli iscritti oppure le riunioni informative.

3. L'esecutivo locale

§ 42

Composizione

1. L'esecutivo di sezione è composto da:

- membri con diritto di voto

a) membri eletti

b) membri di diritto

c) membri cooptati

- membri senza diritto di voto:

a) i membri della direzione circondariale presenti nella sezione.

2. Tutti i membri devono essere anche iscritti nella sezione.

§ 43

Membri eletti

1. Il numero dei membri eletti dell'esecutivo varia tra 6 e 15, a seconda della dimensione della sezione

2. In casi particolari il numero dei membri dell'esecutivo può essere aumentato, previo assenso della direzione circondariale, oppure ridotto a quattro unità.

3. L'esecutivo locale decide il numero dei membri da eleggere.

4. La data delle elezioni viene fissata dalla Direzione provinciale del partito ai sensi del § 9 e del § 20.

§ 44

Membri di diritto

Sono membri di diritto:

a) Il Presidente delle organizzazioni e degli organi delle parti sociali a livello locale nell'esecutivo locale di provenienza;

b) Il membro di rango maggiore dell'amministrazione comunale del luogo di origine.
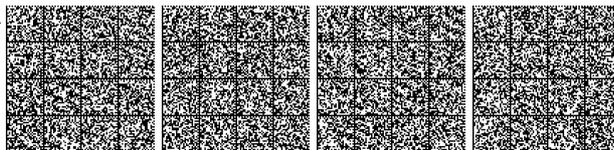
Il membro di rango maggiore dell'amministrazione è sempre, se appartiene alle rispettiva sezione locale:

- il sindaco oppure
- il vicesindaco o
- il referente comunale oppure il consigliere comunale con il maggior numero di voti di preferenza della località in questione, salvo che un referente comunale oppure un consigliere comunale sia già stato eletto direttamente nell'esecutivo locale;

c) un incaricato per gli iscritti, nominato eventualmente dal Presidente della sezione locale.

§ 45

Incarico organizzazioni e organi delle parti sociali a livello locale

1) Le organizzazioni e gli organi delle parti sociali all'interno del Partito vengono costituite a livello locale ai sensi del rispettivo regolamento in concomitanza o entro 60 giorni dall'elezione dell'esecutivo locale.

2) Nel caso ciò non avvenga in tempo utile, l'esecutivo locale da incarico a delle persone adatte scelte tra le proprie fila di rappresentare gli interessi oppure di costituire gli organi delle organizzazioni e delle parti sociali all'interno del Partito a livello locale. Tali organi possono essere ampliati, ma limitati nel tempo, in relazione a singoli temi, con degli interessati o esperti.

3) Gli organi delle organizzazioni e gli organi delle parti sociali decadono contestualmente con l'esecutivo della sezione locale.

4) I componenti dell'organo eleggono tra i propri membri il presidente che ai sensi del § 44 è membro di diritto dell' esecutivo della sezione locale.

§ 46

Elezione con lista di candidati preparata dall'esecutivo locale

1. Nella presentazione dei candidati devono essere adeguatamente presi in considerazione tutti i ceti della popolazione.

2. Se gli viene richiesto da parte degli iscritti, il presidente della sezione deve comunicare quali candidati sono presenti sulla lista dell'esecutivo locale.

§ 47

Giovani e seniores nelle elezioni dell'esecutivo locale

Se non è stato eletto nell'esecutivo locale nessun iscritto sotto i trent'anni, il primo candidato giovanile non eletto viene cooptato nell'esecutivo locale. Se non è stato eletto nell'esecutivo nessun iscritto oltre i 60 anni, il primo senior non eletto viene cooptato nell'esecutivo locale. In tali casi viene abolita la limitazione che il numero complessivo dei membri cooptati non deve superare un quinto dei membri eletti.

§ 48

Rappresentanza dei generi nelle elezioni dell'esecutivo locale

Se nessuna donna/nessun uomo risulta eletta/o nell'esecutivo locale, la prima donna/uomo tra i candidati non eletti viene cooptata/o. In tal caso non ha validità la limitazione che il numero dei membri cooptati nel suo insieme non deve superare un quinto dei membri eletti.

§ 49

Doveri generali

1) L'esecutivo locale è l'organo della Südtiroler Volkspartei che cura il contatto più diretto con i singoli iscritti al partito. In tal senso l'esecutivo locale è responsabile di avvertire e attivamente mediare le preoccupazioni e le istanze della gente con i propri iscritti, gli organi ed i mandatari.

2) In particolare l'esecutivo locale espleta le seguenti funzioni:

a) cogliere le tematiche politiche, culturali, economiche, sociali, etniche e ambientali della popolazione del luogo;

b) esaminare tali problematiche tematiche e, per quanto sia possibile, portarle a soluzione in stretta collaborazione con i mandatari locali e di livello superiore nei sensi del principio di sussidiarietà e responsabilità diretta;

c) per raggiungere tale obiettivo è utile il rapporto diretto con i mandatari. Le questioni portate, dall'esecutivo locale, a conoscenza dei mandatari locali e di livello superiore, vengono da questi trattate;

d) l'esecutivo locale ha il compito di curare la comunicazione con i singoli iscritti; esso può, attraverso i processi partecipativi, raccogliere la loro opinione in merito ai temi di rilievo. In tale ambito l'esecutivo locale ha la facoltà di applicare i moderni sistemi informatici;

e) L'esecutivo locale ha il diritto di proporre in modo diretto all'ordine del giorno di una delle prossime riunioni dell'esecutivo circondariale i temi che rivestono importanza agli occhi degli iscritti. Il Presidente della sezione locale può presentare la questione nella seduta della direzione circondariale oppure dare il relativo incarico ad un membro dell'esecutivo locale.

§ 50

Compiti specifici

L'esecutivo locale inoltre riveste i seguenti compiti specifici:

a) elezione e rimozione del presidente e/o del suo vice;

b) cooptazione di iscritti nell'esecutivo;

c) nomina di referenti per le diverse materie;

d) elezione dei delegati per l'esecutivo circondariale e per il Congresso nonché nomina dei delegati per l'esecutivo provinciale del partito;

e) tempestiva informazione degli iscritti della sezone;

f) presentazione della lista dei candidati per le elezioni comunali e del sindaco secondo le direttive dell'esecutivo provinciale;

g) votazione della proposta relativa alla formazione dell'amministrazione comunale come anche delle eventuali sostituzioni secondo il paragrafo 25, punto 2, lettera *a)*;

h) proposte per le candidature per gli organi del partito e per elezioni politiche a tutti i livelli;

i) presentazione di proposte politiche per la copertura di posizioni politiche amministrative locali e per la copertura di posizioni amministrative in società controllate dall'ente pubblico, in cooperazione e con votazione comune con i consiglieri comunali SVP; gli esecutivi locali competenti debbono essere informati in tempo utile sulle previste coperture;

j) reclutamento di iscritti e raccolta delle quote associative; a tale riguardo può essere incaricata una persona per le iscrizioni, e i membri dell'esecutivo di sezione hanno il diritto di visionare la lista degli iscritti della propria sezione;

k) nomina dei rappresentanti dell'esecutivo di sezione nell'esecutivo di coordinamento.

§ 51

Sedute comuni

1. Di norma prima di ogni riunione del consiglio comunale e comunque su proposta dell'esecutivo e degli esecutivi delle sezioni ha luogo una riunione comune del gruppo SVP nel comune e dell'esecutivo di sezione rispett. dell'esecutivo di coordinamento.

2. Nei casi alle lettere *f)*, *g)*, *i)* del paragrafo precedente e comunque sempre quando appare necessario, gli esecutivi delle sezioni di un comune si riuniscono in seduta comune.

3. Nel caso previsto alla lettera *i)* del precedente paragrafo e comunque in tutti i casi in cui gli esecutivi di sezione lo ritengano opportuno, vanno invitati a prendere parte alle riunioni con diritto di voto anche i consiglieri comunali.
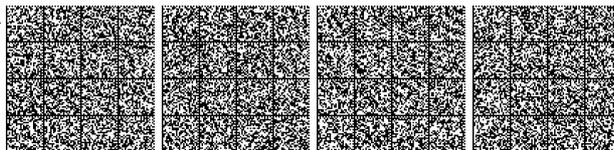
4. Su proposta del presidente di sezione, del sindaco SVP, e se nel Comune in questione non ci dovesse essere un Sindaco SVP, del Vicesindaco SVP o del capogruppo SVP deve essere convocata una seduta comune tra il gruppo SVP nel consiglio comunale e l'esecutivo di sezione rispett. l'esecutivo di coordinamento.

5. Tale riunione in comune deve tenersi sempre quando nel comune si trovano all'ordine del giorno temi politici di principio e altre questioni importanti, in modo da poter deliberare e votare in merito.

6. Gli esecutivi di sezione decidono in sedute comuni con i propri diritti di voto, i consiglieri comunali dispongono di diritto di voto individuale.

§ 52

Convocazione delle sedute

1. La prima seduta dell'esecutivo di sezione deve essere convocata entro trenta giorni della sua elezione, dal presidente facente funzione o, in sostituzione, dal presidente del circondario di appartenenza.

2. A parte ciò, il presidente di sezione convoca una riunione dell'esecutivo di sezione almeno quattro volte l'anno.

3. Di tutte le riunioni e manifestazioni della sezione locale il presidente del circondario va informato in tempo utile.

§ 53

Diritti di voto

A ciascuna sezione spetta, per un numero di iscritti tra 26 e 50, che hanno pagato la quota associativa annua, un diritto di voto, e un ulteriore diritto di voto per altri 50 iscritti oppure frazione sopra i 25 iscritti.

§ 54

Ripartizione dei diritti di voto

1. Su proposta di un membro dell'esecutivo di sezione, i diritti di voto devono essere ripartiti in modo adeguato tra le diverse correnti che sono presenti nell'esecutivo e chiedono diritto di voto.

2. Nella ripartizione dei diritti di voto, frazioni di voti vengono arrotondati a seconda che la percentuale sia superiore o inferiore a 0,5. Frazioni che sono esattamente dello 0,5, vanno attribuite alla corrente numericamente più debole.

§ 55

I delegati

1. L'esecutivo di sezione può incaricare, per ciascuno diritto di voto, un delegato, oppure può concentrare più o tutti i diritti di voto della sezione su persona singola. Primo delegato è sempre il presidente di sezione, al quale spetta in ogni caso il primo diritto di voto, se la sezione locale dispone di almeno tre diritti di voto.

2. Tutti i delegati devono essere membri dell'esecutivo di sezione.

3. La nomina dei delegati per votazioni, elezione e primarie deve avvenire entro dieci giorni prima della rispettiva riunione. Se ciò non dovesse succedere, e se un membro dell'esecutivo di sezione entro i cinque giorni successivi dovesse inoltrare un reclamo scritto presso la direzione circondariale, da inviare per conoscenza anche al presidente della sezione, la sezione perde i diritti di voto, se la delega non viene recuperata prima dell'inizio della rispettiva assemblea.

4. L'esecutivo di coordinamento

§ 56

Compiti

1. Nei comuni con tre o più sezioni locali viene costituito un esecutivo di coordinamento per trattare temi di interesse comune, che deve comprendere tutte le sezioni. In Comuni con cinque o più sezioni bastano 4/5 dei diritti di voto per costituire un esecutivo di coordinamento.

2. La direzione circondariale va informata della formazione dell'esecutivo di coordinamento.

3. L'esecutivo di coordinamento detiene la responsabilità politica a livello comunale. Per inciso esso assume i compiti elencati alle lettere *f)*, *g)*, *h)* e *i)* del paragrafo 50 e i compiti dell'esecutivo di sezione di cui al paragrafo 51.

4. L'esecutivo di coordinamento decade alla scadenza della carica degli esecutivi locali. In caso d'uscita di una sezione prima della scadenza dell'esecutivo di coordinamento lo stesso esecutivo rimane comunque in carica fino al termine del mandato.

§ 57

Composizione

L'esecutivo di coordinamento è composto da:

a) i presidenti di sezione;

b) un rappresentante degli esecutivi per ogni tre diritti di voto o frazioni di oltre un diritto di voto di ciascuna sezione. Se un esecutivo di sezione, in base ai propri diritti di voto, può inviare due o più rappresentanti nell'esecutivo di coordinamento, almeno un rappresentante deve appartenere all'altro sesso. Il numero dei rappresentanti risulta annualmente in base al rapporto dei diritti di voto nella data fissata dalla Direzione provinciale ai sensi del § 154;

c) il mandatario della Südtiroler Volkspartei di rango più alto nel comune; a Bolzano, Bressanone, Brunico, Merano e Laives in più ai sensi del § 89 lettera *e)*, rappresentanti di queste città nell' esecutivo provinciale del partito;

d) dal presidente delle organizzazioni e degli organi delle parti sociali a livello comunale; oppure un delegato nominato dai presidenti e dai rappresentanti, se ai sensi del § 45 in un comune esistono più organi delle organizzazioni oppure delle parti sociali;

e) il presidente del gruppo consiliare della Südtiroler Volkspartei in consiglio comunale;

f) nella sola città di Bolzano anche dagli altri membri del gruppo consiliare SVP.

§ 58

Presidenza

Nella prima riunione dell'esecutivo di coordinamento oppure nella prima riunione dopo la scadenza della carica del presidente uscente, i membri eleggono tra di loro il nuovo presidente e il suo sostituto.

In caso di dimissione del presidente secondo il paragrafo 59 la riunione viene convocata dal sostituto. Se viene a mancare anche questo secondo il paragrafo 59, la riunione viene convocata dal presidente della sezione con il maggior numero di iscritti.

§ 59

Fine dell'appartenenza

L'appartenenza all'esecutivo di coordinamento termina con la scadenza della carica che era alla base dell'appartenenza.
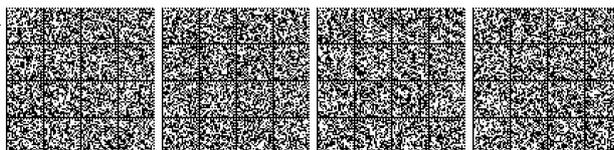
B) IL CIRCONDARIO

1. Condizioni generali

§ 60

Articolazione dei circondari

1. Il Sudtirolo viene suddiviso nei seguenti circondari:

a) Bolzano (comuni di: Andriano, Bolzano, *Nova* Ponente, Appiano, San Genesio, Caldaro, Cornedo, Castelrotto, Laives, Meltina, Vadena, Renon, Sarentino, S. Cristiana, Ortisei, Terlano, Tires, Fiè, *Nova* Levante, Selva di Val Gardena);

b) Bressanone (comuni: Barbiano, Bressanone, Velturno, Chiusa, Lajon, Luson, Rio Molini, Naz-Sciaves, Rodengo, Varna, Villandro, Funes, Vandoies, Ponte Gardena);

c) Burgraviato (comuni: Lagundo, Postal, Gargazzone, Avelengo, Cunes, Lana, Lauregno, Marlengo, Merano, Moso i. P., Nalles, Naturno, Parcines, Plaus, Proves, Riffiano, Scena, S. Felice, S. Leonardo, S. Martino i. P., S. Pancrazio, Tirolo, Tesimo, Cermes, Ultimo, Verano);

d) Val Pusteria (comuni: Badia, Valle Aurina, Brunico, Corvara, Marebbe, Gais, Casies, San Candido, Chienes, Rio Molini, Villabassa, Valdaora, Perca, Falzes, Braies, Predoi, Rasun-Anterselva, Campo Tures, Sesto, S. Lorenzo, S. Martino in Badia, Terento, Dobbiaco, Monguelfo, La Villa);

e) Alta Valle Isarco (comuni: Brennero, Fortezza, Campo Trens, Val di Vizze, Racines, Vipiteno);

f) Bassa Atesina (comuni: Aldino, Anterivo, Ora, Bronzolo, Cortaccia, Cortina all'Adige, Magrè, Montagna, Egna, Salorno, Termeno, Trodena);

g) Val Venosta (comuni: Glorenza, Curon, Castelbello, Lasa, Laces, Malles, Martello, Prato allo Stelvio, Silandro, Sluderno, Senales, Stelvio, Tubre).

2. L'esecutivo provinciale del partito può, in accordo con i rispettivi esecutivi delle sezioni locali e con i circondari interessati, modificare il numero e l'articolazione dei circondari.

§ 61

Organi del circondario

Gli organi del circondario sono:

a) il presidente del circondario;

b) l'esecutivo circondariale;

c) la direzione circondariale.

2. Il Presidente del circondario

§ 62

Compiti

1. Il presidente del circondario rappresenta la Südtiroler Volkspartei del circondario verso l'esterno e il circondario nell'esecutivo provinciale e nella direzione provinciale.

2. Egli porta la responsabilità per l'attuazione delle delibere e per l'attività della direzione e dell'esecutivo circondariale.

3. Egli convoca la direzione circondariale e l'esecutivo circondariale e li presiede.

§ 63

La nomina

1. Il presidente del circondario e il suo sostituto vengono eletti in base ai diritti di voto dai presidenti di sezione e dai delegati degli esecutivi di sezione del circondario, in due elezioni separate, con maggioranza semplice dei diritti di voto presenti.

2. Il presidente del circondario e il suo sostituto dovrebbero essere membri di un esecutivo di sezione del circondario.

§ 64

Ufficio del circondario

Il personale della Südtiroler Volkspartei è a disposizione del presidente del circondario per i lavori nella misura in cui è necessario per l'attività autonoma del circondario.

§ 65

Partecipazione e diritto di voto

1. Il presidente del circondario ha il diritto di partecipare a tutte le sedute degli organi di partito a livello locale, comunale e circondariale.

2. Egli ha diritto di partecipazione e di voto in tutti gli organi del partito a livello del circondario.

3. L'esecutivo circondariale

§ 66

Composizione

L'esecutivo circondariale è composto da:

a) presidenti delle sezioni;

b) delegati delle sezioni del circondario;

c) membri della direzione circondariale;

d) presidenti delle organizzazioni e degli organi delle parti sociali del circondario;

e) sindaci e vicesindaci SVP del circondario.

§ 67

Diritti di voto

Ciascun membro dell'esecutivo del circondario dispone di un solo diritto di voto, eccetto i delegati degli esecutivi delle sezioni che possono avere anche più diritti di voto.

§ 68

Riunioni

1. Anche i presidenti e vicepresidenti delle sezioni vanno invitati per iscritto a prendere parte alle riunioni.

2. Inoltre, di ciascuna riunione deve essere tempestivamente informato il presidente del partito.

§ 69

Decisioni concernenti le persone

In relazione alle votazioni e alle decisioni concernenti le persone nell'esecutivo del circondario, tutti i membri degli esecutivi di sezione vanno informati dai presidenti sulle relative proposte entro i termini prescritti.
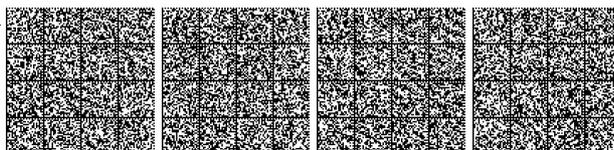
§ 70

Compiti generici

1. L'esecutivo del circondario è l'organo nel quale vengono formulate le decisioni politiche a livello circondariale.

2. Esso ha i seguenti compiti:

a) sollevare, in applicazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà, i problemi politici, culturali, economici, sociali e ambientali del circondario e risolverli autonomamente, per quanto possibile, cercando l'accordo, per quanto ciò rientri nelle proprie prerogative, oppure raggiungere l'aiuto delle forze competenti;

b) gestire attivamente la politica a livello del circondario;

c) elaborare dei pareri su progetti di grande importanza per il circondario.

§ 71

Compiti speciali

L'esecutivo del circondario deve inoltre adempiere ai seguenti compiti speciali:

a) elezione o rimozione del presidente e del vicepresidente;

b) presentazione delle proposte per le candidature per il Parlamento, il Parlamento europeo e il Consiglio provinciale;

c) elezione dei membri della direzione del circondario;

d) elezione dei rappresentanti del circondario per l'esecutivo provinciale;

e) presentazione all'esecutivo provinciale delle proposte per l'elezione del presidente del partito e dei vicepresidenti.

4. Direzione del circondario

§ 72

Composizione

La direzione del circondario è composta da:

a) presidente e vicepresidente;

b) da cinque a sette membri da scegliere mediante votazione;

c) presidenti circondariali delle organizzazioni e degli organi delle parti sociali;

d) mandatario di più alto rango SVP nel Comune del capoluogo del circondario;

e) presidenti delle comunità di valle che sono iscritti dell'SVP;

f) membri eletti e membri di diritto del circondario nell'esecutivo provinciale;

§ 73

Elezione dei membri da eleggere

1. I cinque/sette membri della direzione del circondario da eleggere vengono eletti nella stessa riunione, con votazione separata, nella quale vengono eletti il presidente e il vicepresidente.

2. La votazione viene effettuata dai presidenti di sezione e/o dai delegati degli esecutivi delle sezioni.

§ 74

Compiti

1. La direzione del circondario delibera e decide in merito alle correnti questioni politiche e organizzative del circondario.

2. Essa prepara le riunioni dell'esecutivo del circondario.

3. La direzione del circondario ha il compito di presentare le proposte contenenti le candidature per la copertura di posizioni amministrative pubbliche a livello di circondario.

4. Si fa carico inoltre dei compiti ad essa attribuiti dallo statuto.

§ 75

Riunioni

Alle riunioni della direzione circondariale il presidente invita anche i mandatari nel Parlamento e nel Parlamento europeo della circoscrizione.

5. I rappresentanti del circondario nell'esecutivo provinciale del partito

§ 76

Norme generali

1) I rappresentanti del circondario nell'esecutivo provinciale vengono eletti dopo la scadenza della carica dell'esecutivo provinciale.

2) Per 1.000 iscritti al partito o frazioni oltre 500 iscritti è previsto un rappresentante nell'esecutivo provinciale. Il numero dei delegati è stabilito in base al numero degli iscritti alla data fissata dalla Direzione provinciale prevista al § 154, e rimane invariato per la durata della carica.

3) L'elezione viene effettuata dai presidenti di sezione e dai delegati delle sezioni.

4) La direzione del partito stabilisce la data dell'elezione in base al § 9.

C. GLI ORGANI A LIVELLO PROVINCIALE

1. Il Congresso provinciale

§ 77

Composizione

1. Il Congresso provinciale è il massimo organo politico del partito.

2. Esso è composto da:

a) membri con diritto di voto;

b) ospiti.

§ 78

Membri con diritto di voto

Membri con diritto di voto sono:

a) i presidenti di sezione e i delegati delle sezioni;

b) i membri dell'esecutivo provinciale;

§ 79

Ospiti

1. Vengono invitati al Congresso in qualità di ospiti:

a) i membri onorari della Südtiroler Volkspartei;

b) i membri sostenitori e gli ospiti d'onore;

c) i membri delle direzioni circondariali;
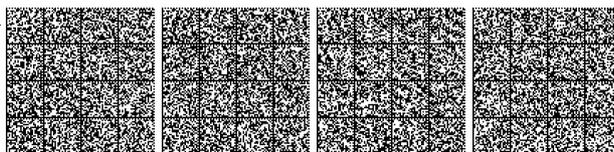
d) i membri degli organi provinciali delle organizzazioni e degli organi delle parti sociali;

e) i membri degli esecutivi consultivi a livello provinciale;

f) Presidenti delle comunità di valle e i sindaci che appartengono alla Südtiroler Volkspartei.

2. Su proposta degli esecutivi locali possono partecipare anche altre presone interessate. Il relativo permesso compete al Presidente del partito.

§ 80

Compiti

Fanno parte in particolare dei compiti del Congresso:

a) approvazione e modifica del programma del partito;

b) approvazione e modifica dello statuto del partito;

c) decisioni politiche di principio;

d) approvazione dell'operato degli organi provinciali;

e) elezione e rimozione del presidente e dei vicepresidenti;

f) decisione sullo scioglimento del partito.

§ 81

Delega di compiti

Il Congresso può delegare taluni compiti di cui al paragrafo 80, lettera *c)*, all'esecutivo provinciale.

§ 82

Convocazione del Congresso provinciale ordinario

1. Il Congresso ordinario viene di norma convocato una volta l'anno, per chiedere agli organi provinciali di rendere conto del proprio operato nell'anno decorso e per rilasciare delle direttive.

2. La convocazione viene effettuata dal presidente o, in caso di impedimento dello stesso, da un vicepresidente.

§ 83

Convocazione del Congresso straordinario

1. Il presidente può, se lo ritiene necessario, convocare anche un Congresso straordinario.

2. Il Congresso deve anche essere convocato, se la metà dei membri dell'esecutivo provinciale lo richiede adducendone il motivo e indicando l'ordine del giorno.

§ 84

Svolgimento dell'assemblea

Il Congresso si svolge secondo il regolamento proposto dalla direzione del partito e approvato dall'esecutivo del partito con maggioranza dei due terzi.

Il Congresso delibera con maggioranza semplice dei diritti di voto presenti, eccetto quanto previsto alle lettere *a)* e *b)* del paragrafo 80 e al punto 2 del paragrafo 168, casi in cui è richiesta la maggioranza dei due terzi dei diritti di voto presenti.

2. La Conferenza dei presidenti di sezione

§ 85

Convocazione e presidenza

Il presidente del partito convoca la conferenza dei presidenti delle sezioni almeno una volta l'anno e la presiede.

§ 86

Composizione e compiti

La conferenza dei presidenti di sezione è composta da tutti i presidenti di sezione, il presidente provinciale, i suoi vicepresidenti, i presidenti dei circondari e dal segretario provinciale che è responsabile della verbalizzazione.

La conferenza dei presidenti di sezione adempie ai seguenti compiti:

a) consultazione nelle questioni organizzative;

b) consultazione sui temi che vengono presentati alla conferenza su proposta del presidente o della direzione provinciale del partito;

c) prese di posizione su temi di rilievo politico che poi confluiranno nelle decisioni degli organi di livello superiore.

3. La Conferenza dei Sindaci

§ 87

Convocazione e presidenza

Il Presidente convoca la conferenza dei Sindaci almeno una volta l'anno e la presiede.

§ 88

Composizione e compiti

La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci, dal Presidente del partito, dal Vicepresidente, dai presidenti circondariali e dal segretario provinciale che è responsabile della stesura del verbale. Nei Comuni, in cui il Sindaco non appartiene alla Südtiroler Volkspartei, viene invitato il mandatario del rango più alto SVP. Tutti i membri hanno un diritto di voto ciascuno.

Alla conferenza dei Sindaci competono i seguenti compiti:

a) elezione del Presidente e del suo vice al proprio interno;

b) consultazione sulle questioni organizzative;

c) discussione di questioni reali presentate alla conferenza su proposta del Presidente, del Presidente del partito o della Direzione provinciale;

d) prese di posizioni su temi politici di rilievo che confluiranno nelle decisioni degli organi superiori.

4. L'esecutivo provinciale

§ 89

Composizione

L'esecutivo provinciale del partito è composto dai seguenti membri con voto deliberante:

a) i membri della direzione provinciale;

b) i mandatari nel Consiglio provinciale, nel Parlamento, nel Parlamento europeo, che dal giorno della loro elezione sono membri dell'esecutivo del partito, nonché gli assessori provinciali della Südtiroler Volkspartei;
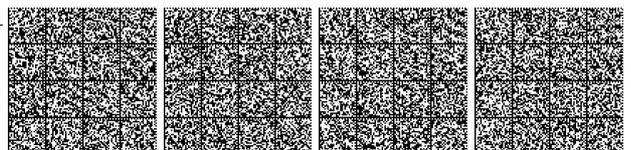
c) i delegati eletti dei circondari;

d) i due presidenti dei comprensori ladini di Val Badia e Val Gardena con in più un rappresentante per ciascuno di questi due comprensori;

e) un rappresentante delle città di Bolzano, Bressanone, Brunico, Merano e Laives, da eleggere dai rispettivi esecutivi di coordinamento o dagli esecutivi locali riuniti sulla base dei diritti di voto;

f) un rappresentante accessorio della Bassa Atesina eletto dall'esecutivo circondariale;

g) le vicepresidenti del movimento provinciale femminile;

h) i vicepresidenti del movimento provinciale giovanile;

i) le referenti femminili dei circondari;

j) i referenti giovanili dei circondari;

k) il vicepresidente dell'organizzazione provinciale seniores;

l) i presidenti delle organizzazioni seniores circondariali;

m) altri due rappresentanti degli organi delle parti sociali;

n) il Presidente della conferenza dei Sindaci.

§ 90

Compiti

L'esecutivo provinciale del partito adempie ai seguenti impegni:

a) preparazione del Congresso;

b) deliberare su tutte le questioni politiche relative all'attuazione del programma di partito, per quanto non siano espressamente riservate al Congresso provinciale;

c) presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del presidente e dei suoi vicepresidenti di partito;

d) elezione del segretario provinciale su proposta del presidente del partito;

e) presentazione della lista dei candidati definitiva per il Parlamento, il Parlamento europeo e il Consiglio provinciale;

f) deliberare le precisazioni e le direttive e, se necessario, un ordinamento elettorale apposito per le elezioni interne a tutti i livelli;

g) deliberare le direttive e, se necessario, un ordinamento elettorale apposito per elezioni politiche a tutti i livelli;

h) nominare i candidati per le funzioni a livello provinciale, regionale, statale ed europeo;

i) nominare la commissione arbitrale;

j) deliberare il regolamento proprio nonché quelli del congresso provinciale, delle organizzazioni, degli organi delle parti sociali, degli organi consultivi nonché tutti gli altri regolamenti interni del partito;

k) deliberare il codice d'onore;

l) nominare i revisori dei conti.

§ 91

Convocazione e presidenza

L'esecutivo provinciale del partito viene convocato almeno due volte l'anno, in intervalli possibilmente regolari, dal presidente oppure su istanza della metà dei membri della direzione provinciale del partito.

§ 92

Delibere

Le delibere dell'esecutivo provinciale del partito vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti, eccetto l'approvazione del regolamento del Congresso provinciale e dell'esecutivo provinciale del partito che vanno approvati con maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

5. La conferenza dei presidenti di circondario

§ 93

Composizione

1. La conferenza dei presidenti di circondario è composta di tutti presidenti dei circondari.

2. Se nella conferenza dei presidenti di circondario vengono trattate questioni ladine, viene invitato il vicepresidente provinciale ladino.

§ 94

Compiti

La conferenza dei presidenti circondariali ha i seguenti compiti:

a) consulenza nelle questioni dello statuto;

b) consulenza nelle questioni organizzative;

c) consulenza del presidente di partito in genere.

§ 95

Portavoce dei presidenti di circondario

1. La conferenza dei presidenti di circondario elegge ogni cinque anni al proprio interno il portavoce e il suo vicepresidente.

2. Il portavoce rappresenta i presidenti di circondario nel presidio del partito.

6. La Direzione del partito

§ 96

Composizione

La direzione del partito è composta di:

a) presidente del partito;

b) vicepresidenti del partito;

c) presidente onorario;

d) segretario provinciale;

e) presidente della Giunta provinciale;

f) presidente del gruppo nella Camera dei deputati;

g) presidente del gruppo nel Senato;

h) deputato al Parlamento europeo;

i) capigruppo nel consiglio provinciale;

j) capigruppo del consiglio regionale;

k) presidente del Consiglio provinciale rispett. vicepresidente a condizione che sia membro del gruppo SVP;

l) presidenti dei circondari;

m) rappresentante dei ladini eletto dall'esecutivo di collegamento ladino;

n) presidente provinciale delle organizzazioni e degli organi delle parti sociali;

o) presidente degli organi consultivi provinciali;

p) mandatario di rango più alto nel consiglio comunale delle città di Bolzano, Bressanone, Brunico, Laives e Merano;

q) membri SVP della Giunta provinciale;

r) presidente della conferenza dei Sindaci.

§ 97

Compiti

I compiti della direzione del partito sono:

a) consulenza e deliberazione in tutte le questioni politiche di rilievo, se non sono riservate ad altro organo;

b) interpretazione del programma di partito, dello statuto e dei regolamenti in casi di dubbio;

c) decisione su eventuali incompatibilità, nel cui ambito può essere deliberata la sospensione temporanea dalle funzioni di partito;

d) preparazione delle riunioni dell'esecutivo del partito;

e) approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto annuo;

f) inflizione delle sanzioni previste nei § 159 e 160 nel caso di avvenimenti che potrebbero inficiare il buon nome del partito, assicurando il diritto di difesa e di contraddittorio; la direzione può adottare in via cautelare provvedimenti d'urgenza come la sospensione temporanea dagli incarichi di partito o dell'iscrizione che restano in vigore fino alla decisione di merito;

g) regolamentazione dettagliata per la riduzione o l'estensione della durata in carica di organi del partito.

§ 98

Delega di compiti

La direzione del partito può delegare propri compiti al presidio del partito.

§ 99

Convocazione

1. La direzione del partito viene convocata dal presidente del partito almeno una volta al mese.

2. La direzione del partito si riunisce almeno due volte l'anno in seduta comune con i gruppi del consiglio provinciale e del consiglio regionale.

7. Il Presidio (la Presidenza)

§ 100

Composizione

Il presidio è composto dei seguenti membri:

a) il presidente del partito;

b) i vicepresidenti del partito;

c) il segretario provinciale;

d) il presidente della Giunta provinciale;

e) il portavoce dei presidenti circondariali;

f) il capogruppo in consiglio provinciale;

g) il capogruppo in consiglio regionale;

h) il presidente rispett. vicepresidente del Consiglio provinciale se membro del gruppo SVP;

1) il capogruppo nella Camera dei deputati;

j) il capogruppo nel Senato;

j) il parlamentare europeo.

§ 101

Compiti

Sono compiti del presidio:

a) trattare e deliberare delle questioni correnti organizzative, politiche e tecnico-amministrative;

b) deliberare sugli argomenti delegati da parte della direzione del partito.

§ 102

Convocazione

1. La convocazione delle riunioni del presidio avviene da parte del presidente del partito.

2. Il presidio va convocato in casi di necessità.

8. Il presidente del partito e i vicepresidenti

§ 103

Compiti

Il presidente del partito è l'organo esecutivo e detiene i seguenti compiti:

a) dirige il partito e garantisce che l' equilibrio democratico tra le diverse correnti si possa liberamente sviluppare;

b) rappresenta il partito verso l'esterno;

c) cura la convocazione degli organi centrali, ne assume la presidenza, dirige le sue attività e vigila sull'attuazione j delle sue delibere;

d) presenta la relazione annuale al Congresso provinciale;

e) ha seggio e diritto di voto, secondo il paragrafo 16 letterab) nelle sedute dei gruppi in consiglio provinciale, regionale e del Parlamento;

f) ha il diritto di partecipare a tutte le riunioni degli organi di partito a livello provinciale, circondariale, comunale e di sezione;

g) ha seggio e diritto di voto in tutti gli organi a livello provinciale.

§ 104

Responsabilità

Delle sue attività il presidente del partito deve rendere conto agli organi collegiali del partito a livello provinciale.

§ 105

Vicepresidenti

1. Il presidente del partito viene affiancato da tre vicepresidenti, di cui uno deve essere ladino.

2. Il vicepresidente ladino è il primo sostituto del presidente, se questi non è egli stesso un ladino.

3. Il presidente del partito può delegare ai vicepresidenti diversi compiti e materie.

§ 106

Elezione del presidente e dei vicepresidenti

Il presidente e due vicepresidenti vengono eletti dal Congresso ordinario del partito.

Il vicepresidente ladino viene eletto secondo il paragrafo 122 e confermato dal Congresso provinciale.
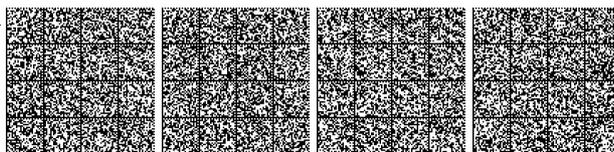
§ 107

Regolamento elettorale

L'elezione del presidente e dei vicepresidenti avviene in quest'ordine e in due votazioni separate.

§ 108

Presentazione dei candidati

1. I candidati per la carica di presidente del partito e per i vicepresidenti elettivi vengono presentati dall'esecutivo provinciale del partito in seguito alle proposte degli esecutivi di sezione, degli esecutivi dei circondari e delle organizzazioni a livello provinciale.

2. Entro il termine perentorio delle ore 18 del 15° giorno prima del Congresso provinciale possono essere presentate le candidature per la carica di presidente da almeno il due per cento degli iscritti e da almeno l'uno per cento degli iscritti per i vicepresidenti, e tali candidati devono essere messi in lista.

3. I candidati che non vengono eletti nella carica di presidente, possono candidare per le cariche di vicepresidenti.

9. Il Segretario provinciale

§ 109

Compiti

Il segretario provinciale è l'organo esecutivo e possiede i seguenti compiti:

a) d'intesa con il presidente o la direzione del partito egli cura l'organizzazione politica, l'attuazione delle direttive e delle delibere degli organi del partito e l'osservanza dello statuto;

b) ha in particolare il compito di coordinare il contatto tra gli elettori, tra gli organi del partito e i mandatari politici ed in special modo di sostenere le sezioni locali nella loro attività;

c) d'intesa con il presidente egli prepara le riunioni degli organi a livello provinciale e ne cura, a seconda delle rispettive delibere, il protocollo e le annotazioni;

d) dirige la segreteria provinciale;

e) dirige il personale del partito, che egli assume e licenzia d'intesa con il presidente politico del partito, con le organizzazioni come anche con i presidenti di circondario in carica;

f) partecipa di diritto a tutte le riunioni di partito a livello provinciale, circondariale, comunale e locale;

g) mette a punto il bilancio di previsione e il rendiconto annuo per la direzione del partito e porta la responsabilità per l'intera amministrazione, gestione finanziaria e organizzazione interna d'accordo con il presidente del partito.

§ 110

Nomina e durata della carica

1. Il segretario provinciale viene eletto ed eventualmente dimesso dall'esecutivo provinciale su proposta del presidente del partito.

2. La sua durata in carica è di cinque anni, salvo rimozione o dimissioni del presidente del partito.

D) ORGANIZZAZIONI

§ 111

Norme generali per le organizzazioni

1) La Südtiroler Volkspartei sostiene le organizzazioni nelle loro attività e a tale scopo mette a loro disposizione i mezzi finanziari.

2) Le organizzazioni approvano un proprio ordinamento che non deve essere in contrasto con lo statuto del partito ed è subordinato allo stesso.

§ 112

Le donne

1. La Südtiroler Volkspartei riconosce la parità tra uomo e donna come inalienabile valore di fondo della società.

2. Propugna la partnership nella famiglia e si impegna, nell'interesse della società e della comunità, a favore della donna e della comunità, per la vera uguaglianza nella professione, nella società e nella vita pubblica.

3. La Südtiroler Volkspartei perciò sostiene il lavoro del movimento femminile.

4. L'attività del movimento femminile si svolge secondo il regolamento approvato dall'esecutivo del partito.

§ 113

I giovani

1. Tutti gli iscritti al partito, fino al raggiungimento del trentesimo anno di età, fanno parte della Giovane Generazione. Il limite di età per i funzionari giovanili viene disciplinato dal regolamento della Giovane Generazione.

2. La Südtiroler Volkspartei considera tra i suoi impegni speciali quello del sostegno politico alla gioventù.

3. Per questa ragione la Südtiroler Volkspartei sostiene il movimento «Giovane Generazione nell'SVP (JG)».

4. Se nel gruppo SVP in consiglio provinciale e nei gruppi SVP nei consigli comunali non sono presenti dei membri di età inferiore ai 35 anni, il presidente JG del rispettivo livello viene invitato, quando l'ordine del giorno comprende temi concernenti i giovani.

5. L'attività della Giovane Generazione si svolge secondo il regolamento approvato dall'esecutivo provinciale del partito.

§ 114

Seniores

1. Tutti gli iscritti che hanno raggiunto il 60° anno di età, fanno parte del movimento seniores. Il limite di età dei funzionari invece viene stabilito dal regolamento del movimento seniores SVP.

2. Fa parte dei compiti della Südtiroler Volkspartei cercare soluzioni politiche per il superamento dei problemi delle persone anziane e sostenere e consolidare la comunità solidale tra le generazioni.

3. Per tale ragione la Südtiroler Volkspartei sostiene il movimento seniores SVP.

4. L'attività del movimento seniores si svolge secondo il regolamento approvato dall'esecutivo provinciale.
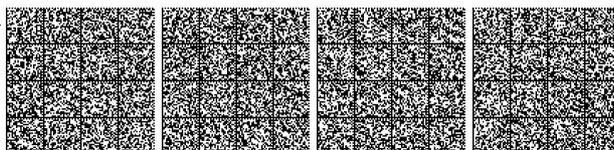
E) ORGANI DELLE PARTI SOCIALI

§ 115

Norme generali per gli organi delle parti sociali

1. La Südtiroler Volkspartei riconosce e sostiene la partnership sociale e approva norme particolari degli organi delle parti sociali.

2. La Südtiroler Volkspartei sostiene l'attività degli organi delle parti sociali.

3. Gli organi delle parti sociali si danno un proprio ordinamento che non deve essere in contrasto con lo statuto del partito ed è subordinato allo stesso.

§ 116

I lavoratori nella Südtiroler Volkspartei

1. Per cogliere le iniziative nell'ambito politico sociale e sottoporre delle proposte per la soluzione dei problemi politico sociali, la Südtiroler Volkspartei sostiene l'organizzazione dei «Lavoratori nella SVP» .

2. L'attività di queste commissioni si svolge sulla base del regolamento approvato dall'esecutivo provinciale.

§ 117

Commissioni economiche

1. Per prendere iniziative sul piano economico e influire in particolare, mediante delle proposte specifiche agli organi della Südtiroler Volkspartei, a favore dell'economia, la SVP sostiene le «Commissioni economiche nella SVP».

2. L'attività di tali commissioni si svolge sulla base del regolamento approvato dall'esecutivo provinciale.

§ 118

Commissioni per la politica agricola

1. Per prendere iniziative nel settore agricolo e per elaborare delle proposte per la soluzione dei problemi dell'agricoltura, la Südtiroler Volkspartei sostiene le «Commissioni per la politica agricola nell'SVP».

2. L'attività di tali commissioni si svolge sulla base del regolamento approvato dall'esecutivo provinciale.

§ 119

Foro delle parti sociali

1. I rappresentanti delle tre commissioni sopra indicate costituiscono insieme il «Foro delle parti sociali».

2. È compito di questo foro coordinare le attività in comune delle singole commissioni ed elaborare per la direzione provinciale del partito delle proposte di soluzioni per i problemi comuni a più settori.

3. L'attività del foro delle parti sociali si svolge sulla base del regolamento approvato dall'esecutivo provinciale del partito.

F) COMMISSIONI CONSULTIVE

§ 120

Commissioni consultive

1) La Südtiroler Volkspartei può insediare, a livello provinciale, delle commissioni consultive.

2) L'attività delle commissioni consultive si svolge secondo l'ordinamento approvato dall'esecutivo del partito.

V. NORME SPECIALI PER I LADINI

§ 121

Zone specifiche nei circondari della Val Pusteria e di Bolzano

1. La Val Badia costituisce all'interno del circondario Val Pusteria, Gardena all'interno del circondario di Bolzano, una propria zona. Gli esecutivi locali di tali zone costituiscono l'esecutivo zonale ed eleggono al loro interno, in base ai diritti di voto delle sezioni locali, il rispettivo presidente territoriale e il suo vice, nonché il rappresentante di questi territori nell'esecutivo provinciale.

2. I presidenti zonali hanno seggio e diritto di voto nell'esecutivo provinciale.

§ 122

Vicepresidente provinciale ladino

Il vicepresidente ladino viene proposto dai presidenti delle sezioni ladine e dai delegati degli esecutivi di sezione in seduta comune sulla base dei diritti di voto, e confermato dal Congresso provinciale.

§ 123

Esecutivo di collegamento

1. Per trattare i problemi in comune e per consultazioni e deliberazioni su questioni politiche rilevanti, i due territori ladini costituiscono un esecutivo di collegamento.

2. Fanno parte dell'esecutivo di collegamento:

a) il vicepresidente ladino provinciale in qualità di presidente;

b) due presidenti di sezione e due sindaci SVP per ciascuno dei due territori;

c) i membri ladini dell'esecutivo provinciale;

d) i rappresentanti ladini nelle organizzazioni e negli organi della Südtiroler Volkspartei a livello provinciale.

§ 124

Candidati propri per le elezioni

1. Nelle elezioni per il consiglio provinciale, per il Parlamento e per il Parlamento europeo, i ladini hanno il diritto di proporre propri candidati.

2. Le proposte vengono elaborate dall'esecutivo di collegamento e presentate in seduta comune di tutti gli esecutivi di sezione ladini, sotto la presidenza del vicepresidente provinciale ladino, sulla base dei relativi diritti di voto.

3. Le proposte presentate vengono quindi inoltrate, da parte dell'esecutivo di collegamento, all'esecutivo provinciale del partito.

§ 125

Assessore provinciale ladino

I candidati per la carica di assessore SVP ladino, scelti per chiamata esterna, vengono proposti all'esecutivo provinciale del partito dai presidenti di sezione dei due territori ladini sulla base dei diritti di voto delle rispettive sezioni locali e d'intesa con il presidente della Giunta provinciale secondo il paragrafo 25, punto 2, lettera *b)*.

§ 126

Rappresentante ladino nella direzione del partito

Oltre al vicepresidente ladino, ai consiglieri ladini nel consiglio provinciale e nella giunta provinciale un rappresentante nominato dall'esecutivo di collegamento ha seggio e diritto di voto nella direzione del partito.

VI. MANDATARI

1. Norme generali

§ 127

Definizione

Per mandatari ai sensi del presente statuto si intendono i consiglieri comunali, provinciali, i parlamentari, i parlamentari europei nonché i membri di governo a qualsiasi livello.

§ 128

Elezioni primarie

1) Tutti i candidati per le elezioni politiche a qualunque livello possono essere individuati attraverso elezioni primarie.

2) Per l'effettuazione di elezioni primarie l'esecutivo del partito fissa le direttive ai sensi del § 90, lettera *f)* e *g)*.

3) Per rafforzare la base e sostenere la partecipazione di tutti gli iscritti, di norma, per la nomina dei candidati di punta per le elezioni europee nonchè per tutte le candidature per i mandati politici a qualunque livello che non vengono determinati mediante voti di preferenza, vengono effettate le elezioni primarie tra gli iscritti.

§ 129

Campagna elettorale

Ciascun candidato è tenuto a gestire la propria campagna elettorale secondo le direttive e secondo il regolamento elettorale del partito, in modo da non recare danno né all'immagine del partito né agli altri candidati in lizza.

2. Presentazione candidati per Parlamento e Parlamento europeo

§ 130

Norme generali

L'esecutivo provinciale del partito approva la lista definitiva dei candidati e ne decide l'ordine di successione.

§ 131

Proposta di candidati

La presentazione dei candidati per il Parlamento e per il Parlamento europeo viene decisa in base ad un apposito regolamento elettorale approvato dall'esecutivo provinciale del partito ai sensi del paragrafo 90, lettera *g)*.

3. Presentazione dei candidati per il Consiglio provinciale

§ 132

Norme generali

1. L'esecutivo provinciale del partito determina la lista definitiva dei candidati secondo il § 133 e ne decide l'ordine.

2. Per l'elezione del consiglio provinciale di norma viene presentata una lista composta dal massimo numero di candidati ammessi dalla legge.

3. Sulla lista dei candidati almeno uno deve appartenere al gruppo ladino.

§ 133

Procedura di nomina

1. Ciascun circondario determina, secondo le proposte degli esecutivi di sezione e i rispettivi diritti di voto, i 2/3 dei candidati che gli competono, in rapporto ai complessivi voti ottenuti dalla SVP nelle ultime elezioni precedenti identiche, nel cui ambito ogni singolo circondario deve garantire che un terzo dei suoi candidati appartiene al sesso meno rappresentato.

2. I candidati del circondario possono essere individuati anche mediante elezioni primarie tra gli iscritti in base al § 128.

3. Anche le associazioni e le organizzazioni possono proporre dei candidati che però non sono vincolanti per l'esecutivo del partito.

4. Vincolanti per l'esecutivo del partito sono due candidati proposti dal movimento giovanile. Il relativo ordinamento elettorale viene approvato dall'esecutivo del partito ai sensi del § 90, lettera *g)*, su proposta della direzione provinciale giovanile.

5. Per i candidati non determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 4 e dell' articolo 137, il Presidente del partito, d'accordo con il candidato di punta designato e con la Direzione del partito, sottopone all'esecutivo provinciale una proposta complessiva incluso l'ordine, che deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dagli aventi diritto al voto presenti. Se la proposta complessiva non dovesse ottenere la maggioranza richiesta, i candidati vengono nominati dall'esecutivo provinciale sulla base del § 25, comma 1.

6. A prescindere dai punti sopra menzionati il Presidente del partito, d'accordo con il candidato di punta designato e con la Direzione del partito può, per gravi e motivate ragioni, impedire a priori una candidatura.

§ 134

Presentazione candidati ladini

1. I candidati ladini vengono proposti dall'esecutivo di collegamento ai sensi del paragrafo 127, punti 2 e 3.

2. Se viene presentato un solo candidato, esso è vincolante per l'esecutivo provinciale. Se vi sono più proposte, allora è vincolante per l'esecutivo provinciale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
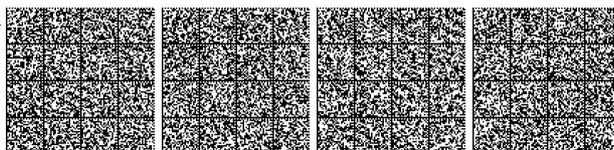
§ 135

Comizi elettorali

1) Il piano di presenza dei candidati nei comizi elettorali viene deciso da una commissione insediata dalla direzione del partito; la commissione deve rispettare, quanto possibile, le proposte degli esecutivi di sezione.

2) La Südtiroler Volkspartei è pure un partito online e di partecipazione. Per quanto possibile, le manifestazioni dovrebbero essere completate anche con elementi partecipativi online (p. es. domande per E-mail, Facebook o Twitter, Livestream).

3) Nelle manifestazioni pubbliche come anche nella partecipazione a tavole rotonde va dato rilievo all'adeguata presenza di ambedue i sessi.

4. Doveri dei mandatari in provincia, Parlamento e Parlamento europeo

§ 136

Norme generali

1. L'elezione del mandatario richiede a quest'ultimo impegno e massimo senso di responsabilità.

2. I mandatari sono tenuti a dedicarsi al mandato e di ridurre al minimo un'eventuale attività professionale che non deve essere in contrasto con il mandato o ostacolarlo.

§ 137

Dichiarazione di impegno

I candidati, con l'accettazione del mandato, sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano a rispettare la disciplina di partito e di gruppo e le delibere del partito.

§ 138

Contributi al partito

Con la candidatura su una lista della Südtiroler Volkspartei i mandatari assumono l'impegno di contribuire al finanziamento del partito. Forma e misura sono fissate dalla direzione del partito, sentito il gruppo consiliare provinciale, il portavoce dei parlamentari e il Presidente della conferenza dei Sindaci.

I mandatari che non ottemperano in pieno a tale impegno, perdono il diritto alla candidatura per la Südtiroler Volkspartei e non possono svolgere nessuna ulteriore funzione di partito.

§ 139

Impegni politici di partito

I mandatari devono stare a disposizione del partito per riunioni, assemblee civiche, appuntamenti con singoli elettori e supplenze e si impegnano di tenere stretti contatti con le sezioni locali.

I mandatari si impegnano inoltre di tener conto nelle proprie decisioni dei pareri espressi dai competenti organi di partito a tutti i livelli.

§ 140

Appartenenza ai circondari

Ciascun mandatario può far parte di un solo circondario e cioè di quello, nel quale è iscritto a una sezione locale.

§ 141

Presidenti di gruppi in Provincia, Regione e Parlamento

1. I parlamentari eleggono al proprio interno, su proposta dei deputati un presidente del gruppo nella Camera dei Deputati, e su proposta dei Senatori un presidente del gruppo nel Senato.

2. I consiglieri provinciali eleggono al proprio interno, il presidente del gruppo consiliare in Provincia e il presidente del gruppo consiliare in Regione.

3. Essi hanno il compito di riferire agli organi di partito sull'attività del gruppo in Provincia, Regione e Parlamento.

§ 142

Assessore per chiamata esterna

Gli impegni elencati in questa sezione valgono, per quanto applicabili, anche per gli assessori della SVP assegnati per chiamata esterna.

5. Mandatari nei Comuni

§ 143

Presentazione candidati a livello comunale

1. La presentazione della lista SVP oppure di più liste SVP, la nomina dei candidati per la carica di sindaco e del consiglio comunale, viene effettuata dall'esecutivo di sezione rispett. all'esecutivo di coordinamento secondo le direttive emesse dall'esecutivo provinciale del partito ai sensi del paragrafo 50, lettera *f)*.

2. Contro tali delibere può essere inoltrato ricorso ad una commissione composta dal presidente di sezione, dal competente presidente dell'esecutivo di coordinamento, dal competente presidente del circondario, dal presidente del partito e dal segretario provinciale. Il presidente del partito convoca la commissione e presiede i lavori.

3. La commissione, sentite le parti interessate, prende decisione definitiva.

§ 144

Elezione del sindaco

1. Nella presentazione delle liste comunali nei comuni, in cui l'elezione di un sindaco SVP non appare a rischio, appare desiderabile la nomina di più candidati per la carica di sindaco.

2. Nei comuni etnicamente sensibili va rispettato il pluralismo dei candidati in fase di costituzione della lista, anche se poi viene messo in lista un solo candidato.

§ 145

Dovere di informazione e di audizione

1. I mandatari SVP nei comuni sono tenuti a informare regolarmente l'esecutivo locale o/e l'esecutivo di coordinamento sulla politica comunale e di mettere a sua disposizione le rispettive documentazioni.

2. Prima di trattare importanti punti all'ordine del giorno, e tra di essi il bilancio comunale e il piano regolatore, questi temi vanno deliberati in seduta comune del gruppo SVP in consiglio comunale e dell'esecutivo di sezione o/e dell'esecutivo di coordinamento.
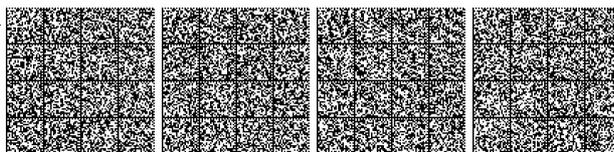
§ 146

Contributi al partito

1. I mandatari SVP nel comune devolvono una quota delle loro diete al partito, eccetto i gettoni di presenza.

2. L'ammontare di questa quota viene fissato dalla direzione del partito, sentita la Conferenza dei Sindaci.

§ 147

Altri doveri dei mandatari comunali

Tutti gli altri doveri dei mandatari nel Comune vengono fissati nelle direttive emanate dall'esecutivo provinciale del partito e nel regolamento elettorale.

VII. PATRIMONIO E FINANZE

§ 148

Principi generali

1. Il patrimonio della Südtiroler Volkspartei è indivisibile.

2. La SVP adotta regolare contabilità secondo gli standard del diritto civile generalmente riconosciuti. La contabilità si estende a tutto il partito. La gestione delle sezioni locali può essere separata dalla contabilità del partito. In questo caso è la sezione locale a tenere la contabilità adeguata delle finanze da essa amministrate.

3. Nel caso di scioglimento di sezione locale è la sezione locale stessa a essere responsabile di eventuali perdite.

4. Nel caso di scioglimento di un circondario l'amministrazione di eventuali beni patrimoniali, dopo aver coperto tutte le perdite e i debiti, passa alla direzione provinciale del partito.

§ 149

Entrate

1. I mezzi necessari all'adempimento dei doveri del partito vengono reperiti da:

a) quote degli iscritti;

b) contributi dei mandatari a livello europeo, nazionale, provinciale, comunale e di altri enti;

c) contributi degli ex-mandatari a livello europeo, nazionale, provinciale, comunale e di altri enti;

d) offerte e donazioni;

e) proventi patrimoniali

f) attribuzioni previste per legge.

§ 150

Commissione finanze

1. Per la valutazione corrente delle finanze di partito e per l'approvazione del bilancio di previsione, per il finanziamento di grandi progetti e per le spese straordinarie, la Direzione del partito insedia una propria commissione delle finanze.

2. La commissione delle finanze è composta di tre membri che vengono proposti dal presidente del partito ed eletti dalla Direzione.

§ 151

Rendiconto annuale

1. La segreteria provinciale elabora il rendiconto annuale entro i termini di legge previsti.

2. Il rendiconto viene esaminato da almeno due revisori dei conti nominati dall'esecutivo provinciale del partito e presentato quindi alla direzione del partito per l'approvazione.

§ 152

Rendicontazione degli uffici circondariali

Gli uffici circondariali rendono conto mensilmente alla segreteria provinciale.

§ 153

Determinazione delle quote associative e delle quote degli iscritti sostenitori

L'ammontare delle quote per gli iscritti e delle quote minime degli iscritti sostenitori viene determinato dalla Direzione del partito.

§ 154

Raccolta delle quote

1. Le quote associative vengono raccolte annualmente dai membri dell'esecutivo di sezione, dai funzionari e dai mandatari nonché dagli incaricati degli esecutivi di sezione. La tessera viene consegnata direttamente all'iscritto oppure ad un membro della famiglia.

2. Il presidente di sezione consegna le quote all'ufficio del circondario competente.

3. La conferma dell'avvenuta consegna costituisce la base per l'assegnazione dei diritti di voto. La data di scadenza per l'assegnazione viene fissata dalla Direzione provinciale del partito.

§ 155

Contributi spese per le sezioni locali

1. L'esecutivo di sezione può trattenere una parte delle quote associative per le spese da sostenere da parte della sezione.

2. In più, la sezione riceve una parte delle quote pagate dai mandatari SVP nel consiglio comunale.

3. L'ammontare di tali contributi viene unitariamente stabilito dalla Direzione del partito.

VIII. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

§ 156

Definizione e composizione

1. Il Collegio dei probiviri è un organo interno del partito che, oltre ai compiti di cui al § 158, in caso di comportamento dannoso di iscritti o funzionari del partito può infliggere le sanzioni di cui al § 159.

2. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri ordinari e tre membri supplenti.

3. Il membro ordinario viene sostituito, in casi di impedimento, da un membro supplente.

4. Tutti i membri del Collegio dei probiviri devono essere iscritti al partito, ma non possono ricoprire altre cariche in seno al partito.
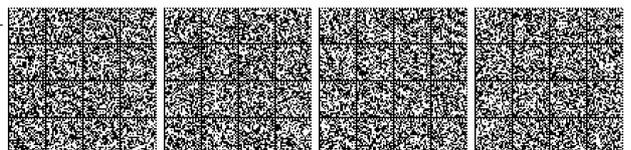
5. Tutti i membri devono inoltre possedere i necessari requisiti morali e umani, per poter decidere in modo imparziale e non influenzato.

§ 157

Nomina, durata in carica, presidenza

1. Il Collegio dei probiviri viene eletto dall'esecutivo provinciale su proposta della direzione del partito.

2. Altrettanto l'assegnazione dei membri supplenti avviene mediante elezione da parte dell'esecutivo provinciale del partito.

3. Il Collegio dei probiviri resta in carica per cinque anni.

4. I membri della corte d'onore eleggono al proprio interno il presidente e il suo sostituto.

§ 158

Compiti

Il Collegio dei probiviri decide su:

a) controversie sull'interpretazione, applicazione e osservazione dello statuto del partito e dei regolamenti interni.

b) controversie concernenti il comportamento dei mandatari, dei candidati nelle elezioni, dei funzionari nonché dei fatti che possono danneggiare il buon nome del partito;

c) controversie riguardanti l'assunzione e la permanenza nel partito;

d) controversie tra gli iscritti se queste investono gli interessi del partito.

§ 159

Sanzioni

Il Collegio dei probiviri può deliberare, tra l'altro, le seguenti sanzioni:

a) ammonimento e rimprovero interno;

b) ammonimento e rimprovero pubblico;

c) destituzione dalle funzioni di partito;

d) sospensione dell'iscrizione;

e) annullamento di elezioni di partito interne

f) dichiarazione di perdita del diritto di candidatura per la SVP;

g) dichiarazione di decadenza del mandato sulla lista SVP;

h) esclusione dal partito.

§ 160

Durata delle sanzioni

1. Le sanzioni possono essere deliberate limitate nel tempo o a tempo illimitato.

2. Nel caso di sanzioni limitate nel tempo la corte d'onore decide la durata delle stesse.

§ 161

Decisioni interinali

Il Collegio dei probiviri può prendere, nell'ambito delle proprie competenze, anche dei provvedimenti interinali, in particolare la sospensione dei diritti derivanti dall'iscrizione e/o riguardante incarichi di partito nonché delle delibere oggetto di contestazione.

§ 162

Principio di istanza

1. Il Collegio dei probiviri agisce solo su istanza.

2.Hanno diritto di istanza tutti gli iscritti e gli organi/esecutivi del partito.

§ 163

Termini per istanze e decisioni

1. Le istanze indirizzate al Collegio dei probiviri devono essere presentate per iscritto, anche mediante fax o e-mail, alla sede del partito entro un termine di scadenza di trenta giorni dopo il verificarsi del fatto.

2. Il Collegio dei probiviri deve prendere la propria decisione entro novanta giorni dalla data della presentazione dell'istanza. Se si rende necessaria l'assunzione delle prove, questo termine viene prolungato di altri sessanta giorni.

§ 164

Ordinamento procedurale

1. Il procedimento davanti al Collegio dei probiviri si svolge secondo il regolamento approvato dall' esecutivo provinciale del partito. In caso di irrogazione di sanzioni queste devono essere preventivamente contestate all'interessato al quale deve essere garantito un congruo termine per il contraddittorio.

2. Le riunioni del Collegio dei probiviri non sono pubbliche.

§ 164-bis

Collegio dei probiviri d'appello

1. Il Collegio dei probiviri d'appello decide in sede di appello sui ricorsi contro i provvedimenti del Collegio dei probiviri nonché contro le sanzioni comminate dalla direzione del partito ai sensi del § 97 lett. *f)*.

2. Il Collegio dei probiviri d'appello si compone di 3 membri effettivi e di 3 membri supplenti. Il Collegio dei probiviri d'appello viene eletto dall'esecutivo provinciale su proposta della direzione del partito. Il Collegio dei probiviri d'appello resta in carica per cinque anni. I membri del Collegio dei probiviri d'appello eleggono al proprio interno il presidente e il suo sostituto.

3. La funzione di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con quella di membro del Collegio dei probiviri d'appello.

4. Al Collegio dei probiviri d'appello si applicano le disposizioni di cui agli § 156- § 164, in quanto compatibili.

IX. CARICHE ONORARIE E ONORIFICENZE

A) CARICHE ONORARIE

§ 165

Presidente onorario

Su proposta dell'esecutivo provinciale del partito, il Congresso può nominare per acclamazione, un Presidente onorario con seggio e diritto di voto nella direzione e nell'esecutivo provinciale del partito.

B) ONORIFICENZE

§ 166

Iscrizione onoraria

L'esecutivo provinciale del partito può assegnare a funzionari, collaboratori meritevoli e sostenitori della Südtiroler Volkspartei all'interno e all'estero la qualità di socio onorario.

§ 167

Regolamento delle onorificenze

Il regolamento delle onorificenze viene deliberato all'esecutivo provinciale del partito.

X. DISPOSIZIONI FINALI

§ 168

Scioglimento del partito

1. Lo scioglimento del partito avviene mediante delibera del Congresso provinciale, il quale deve decidere anche del patrimonio.

2. La delibera deve essere presa a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto.

3. In caso di scioglimento d'ufficio le decisioni sul patrimonio vengono prese dalle persone che per ultime hanno fatto parte della direzione provinciale del partito.

§ 169

Approvazione ed entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto è stato approvato dal Congresso ordinario del 7 maggio 2016 ed entra immediatamente in vigore.

2. Il Congresso incarica la Direzione provinciale del coordinamento del testo, ivi inclusi gli adeguamenti tecnici dello statuto alle modifiche approvate in data odierna.

3. Con l'entrata in vigore del nuovo statuto il vecchio statuto non ha più validità.

4. Per la prima applicazione dei nuovi paragrafi § 9 e § 20, la Direzione provinciale del partito fissa i relativi ordinamenti transitori a livello locale, circondariale e provinciale fino a nuove elezioni, anche in deroga dei termini fissati dal presente statuto.

5. Le organizzazioni e gli organi delle parti sociali presentano, entro 6 mesi, il loro regolamento interno adeguato all'esecutivo provinciale del partito per l'approvazione.

6. La prima applicazione del nuovo paragrafo § 3 avviene nell'ambito della raccolta delle quote per il 2017.

7. Al fine del finanziamento dei partiti politici il Congresso provinciale approva una traduzione dello statuto del partito in lingua italiana. Permane l'applicazione prioritaria nella versione in lingua tedesca.

§ 170

Norme transitorie

1. Per la particolare situazione politica nel circondario Alta Valle d'Isarco l'esecutivo circondariale può eleggere i suoi rappresentanti nell'esecutivo provinciale del partito entro e non oltre il 31 dicembre 2017, in deroga al principio dell'elezione contestuale ai sensi del § 76 e sulla base degli iscritti del circondario accertati trenta giorni prima dell'elezione. Gli attuali rappresentanti dell'Alta Valle d'Isarco nell'esecutivo provinciale del partito restano in carica fino all'elezione dei nuovi, in nessun caso però oltre il 31 dicembre 2017.

f.to-Gez. Achammer Philipp

f.to-Gez. Elena Lanzi, notaio-Notar L.S

18A00515

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-023) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.